



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 14 APRILE 2003

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 25 MARZO 2003 - N. VII/779 (1.1.3)	
Mozione concernente la guerra in Iraq.	1222
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 25 MARZO 2003 - N. VII/780 (1.1.3)	
Mozione concernente la guerra in Iraq.	1222
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 25 MARZO 2003 - N. VII/781 (5.3.1)	
Mozione concernente l'apposizione di vincoli architettonici e paesaggistici sull'area dell'ippodromo di San Siro (MI)	1222
COMUNICATO REGIONALE 4 APRILE 2003 - N. 52 (1.8.0)	
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi - Fondazione Lombardia per l'Ambiente	1223

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 MARZO 2002 - N. 7/8592 (5.3.5)	
Ditta O.M.A.R. di Sara Umberto con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) - via Verdi n. 85. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali riguardanti l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto ubicato in comune di Cernusco sul Naviglio (MI) - via Verdi n. 85. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	1223
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10155 (5.3.5)	
Ditta Eurolat s.p.a. con sede legale in Roma via Fondi di Monastero, 262. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione. Impianto sito nel comune di Lodi, S.S. Emilia, Km 154. Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92	1226
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10169 (5.3.5)	
Ditta Del Curto s.r.l. con sede legale in Verderio Inferiore (LC), via Matteotti, 39. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in via Matteotti n. 39, Verderio Inferiore (LC), e contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi già autorizzata con d.g.r. del 17 ottobre 1997. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	1229
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 OTTOBRE 2002 - N. 7/10547 (5.3.5)	
Ditta Fisicompost Lombarda s.r.l. con sede legale in Novate Milanese (MI) - via Montagnani Marelli n. 12. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in comune di Novate Milanese (MI) - via Vialba n. 78 ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	1230
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10816 (5.3.5)	
Ditta Martelli F.lli s.p.a. con sede legale in Dosolo (MN) via Cantone n. 22/24. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione sito in comune di Dosolo (MN) - via Cantone n. 22/24 con successivo utilizzo in agricoltura (R10). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e art. 6 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99	1234

1.1.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria
5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/11244 (5.3.5) Ditta Locatelli geom. Gabriele s.p.a. con sede legale in Grumello del Monte (BG) – via Europa n. 23. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	1236
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2002 - N. 7/11648 (5.3.5) Ditta Centro Ecologico Salvaguardia Ambiente s.r.l. con sede legale in Cucciago (CO), via Navedano, 11. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R3) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	1237
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2002 - N. 7/11833 (5.3.5) Ditta Biotech Sistemi s.p.a. con sede legale in Bergamo – via Paleocapa n. 8. Proroga al 31 dicembre 2003 dei termini fissati dalla d.g.r. n. 7/9893 del 19 luglio 2002 di proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasbordo di RSU e frazioni degli stessi effettuate presso l'impianto in comune di Mediglia (MI). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	1240
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2003 - N. 7/12472 (5.3.1) Istituzione della Stazione Sperimentale «Bosco delle Querce», situata nei comuni di Seveso e Meda (MI) (art. 9, l.r. 30 novembre 1983, n. 86)	1241
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2003 - N. 7/12492 (4.6.4) Programma di iniziativa della Giunta regionale e relativo bando per l'assegnazione dei contributi agli interventi finalizzati alla realizzazione dei Campionati del Mondo di sci alpino Lombardia 2005	1243
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12499 (2.1.0) Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – 14° provvedimento	1247
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12509 (2.2.1) Promozione di un Accordo di Programma per il «Restauro di Palazzo Cigola Martinoni a Cigole (BS) come sede del museo vivo della cultura rurale»	1248
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12511 (2.2.1) Promozione dell'Accordo di Programma con il comune di Milano per gli interventi di recupero funzionale e ambientale del sistema dei Navigli milanesi, la riqualificazione urbanistica dell'area della Darsena, la formazione e la costituzione di un «soggetto unico» per la valorizzazione dei Navigli lombardi. Obiettivo 10.4.1.6 «Recupero e valorizzazione dei Navigli lombardi».	1248
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12515 (4.3.0) Legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000 «Misure regionali di sostegno ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»: approvazione delle risorse finanziarie da attribuire alla seconda graduatoria dei progetti presentati in attuazione dell'art. 8 e del relativo piano di riparto P.R.S. 3.4.1.	1249
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12516 (5.3.1) Criteri regionali per la concessione dei contributi finalizzati ai regimi di aiuti denominati rispettivamente «Misure forestali» e «Misure forestali e sistemazioni idrauliche forestali» ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7	1253
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12517 (4.3.0) Presa d'atto dell'espressione del parere di compatibilità da parte della commissione UE, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE, e riapprovazione delle misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria – Indennizzi per mancato reddito	1257
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12525 (3.1.0) Ampliamento dell'accreditamento del Centro Socio Educativo «Stella Polare» con sede in Milano (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2003	1259
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12530 (3.2.0) Comune di Rezzato (BS); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1259
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12531 (3.2.0) Comune di Gavardo (BS); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1259
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12532 (3.2.0) Comune di Roccafranca (BS); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1259
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12533 (3.2.0) Comune di Rozzano (MI); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1259
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12534 (3.2.0) Comune di Carugate (MI); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1260
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12535 (3.2.0) Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1261
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12536 (3.2.0) Comune di Campospinoso (PV); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1261
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12537 (3.2.0) Comune di Camairago (LO); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1261
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12538 (3.2.0) Comune di Cornegliano Laudense (LO); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1261

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12539 (3.2.0)	
Comune di Cerete (BG); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1261
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12540 (3.2.0)	
Comune di Valsecca (BG); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1261
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12541 (3.2.0)	
Comune di Orino (VA); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1261
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12542 (3.2.0)	
Comune di Comabbio (VA); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1261
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12543 (3.2.0)	
Comune di Foppolo (BG); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1261
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12544 (3.2.0)	
Comune di Gudo Visconti (MI); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002.	1262
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12545 (3.2.0)	
Comune di Viadanica (BG); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002	1262
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12568 (5.1.1)	
Integrazione della d.g.r. n. 7/10832 del 24 ottobre 2002 «L.r. 30 novembre 1982, n. 66 "Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali" e successive modificazioni. Piano Finanziario relativo alle richieste di contributi pervenute nell'anno 2002». Obiettivo gestionale 10.1.2.4. «Utilizzo di leve finanziarie per incentivare la formazione di piani, programmi e progetti urbani ad elevato livello di qualità»	1262
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12611 (5.1.2)	
Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, articolo 4, comma 107 legge regionale 6 giugno 1980, n. 70, art. 3, lett. a) e b) - Criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi di edilizia scolastica - Anno 2003	1262
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12618 (3.1.0)	
Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)	1265
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12624 (3.1.0)	
Modalità attuative per la realizzazione degli interventi innovativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» - Anno 2003.	1272
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12647 (5.1.1)	
Proroga della data di presentazione delle proposte per l'inserimento nel Piano Operativo Regionale in attuazione del Programma Nazionale «20.000 abitazioni in affitto»	1292
DECRETO ASSESSORE REGIONALE 1 APRILE 2003 - N. 5546 (3.1.0)	
Nomina Presidente del Consiglio di amministrazione dell'IPAB Istituti di Ricovero con sede in Crema.	1293

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 27 MARZO 2003 - N. 5176 (3.3.0)	
Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento: approvazione di sedi operative accreditate - VIII provvedimento	1293
DECRETO DIRETTORE GENERALE 27 MARZO 2003 - N. 5177 (3.3.0)	
Mancato accreditamento e revoca dell'accreditamento a soggetti che erogano attività di formazione e orientamento. V provvedimento	1306
DECRETO DIRETTORE GENERALE 27 MARZO 2003 - N. 5312 (3.3.0)	
Approvazione delle graduatorie dei Progetti Quadro - Misura D2 - Formazione Continua - F.S.E., Obiettivo 3 - anno 2002.	1307
DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 MARZO 2003 - N. 5330 (3.3.0)	
Integrazione per mero errore materiale al decreto n. 5176 del 27 marzo 2003 avente per oggetto «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento: approvazione di sedi operative accreditate - VIII provvedimento»	1311
DECRETO DIRETTORE GENERALE 2 APRILE 2003 - N. 5596 (3.3.0)	
4° provvedimento - Approvazione della domanda di finanziamento presentata dal CE.SVI.P. progetto n. 144611 cofinanziabile con il Fondo Sociale Europeo, Ob. 3 - Dispositivo Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi - anno 2003	1312
DECRETO DIRETTORE GENERALE 8 APRILE 2003 - N. 5962 (3.3.0)	
Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Istruzione e Formazione Tecnica superiore - IFTS - Misura C3 - Anno 2003-2004	1313
CIRCOLARE REGIONALE 8 APRILE 2003 - N. 12 (5.1.2)	
Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4 comma 107 - Predisposizione Piano di attuazione anno 2003 del triennio 2002/2004 di programmazione degli interventi di edilizia scolastica	1328
CIRCOLARE REGIONALE 8 APRILE 2003 - N. 13 (5.1.2)	
L.r. 70/80, art. 3 ex l.r. 40/74 - Titolo II - Piano intervento ordinario fondi bilancio anno 2003. Termini di presentazione domande di contributo per l'edilizia scolastica minore	1328

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 GENNAIO 2003 - N. 558	(3.1.0)
Depubblicizzazione dell'IPAB denominata «Opera Pia Commissaria Madaschi», con sede legale in comune di Adrara San Martino (BG) in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato	1331

D.G. Sanità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 1 APRILE 2003 - N. 5539	(3.2.0)
Influenza aviaria – Misure di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del d.d.u.o. n. 4437 del 17 marzo 2003	1332
CIRCOLARE REGIONALE 25 MARZO 2003 - N. 8	(3.2.0)
Fascia di rispetto cimiteriale – art. 338 del TULS così come modificato dall'art. 28 della l. 166/2002	1336
CIRCOLARE REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 9	(3.2.0)
Acquisizione di programmi informatici da parte delle aziende sanitarie pubbliche	1336

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 7 APRILE 2003 - N. 5932	(4.3.0)
«Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria» – Indennizzi per mancato reddito, modalità e termini di presentazione delle istanze	1337
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 APRILE 2003 - N. 5819	(4.3.0)
Determinazione dei periodi a rischio e delle aree interessate dal divieto di movimentazione degli alveari. Art. 8 del d.m. 356/99	1338

D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 AGOSTO 2002 - N. 15423	(5.3.5)
Volturazione e presa d'atto della variazione della sede legale dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta O.M.A.R. di Sara Umberto per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare, cernita e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, provenienti da terzi nell'impianto sito in Cernusco s/Naviglio (MI) via Verdi 85, a favore della ditta TME s.r.l. con sede legale in Cernusco s/Naviglio (MI) p.zza Vecchia Filanda 1	1340
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2002 - N. 22361	(5.3.5)
Ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo s.r.l. con sede legale, in Pontirolo Nuovo (BG) – via Fornasotto 31. Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte dell'autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciata con d.g.r. n. 3005 del 29 dicembre 2000	1341
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 22 NOVEMBRE 2002 - N. 22697	(5.3.5)
Volturazione delle autorizzazioni, rilasciate alla ditta Ecoplant s.r.l. per l'esercizio di due impianti mobili, per lo svolgimento delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a favore della ditta G.E.D.I.T. s.r.l. con sede legale in Calcinato (BS) via Cavicchione Sotto, 1	1342
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 10 DICEMBRE 2002 - N. 24829	(5.3.5)
Preso d'atto della trasformazione societaria e variazione della sede legale tale per cui titolare dell'autorizzazione per la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, di cui alle dd.g.r. 30 luglio 1999, n. 44598 e 22 dicembre 1999, n. 47280 deve intendersi l'azienda A.S. Mortara s.p.a., con sede legale in Mortara, c.so Garibaldi 44	1343
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 GENNAIO 2003 - N. II	(5.3.5)
Preso d'atto della trasformazione societaria, tale per cui titolare dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Comune di Novate Milanese (MI) – via Vialba n. 78 di cui alla d.g.r. n. 7/10547 del 4 ottobre 2002, deve intendersi la Ditta Fisicompost s.r.l. con sede legale in Milano – via Stephenson n. 100	1343
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 GENNAIO 2003 - N. 197	(5.3.5)
Ditta ECO-FIRE s.p.a. con sede legale in Milano – via Tintoretto n. 5. Archiviazione dell'istanza tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto sperimentale da ubicarsi in Comune di Pontevico (BS) ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante termocombustione di rifiuti speciali	1343
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 GENNAIO 2003 - N. 198	(5.3.5)
Ditta Galeazzi Enzo di Galeazzi Giorgio & C. s.n.c. con sede legale in Roverbella (MN) – via Borgo Venezia n. 66. Presa d'atto della rinuncia alla richiesta di approvazione di varianti sostanziali all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Roverbella (MN) – Strada Capezzagna Storta, già autorizzato con d.g.r. n. 6/43835 del 24 giugno 1999	1343
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 GENNAIO 2003 - N. 199	(5.3.5)
Ditta Fedeli F.lli s.n.c. di Fedeli Luigi e C. con sede legale in Monza (MI) – via Marconi n. 11. Archiviazione dell'istanza tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Monza (MI) – Viale Marconi n. 11 ed all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili	1344
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 GENNAIO 2003 - N. 588	(5.3.5)
Rettifica per mero errore materiale del d.d.u.o. 10 dicembre 2002 n. 24829 avente per oggetto «Preso d'atto della trasformazione societaria e variazione della sede legale tale per cui titolare dell'autorizzazione per la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, di cui alle dd.g.r. 30 luglio 1999, n. 44598 e 22 dicembre 1999, n. 47280 deve intendersi l'azienda A.S. Mortara s.p.a., con sede legale in Mortara, c.so Garibaldi 44»	1344

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 GENNAIO 2003 - N. 590 (5.3.5)
Cogeme s.p.a. con sede legale in Rovato (BS) - via XXV Aprile n. 18. Archiviazione dell'istanza tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto a contenuto innovativo da ubicarsi in Comune di Rovato (BS) ed all'esercizio delle operazioni di recupero e valorizzazione energetica di rifiuti solidi urbani ed assimilabili 1344

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 MARZO 2003 - N. 4814 (5.3.5)
Proroga dell'autorizzazione concessa con d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità 28 febbraio 2002, n. 2939 per il completamento del processo sperimentale «Enisolvex», attraverso prova industriale di trattamento «on site» dei suoli contaminati, nell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho/Pero da parte della Società Ecotec 1344

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MARZO 2003 - N. 4252 (4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Aurora P.S.C. avente sede in Brescia 1345

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MARZO 2003 - N. 4253 (4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Area avente sede in Barghe (BS) 1345

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 MARZO 2003 - N. 461I (4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Formedianet avente sede in Edolo (BS) 1345

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 MARZO 2003 - N. 4612 (4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Arcobaleno avente sede in Varese 1345

D.G. Infrastrutture e mobilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 FEBBRAIO 2003 - N. 2698 (5.2.0)
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Varese. Declassificazione a strada comunale dei tratti della S.P. n. 34 Solbiate Arno - Besnate denominata «Dei Visconti» dal km 2+645 al km 3+947 e della S.P. n. 26 Albizzate - Gallarate denominata «Dei Castelli dell'Arno» dal km 0+000 al km 1+181 in comune di Albizzate (VA). Classificazione a strade provinciali delle strade denominate via XXV Aprile e via De Gasperi in comune di Albizzate (VA). 1346

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 1 APRILE 2003 - N. 5548 (5.2.1)
Riqualficazione linea ferroviaria FNME Saronno-Seregno. Approvazione tecnico-economica del progetto esecutivo della passerella pedonale in comune di Cesano Maderno all'intersezione delle linee FNM Milano-Asso e Saronno-Seregno, redatto dalla Società Ferrovie Nord Milano - Divisione Ingegneria 1346

D.G. OO.PP., politiche per la casa e protezione civile

COMUNICATO REGIONALE 31 MARZO 2003 - N. 46 (5.1.3)
Incarichi di collaudo assegnati il 19 marzo 2003 1346

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 16/I-SE.O. 2003
Ordinanza n. 158 del 5 febbraio 2003 emessa dal T.A.R. della Lombardia sez. staccata di Brescia sul ricorso proposto da Wind Telecomunicazioni s.p.a. c/o Comune di Berlingo (*Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87*) 1347

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2003011)

D.c.r. 25 marzo 2003 - n. vii/779**Mozione concernente la guerra in Iraq**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 443 presentata in data 25 marzo 2003;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare la mozione n. 443 concernente la guerra in Iraq, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Consapevole:

- che suo dovere prioritario è di agire con la massima efficacia possibile affinché la guerra in Iraq - che una forte iniziativa politica dei Governi avrebbe consentito di evitare - possa ora essere quanto prima interrotta;

- che occorre rilanciare l'iniziativa politica per ottenere quanto fortemente voluto dall'opinione pubblica mondiale e da un vastissimo movimento, che chiedono una pace fondata sul rispetto dei diritti umani, civili e politici delle persone, e chiedono alle Istituzioni sovranazionali di operare per affermare e garantire ovunque libertà e democrazia con la forza del diritto internazionale;

Preso atto:

- che dall'inizio della guerra in Iraq si sono estesi i segnali di ragionevolezza, sia in Europa che nei Paesi islamici, per il sollecito ristabilimento del ruolo istituzionale delle NU e del Consiglio di Sicurezza;

- che si va manifestando - e dunque va rafforzata - una pressione politica internazionale per rendere evidente al dittatore iracheno la convenienza di accettare l'offerta di un esilio protetto per lui e per gli esponenti del suo regime;

- che in tale direzione è impegnato il Governo italiano attraverso la mozione approvata a larga maggioranza il 19 febbraio 2003 dalla Camera dei Deputati;

- che sono ad oggi oltre 400 i Deputati e i Senatori italiani di maggioranza e di opposizione che - pur mantenendo distinti punti di vista sulla situazione e sulle sue cause - sostengono anche questa iniziativa per liberare l'Iraq dalla dittatura senza ulteriori, terribili sofferenze, e rilanciare la funzione delle Nazioni Unite per la democratizzazione di quel Paese;

Impegna i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale:

- a chiedere al Governo italiano di assumere urgentemente l'iniziativa di proporre al Presidente del Consiglio dell'Unione Europea in carica, Andreas Papandreu, cercando l'intesa con il Presidente egiziano Hosni Mubarak e con gli Stati medio-orientali che si erano recentemente espressi in tal senso - di tornare formalmente ad offrire a Saddam Hussein l'immediata possibilità di esilio per lui e per gli esponenti del suo regime, in uno dei Paesi che già gli hanno offerto ospitalità;

- a sollecitare il Consiglio di Sicurezza, secondo quanto consente la Carta istitutiva dell'ONU, e sulla scorta dei precedenti, affinché assuma l'amministrazione fiduciaria dell'Iraq per avviarlo alla democrazia, garantendo immediatamente la sua integrità territoriale e la salvaguardia delle sue fonti energetiche nell'interesse e per il benessere del popolo iracheno, libero e in pace;

Il Consiglio regionale della Lombardia

Impegna i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale ad inviare d'urgenza il testo della presente mozione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Commissione Europea, al Presidente egiziano Hosni Mubarak, ai Paesi membri della Lega Araba, a tutte le Regioni italiane e alle Regioni d'Europa, anche attraverso l'ARE e il Comitato delle Regioni».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003012)

D.c.r. 25 marzo 2003 - n. vii/780**Mozione concernente la guerra in Iraq**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 447 presentata in data 25 marzo 2003;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare la mozione n. 447 concernente la guerra in Iraq, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Preso atto con profondo rammarico del fallimento dei tentativi della diplomazia di giungere ad un disarmo dell'Iraq, in ottemperanza della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1441 (2002), senza l'uso della forza militare;

Preoccupato per le sofferenze inflitte al popolo dell'Iraq, così già duramente provato dal regime dittatoriale di Saddam Hussein;

Preoccupato per le conseguenze a livello internazionale di un intervento militare condotto senza l'egida delle Nazioni Unite;

Nell'esprimere l'auspicio che la guerra si concluda presto e con il minor sacrificio di vite umane;

Dichiarando altresì la sua convinta solidarietà al Governo e al popolo degli Stati Uniti d'America, nella lotta globale contro il terrorismo e contro i nemici della libertà e dei diritti umani fondamentali;

Impegna la Giunta regionale:

- ad operare fattivamente per promuovere l'invio di aiuti umanitari alla sofferente popolazione irachena, di concerto con gli organismi internazionali competenti;

- ad attivarsi presso il Governo per una ripresa dell'attività diplomatica che porti ad una soluzione negoziale delle controversie;

Invita il Governo della Repubblica ad operare affinché sia attivata, con il pieno coinvolgimento delle Nazioni Unite, una transizione democratica dell'Iraq, che rispetti le comunità nazionali e religiose stanziate nel suo territorio, senza comprometterne tuttavia l'unità».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003013)

D.c.r. 25 marzo 2003 - n. vii/781**Mozione concernente l'apposizione di vincoli architettonici e paesaggistici sull'area dell'ippodromo di San Siro (MI)**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 404 presentata in data 11 febbraio 2003;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare la mozione n. 404 concernente l'apposizione di vincoli architettonici e paesaggistici sull'area dell'ippodromo di San Siro (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- l'ippodromo di San Siro oltre ad essere uno degli ippodromi di fama internazionale è un complesso di grande valore quale bene architettonico ed ambientale;

- l'ippodromo di San Siro è memoria storica di eventi ippici che ricordano cavalli famosi, quali: il Greco, Nearco, Cavaliere D'Arpino, Traghetto, Ribot;

- l'ippodromo di San Siro, luogo storico della Città di Milano, è un patrimonio di tutti i lombardi e non solo;

- l'ippodromo di San Siro, oltre ad essere un patrimonio storico, culturale, internazionale che appartiene alla memoria storica della nostra città, è caro non solo a noi lombardi ma a tutti gli amanti degli sport ippici;

Valutato che:

- l'ippodromo di San Siro rientra nel Parco Agricolo Sud Milano;

(1.1.3)

(5.3.1)

– che un pre-accordo concluso fra Snai-Trenno, attuale proprietario dell'area, e la multinazionale immobiliare HRO, prevede la vendita a quest'ultima dei terreni delle piste d'allenamento (circa 700 mila metri quadri);

– che notevole preoccupazione per la sorte del verde dell'area è stata espressa da numerose associazioni culturali, ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, WWF, Amici della Terra) e da comitati di cittadini;

– il mantenimento dell'attuale destinazione d'uso dell'area in questione, oggetto del contratto tra Snai-Trenno e l'immobiliare HRO è stato ritenuto, in una mozione approvata dal Consiglio comunale di Milano, necessario per la salvaguardia, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico costituito dall'ippodromo di San Siro;

Impegna il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale a farsi parte attiva presso la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Culturali per l'apposizione di vincoli sul patrimonio dell'ippodromo di San Siro sotto l'aspetto architettonico e paesaggistico».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003014)

Com.r. 4 aprile 2003 - n. 52

Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi – Fondazione Lombardia per l'Ambiente

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A

Il Consiglio regionale deve procedere, ai sensi dello Statuto della Fondazione alla designazione di **quattro membri** nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Lombardia per l'Ambiente.

Scadenza presentazione candidature: **giovedì 15 maggio 2003**.

Le proposte di candidatura vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e colleghi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- dati anagrafici completi e residenza;
- titolo di studio;
- rapporti intercorrenti o percorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- disponibilità all'accettazione dell'incarico.

Dovranno inoltre essere allegate:

- il *curriculum* professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;
- la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione;
- la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto; per l'incarico a revisore dei conti è consentito il cumulo di due incarichi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di can-

didatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 sopraspacificati) disponibili presso il servizio per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Unità Operativa Nomine – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – telefono 02/67482.491-496-373, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (link: concorsi e bandi, Direzione Generale Programmazione e Relazioni Esterne) dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Milano, 10 aprile 2003

Il presidente: Attilio Fontana

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003015)

(5.3.5)

D.g.r. 27 marzo 2002 - n. 7/8592

Ditta O.M.A.R. di Sara Umberto con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) – via Verdi n. 85. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali riguardanti l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto ubicato in comune di Cernusco sul Naviglio (MI) – via Verdi n. 85. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche e integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- il d.m. 5 febbraio 1998;
- il d.P.R. 12 aprile 1996, come modificato ed integrato dal d.p.c.m. 3 settembre 1999;
- la l.r. 3 settembre 1999, n. 20;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- la decisione della Commissione Europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta O.M.A.R. di Sara Umberto con sede legale ed operativa in Cernusco sul Naviglio (MI) – via Verdi n. 85, ha presentato istanza, in atti regionali prot. n. 24486 del 13 maggio 1999 e successive integrazioni, tendente ad ottenere:

- integrazione dell'elenco dei codici dei rifiuti ritirabili con ampliamento quantitativo presso l'impianto;
- l'effettuazione di modifiche gestionali all'impianto con l'utilizzo di un capannone all'interno dell'area già autorizzata;

Richiamate le dd.g.r.:

– 6 marzo 1998 n. 6/34954, avente per oggetto: «Ditta OMAR di Sara Umberto, con sede legale in Cernusco s/Naviglio (MI), in via Verdi 85. Rinnovo, con ampliamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare, cernita e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti da terzi, presso l'impianto sito in Cernusco s/Naviglio, (MI) – via Verdi 85. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

– 2 ottobre 1998 n. 6/38724, avente per oggetto: «Ditta O.M.A.R. di Sara Umberto. Modifica dell'autorizzazione n. 6/34954 del 6 marzo 1998, relativa all'attività di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi nell'impianto sito in Cernusco s/Naviglio (MI), via Verdi 85. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

– 14 maggio 1999 n. 6/43026, recante «Determinazioni relative all'applicazione delle procedure semplificate ex art. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 per le attività di smaltimento dei rifiuti»;

– 24 settembre 1999 n. 6/45274, avente per oggetto: «Nuov-

ve disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - revoca delle d.g.r. n. 51935/85 54407/85 - 244447/87 - 23701/92 - 42335/93, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

- 24 marzo 2000 n. 6/49226 del 24 marzo 2000, avente per oggetto: «Determinazioni in merito all'applicazione dell'art. 5 del d.p.c.m. 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Richiamato, inoltre, il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Tutela Ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, avente per oggetto: «Approvazione del sistema di valutazione tecnica di cui d.g.r. 49226 del 24 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini dell'assoggettabilità alla procedura via regionale»;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- la ditta, con nota prot. n. 664 del 19 giugno 2000, ha inoltrato documentazione tecnica, secondo quanto disposto dal d.d.g. della Direzione Generale Tutela ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini di verificare l'assoggettabilità dell'opera alle procedure di V.I.A. La Struttura ha espletato il sistema di valutazione tecnica, i cui risultati escludono l'impianto in questione dalla procedura di V.I.A. regionale;

- la conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 in data 21 novembre 2001 si è conclusa con parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle varianti sostanziali richieste;

- la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. SRAM-RT43H10C523U del 29 settembre 1996 avente per oggetto: «... stoccaggio temporaneo in proprio e per conto terzi di rifiuti assimilabili agli urbani, rifiuti speciali e tossico nocivi...»;

- con CCIAA prot. C.E.R./142101/2001/CM1267 del 4 dicembre 2001 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

- è rideterminato in € 181.272,23 l'ammontare della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, di cui:

- messa in riserva di 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 4.647,00;
- recupero di 20.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 24.789,93;
- deposito preliminare di 200 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento, pari a € 30.986,00;
- deposito preliminare di 390 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, pari a € 120.849,30;

- l'istruttoria, preso atto della rinuncia della ditta al deposito dei fanghi, e della volontà della ditta ad effettuare le operazioni di adeguamento volumetrico all'interno del capannone evitando così ogni inconveniente di carattere acustico, si è conclusa con valutazione favorevole proponendo le prescrizioni riportate nel richiamato allegato A;

Visto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati propone l'assunzione del provvedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta O.M.A.R. di Sara Umberto con sede legale in Cernusco sul Naviglio

(MI) - via Verdi n. 85, alla realizzazione di varianti sostanziali riguardanti l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi presso l'impianto sito in Cernusco sul Naviglio (MI) - via Verdi n. 85, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui alle dd.g.r. nn. 6/34954/98 e 6/38724/98, che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di stabilire che l'allegato A della presente delibera sostituisce integralmente quelli approvati con dd.g.r. nn. 6/34954/98 e 6/38724/98;

4. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/34954/98;

5. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di rifiuti contenute nell'allegato A, perde validità dalla data di efficacia del presente atto, come disposto al punto 1 - comma d - della d.g.r. n. 43026 del 14 maggio 1999;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

8. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, previa accertamento della provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

9. di disporre che, in fase di realizzazione del progetto approvato e dell'esercizio dello stesso, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

10. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definito dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

11. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Strutture della Giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

12. di rideterminare in € 181.272,23 l'ammontare della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, di cui:

- messa in riserva di 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a euro 4.647,00;
- recupero di 20.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 24.789,93;
- deposito preliminare di 200 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento, pari a € 30.986,00;
- deposito preliminare di 390 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, pari a € 120.849,30;

la fideiussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accet-

tata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota prot. n. 72265 del 22 dicembre 1998;

13. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 12, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Cernusco sul Naviglio;

14. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 12, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

15. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 12.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: O.M.A.R. di Sara Umberto

Sede legale: via Verdi n. 85 - Cernusco sul Naviglio (MI)

Sede impianto: via Verdi n. 85 - Cernusco sul Naviglio (MI)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 1.600 mq, censita al NCTR del comune di Cernusco sul Naviglio al foglio 11 mappale n. 108 ed è di proprietà;

1.2 la suddetta area ricade in zona «Zona Omogenea D - produttiva industriale di completamento», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Cernusco sul Naviglio;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi;

- deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a) deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi (zone A, A-A, B, B-B, E-E, D-D, e sotto tettoia esistente e di nuova installazione effettuato in contenitori, fusti e recipienti al coperto;

b) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in containers scarrabili in fusti o altri contenitori, posti sotto tettoia;

c) ricondizionamento a mezzo di cernita meccanica/manuale con eventuali opere di adeguamento volumetrico da effettuarsi all'interno del capannone;

d) recupero di carta, legno, materiale ferroso, fibre tessili, batterie e pile;

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:

- area a) 200 mc di rifiuti speciali non pericolosi e 390 mc di rifiuti speciali pericolosi;

- area b) 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni D14 - D15, R4, R3, R13 è pari a 20.000 t/anno;

1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti così ricatalogati secondo la Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni:

02.01.10, 03.01.01, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.99, 03.02.01, 03.02.02, 03.02.03, 04.02.21, 04.02.09, 07.06.01, 07.06.99, 101109, 10.11.10, 10.11.11, 10.11.12, 10.11.03, 10.11.05, 10.11.99 (lim. a rif. della fabbricazione del vetro e di prodotti

del vetro), 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.07, 15.01.09, 15.01.10, 15.01.11, 16.01.11, 16.02.10, 16.02.14, 16.02.15, 16.02.16, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 17.02.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.08, 17.04.09, 17.04.10, 17.04.11, 19.10.01, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.03, 20.01.04, 20.01.05, 20.01.06, 20.01.07, 20.01.08, 20.01.10, 20.01.11, 20.01.13, 20.01.15, 20.01.20, 20.01.23, 20.01.24, 20.01.25, 20.01.26;

1.8 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15) sono i seguenti così ricatalogati secondo la Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni:

02.01.10, 03.01.01, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.99, 03.02.01, 03.02.02, 03.02.03, 03.02.04, 03.02.05, 04.02.01, 04.02.09, 04.02.21, 06.01.01, 06.01.02, 06.01.03, 06.01.04, 06.01.05, 06.02.03, 06.02.04, 06.03.13, 06.03.14, 06.03.11, 07.01.01, 07.01.03, 07.01.04, 07.01.06, 07.01.07, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.10, 07.01.99, 07.02.01, 07.03.01, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.03, 07.05.04, 07.05.07, 07.05.08, 07.05.09, 07.05.10, 07.05.11, 07.05.12, 07.05.13, 07.05.14, 07.06.99, 07.06.01, 07.06.10, 07.06.11, 07.06.12, 07.06.99, 07.05.08, 07.05.09, 07.05.13, 07.05.14, 07.05.99, 07.06.10, 07.06.99 (lim. a cosmetici scaduti), 07.07.01, 09.01.01, 101109, 10.11.10, 10.11.11, 10.11.12, 10.11.03, 10.11.05, 10.11.99, 10.11.05, 11.01.06, 11.01.13, 10.11.99 (lim. a rif. della fabbricazione del vetro e di prodotti del vetro), 11.05.04, 16.01.07, 14.06.01, 14.06.02, 14.06.03, 14.06.04, 14.06.05, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.07, 15.01.10, 15.05.07, 16.01.14, 16.01.15, 16.02.10, 16.02.13, 16.02.14, 16.02.15, 16.01.11, 16.03.03, 16.03.04, 16.03.05, 16.03.06, 16.05.06, 16.05.08, 16.05.09, 16.05.04, 16.05.05, 16.06.01, 16.06.04, 16.08.01, 16.08.02, 16.08.03, 16.08.04, 16.08.05, 16.08.06, 16.08.07, 16.09.01, 16.09.02, 16.09.04, 16.10.01, 16.10.02, 16.10.03, 16.10.04, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.08, 19.10.02, 19.12.01, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.06, 19.12.07, 19.12.08, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.10, 20.01.11, 20.01.12, 20.01.13, 20.01.14, 20.01.15, 20.01.16, 20.01.17, 20.01.19, 20.01.21, 20.01.23, 20.01.25, 20.01.26, 20.01.27, 20.01.28, 20.01.29, 20.01.30, 20.01.31, 20.01.32, 20.01.33, 20.01.34, 20.01.35, 20.01.36, 20.01.37, 20.01.38, 20.01.39, 20.01.40, 20.03.07;

1.9 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di ricondizionamento (D14) sono i seguenti così ricatalogati secondo la Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni:

02.01.10, 03.01.01, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.99, 03.02.01, 03.02.02, 03.02.03, 03.02.04, 03.02.05, 04.02.01, 04.02.09, 04.02.21, 06.01.01, 06.01.02, 06.01.03, 06.01.04, 06.01.05, 06.02.03, 06.02.04, 06.03.13, 06.03.14, 06.03.11, 07.01.01, 07.01.03, 07.01.04, 07.01.06, 07.01.07, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.10, 07.01.99, 07.02.01, 07.03.01, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.03, 07.05.04, 07.05.07, 07.05.08, 07.05.09, 07.05.10, 07.05.11, 07.05.12, 07.05.13, 07.05.14, 07.05.99, 07.06.01, 07.06.10, 07.06.11, 07.06.12, 07.06.99, 07.05.08, 07.05.09, 07.05.13, 07.05.14, 07.05.99, 07.06.10, 07.06.99 (lim. a cosmetici scaduti), 07.07.01, 09.01.01, 101109, 10.11.10, 10.11.11, 10.11.12, 10.11.03, 10.11.05, 10.11.99, 10.11.05, 11.01.06, 11.01.13, 10.11.99 (lim. a rif. della fabbricazione del vetro e di prodotti del vetro), 11.05.04, 16.01.07, 14.06.01, 14.06.02, 14.06.03, 14.06.04, 14.06.05, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.07, 15.01.10, 15.05.07, 16.01.14, 16.01.15, 16.02.10, 16.02.13, 16.02.14, 16.02.15, 16.01.11, 16.03.03, 16.03.04, 16.03.05, 16.03.06, 16.05.06, 16.05.08, 16.05.09, 16.05.04, 16.05.05, 16.06.01, 16.06.04, 16.08.01, 16.08.02, 16.08.03, 16.08.04, 16.08.05, 16.08.06, 16.08.07, 16.09.01, 16.09.02, 16.09.04, 16.10.01, 16.10.02, 16.10.03, 16.10.04, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.08, 19.10.02, 19.12.01, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.06, 19.12.07, 19.12.08, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.10, 20.01.11, 20.01.12, 20.01.13, 20.01.14, 20.01.15, 20.01.16, 20.01.17, 20.01.19, 20.01.21, 20.01.23, 20.01.25, 20.01.26, 20.01.27, 20.01.28, 20.01.29, 20.01.30, 20.01.31, 20.01.32, 20.01.33, 20.01.34, 20.01.35, 20.01.36, 20.01.37, 20.01.38, 20.01.39, 20.01.40, 20.03.07;

1.10 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di recupero (R3) sono i seguenti così ricatalogati secondo la Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni:

03.01.01, 03.01.03, 03.01.05, 03.01.99, 04.02.21, 04.02.09, 10.11.10, 10.11.12, 10.11.03, 10.11.05, 10.11.99 (lim. a rif. della fabbricazione del vetro e di prodotti del vetro), 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.07, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 19.12.01, 19.12.05, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.03, 20.01.04, 20.01.07, 20.01.10, 20.01.11, 20.03.07;

1.11 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di recupero (R4) sono i seguenti così ricatologati secondo la Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni:

02.01.10, 07.06.01, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 16.02.14, 16.02.03, 16.02.16, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.08, 19.10.01, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.05, 20.01.06, 20.01.20, 20.01.23, 20.01.24, 20.01.37, 20.01.40;

1.12 di prendere atto della rinuncia della ditta a ritirare i rifiuti di cui ai cod. C.E.R.: 08.01.05, 08.01.08, 08.01.09, 08.01.10, 08.03.01, 08.03.02, 08.03.03, 08.03.04, 08.03.05, 08.03.06, 08.03.07, 08.03.08, 08.03.09.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;

- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

- deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

- partite, quantità, codici C.E.R. dei rifiuti miscelati;
- esiti delle prove di miscelazione;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto;

2.5 il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;

2.6 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;

2.7 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative;

2.8 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;

2.9 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.10 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.11 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.12 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti a della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.13 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.14 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR2003016)

(5.3.5)

D.g.r. 6 agosto 2002 - n. 7/10155

Ditta Eurolat s.p.a. con sede legale in Roma via Fondi di Monastero, 262. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione. Impianto sito nel comune di Lodi, S.S. Emilia, Km 154. Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione alla ditta Eurolat s.p.a. con sede legale in Roma via Fondi di Monastero, 262 all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di far presente che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente, atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a

revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Lodi a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono le potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Lodi che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazione e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di rideterminare la fidejussione in € 65.583,32 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Eurolat s.p.a., deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativa a:

- € 23.239,50 per la messa in riserva di mc 1.500 di fanghi da inviare al riutilizzo in agricoltura;
- € 42.343,82 per lo spandimento in agricoltura di 4.558 t/anno di fanghi; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055/00, all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 283410 del 10 settembre 1997;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Lodi ed al comune di Lodi ed all'ARPA territorialmente competente;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 4527/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Eurolat s.p.a.

Sede legale: Roma, via Fondi di Monastero, 262

Sede impianto: Lodi, S.S. Emilia Km 154

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto, tipologie e quantità di rifiuti

1.1 Viene effettuata la messa in riserva (R13), nonché il riutilizzo in agricoltura (R 10), del seguente rifiuto speciale non pericoloso individuato dal C.E.R. 020502;

1.2 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi trattati e riutilizzati in agricoltura rimane inalterato rispetto a quanto autorizzato con d.g.r. 30880/97 ed è pari a 4.558 t/anno il quantitativo massimo di messa in riserva è inalterato e pari a 1.500 mc.

2. Prescrizioni

2.1 Impianto di messa in riserva

2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. Tutela Ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;

2.1.2 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;

2.1.3 il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2.5; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;

2.1.4 devono essere acquisite dalla ditta analisi dei fanghi nelle quali dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:

a) per i fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione a servizio di non oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:

- pH,
- carbonio organico in g/kg sostanza secca,
- grado di umificazione,
- azoto totale,
- fosforo totale,
- potassio totale in g/kg di sostanza secca,
- metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale),
- conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm,
- residuo secco a 105°C e 600°C,
- coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;

b) per gli impianti di depurazione al servizio di oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati, in aggiunta ai parametri sopra citati:

- grassi e olii animali e vegetali,
- olii minerali,
- tensioattivi,
- solventi organici clorurati,
- pesticidi organo-clorurati;

c) per gli impianti di depurazione biologica industriale in aggiunta a quanto richiesto nei sopraindicati punti a) e b) dovrà essere prodotta relazione circa i cicli di lavorazione e delle materie prime impiegate.

2.1.5 le certificazioni di cui al precedente punto 2.1.4 dovranno essere prodotte e trasmesse alla provincia competente ogni volta intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità di rifiuti trattati e comunque effettuate con le seguenti scadenze:

- impianti di depurazione biologica con potenzialità fino a 5.000 abitanti equivalenti, ogni 12 mesi;
- impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità fino a 100.000 abitanti equivalenti ogni 6 mesi;
- impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti ogni 3 mesi;

2.1.6 ad avvenuta chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, alla eventuale bonifica delle strutture utilizzate, nonché al ripristino dell'area del centro di stoccaggio;

2.1.7 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati.

2.2 Utilizzo agricolo

2.2.1 Le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresì utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla Regione e alla provincia di competenza dove risulti che i terreni posseggano i requisiti di cui al successivo punto 11;

2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Regione, alla provincia e ai comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92;

2.2.3 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed

igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'area individuata prima del loro utilizzo;

2.2.4 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;

2.2.5. è in ogni caso vietato:

a) l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e bioaccumulabili i valori della Tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:

- idrocarburi totali: mg/l 10,
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4,
- solventi organici azotati: mg/l 0,2,
- solventi clorurati: mg/l 2,
- tensioattivi: mg/l 4,
- pesticidi (totali): mg/l 0,05,
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1;

b) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- cadmio (Cd): 20,
- rame (Cu): 1.000,
- nichel (Ni): 300,
- piombo (Pb): 750,
- zinco (Zn): 2.500,
- cromo (CrVI): 10,
- cromo (CrIII): 750,
- mercurio (Hg): 10,
- arsenico (As): 10;

c) l'impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

		<i>Valore limite</i>
- carbonio organico	% SS (min)	20
- fosforo totale	% SS (min)	0,4
- azoto totale	% SS (min)	1,5

è ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche di cui sopra per tutti i rifiuti provenienti dall'industria agro-alimentare e per i rifiuti aventi composizione analoga quella dei fertilizzanti, ammendanti e correttivi di cui alla legge 748/1984;

d) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	<i>Valore limite</i>
- coliformi fecali MPN/gr SS	< 10.000
- uova di elminti vitali	assenti
- salmonelle MPN/gr SS	< 100

2.2.6 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo;

2.2.7 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:

- nei giorni di pioggia;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pe-

ricolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;

- soggetti a vincolo idrogeologico;
- ricoperti di neve oppure gelati;
- situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;
- situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;
- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;
- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente;
- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;

2.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l'applicazione va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;

2.2.9 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:

- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;
- lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;
- è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;
- lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;
- lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;
- lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento;

2.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:

- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100gr e pH compreso tra 6 e 7,5;
- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e un pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;
- 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 6 e 7,5;
- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.

I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 6.b);

2.2.11 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti;

2.2.12 le analisi relative alla determinazione del pH, del C.S.C. e nei terreni devono essere effettuate ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla provincia competente;

2.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;

2.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;

2.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere, al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.

(BUR2003017)

(5.3.5)

D.g.r. 6 agosto 2002 - n. 7/10169

Ditta Del Curto s.r.l. con sede legale in Verderio Inferiore (LC), via Matteotti, 39. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in via Matteotti n. 39, Verderio Inferiore (LC), e contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi già autorizzata con d.g.r. del 17 ottobre 1997. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la ditta Del Curto s.r.l., con sede legale in Verderio Inferiore (LC), via Matteotti, 39, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Verderio Inferiore (LC), via Matteotti, 39, già autorizzata con d.g.r. n. 31765/97 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della presente autorizzazione;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Lecco, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Lecco, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

9. di determinare l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della provincia di Lecco in € 254.451,18 ed è relativo a:

- messa in riserva di 10.090 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati a operazioni di recupero, pari a € 156.324,37;
- recupero di 173.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 98.126,81;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione verrà svincolata quella prestata dalla ditta, e accettata con nota in atti regionali n. 005650 del 4 febbraio 1998;

10. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Lecco ed al comune di Verderio Inferiore (LC) ed all'ARPA;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezza di raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Del Curto s.r.l.

Sede legale: Verderio Inferiore (LC), via Matteotti, 39

Sede impianto: Verderio Inferiore (LC), via Matteotti, 39

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 15.800 mq, censita al NCTR del comune di Verderio Inferiore al foglio n. 4 map-pali n. 940, 1.720, 1.722;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona D3 «artigianale esistente» e parte in zona E1 «agricola»;

1.3 la ditta effettua operazioni di adeguamento volumetrico (frantumazione, cippatura, macinazione) di materiali legnosi e altri ad alto contenuto di cellulosa con o senza miscelazione fra gli stessi, vagliatura, per l'ottenimento di segature, cippato per l'industria dei pannelli e un semilavorato, a base di segatura, per l'industria di pannelli per edilizia oltre a materiale per l'industria delle materie plastiche;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali come riportato nella tavola n. 1 del febbraio 2002, relativa alla planimetria generale con lay-out impianti ed aree di stoccaggio:

A) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (C.E.R. 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99 limitatamente a scarti di legno e sughero, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38) per un volume totale pari a 7200 mc, in cumuli in 2 aree scoperte, su piazzale impermeabilizzato con sistema di drenaggio delle acque, ciascuna di 682 mq;

B) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (C.E.R. 03.01.05) per un volume totale pari a 400 mc in cumuli in un'area all'interno del capannone esistente;

B1) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (C.E.R. 03.01.05), corrispondente a segatura con granulometria sottile, per un volume totale pari a 90 mc in cumuli in un'area all'interno del capannone esistente;

C) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (C.E.R. 03.03.02, 03.03.07, 03.03.08, 03.03.09, 03.03.10, 03.03.11, 03.01.99 limitatamente a scarti di carta nobilitata) per un volume totale pari a 110 mc in cumuli in un'area all'interno del capannone esistente;

C1) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi

(C.E.R. 03.03.05) per un volume totale pari a 90 mc in cumuli in un'area all'interno di capannone esistente;

D) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (C.E.R. 06.05.03 limitatamente ai fanghi provenienti dal trattamento superficiale dell'alluminio) per un volume totale di 160 mc in cumuli in un'area all'interno del capannone esistente;

E) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (C.E.R. 03.01.05) per un volume totale pari a 900 mc in cumuli all'interno del capannone esistente;

F) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (C.E.R. 03.01.05) per un volume totale pari a 500 mc in cumuli all'interno del capannone esistente;

G) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (C.E.R. 02.03.03) per un volume totale pari a 140 mc in un silos posto sul piazzale lato Ovest dell'insediamento;

H) messa in riserva di rifiuti speciali (C.E.R. 4.01.09, 04.02.09, 04.02.21, 04.02.22) per un volume totale pari a 500 mc in cumuli in un'area all'interno del capannone esistente:

- all'esterno è prevista una nuova tettoia dove verranno sistemati i frantumatori, i cippatori e depositato il materiale cippato (area n. 6) e il materiale semilavorato (area n. 7);

- all'interno del capannone sono previste operazioni di miscelazione area n. 8, effettuate con pala meccanica fra i diversi componenti del materiale semilavorato; reparto macinazione e vagliatura per la produzione delle segature, collegato con coclee a silos esterni per il deposito dei materiali ottenuti ed un reparto insaccaggio;

- area esterna sotto tettoia in progetto per il deposito bancali (Truciolbox);

1.5 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi di cui viene effettuata la messa in riserva è di mc 10.090 corrispondenti a 1.590 tonnellate;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero R13, 93 e R5 è pari a 173.000 t/anno.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 la ditta dovrà predisporre delle modalità di controllo di qualità per i rifiuti in entrata in grado di escludere la presenza dei codici specchio 060502*, 030104*, 200137, 191206*; il codice C.E.R. 20 marzo 2001 non rientra fra quelli autorizzati in quanto riferibile a rifiuto solido urbano non differenziato, come emerso in sede di conferenza del 28 marzo 2002;

2.4 non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;

2.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entra e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.6 le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.7 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.8 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.9 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.10 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.11 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono in ogni caso rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative con particolare attenzione a quanto disposto dal d.m. 12 luglio 1990;

2.12 devono essere prioritariamente realizzate, come previsto nel parere favorevole espresso dal comune di Verderio Inferiore nella Conferenza dei Servizi del 28 marzo 2002, la cinta muraria dell'altezza di 6,5 metri sui lati Sud, Est e Nord e la successiva piantumazione con piante ad alto fusto;

2.13 le restanti opere previste nel progetto, a contenimento delle emissioni di polvere e sonore, devono essere attuate entro 12 mesi dalla data di approvazione della presente delibera ed in particolare devono essere realizzati: nuova tettoia sopra la zona di frantumazione e cippatura, con chiusura apribile sul lato Est, e sopra il deposito semilavorato e cippato e parziale chiusura con bandelle antivevento fino a 3,5 metri da terra, irroratori d'acqua sui cumuli di materiale per impedire la formazione di polveri, canalina e seconda vasca di raccolta acque, nuova tettoia sopra l'area di deposito bancali (Truciolbox) sul lato Ovest;

2.14 devono essere mantenuti costantemente puliti i piazzali; per quanto attiene la manutenzione e la pulizia della via di accesso all'insediamento (via Matteotti) dovrà essere stipulata apposita convenzione con l'Amministrazione comunale di Verderio Inferiore come previsto nel parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 28 marzo 2002 dal comune stesso;

2.15 devono essere mantenuti in perfetta efficienza gli irroratori installati per l'umidificazione dei cumuli di rifiuti, dei quali viene effettuata la messa in riserva, e dei cumuli di materiale semilavorato ed il sistema di irrorazione degli automezzi all'uscita dell'impianto;

2.16 le vasche di raccolta delle acque ed il sistema di drenaggio devono essere mantenuti in condizioni di costante efficienza;

2.17 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio;

2.18 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i livelli massimi ammissibili specificati dal d.p.c.m. 1.3.9.1, legge 447/95, d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR2003018)

D.g.r. 4 ottobre 2002 - n. 7/10547

Ditta Fiscocompost Lombardia s.r.l. con sede legale in Novate Milanese (MI) - via Montagnani Marelli n. 12. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in comune di Novate Milanese (MI) - via Vialba n. 78 ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti

(5.3.5)

speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.P.R. 12 aprile 1996;
- il d.p.c.m. 3 settembre 1999;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;
- la direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Fisicompost Lombarda s.r.l. con sede legale in Novate Milanese (MI) - via Montagnani Marelli n. 12, ha presentato istanza, in atti regionali prot. n. 31384 del 19 ottobre 2001 e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in comune di Novate Milanese (MI) - via Vialba n. 78 ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi;

Richiamate le dd.g.r.:

- 24 settembre 1999 n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 42335/93», come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

- 24 marzo 2000 n. 6/49226 avente per oggetto: «Determinazioni in merito all'applicazione dell'art. 5 del d.p.c.m. 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- 25 gennaio 2002 n. 7/7851 avente per oggetto: «Delega alle provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

- 6 agosto 2002 n. 7/10161 avente per oggetto: «Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione»;

Richiamato, inoltre, il decreto del Direttore Generale della Direzione Tutela Ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, avente per oggetto: «Approvazione del sistema di valutazione tecnica di cui alla d.g.r. 49226 del 24 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini dell'assoggettabilità alla procedura via regionale»;

Preso atto, degli accertamenti compiuti dalla Struttura è vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che, al riguardo, dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano, con n. 10964950157 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto sociale: «... attività... di riduzione dei volumi, di... rifiuti...»;

c) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della CCIAA di Milano n. 123633/2001/CMIT061 del 18 ottobre 2001;

d) è determinato in € 100.531,22 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della provincia di Milano relativo a:

- messa in riserva di 365 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e destinati alle operazioni di recupero, pari a € 5.653,85;

- messa in riserva di 744 mc di rifiuti speciali non pericolosi da inviare al recupero presso terzi, pari a € 11.524,56;

- deposito preliminare di 356 mc di rifiuti speciali non pericolosi da inviare allo smaltimento definitivo, pari a € 55.155,08;

- messa in riserva di 110 mc di rifiuti speciali pericolosi in ingresso, pari a € 3.407,80;

- recupero di 15.900 t/a di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 24.789,93;

e) la Conferenza tenutasi il 10 giugno 2002 ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, acquisendo i seguenti specifici pareri:

- Regione Lombardia: ha concluso favorevolmente l'istruttoria tecnico-amministrativa; prende atto dei pareri negativi dei comuni presenti basati su problematiche di carattere urbanistico-sovracomunale e concorda con la proposta di un'autorizzazione della durata di tre anni in attesa del perfezionamento degli atti relativi al Piano Integrato di Intervento;

- provincia di Milano: preso atto delle motivazioni fornite dal comune di Novate e dal comune di Milano, considerato che non esiste una definizione temporale dei progetti, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per un periodo limitato a tre anni, in attesa della definizione delle problematiche evidenziate dai comuni stessi;

- comune di Novate Milanese: esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto come da d.g.c. n. 170 del 5 giugno 2002, acquisita in sede di Conferenza, riferito in particolare alle previsioni urbanistiche di carattere sovracomunale;

- comune di Milano - Settore Ambiente: Assente. Ha inviato nota prot. n. 852.021/2001 del 30 maggio 2002, nella quale chiede di indicare prescrizioni relative al contenimento di eventuali molestie olfattive derivanti dall'attività;

- comune di Milano - Settore Urbanistica: esprime parere negativo come da nota prot. n. 51 del 7 giugno 2002, acquisita in conferenza, per le stesse motivazioni evidenziate dal comune di Novate;

- conclusioni della Conferenza: la Conferenza, sulla base dei pareri espressi dagli Enti esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione della durata di tre anni in attesa del perfezionamento degli atti relativi al Piano Integrato di Intervento, e dà mandato alla Struttura regionale di predisporre un provvedimento che recepisca tali determinazioni da trasmettere all'approvazione della Giunta regionale;

f) la ditta, con nota prot. n. 31384 del 19 ottobre 2001, ha inoltrato documentazione tecnica, secondo quanto disposto dal d.d.g. della Direzione Generale Tutela Ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini di verificare l'assoggettabilità dell'opera alle procedure di V.I.A. La Struttura ha espletato il sistema di valutazione tecnica, i cui risultati escludono l'impianto in questione dalla procedura di V.I.A. regionale;

g) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole proponendo le prescrizioni di cui al punto 2 dell'allegato A soprarichiamato;

Preso atto che il Dirigente dell'U.O. proponente riferisce che:

a) la ditta Fisicompost Lombarda s.r.l. è già autorizzata nell'area in esame all'esercizio dell'attività di stoccaggio e riduzione volumetrica di scarti vegetali e ligneo-cellulosici provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e/o privato di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 28347/1279/96 del 23 luglio 1996, alla disposizione dirigenziale provinciale n. 17 del 25 febbraio 1999, r.g. 757 ed alla autorizzazione dirigenziale provinciale n. 14/2001 del 26 febbraio 2001;

b) il progetto autorizzato con il presente atto non prevede la realizzazione di nuove strutture edilizie ma la manutenzione delle opere esistenti per l'adeguamento degli spazi e delle

pavimentazioni per la corretta gestione delle nuove tipologie di rifiuti che saranno conferiti all'impianto;

c) l'area dell'impianto, confinata con il comune di Milano, risulta parzialmente interessata dal tracciato di nuova viabilità di PRG di rilevanza sovracomunale e totalmente rientrando all'interno di un programma di riqualificazione recepito dal PTCIP da attuare attraverso un Piano Integrato di Intervento che interessa i comuni di Novate Milanese e di Milano, la provincia di Milano, l'Ospedale Sacco in accordo di programma con la Regione Lombardia;

d) per l'esecuzione di tali interventi programmatori, così come dichiarato dalla provincia di Milano durante la Conferenza di Servizio del 10 giugno 2002, non esiste ancora una definizione temporale;

e) considerato che l'attivazione dell'impianto autorizzato con il presente atto può essere assimilata ad una integrazione dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto già insediato ed operante dal 1996, intesa come aumento delle tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto senza modifiche sostanziali alle strutture edilizie realizzate ed alle superfici utilizzate;

f) considerato che i pareri negativi dei comuni sono comunque riguardanti l'attuazione delle previsioni del Piano Integrato di Intervento che ad oggi non ha ancora una definizione temporale precisa, si ritiene di poter autorizzare la ditta all'esercizio dell'attività per un periodo di tre anni con la condizione che, a seguito di puntuale richiesta dei comuni medesimi qualora gli interventi programmatori comunali diventassero esecutivi prima di tale scadenza, verranno assunte nuove determinazioni;

Visto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, in relazione a quanto sopra, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale *ex lege* 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Fisicompost Lombarda s.r.l. con sede legale in Novate Milanese (MI) - via Montagnani Marelli n. 12, alla realizzazione dell'impianto in comune di Novate Milanese (MI) - via Vilaba n. 78 ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

3. di far presente che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi, ha la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente atto e che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

4. di demandare alla provincia di Milano, al sensi della d.g.r. n. 7/7851/02, la riserva di assumere nuove determinazioni a seguito di puntuale richiesta del comune di Novate Milanese e del comune di Milano, attestante l'approvazione di atti programmatori incompatibili con la permanenza dell'attività qui autorizzata e relativamente alla autorizzazione provinciale in essere relativa all'attività esercitata dalla ditta;

5. di disporre che l'esercizio delle operazioni di recupero

(R13, R3, R4) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla provincia di Milano, al comune di Novate Milanese ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

6. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce, sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale *ex lege* 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. di determinare in € 100.531,22 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della provincia di Milano al sensi della d.g.r. n. 6/45274/99 relativo a:

- messa in riserva di 365 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e destinati alle operazioni di recupero, pari a € 5.653,85;

- messa in riserva di 744 mc di rifiuti speciali non pericolosi da inviare al recupero presso terzi, pari a € 11.524,56;

- deposito preliminare di 356 mc di rifiuti speciali non pericolosi da inviare allo smaltimento definitivo, pari a € 55.155,08;

- messa in riserva di 110 mc di rifiuti speciali pericolosi in ingresso, pari a € 3.407,80;

- recupero di 15.900 t/a di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 24.789,93;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata dalla provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Novate Milanese ed al comune di Milano;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10 alla provincia di Milano, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato dalla provincia di Milano, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Fisicompost Lombarda s.r.l.

Sede legale: via Montagnani Marelli n. 12 - Novate Milanese (MI)

Sede impianto: via Vialba n. 78 - Novate Milanese (MI)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è di circa 3.500 mq di cui circa 350 mq coperti, è censita al NCTR del comune di Novate Milanese al foglio 21 mappale n. 78 ed è concessa in regolare contratto di comodato gratuito alla ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «F per parchi pubblici territoriali a basso grado di attrezzatura» e parte in zona «A nuova viabilità di PRG con relativa fascia di rispetto» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Novate Milanese;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da terzi, da sottoporre a cernita e/o trattamento;

- raggruppamento preliminare (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e derivanti dalla cernita;

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi già suddivisi per tipologia in ingresso o provenienti da cernita da avviare a recupero presso terzi;

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso già suddivisi per tipologia e da destinare al recupero presso terzi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a) messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso da sottoporre a recupero (R3, R4) e/o trattamento (D13, D14), effettuata in cumuli depositati su area pavimentata e suddivisa in due zone:

- capannone per 15 mc (apparecchiature elettroniche, elettriche, toner, ecc.);

- area esterna pavimentata in cls per 150 mc (altri rifiuti);

b) deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso già suddivisi per tipologia o provenienti da cernita, da avviare a recupero o smaltimento presso altri impianti, effettuata in cumuli, cassoni, balle o container, depositati su area pavimentata;

c) messa in riserva (R13) e riduzione volumetrica di rifiuti vegetali per 200 mc effettuata in cumuli nell'area pavimentata e dotata di trituratore;

1.5 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

a) messa in riserva di 365 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita ed al recupero;

b) messa in riserva di 744 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso già selezionati o provenienti dalla cernita e destinati al recupero presso terzi;

c) deposito preliminare di 150 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e derivanti dalla cernita e destinati allo smaltimento definitivo;

d) messa in riserva di 110 mc di rifiuti speciali pericolosi in ingresso e destinati al recupero presso terzi;

e) la potenzialità annua totale di trattamento dell'impianto è pari a 15.900; il flusso in entrata dai rifiuti vegetali, così come dichiarato nel progetto presentato dalla ditta, sarà progressivamente ridotto, proporzionalmente con il progressivo aumento del flusso delle altre tipologie di rifiuti; la stima dei flussi è, indicativamente, la seguente:

- primo anno di esercizio: i rifiuti vegetali in ingresso non supereranno le 8.500 t;

- anni successivi: graduale riduzione in ragione del 15% annuo con proporzionale aumento delle altre tipologie non superando comunque la soglia delle 15.900 autorizzate;

1.6 i tipi di rifiuti speciali non, pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o recupero (R3, R4) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE:

020110 - 030101 - 030105 - 030199 (limitatamente a rifiuti solidi provenienti dalla lavorazione del legno e della produzione di mobili) - 040109 - 040209 - 040221 - 040222 -

070213 - 070215 - 070217 - 070299 (limitatamente a rifiuti solidi di plastica, gomme e fibre artificiali) - 080318 - 090110 - 090112 - 100210 - 101103 - 101112 - 110501 - 120101 - 120103 - 120105 - 120121 - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 160117 - 160118 - 160119 - 160120 - 160122 (limitatamente a cavi elettrici) - 160214 - 160216 - 170201 - 170202 - 170203 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170405 - 170406 - 170407 - 170411 - 190102 - 191001 - 191002 - 191201 - 191202 - 191203 - 191204 - 191205 - 191207 - 191208 - 200101 - 200102 - 200110 - 200111 - 200136 - 200138 - 200139 - 200140 - 200307;

1.7 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di raggruppamento (D13) e/o ricondizionamento (D14) e/o deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE:

020110 - 080112 - 101208 - 101311 - 101314 - 160103 - 160214 - 160604 - 160605 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 191209 - 200128 - 200134 - 200307;

1.8 i tipi di rifiuti speciali pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE:

080317 - 120120 - 160210 - 160211 - 160213 - 160215 - 200123 - 200135;

i rifiuti speciali pericolosi di cui sopra, possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che la ditta, prima dell'accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero;

1.9 i tipi di rifiuti vegetali e ligneo-cellulosici provenienti anche dalla manutenzione del verde pubblico e/o privato, sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R3) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE:

030101 - 030105 - 030301 - 150103 - 200138 - 200201 (limitatamente a scarti vegetali e ligneo-cellulosici provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e/o privato) - 200203 (limitatamente a scarti vegetali e ligneo-cellulosici provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e/o privato) - 200302 (limitatamente a scarti vegetali e ligneo-cellulosici provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e/o privato).

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.6 per la smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative;

2.7 devono essere osservate le disposizioni della circolare n. 18135/ECOL. del 1 luglio 1982 relativa a «Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB»;

2.8 le pile e gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi;

2.9 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.10 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.11 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio;

2.12 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.13 per quanto riguarda l'attività di cui al precedente punto 1.9 si fanno proprie le prescrizioni tecnico-gestionali contenute nelle Autorizzazioni Provinciali.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.

(BUR2003019)

(5.3.5)

D.g.r. 24 ottobre 2002 - n. 7/10816

Ditta Martelli F.lli s.p.a. con sede legale in Dosolo (MN) via Cantone n. 22/24. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione sito in comune di Dosolo (MN) - via Cantone n. 22/24 con successivo utilizzo in agricoltura (R10). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e art. 6 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzazione la ditta Martelli F.lli s.p.a. con sede legale in Dosolo (MN) - via Cantone n. 22/24, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione sito in comune di Dosolo (MN) - via Cantone n. 22/24 con successivo utilizzo in agricoltura (R10), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità

dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Mantova, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in € 24.799,01 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274/99 relativo a:

- messa in riserva di 600 mc di rifiuti speciali non pericolosi da inviare al riutilizzo in agricoltura, pari a € 9.294,00;

- spandimento in agricoltura di 1.669 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a euro. € 15.505,01;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota prot. n. 393575 del 16 dicembre 1997;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova, al comune di Dosolo ed all'ARPA territorialmente competente;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

_____ • _____

ALLEGATO A

Ditta: Martelli F.lli s.p.a.

Sede legale: via Cantone n. 22/24 - Dosolo (MN)

Sede impianto: via Cantone n. 22/24 - Dosolo (MN)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 I fanghi provengono dall'impianto di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi, che tratta i reflui zootecnici della stalla di sosta e i reflui decadenti dall'attività di macellazione dei capi. La produzione annua di fango tal quale, riutilizzato in agricoltura, è di 1669 mc;

1.2 viene effettuata la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, individuati dal C.E.R. 020204, nella quantità di 600 mc; vengono stoccati alternativamente in due vasche della capacità di 2500 mc ognuna, adibite altresì per le fasi di digestione-ispessimento.

2. Prescrizioni

2.1 Impianto di messa in riserva

2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. Tutela Ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;

2.1.2 la permanenza del fango in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dello stesso, liberando sostanze maleodoranti;

2.1.3 il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2.5; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;

2.1.4 devono essere acquisite dalla ditta analisi dei fanghi nelle quali dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:

a) per i fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione a servizio di non oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:

- pH,
- carbonio organico in g/kg sostanza secca,
- grado di umificazione,
- azoto totale,
- fosforo totale,
- potassio totale in g/kg di sostanza secca,
- metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale),
- conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm,
- residuo secco a 105°C e 600°C,
- coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;

b) per gli impianti di depurazione al servizio di oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati, in aggiunta ai parametri sopra citati:

- grassi e olii animali e vegetali,
- olii minerali,
- tensioattivi,
- solventi organici clorurati,
- pesticidi organo-clorurati;

2.1.5 le certificazioni di cui al precedente punto 2.1.4 dovranno essere prodotte e trasmesse alla provincia competente ogni volta intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità di rifiuti trattati e comunque effettuate con le seguenti scadenze:

- impianti di depurazione biologica con potenzialità fino a 5.000 abitanti equivalenti, ogni 12 mesi;
- impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità fino a 100.000 abitanti equivalenti ogni 6 mesi;
- impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti ogni 3 mesi;

2.1.6 ad avvenuta chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, alla eventuale bonifica delle strutture utilizzate, nonché al ripristino dell'area del centro di stoccaggio;

2.1.7 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati.

2.2 Utilizzo agricolo

2.2.1 Le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresì utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla Regione e alla provincia di competenza dove risulti che i terreni possiedano i requisiti di cui al successivo punto 2.2.11;

2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Regione, alla provincia e ai comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92;

2.2.3 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati

ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'area individuata prima del loro utilizzo;

2.2.4 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;

2.2.5 è in ogni caso vietato:

a) l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e biocumulabili i valori della Tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:

- idrocarburi totali: mg/l 10,
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4,
- solventi organici azotati: mg/l 0,2,
- solventi clorurati: mg/l 2,
- tensioattivi: mg/l 4,
- pesticidi (totali): mg/l 0,05,
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1;

b) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- cadmio (Cd): 20,
- rame (Cu): 1.000,
- nichel (Ni): 300,
- piombo (Pb): 750,
- zinco (Zn): 2.500,
- cromo (CrVI): 10,
- cromo (CrIII): 750,
- mercurio (Hg): 10,
- arsenico (As): 10;

c) l'impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

		<u>Valore limite</u>
- carbonio organico	% SS (min)	20
- fosforo totale	% SS (min)	0,4
- azoto totale	% SS (min)	1,5

è ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche di cui sopra per tutti i rifiuti provenienti dall'industria agro-alimentare e per i rifiuti aventi composizione analoga quella dei fertilizzanti, ammendanti e correttivi di cui alla legge 748/1984;

d) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	<u>Valore limite</u>
- coliformi fecali MPN/gr SS	< 10.000
- uova di elminti vitali	assenti
- salmonelle MPN/gr SS	< 100

2.2.6 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo;

2.2.7 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:

- nei giorni di pioggia;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- soggetti a vincolo idrogeologico;
- ricoperti di neve oppure gelati;
- situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;
- situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;
- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;
- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente;
- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricultura e vivaistica;

2.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l'applicazione va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;

2.2.9 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:

- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;
 - lo spargimento nelle colture foraggere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;
 - è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;
 - lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;
 - lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;
 - lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento;
- 2.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:
- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100gr e pH compreso tra 6 e 7,5;
 - 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e un pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;
 - 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 6 e 7,5;
 - 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.

I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 6.b);

2.2.11 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti;

2.2.12 le analisi relative alla determinazione del pH, del C.S.C. nei terreni devono essere effettuate ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla provincia competente;

2.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative

analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;

2.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;

2.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97;

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.

(BUR20030110)

D.g.r. 25 novembre 2002 - n. 7/11244

Ditta Locatelli geom. Gabriele s.p.a. con sede legale in Grumello del Monte (BG) - via Europa n. 23. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

(5.3.5)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta Locatelli geom. Gabriele s.p.a. con sede legale in Grumello del Monte (BG) - via Europa n. 23, all'esercizio di un impianto mobile (marca Hartl Crushtek - tipo Minitrack 504 BBV - matricola 234610022) per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite dalle altre Strutture della Giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

7. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

8. di determinare in € 98.126,81 l'ammontare totale della

fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo ad un impianto avente una potenzialità annua pari a 320.000 tonnellate; la fidejussione per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Impresa geom. Locatelli s.p.a.

Sede legale: Grumello del Monte (BG), via Europa, n. 23

Impianto mobile: marca Hartl Crushtek - tipo Minitrack 504 BBV - matricola 234610022

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto è costituito da:

- un frantoio mobile a mascella - potenzialità di 100 mc/h;
- un nastro trasportatore;
- un sistema di nebulizzazione;
- un vagliatore.

- Il frantoio semovente funziona tramite caricamento dall'alto per mezzo di paia gommata o ruspa cingolata;

- la frantumazione del materiale avviene mediante l'uso del sistema a mascelle;

- il materiale così ottenuto dalla frantumazione passa, tramite un unico nastro trasportatore, direttamente al luogo di destino (cumuli) o al sistema di selezione granulometrico (vagliatura) da cui si possono ottenere ulteriori materiali lavorati;

- ai bordi della tramoggia di carico e lungo il nastro trasportatore è posizionato un sistema di nebulizzazione al fine di abbattere congiuntamente le emissioni polverulente;

1.2 viene effettuata operazione di:

- recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 il quantitativo trattato è pari a 320.000 t/anno così ripartito tra le tre tipologie di rifiuto oggetto del trattamento:

- a) scorie: 80.000 t/anno;
- b) demolizioni: 160.000 t/anno;
- c) rifiuti di rocce da cave autorizzate: 80.000 t/anno;

1.4 viene effettuato il recupero di rifiuti speciali non pericolosi individuati dal C.E.R. come di seguito indicati:

- a) 100202 - 100903 - 100201;
- b) 101311 - 170101 - 170102 - 170802 - 170107 - 170904 200301;
- c) 010410 - 010413 - 010408.

2. Prescrizioni

2.1 Gli stoccaggi dei rifiuti da trattare, nel sito ove vengono svolte le campagne, ai sensi del d.d.u.o. n. 25381 del 23 ottobre 2001, devono rientrare nelle seguenti casistiche: deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) già autorizzati in capo al titolare del sito, oppure deposito preliminare, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti, secondo le modalità previste all'art. 6 del d.lgs. 22/97;

2.2 lo stoccaggio dei rifiuti trattati con impianto mobile deve rispettare le condizioni indicate per il deposito preliminare, di cui all'art. 6 del d.lgs. 22/97;

2.3 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del Catasto;

2.4 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione;

2.5 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;

2.6 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.7 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.8 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.9 i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.10 le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

2.11 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20030111)

D.g.r. 20 dicembre 2002 - n. 7/11648

Ditta Centro Ecologico Salvaguardia Ambiente s.r.l. con sede legale in Cucciago (CO), via Navedano, 11. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R3) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

(5.3.5)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, la ditta Centro Ecologico Salvaguardia Ambiente s.r.l. con sede legale in Cucciago (CO), via Navedano, 11, all'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13), trattamento (R3) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Cucciago (CO), via Navedano, 11, già autorizzato con d.g.r. n. 6/33700 del 19 dicembre 1997, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che la valutazione dell'idoneità dell'ampliamento qualitativo richiesto venga rinviato successivamente alla adozione delle linee guida per la realizzazione e l'esercizio di impianti di trattamento di fanghi biologici e loro riutilizzo in agricoltura ai sensi del d.lgs. 99/92, di prossima emanazione;

3. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del

d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Como, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Como, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di determinare l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia in € 69.466,64, relativo a:

- messa in riserva di 1.185 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 18.359,20;
- recupero e smaltimento di 3.500 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 18.592,44;
- utilizzo agronomico di 3.500 t/anno di fanghi, pari a € 32.515,00;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione verrà svincolata quella prestata dalla ditta, e accettata con nota in atti regionali n. 34397 del 4 giugno 1998;

9. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Como, al comune di Cucciago e all'ARPA Dipartimento di Como;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Centro Ecologico Salvaguardia Ambiente s.r.l.

Sede legale: Cucciago (CO), via Navedano, 11

Ubicazione impianto: Cucciago (CO), via Navedano, 11

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 395 mq, censita al NCTR del comune di Cucciago al foglia n. 4 mappale n. 54, ed è in affitto;

1.2 la suddetta area ricade in parte in zona «B2 - Prevalentemente produttiva artigianale industriale esistente e confer-

mata» costituente tra l'altro, porzione del Piano Attuativo Vignone «La Campagnola» di via Navedano, 11, e per la restante maggior parte in zona «E2 - Extraurbana prativa a prevalente utilizzazione agricola», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Cucciago;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- recupero (R3 e R10) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 la messa in riserva dei fanghi viene effettuata in tre vasche a tenuta in calcestruzzo impermeabilizzate e coperte da tettoie, aventi un volume complessivo di 1.185 mc (una vasca di 835 mc e due vasche di complessivi 350 mc);

1.5 il trattamento dei fanghi viene effettuato tramite aggiunta di calce;

1.6 il quantitativo massimo di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi è pari a 1.185 mc;

1.7 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R3, R10) è pari a 3.500 t/anno;

1.8 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

02.01.01 - 02.02.01 - 02.02.04 - 02.03.01 - 02.03.05 - 02.04.03 - 02.05.02 - 02.06.03 - 02.07.05 - 03.03.11 - 04.02.20 - 19.08.05 - 19.08.12.

2. Prescrizioni

2.1 Impianto di messa in riserva

2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. Tutela Ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;

2.1.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.1.3 per i codici specchio 04.02.20 e 19.08.12 dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto;

2.1.4 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione del C.I. del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.1.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.1.6 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;

2.1.7 il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2.5.; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;

2.1.8 le certificazioni dei fanghi biologici riferite agli impianti di depurazione devono essere rinnovate ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate evidenziando, secondo la loro potenzialità, i seguenti parametri:

a) potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti:

- pH,
- carbonio organico in g/kg sostanza secca,
- grado di umificazione,
- azoto totale,
- fosforo totale,
- potassio totale in g/kg di sostanza secca,
- metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale),

- conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm residuo secco a 105°C e 600°C,
- coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;
- b) potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti (in aggiunta ai parametri precedenti):
 - grassi e olii animali e vegetali,
 - olii minerali,
 - tensioattivi,
 - solventi organici clorurati,
 - pesticidi organo-clorurati;

Le certificazioni devono essere rinnovate ogni 6 mesi mentre, per gli impianti superiori a 100.000 abitanti equivalenti, ogni 3 mesi;

2.1.9 ad avvenuta chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, nonché al ripristino dell'area del centro di stoccaggio;

2.1.10 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati;

2.1.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.1.12 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

2.2 Utilizzo agricolo

2.2.1 Le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresì utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla Regione e alla provincia di competenza dove risulti che i terreni posseggano i requisiti specificati nel d.lgs. 99/92 e nel presente provvedimento;

2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Regione, alla provincia e ai comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92;

2.2.3 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'area individuata prima del loro utilizzo;

2.2.4 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;

2.2.5 è in ogni caso vietato:

a) l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e bioaccumulabili i valori della Tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:

- idrocarburi totali: mg/l 10,
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4,
- solventi organici azotati: mg/l 0,2,
- solventi clorurati: mg/l 2,
- tensioattivi: mg/l 4,
- pesticidi (totali): mg/l 0,05,
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1;

b) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- cadmio (Cd): 20,
- rame (Cu): 1.000,
- nichel (Ni): 300,

- piombo (Pb): 750,
- zinco (Zn): 2.500,
- cromo (CrVI): 10,
- cromo (CrIII): 750,
- mercurio (Hg): 10,
- arsenico (As): 10;

c) l'impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

		<i>Valore limite</i>
- carbonio organico	% SS (min)	20
- fosforo totale	% SS (min)	0,4
- azoto totale	% SS (min)	1,5

d) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	<i>Valore limite</i>
- coliformi fecali MPN/gr SS	< 10.000
- uova di elminti vitali	assenti
- salmonelle MPN/gr SS	< 100

2.2.6 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo;

2.2.7 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:

- nei giorni di pioggia;
 - allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
 - con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 - con pH minore di 5;
 - con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
 - destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
 - destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
 - quando sia stata comunemente accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - soggetti a vincolo idrogeologico;
 - ricoperti di neve oppure gelati;
 - situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
 - destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;
 - situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;
 - situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;
 - situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente;
 - situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
 - situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;
- 2.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l'applicazione va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;
- 2.2.9 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:
- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;
 - lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;
 - è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;

- lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;

- lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;

- lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interrimento;

2.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:

- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100gr e pH compreso tra 6 e 7,5;

- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e un pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;

- 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 6 e 7,5;

- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.

I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 2.2.5;

2.2.11 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti;

2.2.12 le analisi relative alla determinazione del pH, del C.S.C. e dei metalli nei terreni devono essere effettuate ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla provincia competente;

2.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;

2.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;

2.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97.

3. Piani

3.1. Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2. Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.

(BUR20030112)

(5.3.5)

D.g.r. 30 dicembre 2002 - n. 7/11833

Ditta Biotech Sistemi s.p.a. con sede legale in Bergamo - via Paleocapa n. 8. Proroga al 31 dicembre 2003 dei termini fissati dalla d.g.r. n. 7/9893 del 19 luglio 2002 di proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasbordo di RSU e frazioni degli stessi effettuate presso l'impianto in comune di Mediglia (MI). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di prorogare al 31 dicembre 2003 i termini fissati dalla d.g.r. n. 7/9893 del 19 luglio 2002, rilasciata alla ditta Biotech

Sistemi s.p.a., con sede legale in Bergamo - via Paleocapa n. 8, di proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasbordo di RSU e frazioni degli stessi effettuate presso l'impianto in comune di Mediglia (MI);

2. di confermare i contenuti della d.g.r. n. 6/46648/99 e successive integrazioni per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento;

3. di stabilire che la gestione dell'impianto da parte della ditta Biotech Sistemi s.p.a. avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a) i rifiuti conferiti all'impianto sono individuati dai C.E.R.: 150106 - 191212 - 200301 - 200307;

b) i quantitativi giornalieri medi che la ditta può conferire all'impianto, calcolati sulla potenzialità annua (33.000 t/a), sono i seguenti:

- 100 t/g di RSU tal quale, corrispondenti a circa 300 mc;

- 200 t/g di RSU aventi codici C.E.R. 150106 - 191212 - 200307, corrispondenti a circa 400 mc;

c) alle frazioni in uscita dalla sezione di tritovagliatura dovrà essere attribuito il C.E.R. 191212 con specifica descrittiva differenziante le due diverse tipologie di rifiuti (frazione secca o frazione umida);

d) i quantitativi di rifiuti gestiti nella stazione di trasbordo FORSU dovranno essere tali da non compromettere la corretta gestione della stazione di trasbordo degli RSU e sue frazioni secche;

e) compatibilmente con le esigenze di funzionalità della sezione di tritovagliatura, al fine di una maggiore efficienza della stazione di trasbordo del secco e della razionalizzazione dell'uso degli spazi ad oggi disponibili all'interno del capannone, anche i rifiuti della stazione di trasbordo del secco potranno subire riduzione volumetrica a mezzo di triturazione;

f) qualora necessario ad assicurare il corretto smaltimento a partite di rifiuti conferiti alla sezione di trasbordo degli RSU e sue frazioni secche, che risulteranno caratterizzati da eccessive percentuali di materiali organici, la ditta potrà trattare, in modo completo, dette partite nella sezione di tritovagliatura, purché non vengano superati i limiti quantitativi massimi già previsti per detta sezione. Inoltre, non dovranno essere imputate spese aggiuntive ai comuni conferenti per effetto di un eventuale ricorso al suddetto trattamento;

g) dovrà essere garantita la chiusura dei portoni del capannone ove è svolta attualmente l'attività, fatte salve le necessità di apertura dei portoni stessi nelle fasi di carico-scarico dei rifiuti, di manutenzione e, più in generale, nei casi di oggettiva, temporanea necessità;

4. di stabilire che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, avvalendosi della collaborazione dell'ARPA competente per territorio, a cui compete in particolare accertare con verifiche periodiche che la ditta ottemperi alle disposizioni di cui al precedente punto 3, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di stabilire che la ditta presenti l'estensione delle garanzie finanziarie accettate con note regionali prot. n. 6031 del 16 agosto 2000 e n. 19591 dell'11 luglio 2001, fino al 31 dicembre 2004;

l'estensione della fidejussione, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

6. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 5, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Mediglia ed all'ARPA competente per territorio;

7. di dare atto che la mancata presentazione dell'estensione della fidejussione di cui al punto 5, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

8. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente

all'accettazione dell'estensione della fidejussione di cui al punto 5.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030113)

(5.3.1)

D.g.r. 21 marzo 2003 - n. 7/12472

Istituzione della Stazione Sperimentale «Bosco delle Querce», situata nei comuni di Seveso e Meda (MI) (art. 9, l.r. 30 novembre 1983, n. 86)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 17 gennaio 1977 n. 2 «Interventi per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976, in attuazione del decreto legge 10 agosto 1976, n. 542 convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688»;

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 7/4600 è stato accettato il trasferimento a titolo gratuito degli immobili costituenti il «Bosco delle Querce» a patrimonio indisponibile della Regione, subentrando alla Fondazione Lombardia per l'Ambiente che espressamente lo ha richiesto, e che il 27 luglio 2001 è stato sottoscritto il rogito notarile per l'acquisizione della proprietà;

Preso atto che con la sopracitata deliberazione è stata affidata alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente la responsabilità delle iniziative per la cura e il controllo del Bosco delle Querce, relativamente alla parte di gestione del parco e degli edifici annessi denominati «Chalet» e «Complesso ex-Encol»;

Preso atto che La Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha per scopo lo studio delle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, con particolare considerazione per gli aspetti connessi alla produzione, all'impiego ed allo smaltimento delle sostanze chimiche. Essa, come da Statuto, anche valorizzando ed estendendo quanto già acquisito in esperienze culturali, tecniche e scientifiche dall'ufficio Speciale Seveso della Regione Lombardia in occasione dell'inquinamento da TCDD (diossina), verificatosi proprio nell'area in cui si trova il Bosco delle Querce, intende organizzare la raccolta sistematica di dati, informazioni e conoscenze su agenti inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle loro caratteristiche di pericolosità, sui loro effetti sugli organismi umani e animali e sull'ambiente naturale, sulle tecniche di rilevazione, di decontaminazione e di messa in sicurezza, sulle indagini sanitarie condotte su soggetti esposti a contaminazione, sugli inquinanti ambientali verificatisi e su qualunque altro aspetto connesso;

Valutato pertanto il valore scientifico e sperimentale di quest'area, su cui è stato impiantato un bosco formato prevalentemente da specie vegetali originali dell'area, e che costituisce un campo di ricerca e analisi di interesse internazionale, degli effetti provocati da contaminazione chimica e di valutazione dell'evoluzione di un'area boscata ricostruita *ex-novo*;

Ritenuto che la peculiare storia e le attuali caratteristiche dell'area possano essere valorizzate e mantenute anche con funzione di testimonianza e monito per le generazioni future, offrendo al tempo stesso un'opportunità di fruizione pubblica;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 109 del 16 dicembre 2002 con la quale il comune di Seveso:

- chiede l'istituzione di una stazione sperimentale riguardante l'area individuata con deliberazione di Giunta regionale 28 maggio 1985 n. 3/52837, denominata «Bosco delle Querce»;

- si propone quale ente di gestione della stazione sperimentale, per quanto riguarda la gestione e manutenzione dell'area e l'apertura al pubblico, con il supporto di un Comitato tecnico-scientifico;

Considerato che annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, è necessario garantire un finanziamento annuale per l'attività della stazione sperimentale, da imputare al cap. 3081 «Oneri pregressi derivanti da contratti in essere stipulati in relazione al soppresso fondo ex art. 18 della l.r. 17 gennaio 1977 n. 2 (U.P.B. 4.9.6.3.157)»;

Dato atto che per quanto riguarda gli impianti tecnologici presenti e le vasche contenenti terreni inquinati sono ancora

in atto indagini ricognitive e verifiche al fine di definire un adeguato programma di gestione;

Visto l'art. 9, comma 2, della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 e successive modificazioni, inerente la facoltà della Giunta regionale di realizzare stazioni sperimentali locali;

Ritenuto pertanto di individuare nell'istituto della stazione sperimentale, di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 86/83, la forma organizzativa che meglio possa permettere di conseguire le finalità: *a)* di manutenzione delle aree a verde e monitoraggio dell'ecosistema ricostruito, con particolare attenzione all'area naturalistica - *b)* di promozione del monitoraggio dei dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica realizzato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, che rimane responsabile del monitoraggio degli stessi - *c)* di attività di informazione ed educazione - *d)* di apertura graduale dell'area al pubblico, secondo modalità che rispettino le caratteristiche e la delicata situazione dell'area;

Vista l'allegato schema di Convenzione tra Regione Lombardia, comune di Seveso e Fondazione Lombardia per l'Ambiente per la gestione della stazione sperimentale;

Considerato che durante la prima fase organizzativa dell'ente gestore della stazione sperimentale, risulta opportuno assicurare al Bosco delle Querce una continuità nei lavori di manutenzione ed un'assidua presenza tecnica, anche in considerazione delle caratteristiche peculiari del sito;

Dato atto che con nota del 6 febbraio 2003, l'ente regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste comunica che i fondi assegnati all'ex A.R.F. ora E.R.S.A.F. con d.g.r. 8314 dell'8 marzo 2002 consentiranno ad E.R.S.A.F. di garantire gli interventi di manutenzione fino al 31 maggio 2003;

A voti unanimi espressi nella forma di legge;

Delibera

1. Di riconoscere l'area «Bosco delle Querce» e gli edifici annessi (Chalet e complesso ex-Encol), individuati con deliberazione di Giunta regionale 28 maggio 1985 n. 3/52837, quale stazione sperimentale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni, a far data dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al successivo punto 3.

2. Di stabilire che:

2.1 la stazione sperimentale è gestita dal comune di Seveso sulla base delle modalità determinate dalla allegata Convenzione tra Regione Lombardia, comune di Seveso e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, con i seguenti compiti: *a)* manutenzione delle aree a verde e monitoraggio dell'ecosistema ricostruito, con particolare attenzione all'area naturalistica - *b)* promozione del monitoraggio dei dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica realizzato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, che rimane responsabile del monitoraggio degli stessi - *c)* attività di informazione ed educazione - *d)* apertura graduale dell'area al pubblico, secondo modalità che rispettino le caratteristiche e la delicata situazione dell'area;

2.2 le aree costituenti il «Bosco delle Querce», gli edifici denominati «Chalet» e «complesso ex-Encol» rimangono di proprietà della Regione e affidati in comodato al comune di Seveso.

3. Di approvare l'allegato schema di comodato tra Regione Lombardia e comune di Seveso che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4. Di approvare l'allegato schema di Convenzione tra Regione Lombardia, comune di Seveso e Fondazione Lombardia per l'Ambiente per la gestione della stazione sperimentale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il dirigente dell'U.O. Pianificazione ambientale e gestione parchi provvederà a sottoscrivere la stessa.

5. Di dare atto che le spese derivanti dall'attuazione della suddetta convenzione troveranno copertura sulle somme stanziati attualmente sul cap. 3081 «Oneri pregressi derivanti da contratti in essere stipulati in relazione al soppresso fondo ex art. 18 della l.r. 17 gennaio 1977 n. 2 (U.P.B. 4.9.6.3.157)».

6. Di dare atto che le modalità di fruizione pubblica avvengono secondo il regolamento approvato con d.g.r. n. 8734 del 12 aprile 2002.

7. Di dare atto che, in attesa che l'ente gestore si organizzi, al fine di assicurare al Bosco delle Querce una continuità nei lavori di manutenzione ed una assidua presenza tecnica, du-

rante la fase organizzativa da parte dell'ente gestore della stazione sperimentale, E.R.S.A.F. si è impegnato a garantire il proprio supporto senza ulteriori esborsi, fino al termine massimo del 31 maggio 2003.

8. Di pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la presente deliberazione.

Il segretario: Sala

_____ • _____

Convenzione tra la Regione Lombardia – D.G. Qualità dell'Ambiente, il comune di Seveso e la Fondazione Lombardia per l'Ambiente per la gestione della stazione sperimentale «Bosco delle Querce»

TRA

Regione Lombardia – D.G. Qualità dell'Ambiente, nella persona del Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi

E

Comune di Seveso, nella persona del Sindaco

E

Fondazione Lombardia per l'Ambiente nella persona del Presidente

PREMESSO CHE

– la D.G. Qualità dell'Ambiente è responsabile delle iniziative per la cura e la manutenzione del verde e degli edifici annessi del Bosco delle Querce;

– con deliberazione di Consiglio comunale n. 109 del 16 dicembre 2002, il comune di Seveso ha richiesto alla Regione Lombardia l'istituzione della stazione sperimentale «Bosco delle Querce», proponendosi quale ente gestore per quanto riguarda la gestione e manutenzione dell'area e l'apertura al pubblico;

– la Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha per scopo lo studio delle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, con particolare considerazione per gli aspetti connessi alla produzione, all'impiego ed allo smaltimento delle sostanze chimiche. Essa, come da Statuto, anche valorizzando ed estendendo quanto già acquisito in esperienze culturali, tecniche e scientifiche dall'ufficio Speciale Seveso della Regione Lombardia in occasione dell'inquinamento da TCDD (diossina), verificatosi proprio nell'area in cui si trova il Bosco delle Querce, intende organizzare la raccolta sistematica di dati, informazioni e conoscenze su agenti inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle loro caratteristiche di pericolosità, sui loro effetti, sugli organismi umano e animale e sull'ambiente naturale, sulle tecniche di rilevazione, di decontaminazione e di messa in sicurezza, sulle indagini sanitarie condotte su soggetti esposti a contaminazione, sugli inquinanti ambientali verificatisi e su qualunque altro aspetto connesso;

CONSIDERATO CHE

– la gestione della stazione sperimentale prevede i seguenti compiti:

a) manutenzione delle aree a verde e monitoraggio dell'ecosistema ricostruito, con particolare attenzione all'area naturalistica;

b) promozione del monitoraggio dei dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica realizzato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente;

c) attività di informazione ed educazione;

d) apertura graduale dell'area al pubblico, secondo modalità rispettose delle caratteristiche e della delicata situazione dell'area;

– la Regione Lombardia si impegna a stanziare un finanziamento annuale di € 218.719,40 per l'attività della stazione sperimentale, da imputare al cap. 3081 «Oneri pregressi derivanti da contratti in essere stipulati in relazione al soppresso fondo ex art. 18 della l.r. 17 gennaio 1977 n. 2 (U.P.B. 4.9.6.3.157)»;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – La Regione Lombardia affida al comune di Seveso la gestione della stazione sperimentale «Bosco delle Querce», con i seguenti compiti:

a) manutenzione delle aree a verde e monitoraggio dell'ecosistema ricostruito, con particolare attenzione all'area naturalistica;

b) promozione del monitoraggio dei dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica realizzati dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, che rimane responsabile del monitoraggio degli stessi;

c) attività di informazione ed educazione;

d) apertura graduale dell'area al pubblico, secondo modalità rispettose delle caratteristiche e della delicata situazione dell'area.

Art. 2 – La Fondazione Lombardia per l'Ambiente, considerate le finalità istitutive della stazione sperimentale, prosegue l'attività di monitoraggio che essa svolge per norme statutarie.

Art. 3 – La Regione Lombardia affida in comodato, secondo il contratto che qui viene allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, al comune di Seveso gli edifici «Chalet» e complesso «ex-Encol».

Art. 4 – Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al precedente art. 1, il comune nomina un Comitato tecnico-scientifico.

Art. 5 – Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero massimo di 5 membri:

– 1 rappresentante della Regione Lombardia;

– 1 rappresentante l'E.R.S.A.F.;

– 1 tecnico del comune di Seveso;

– 1 tecnico del comune di Meda;

– 1 rappresentante della Fondazione Lombardia per l'Ambiente.

Art. 6 – Il comune di Seveso, in qualità di ente gestore, redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma relativo all'attività della stazione sperimentale da trasmettersi alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente contenente:

– il programma degli interventi da realizzare nell'anno;

– il preventivo delle spese;

– entro il 31 marzo dell'anno successivo sarà trasmesso il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente e stralcio del bilancio dell'ente relativo alla gestione della stazione sperimentale.

Art. 7 – La Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, a seguito dell'esame della documentazione di cui all'art. 6, assegna annualmente i fondi destinati al funzionamento della stazione sperimentale pari ad € 200.000.

Art. 8 – La presente convenzione ha validità di 5 anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga.

Art. 9 – Qualora insorgano controversie, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo amichevole di accordo. In caso contrario si affidano al giudizio di un Collegio arbitrale composto da cinque membri: uno nominato dalla Regione Lombardia, uno nominato dal comune di Seveso, uno nominato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, gli altri due saranno nominati ad opera degli stessi arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. In pendenza del procedimento arbitrale la Convenzione dovrà continuare ad avere esecuzione e ciascuna delle parti sarà tenuta al rispetto degli obblighi dalla stessa derivanti.

Art. 10 – La presente convenzione è prodotta in tre esemplari, uno dei quali viene conservato presso l'Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi, uno presso il comune di Seveso, uno presso la Fondazione Lombardia per l'Ambiente.

Le parti approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'art. 9 della presente convenzione.

Regione Lombardia – D.G. Qualità dell'Ambiente

Comune di Seveso

Fondazione Lombardia per l'Ambiente

_____ • _____

CONTRATTO DI COMODATO

REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI SEVESO

L'anno, il giorno del mese di, presso gli uffici della Giunta regionale della Lombardia – via Fabio Filzi n. 22 – Milano

TRA

La Giunta regionale della Lombardia, Codice Fiscale: 80050050154, rappresentata dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi, sig. Franco Grassi, residente per la sua funzione presso il Palazzo della Regione in via Stresa, 24 – Milano

E

Il comune di Seveso, codice fiscale:, rappresentato dal Sindaco, residente per la sua carica presso il Palazzo del Municipio in, Seveso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La Giunta regionale della Lombardia, come sopra rappresentata, in seguito definita semplicemente «comodante», concede in comodato al comune di Seveso, come sopra rappresentato, in seguito chiamato semplicemente «comodatario», che accetta, gli immobili di proprietà regionale con propria area pertinenziale siti in Seveso e Meda «Chalet» e «complesso ex-Encol», adibiti a uffici e ricovero automezzi.

Il rapporto di comodato che viene così ad instaurarsi è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1803-1812 C.C. in quanto applicabili, nonché dalle specifiche ulteriori clausole che le parti col presente atto liberamente convengono e senza alcuna riserva accettano.

Art. 2 – Utilizzo – Durata

Gli immobili sono concessi al comodatario nello stato in cui si trovano per la gestione delle attività proprie della stazione sperimentale «Bosco delle Querce» dall'1 giugno 2003 e per durata pari al perdurare dell'attività della stazione sperimentale.

Art. 3 – Sopralluoghi

È consentito ai funzionari regionali effettuare sopralluoghi degli immobili, per verificarne l'utilizzo e la corretta gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria. Il comodante, in caso di inadempimento, potrà richiedere la restituzione degli immobili.

Art. 4 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria saranno a carico del comodatario. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di nuove costruzioni potranno essere eseguiti solo previa autorizzazione scritta del comodante. Le migliorie o modifiche risultanti da interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione eseguiti dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso.

Qualora siano eseguiti lavori senza preventiva autorizzazione scritta, il comodante ha il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 – Responsabilità

Al momento della consegna degli immobili il comodatario assume la responsabilità di custode dei beni e si impegna a restituire gli stessi, alla scadenza del contratto, in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il comodatario, custode degli immobili oggetto del presente contratto, è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni diretti o indiretti che potranno verificarsi per fatto proprio, o a seguito di eventi fortuiti o fatti dolosi o colposi di terzi.

L'immobile in comodato è assicurato per «incendio ed eventi equiparati del patrimonio» dalla Regione Lombardia. Il comodatario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il comodante da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, comunque connessa all'attività esercitata nell'immobile di cui trattasi, alla quale, ovviamente, la Regione è assolutamente estranea.

Art. 7 – Oneri

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto, anche future, sono a carico del comodatario. Il comodatario provvederà, a sua cura e spese, alla volturazione dei contratti di somministrazione energia elettrica, acqua, gas e servizio telefonico, tenendo indenne il comodante da ogni spesa ed adempimento amministrativo.

Il comodatario provvederà a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni, licenze, visti e permessi e quant'altro occorra per l'esecuzione del presente contratto. Gli oneri relativi al presente contratto sono a carico del comodatario. Tutto quanto non espressamente descritto dal presente atto viene demandato alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero sorgere fra il comodatario e il comodante circa l'esecuzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 9 – Rapporti con la Regione Lombardia

Ai fini della attuazione del presente atto, il comodatario farà riferimento all'Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente.

Art. 10 – Richiami

Per quanto non previsto nel presente comodato si richiamano le disposizioni di legge, norme e consuetudini vigenti. Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Lombardia

Comune di Seveso

(BUR20030114)

(4.6.4)

D.g.r. 21 marzo 2003 - n. 7/12492

Programma di iniziativa della Giunta regionale e relativo bando per l'assegnazione dei contributi agli interventi finalizzati alla realizzazione dei Campionati del Mondo di sci alpino Lombardia 2005

LA GIUNTA REGIONALE

Vista l'assegnazione dei Campionati del Mondo di sci alpino da parte della F.I.S. (International Ski Federation) alla Regione Lombardia avvenuta in data 30 maggio 2000;

Considerato che, sulla base del contratto stipulato il 1° giugno 2000 tra la F.I.S. e l'ente di Promozione Turistica Bormiese quale assegnatario dell'evento, sono stati individuati gli ambiti territoriali comunali (Comuni di Bormio/Valdisotto e Valfurva) ed i siti idonei allo svolgimento delle gare nonché le tipologie di opere da realizzare o adeguare per il soddisfacimento degli standard richiesti dalla normativa F.I.S., e che pertanto sono definiti sia la localizzazione degli interventi che la tipologia degli stessi;

Dato atto che, in data 11 febbraio 2002 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la costituzione del Comitato Istituzionale dei Mondiali di Sci 2005 composto dagli Enti pubblici coinvolti (Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Comunità Montane, Camera di Commercio e Comuni interessati) con il compito di individuare il programma delle proposte relative a tutti gli interventi funzionali all'evento;

Considerato che il programma di cui sopra, è stato definito tra i soggetti pubblici costituenti il Comitato Istituzionale dei Mondiali di Sci 2005;

Vista la d.g.r. 10272 del 6 agosto 2002 «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: Mondiali di sci - Lombardia 2005», con cui è stata data indicazione del programma d'interventi funzionali all'evento;

Visto l'art. 20 della legge 1° agosto 2002, n. 166 concernente «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» che autorizza limiti di impegno quindicennali quale concorso dello Stato agli oneri derivanti alla contrazione mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie che la Regione Lombardia è autorizzata ad effettuare per la realizzazione delle infrastrutture funzionali allo svolgimento dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2005 in Valtellina, nonché prevede la stipula di un accordo di programma quadro ai sensi della legge 662/96 tra la Regione Lombardia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli Enti locali interessati allo svolgimento dei Mondiali di Sci 2005;

Riscontrato che, tra gli interventi da realizzare richiamati dal suddetto programma, rivestono particolare rilevanza gli impianti di risalita e le opere connesse alla pratica dello sci;

Considerato che la manifestazione dei Campionati del Mondo, rappresentando un evento di rilevanza internazionale, con la partecipazione di atleti provenienti da 60 nazioni ed un indotto internazionale stimato in circa 10.000 addetti, richiede l'adeguamento degli impianti connessi alla pratica dello sci in relazione alle condizioni imposte dai regolamenti internazionali secondo modalità e tempi di realizzazione congrui con lo svolgimento dell'evento;

Visti la l.r. 11 giugno 1998 n. 9 «Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali» e conseguenti «Criteri per la concessione di contributi di cui alla l.r. 9/98 per l'esercizio degli sport invernali. Anni 2000-2005» di cui alla deliberazione consiliare VII/632 del 19 novembre 2002;

Considerato che le suddette norme sono state autorizzate dalla CE con decisione C(2002) 4474 fin del 27 novembre 2002;

Ritenuto di approvare, ai sensi della sopracitata normativa

regionale, il programma di iniziativa della Giunta Regionale, di cui all'allegato A al presente atto, che individua le opere funzionali allo svolgimento dell'evento Mondiali di Sci 2005 beneficiarie dei contributi;

Ritenuto di approvare il bando, di cui all'allegato B al presente atto, per la presentazione delle domande di contributo, che avrà efficacia all'atto della pubblicazione dello stesso, conseguente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro di cui alla l. 166/2002;

Ritenuto di prevedere per la realizzazione del programma, il cui costo totale è stato stimato in € 54.400.000,00, le intensità di aiuto autorizzate dalla CE con la sopracitata decisione C(2002) 4474 fin del 27 novembre 2002 e richiamate nell'Allegato B che, per l'anno 2003, risultano pari al 35% delle spese ammissibili per interventi realizzati da Piccole Imprese, al 27,5% delle spese ammissibili per interventi realizzati da Medie Imprese e al 20% delle spese ammissibili per interventi realizzati da soggetti pubblici;

Dato atto che agli oneri derivati si farà fronte a valere sul totale delle risorse di cui all'art. 20 della l. 166/2002 appostate sul cap. 5995 U.P.B. 16;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto a termini di legge, conseguentemente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro

Delibera

- Di approvare il programma di iniziativa della Giunta Regionale, di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua le opere funzionali allo svolgimento dell'evento Mondiali di Sci 2005 beneficiarie dei contributi.

- Di approvare il bando per la presentazione delle domande di contributo di cui all'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che avrà efficacia all'atto della pubblicazione dello stesso, conseguente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro di cui alla l. 166/2002.

- Di stabilire, per l'assegnazione di contributi per la realizzazione del programma, le intensità di aiuto specificatamente descritte in premessa per ciascuna opera indicata nel programma il cui costo totale è stimato in € 54.400.000,00.

- Di disporre che agli oneri derivati si farà fronte a valere sul totale delle risorse di cui all'art. 20 della l. 166/2002 appostate sul cap. 5995 U.P.B. 16.

- Di disporre la pubblicazione del presente atto a termini di legge, conseguentemente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Programma degli interventi di realizzazione, riqualificazione e potenziamento degli impianti di risalita e impianti di innevamento necessari per la realizzazione dei Campionati del Mondo di Sci 2005.

PREMESSA

La manifestazione dei Campionati del Mondo che si svolgerà nel 2005 in Valtellina costituisce un'occasione di riqualificazione infrastrutturale e turistica della montagna lombarda (come espresso nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2003-2005 approvato con d.c.r. 620 del 22 ottobre 2002).

Tale evento assumerà come ambito di riferimento il territorio dei comuni di Bormio, Valfurva e Valdisotto in Provincia di Sondrio, il territorio della Comunità Montana Alta Valtellina e la parte del Parco Nazionale dello Stelvio compresa all'interno della Regione Lombardia.

Per il coordinamento delle attività istituzionali connesse allo svolgimento della manifestazione è stato istituito il Comitato Istituzionale composto dagli enti pubblici coinvolti: Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Comunità Montana, Camera di Commercio e Comuni interessati.

L'attività sul territorio, che ha visto coinvolti il Comitato Istituzionale per gli interventi riguardanti l'evento, ed il Tavolo Territoriale di Confronto per quelli riguardanti l'intero territorio valtellinese, ha avuto inizio con l'assegnazione da parte della F.I.S. - Federazione Internazionale Sci - dei Campionati del Mondo di Sci Alpino alle località di Bormio e S. Caterina Valfurva, Provincia di Sondrio, avvenuta in data 1° giu-

gno 2000 sulla base della candidatura avanzata dalle località valtellinesi.

Il quadro delle opere e delle infrastrutture necessarie è stato sviluppato e condiviso, a livello istituzionale ed organizzativo, attraverso incontri nelle sedi di partenariato prima ricordate, e attraverso incontri specifici con le Amministrazioni locali. Si è dunque giunti alla definizione di un documento programmatico del fabbisogno territoriale, validato nella seduta del Comitato Istituzionale del 2 agosto 2002 e oggetto della comunicazione in Giunta del Presidente della Regione in data 6 agosto 2002 (d.g.r. n. 10272).

Nella seduta del 17 febbraio 2003, infine, il Comitato Istituzionale ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma Quadro contenente il quadro programmatico da una parte di tutti gli interventi infrastrutturali, di competenza degli Enti Locali coinvolti, e dall'altra di tutti gli interventi concernenti gli impianti a fune destinati ad attività sportive e le relative strutture accessorie le cui specifiche tecniche sono state definite di concerto con la Fondazione Bormio 2005 in qualità di Comitato Organizzatore.

L'adeguamento del complesso degli impianti di risalita e degli impianti per l'innevamento programmato che dovranno essere posti al servizio della manifestazione - condizione imposta dalla F.I.S. - riveste infatti importanza primaria per il corretto svolgimento dell'evento.

La Regione Lombardia, alla luce delle determinazioni assunte dalla Commissione Europea con la decisione n. 599 del 27 febbraio 2002, ha predisposto, con d.g.r. 10188 del 6 agosto 2002, le modalità attuative della l.r. 9/98 e dispone che l'attività svolta dagli esercenti di impianti funiviari venga riconosciuta quale servizio pubblico di interesse generale.

Secondo la d.g.r. 10188 del 6 agosto 2002 l'assegnazione dei contributi avviene mediante due modalità:

- Programmi di intervento di iniziativa della Giunta Regionale sulla base di dati, elementi e domande risultanti da atti ufficiali della Giunta stessa;
- Bandi in relazione alle disponibilità finanziarie di bilancio.

Nella medesima delibera, viene inoltre precisato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 c. 2 della l.r. 9/98 in ordine al riconoscimento di servizio pubblico di interesse generale dell'attività svolta dagli esercenti di impianti funiviari per l'esercizio degli sport invernali, i Programmi di intervento di sostegno al settore potranno essere attivati su iniziativa della Giunta Regionale al fine di sostenere in particolare la realizzazione di opere funzionali allo svolgimento dell'evento «Mondiali 2005».

La Commissione Europea con la decisione C(2002)4474 del 27 novembre 2002 ha, infine, dichiarato la citata l.r. 9/98 e i criteri attuativi di cui alla d.g.r. 10188 del 6 agosto 2002, compatibile con le regole sugli aiuti di Stato contenute nel Trattato UE.

Sulla base del percorso fin qui delineato la Giunta Regionale ha predisposto il presente «Programma di iniziativa della Giunta Regionale per l'assegnazione dei contributi agli interventi finalizzati alla realizzazione dei campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005», al fine di dare piena attuazione alla l.r. 9/98 concernente la realizzazione, l'ammmodernamento ed il potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali, con particolare riferimento allo svolgimento dei Campionati Mondiali di Sci del 2005.

I soggetti attuatori degli interventi relativi agli impianti di risalita e alle relative strutture accessorie saranno individuati a seguito della pubblicazione del presente Programma (predisposto alla luce del fabbisogno previsto nell'Accordo di Programma Quadro) e sulla base dei requisiti previsti dal bando.

IL CONTESTO

La manifestazione si attuerà attraverso lo svolgimento di competizioni agonistiche che vedranno la partecipazione di 60 nazioni con un totale di oltre 450 atleti. Per la gestione e l'organizzazione dell'intera manifestazione interverranno oltre 10.000 addetti ai lavori mentre per la rappresentazione mediatica saranno presenti 50 reti televisive.

Condizione imposta dalla F.I.S., per un corretto svolgimento della manifestazione, è l'adeguamento del complesso degli impianti di risalita, degli impianti per l'innevamento programmato che dovranno essere posti al servizio della manifestazione. Oltre a ciò bisogna poi considerare che la manifestazione verrà trasmessa in diretta televisiva, con conseguenti esigenze di celerità negli spostamenti.

È quindi necessario che la struttura impiantistica sia in grado di trasferire tutti gli addetti ai lavori, gli atleti e la struttura organizzativa nel suo complesso in tempi utili al corretto svolgimento di una manifestazione di tale rilevanza, tenendo conto che la localizzazione delle piste di gara è stata prevista a Bormio-Valdisotto e a Valfurva (rispondendo con ciò all'esigenza di una netta separazione tra la pista per le gare maschili e quella per le gare femminili) e che oltre alle piste di gara e ai relativi impianti saranno da considerare le piste per gli allenamenti che gli atleti dovranno sostenere nel periodo della manifestazione, con conseguenti esigenze in termini di spazi disponibili, di tempo di accesso e di fruibilità.

In conclusione, è al momento prioritario assicurare l'adeguamento degli impianti di risalita e degli impianti per l'innevamento programmato che dovranno essere posti al servizio della manifestazione, in modo da soddisfare tutte le esigenze sopra espresse.

Di seguito si enunciano le dotazioni minime richieste, da soddisfare mediante uno o più impianti, per i due comprensori di Bormio-Valdisotto e di Valfurva, in termini di quote di arrivo e partenza, di portata oraria e di tempistica.

GLI IMPIANTI DI RISALITA

Bormio - Valdisotto

La pista prescelta per la disputa delle gare maschili (discesa, super-gigante, gigante e slalom) è la «Pista Stelvio», nel tratto da quota 1.245 a quota 2.325 circa, è necessario che la dotazione impiantistica sia in grado di assicurare:

- ad atleti e turisti di giungere agevolmente ed in gran numero a quota 2.000;
- agli atleti di giungere a quota di inizio gara (e quindi almeno a quota 2.325) e a quota d'inizio delle piste di allenamento (intorno ai 3.000 m).

Attualmente l'unico impianto di arroccamento a Bormio 2000 è la funivia «Bormio 2000», che però risulta insufficiente considerando che il raggiungimento delle piste a tutti gli addetti ai lavori entro l'orario di inizio della manifestazione comporterebbe l'apertura e l'utilizzo dello stesso già a partire dalle ore 5.00 della mattina. I tempi di attesa all'imbarco, inoltre, che già attualmente nei momenti di punta (quando sulla montagna salgono fino a 5.000 sciatori) superano le 3 ore, arriverebbero ad un livello insostenibile. Occorre dunque potenziare la portata oraria (passando dalle attuali 550 persone/ora circa, alle 2.800 persone/ora previste per l'evento), azzerando quindi di fatto i tempi di attesa all'imbarco, e garantire un tempo di risalita il più breve possibile (si dovrebbe, infatti, giungere a quota 2.000 abbattendo gli attuali 11 minuti necessari per il tragitto e gli attuali tempi di attesa di anche 3 ore).

Inoltre è necessario garantire il raggiungimento della quota di inizio gare che è stata fissata dalla F.I.S. ad una quota attualmente non raggiungibile da alcun impianto, con tempi di risalita e portata oraria adeguati al numero di accessi previsti (fino a circa 2.400 persone/ora circa).

Sarà infine necessario garantire il raggiungimento delle piste di allenamento, divise per disciplina e per grado di difficoltà, previste dalla sommità della montagna a quota 2.989, con una portata oraria minima di 2.400 persone/ora.

Le aree interessate sono attualmente occupate da impianti, che non presentano tutte le caratteristiche sopra descritte, di proprietà della società SIB in forza di concessioni, ai sensi del d.P.R. 771/55.

Schematizzando, la dotazione impiantistica a servizio delle gare di Bormio - Valdisotto deve avere le seguenti caratteristiche (da soddisfare mediante uno o più impianti):

CARATTERISTICHE RICHIESTE				
Impianto a servizio:	Quota di partenza	Quota di arrivo	Dislivello	Portata oraria
della pista di gara	1.210 circa	2.480 circa	1.270 circa	2.800/2.400
della pista di allenamento	2.440 circa	2.990 circa	550 circa	2.400

Le esigenze manifestate in termini di portate orarie e velocità di impianti fanno preferire delle soluzioni progettuali ad aggancio automatico; d'altra parte, per garantire un adeguato comfort di risalita anche in caso di neve o freddo intenso, gli impianti devono prevedere posti coperti, permettendo così l'impiego delle strutture anche ai pedoni (fotografi, allenatori, spettatori, addetti ai lavori, etc.) oltre che agli atleti stessi.

Per il complesso degli impianti di risalita di Bormio e Valdisotto è stato stimato un costo totale pari a 22.900.000,00 euro ed un contributo statale non superiore al 35%.

Si segnala infine un ultimo intervento ritenuto necessario allo svolgimento dei Campionati: la realizzazione di un impianto a fune per il trasporto di turisti e/o atleti, per garantire l'accessibilità della zona «Tribune ed Arrivo», posta ad una quota di circa 250 m a monte rispetto alla zona di partenza.

Per tale intervento è stato stimato un costo di circa 1.500.000,00 €.

Valfurva

La pista prescelta per la disputa delle gare femminili (discesa, super-gigante, gigante e slalom) è la «Pista Bucaneve - Edelweiss», nel tratto da quota 1.740 a quota 2.750 circa; è dunque necessario che la dotazione impiantistica sia in grado di assicurare a sportivi e ad addetti ai lavori il raggiungimento delle piste in tempi utili e con una potenzialità superiore a quella degli impianti attuali; con l'utilizzo degli stessi occorrerebbero infatti 30 minuti solo per il tragitto, senza tenere conto delle eventuali attese e dei tempi di trasferimento da un impianto all'altro che in linea di massima potrebbero valutarsi pari ad ulteriori 10 minuti circa, per un totale di circa 40 minuti complessivi.

Bisogna considerare inoltre che la struttura impiantistica esistente è deficitaria (per naturale vetustà, ma anche e soprattutto in vista di competizioni agonistiche di portata mondiale) e risulta quindi necessario provvedere ad interventi tali da permettere il collegamento tra Valfurva e la Valle dell'Alpe (a quota 2.750 circa) in tutta sicurezza e con tempi e portate adeguati.

Per giungere a tale quota, attualmente, bisogna servirsi di una seggiovia e di una sciovia dalle portate ridotte - 700 e 500 persone/ora - e dunque con tempi di attesa molto lunghi; l'obiettivo, invece, è far sì che atleti ed addetti ai lavori riescano a raggiungere le quote previste in tempi ridotti, e con impianti dalla portata oraria di circa 2.800 persone/ora.

Schematizzando, la dotazione impiantistica a servizio delle gare di Valfurva dovrebbe avere le seguenti caratteristiche (da soddisfare mediante uno o più impianti):

CARATTERISTICHE RICHIESTE				
Impianto a servizio:	Quota di partenza	Quota di arrivo	Dislivello	Portata oraria
della pista di gara	1.730 circa	2.750 circa	1.020 circa	2.800

Per il complesso degli impianti di risalita di Valfurva è stato stimato un costo totale pari a 18.700.000 euro ed un contributo statale non superiore al 35%.

GLI IMPIANTI DI INNEVAMENTO

Lo svolgimento dell'evento dovrà essere garantito indipendentemente dalle condizioni d'innevamento naturale mediante la predisposizione di nuovi bacini di accumulo e la realizzazione o il completamento di un sistema per l'innevamento artificiale dei comprensori sciistici interessati dalla manifestazione.

Attualmente la situazione esistente presenta le seguenti caratteristiche:

Bormio - Valdisotto

Quota massima / minima di innevamento	2.350 m / 1.225 m circa (zona arrivo gara)
Numero idranti	205 unità
Lunghezza piste innevabili	9,3 km circa
Superficie innevabile in mq	390.100 mq circa

Valfurva

Quota massima / minima di innevamento	2.480 m / 1.740 m circa
Numero idranti (a bassa pressione)	16 unità
Lunghezza piste innevabili	16,3 km circa
Superficie innevabile in mq	800.000 mq circa

Le opzioni progettuali dovranno informarsi ai seguenti criteri fondamentali:

- Approvvigionamento idrico attraverso bacini di riserva;
- Potenza degli impianti tale da garantirne la funzionalità alle varie condizioni meteo e alle varie temperature;

- Capacità di innevamento di tutte le piste in 7 giorni (o in alternativa 100 ore);
- Più in particolare la dotazione impiantistica a servizio dei Campionati dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Bormio - Valdisotto

Quota massima / minima di innevamento	2.990 m / 1.225 m circa (zona arrivo gara)
Numero idranti minimo	350 unità
Lunghezza piste innevabili	30 km circa
Superficie innevabile in mq	1.500.000 mq circa
Quantitativo della neve da produrre	600.000 mc circa

Valfurva

Quota massima / minima di innevamento	2.750 m / 1.700 m circa (zona arrivo gara)
Numero idranti minimo	200 unità
Lunghezza piste innevabili	25 km circa
Superficie innevabile in mq	1.250.000 mq circa
Quantitativo della neve da produrre	500.000 mc circa

Per tale complesso di interventi (finanziati con contributo statale non superiore al 35%) sono stati stimati costi pari a:

- per gli impianti di innevamento di Bormio - Valdisotto, **6.500.000,00** euro complessivi;
- per gli impianti di innevamento di Valfurva, **4.800.000,00** euro complessivi.

CONCLUSIONI

Le opzioni progettuali potranno inoltre avvalersi degli indirizzi in tema ambientale risultanti dagli studi condotti dall'Istituto Regionale Ecologia e l'Economia applicate alle aree Alpine (IREALP) concernenti:

- Valutazione ambientale su impianti e piste per i mondiali di sci del 2005 a S. Caterina Valfurva;
- Studio socio economico del Parco Nazionale dello Stelvio (comparto lombardo)
- Scenari di sviluppo socio economico e ipotesi di piano del dominio sciistico di S. Caterina Valfurva.

ALLEGATO B**Bando Pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento delle opere funzionali alla realizzazione dei Campionati del Mondo di Sci alpino Lombardia 2005****Tipologia di opere ammissibili**

Le opere per la cui realizzazione sono previsti i contributi di cui al presente bando devono interessare impianti di risalita e impianti di innevamento e presentare le caratteristiche richieste dall'Allegato A alla d.g.r. n. 12492 del 21 marzo 2003.

Soggetti ammissibili

Possono avvalersi delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti privati in possesso dei requisiti di Piccole o Medie imprese, operanti nel settore degli impianti a fune, come definite nella raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996, e gli Enti Pubblici.

Tempi di realizzazione delle opere

Considerata l'importanza primaria che l'adeguamento del complesso degli impianti di risalita e di innevamento riveste ai fini del corretto svolgimento dei Campionati Mondiali di sci 2005, i progetti delle opere di cui al presente bando dovranno prevedere tempi di esecuzione compatibili con la realizzazione dell'evento.

Risorse disponibili

Le risorse da destinare ai contributi ammontano ad un massimo del 35% dei costi stimati per la realizzazione delle opere pari ad € 54.400.000,00 (come da Allegato A alla d.g.r. n. 12492 del 21 marzo 2003) e saranno reperite nell'ambito delle risorse complessive attribuite alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 20 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo:

- lavori ed opere civili e impiantistiche annesse

- acquisto e installazione di attrezzature e impianti
- interventi di messa in sicurezza, opere di riqualificazione e/o valorizzazione atte a ridurre/eliminare effetti ambientali negativi, recupero e riqualificazione di funzioni idrogeologiche ovvero di sistemazione e regimazione delle acque che attraversano o interagiscono direttamente con l'area interessata dai tracciati
- le spese tecniche, negli ambiti consentiti dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 70/2001.

Sono ammissibili le spese sostenute in data non antecedente alla pubblicazione del presente bando.

Sono escluse le spese relative a IVA, materiali di consumo, contratti di manutenzione.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre, disposte a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto, per i medesimi interventi.

Tipologia e importo del contributo

In relazione a quanto stabilito dalla decisione della Commissione Europea C(2002) 4474 fin del 27 novembre 2002, l'agevolazione concedibile è prevista in contributi in conto capitale, secondo le intensità di aiuto di seguito riportate:

Tipologia opere agevolabili	Soggetti beneficiari	Intensità di aiuto
		Anno 2003
a) impianti a fune b) opere accessorie agli impianti c) impianti di produzione di neve	Piccole Imprese	15 + 20%
a) impianti a fune b) opere accessorie agli impianti c) impianti di produzione di neve	Medie Imprese	7,5 + 20%
a) impianti a fune b) opere accessorie agli impianti c) impianti di produzione di neve	Soggetti Pubblici	20%

Modalità e tempi per la presentazione delle domande

Le domande di contributo devono pervenire alla Regione Lombardia entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, ed essere indirizzate a: **Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, P.M.I., Cooperazione e Turismo - via Taramelli, 20 - 20124 Milano.**

Le domande possono essere inviate tramite posta, o essere consegnate agli sportelli di protocollo regionali presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia, che ne attesteranno il ricevimento.

Documentazione da allegare alle domande

1. generalità, denominazione e documenti identificativi relativi al soggetto richiedente;
2. elaborati grafici relativi al progetto dell'intervento oggetto della richiesta di contributo;
3. relazione che evidenzia la coerenza dell'opera con le finalità del programma di iniziativa della Giunta regionale e che attesti la compatibilità urbanistica e di rischio idrogeologico;
4. programma finanziario e gestionale relativo all'iniziativa oggetto della richiesta di contributo, che precisamente dettagli:
 - i costi dell'intervento suddivisi per ogni singola voce relativa alle spese ammissibili
 - i tempi di realizzazione per ogni singola fase di lavoro;
5. l'elenco delle autorizzazioni, permessi o nulla osta necessari alla realizzazione dell'opera;
6. copia delle autorizzazioni, permessi o nulla osta di cui si è già in possesso e/o copia delle domande inoltrate agli organi competenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni medesime;
7. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, inerente il possesso o la disponibilità delle aree o lo stato delle procedure attivate per l'acquisizione delle stesse;
8. dichiarazione di appartenenza a piccola o media impresa.

Procedura di istruttoria e di valutazione delle domande

L'istruttoria e la valutazione delle domande saranno effettuate nell'arco dei 60 giorni successivi all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, dalla Direzione industria PMI cooperazione e turismo.

La valutazione delle domande, che provvederà a verificare la rispondenza dell'intervento che si intende realizzare con le finalità del presente bando, sarà effettuata attraverso la attribuzione ad ogni singolo progetto dei punteggi previsti dalla d.c.r. n. VII/632 del 19 dicembre 2002 «Criteri per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 9/98 per l'esercizio di sport invernali. Anni 2002-2005», in base ai requisiti di seguito riportati:

1) Requisiti di ammissibilità

- coerenza dell'intervento proposto con le finalità e gli obiettivi del bando;
- appartenenza del soggetto proponente alle categorie di soggetti beneficiari individuate;
- completezza della documentazione richiesta.

Il possesso dei requisiti di ammissibilità è obbligatorio e indispensabile all'atto della domanda.

2) Requisiti di valutazione

- a) Livello di cantierabilità dell'intervento
 - coerenza con gli strumenti di programmazione;
 - presenza delle autorizzazioni necessarie;
 - disponibilità delle aree;
 - compatibilità dell'intervento con la condizione di rischio idrogeologico e valanghivo dell'area interessata;
- b) Coerenza degli strumenti e programmi di realizzazione dell'opera;
 - adeguatezza del cronogramma per l'attuazione delle opere;
 - coerenza dei costi con il piano di finanziamento dell'opera.

3) Fattori di priorità

Sono ritenuti prioritari ed ad essi sono attribuiti i corrispondenti punteggi, tra loro cumulabili, gli interventi:

- che comportino opere integrative atte al miglioramento dei livelli di sicurezza per gli utenti degli impianti e delle piste;
- che comportino opere integrative atte a ridurre/eliminare effetti negativi sull'ambiente al fine della valorizzazione, del recupero e della tutela del territorio interessato.

Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi assegnati avverrà esclusivamente in base alla rendicontazione delle spese.

A richiesta dei beneficiari potrà essere erogata una quota parziale di contributo, secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo assegnato a presentazione del certificato di inizio lavori e fidejussione a copertura della quota di contributo richiesta.

La erogazione del saldo finale del contributo sarà effettuata sulla base della presentazione da parte del beneficiario delle rendicontazione finale.

Qualora, in sede di rendicontazione finale, le spese sostenute dovessero risultare inferiori all'investimento ammesso, si procederà alla proporzionale riduzione del contributo assegnato previa verifica della conformità dell'intervento realizzato, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso ad aiuto finanziario.

Per spese superiori all'investimento ammesso non sono riconosciuti contributi aggiuntivi.

Rendicontazione

I soggetti beneficiari dovranno inviare la seguente documentazione:

- atti di collaudo finale delle opere
- fatture delle spese sostenute, o documento equipollente.

Potranno essere riconosciute unicamente le spese sostenute e debitamente quietanzate dal soggetto beneficiario.

Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati a:

a) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione ai contributi presentate ed entro i termini stabiliti dal presente bando;

b) comunicare, a richiesta dell'amministrazione Regionale, i dati per il monitoraggio delle attività.

Revoca

Il contributo assegnato sarà revocato, nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e

nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo, ovvero qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente bando.

Le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite gravate degli interessi legali.

Controlli

Possono essere effettuati controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi oggetto di contributo.

(BUR20030115)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12499

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 14° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2002, n. VII/620 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2003/2005, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12495 del 21 marzo 2003 di presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: «Definizione degli obiettivi di governo regionale per l'anno 2003 a seguito del Seminario di Giunta del 10 marzo 2003»;

Vista la legge regionale del 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico"»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000: «Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale»;

Visti i decreti n. 25398 e n. 25399 dell'11 marzo 2003, del Ministero dell'economia e delle finanze, che determinano, al momento, le risorse da trasferire alle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2003, per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.lgs. n. 422/97, in € 712.413.913,08, ed in particolare per la Regione Lombardia € 141.592.049,40, di cui € 136.718.536,15 per i contratti di servizio e di programma relativi a F.N.M.E. s.p.a., € 4.803.049,16, per interventi di manutenzione straordinaria ed € 70.464,09, per le spese di funzionamento e personale ed autorizzano l'erogazione della prima trimestralità di € 1.200.762,00 per interventi di manutenzione straordinaria ed € 34.197.250,00 per i contratti di servizio e di programma relativi a F.N.M.E. s.p.a. e per le spese del personale;

Vista la delibera n. 7/3869, del 23 marzo 2001, con la quale sono stati istituiti i capitoli, di entrata e di spesa, per l'iscrizione delle somme relative ad interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile e per le spese di funzionamento e di personale nel bilancio per l'esercizio finanziario 2001;

Vista la l.r. 6 del 2 aprile 2001 con la quale sono stati istituiti i capitoli, di entrata e di spesa, per la gestione di trasferimenti statali destinati al finanziamento dei contratti di servizio con F.N.M.E.;

Vista la nota, prot. n. S1.2003.0005343 del 24 marzo 2003 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità con le quali si chiedono le variazioni di bilancio per l'iscrizione delle citate somme;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese

del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

a) al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, dei capitoli:

- 2.1.116.5537 «Assegnazioni statali per i contratti di servizio e di programma con F.N.M.E. s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di € 136.718.536,15;

- 2.1.116.5527 «Assegnazioni dello Stato per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario regionale - per spese di funzionamento e di personale» è incrementata di € 70.464,09;

b) al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.121 «Assegnazioni per investimenti nel settore dei trasporti» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo:

- 4.3.121.5526 «Assegnazioni dello Stato per interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile» è incrementata di € 4.803.049,16;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

a) alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa «correnti operative» UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo:

- 4.8.2.1.2.120.5366 «Trasferimenti statali per i contratti di servizio e di programma con F.N.M.E. s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di € 136.718.536,15;

b) alla funzione obiettivo 4.8.2. «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa «capitale» UPB 4.8.2.1.3.121 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo:

- 4.8.2.1.3.121.5407 «Spese per interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile» è incrementata di € 4.803.049,16;

c) alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative» tipo di spesa «correnti funzionali» UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo:

- 5.0.2.0.1.174.5413 «Spese, di funzionamento e di personale, per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario regionale» è incrementata di € 70.464,09;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030116)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12509

Promozione di un Accordo di Programma per il «Restauro di Palazzo Cigola Martinoni a Cigole (BS) come sede del museo vivo della cultura rurale»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A) di promuovere un Accordo di Programma finalizzato al «Restauro di Palazzo Cigola Martinoni a Cigole (BS) come sede del museo vivo della cultura rurale»;

B) di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

1. la Regione Lombardia;

2. la provincia di Brescia;

3. il comune di Cigole;

C) di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui alla precedente lettera B);

D) di dare atto, altresì, che il Presidente della Giunta regionale provvederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;

E) di rimettere al Comitato per l'Accordo di Programma, secondo quanto stabilito all'art. 4 della citata l.r. n. 14/93, la proposta di restauro di Palazzo Cigola Martinoni a Cigole (BS) da destinare a museo vivo della cultura rurale, quale centro di una rete di attività storico-culturali, artistiche e turistiche della pianura bresciana;

F) di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

G) di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito all'art. 2, comma 3 della l.r. n. 14/93;

H) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 della l.r. n. 14/93.

Il segretario: Sala

(BUR20030117)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12511

Promozione dell'Accordo di Programma con il comune di Milano per gli interventi di recupero funzionale e ambientale del sistema dei Navigli milanesi, la riqualificazione urbanistica dell'area della Darsena, la formazione e la costituzione di un «soggetto unico» per la valorizzazione dei Navigli lombardi. Obiettivo 10.4.1.6 «Recupero e valorizzazione dei Navigli lombardi»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente la promozione di Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata dei comuni, delle provincie e regioni, delle amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Visto la l.r. 15 maggio 1993, n. 14 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, Soggetti Pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi;

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta regionale con le quali sono stati approvati degli Accordi di Programma e delle convenzioni con il comune di Milano, regolarmente sottoscritte e/o in fase di sottoscrizione, intesi a disciplinare, attraverso l'istituto della delega e dei trasferimenti delle competenze, le attività connesse alla l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» contenenti, tra l'altro, la «consegna dell'area della Darsena», il riconoscimento dello stato di degrado della stessa e la corresponsione di un aiuto finanziario di € 5.000.000 da destinare ad interventi sull'area stessa. Gli interventi suddetti saranno mutuati dalle metodologie tecniche e dagli obiettivi strategici assunti nell'ambito dei programmi di riqualificazione e recupero del «Sistema dei navigli (Master Plan)» in corso di elaborazione presso la Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile a cui ne compete anche l'approvazione in linea tecnica;

Considerato che, con nota del 13 febbraio 2003, il Sindaco del comune di Milano ha manifestato l'interesse a partecipare al suddetto Accordo di Programma;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

Delibera

1. di promuovere, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, un Accordo di Programma per:

a) gli interventi di recupero funzionale ed ambientale del sistema dei navigli milanesi;

b) la riqualificazione urbanistica dell'area della darsena di Milano;

c) la formazione e la costituzione di un «soggetto unico» per la «Valorizzazione dei navigli lombardi»;

2. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:
 - la Regione Lombardia;
 - il comune di Milano;
3. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2;
4. di dare atto, altresì, che il Presidente della Giunta regionale procederà, con proprio successivo provvedimento a delegare l'Assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;
5. di determinare, in particolare, che al Comitato per l'Accordo di Programma, così come stabilito dall'art. 4, l.r. n. 14/93, compete, qualora emerga la necessità, di proporre all'Assessore delegato competente per materia, di disporre, indicandone le fonti di finanziamento, con decreto, le eventuali consulenze tecniche-specialistiche al fine di una migliore attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo;
6. di prendere atto che le amministrazioni interessate hanno già espresso la disponibilità al perfezionamento dell'Accordo;
7. di prevedere, nella predisposizione dell'Accordo, idonee forme di rapporto e collaborazione con gli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi oggetto dell'Accordo medesimo onde ottenere i risultati ampi e significativi che tale iniziativa si prefigge;
8. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il 30 giugno 2003;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. n. 14/93, al Comitato possono aderire altri soggetti pubblici interessati, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale;
10. di dare atto che, qualora emergessero nell'ambito della procedura problematiche di interesse di altre Direzioni Generali della regione e di altri enti pubblici, verrà assicurato il coinvolgimento degli interessati;
11. di trasmettere in data odierna copia della presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3 della l.r. n. 14/93;
12. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia al fine di consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di formulare eventuali osservazioni o proposte.

Il segretario: Sala

(BUR20030118)

(4.3.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12515

Legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000 «Misure regionali di sostegno ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»: approvazione delle risorse finanziarie da attribuire alla seconda graduatoria dei progetti presentati in attuazione dell'art. 8 e del relativo piano di riparto P.R.S. 3.4.1.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 febbraio 2000 n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» e in particolare l'art. 8 che prevede il sostegno agli interventi di miglioramento e razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli allo scopo di incrementarne la competitività ed il valore aggiunto attraverso strumenti che integrano in modo sinergico interventi relativi a progetti di filiera;

Preso atto che il documento di programmazione economica e finanziaria regionale 2002-2004 prevede fra gli obiettivi prioritari della Direzione Generale Agricoltura, punto 3.4.1., l'attuazione delle misure previste dall'art. 8 della l.r. n. 7/2000 per il rafforzamento della competitività delle filiere agroalimentari;

Vista la decisione C (2001) 4428 del 20 dicembre 2001 con la quale la Commissione Europea - aiuto di Stato n. 604/2001 - ha ritenuto compatibili con il mercato comune gli aiuti Regionali previsti nel quadro degli interventi di cui alla d.g.r. n. 7/5107 del 15 giugno 2001;

Vista la d.g.r. n. 7/8726 del 12 aprile 2002 «Prima attuazione misure regionali di sostegno ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli», che ha fissato le procedure e le modalità di presentazione delle istanze per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 7/2000;

Visto il d.d.g. del 16 maggio 2002 n. 8498 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 20 maggio 2002 che, in attuazione della d.g.r. n. 7/8726 del 12 aprile 2002, determina le modalità di valutazione dei progetti ai sensi della legge regionale n. 7/2000;

Visto il d.d.g. n. 10537 del 5 giugno 2002 di nomina del Nucleo di Valutazione così come previsto al punto 6.2 dell'allegato 1 della d.g.r. n. 7/8726 del 12 aprile 2002;

Dato atto che alla seconda data di scadenza prevista dalle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. n. 7/8726 succitata sono pervenute all'Amministrazione Regionale n. 65 domande di contributo con i relativi progetti;

Considerato dal Dirigente dall'Unità Organizzativa proponente che il Nucleo di Valutazione, sulla base delle liste di controllo delle Sedi territoriali competenti, ha predisposto per ognuna delle istanze presentate entro il 15 ottobre 2002, una scheda di valutazione con l'indicazione dei relativi punteggi così come previsti dal d.d.g. n. 8498/2002 per le domande ammissibili e delle motivazioni del diniego per le domande ritenute non ammissibili;

Preso atto dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente del verbale finale del Nucleo di Valutazione redatto in data 4 marzo 2003 con il quale vengono proposti:

- la graduatoria dei progetti ammissibili per un numero complessivo di 53 soggetti e per un importo di contributo pari ad € 21.045.150,45 come da allegato A al presente provvedimento ed, altresì, la prescrizione che, per il settore lattiero caseario, l'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica positiva di procedimenti in corso per contestazioni e sanzioni connesse alla violazione delle norme relative all'applicazione del regime delle quote latte, con particolare riferimento alle modalità utilizzate per l'effettuazione della trattenuta;
- la segnalazione relativa a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti di soggetti del comparto lattiero caseario, per i quali l'assunzione e l'erogazione dei contributi potrà avvenire solo a seguito di una loro definitiva chiusura, che in particolare riguardano allo stato:
 - Coop. Prod. Latte COOPROLAMA s.c. a r.l.
 - Latteria Cooperativa Goitese s.c. a r.l.
 - Caseificio Stabiumi s.p.a.
- l'elenco delle domande non ammissibili per un numero complessivo di 11 soggetti, come da allegato B al presente provvedimento;
- l'elenco delle aziende che hanno ritirato le domande di finanziamento, rinunciando alla valutazione finale, corrispondente a n. 1 soggetto;

Considerato che i progetti di sviluppo ammissibili sono suddivisi tra nove settori merceologici come di seguito indicato:

- Lattiero caseario	n. progetti 24
- Carne	n. progetti 8
- Avicunicoli	n. progetti 3
- Vitivinicolo	n. progetti 2
- Ortofrutticolo	n. progetti 5
- Cerealicolo	n. progetti 4
- Foraggi	n. progetti 4
- Florovivaismo	n. progetti 2
- Olio	n. progetti 1

Dato atto che il contributo finanziario regionale può essere erogato con un'anticipazione pari al 50% del contributo concesso a seguito di inizio lavori e presentazione di polizza fidejussoria a favore della Regione Lombardia, oltre che per stati di avanzamento ed il saldo a fine lavori;

Dato atto altresì che, trattandosi di progetti che possono essere realizzati entro settembre 2005, la relativa spesa regionale si suddivide tra diversi esercizi finanziari, e che per quanto attiene al 2003 esiste in bilancio regionale idonea copertura ai cap. 5387 U.P.B. 2.3.4.1.3.30, cap. 5351 U.P.B. 2.3.4.1.3.30;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

- 1) di approvare l'obbligazione finanziaria di

€ 21.045.150,45, a copertura del contributo regionale per un importo finanziato di € 57.778.821,00, e di approvare contestualmente le domande ammissibili e finanziabili, come da elenco All. A) composto da n. 5 fogli, parte integrante del presente provvedimento;

2) di subordinare l'erogazione dei contributi ai soggetti del comparto lattiero-caseario alla verifica della corretta applicazione del regime delle quote latte, con riferimento alle modalità per l'effettuazione della trattenuta, ed all'esito di eventuali procedimenti in corso o che dovessero essere nel frattempo aperti ed in particolare, allo stato, nei confronti dei seguenti soggetti:

- Coop. Prod. Latte COOPROLAMA s.c. a r.l.
- Latteria Cooperativa Goitese s.c. a r.l.
- Caseificio Stabiumi s.p.a.;

3) di dichiarare non ammissibili a finanziamento per le motivazioni di fianco a ciascuno riportate le domande di cui all'elenco All. B) composto da n. 3 fogli, parte integrante del presente provvedimento;

4) di incaricare la Direzione Generale Agricoltura a svolgere le attività connesse alla gestione delle risorse finanziarie, previa acquisizione dei documenti necessari alla liquidazione redatti dalle Strutture Regionali competenti, relativi ad anticipazioni, stati di avanzamento lavori e/o accertamenti finali;

5) di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A)

Legge regionale 7 febbraio 2000 – art. 8
Misure regionali a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

ELENCO PROGETTI FINANZIATI

N.	DITTA	COMUNE	Pr.	Settore	Totale punteggio	Importo ammesso	Importo finanziato	Totale contributo concesso
1	SOLAT – Soc. Coop. tra i Produttori Latte a r.l.	25100 BRESCIA	BS	Latte e prodotti lattiero caseari	23,50	5.670,00	5.670,00	5.670,00
2	SOC. COOP. AGRICOLTORI RIUNITI CREMONESI MANTOVANI s.c. a r.l.	26041 CASALMAGGIORE	CR	Latte e prodotti lattiero caseari	23,50	13.055,00	13.055,00	13.055,00
3	P.L. A.C. – PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA s.c. a r.l.	26043 PERSICO DOSIMO	CR	Latte e prodotti lattiero caseari	23,43	22.580,00	22.580,00	22.580,00
4	LATTERIA SOC. COOP. DI PIADENA s.c. a r.l.	26034 PIADENA	CR	Latte e prodotti lattiero caseari	23,17	19.670,00	19.670,00	19.670,00
5	CASEIFICIO SOC. RINASCENTE SOC. COOP. a r.l.	25021 BAGNOLO MELLA	BS	Latte e prodotti lattiero caseari	22,50	1.228.457,00	1.228.457,00	433.031,20
6	COOP. PROD. LATTE COOPROLAMA s.c.r.l.	25080 MAZZANO	BS	Latte e prodotti lattiero caseari	21,16	5.130,00	5.130,00	5.130,00
7	CASEIFICIO SOCIALE DI CARPENEDOLO s.c.r.l.	25013 CARPENEDOLO	BS	Latte e prodotti lattiero caseari	20,69	465.055,00	465.055,00	165.577,25
8	COLAVEV VALTELLINA Cons. Coop. a r.l.	23010 POSTALESIO	SO	Latte e prodotti lattiero caseari	20,50	879.346,00	879.346,00	307.771,10
9	LATTERIA SOCIALE di BRANZI – Casearia Coop. s.r.l.	24010 BRANZI	BG	Latte e prodotti lattiero caseari	18,50	259.599,00	259.599,00	90.859,65
10	F.P. s.p.a.	27038 ROBBIO	PV	Cereali	18,50	1.984.500,00	1.984.500,00	695.666,35
11	CO.A.B. COOP. AVICOLA BERGAMASCA s.c.r.l.	24040 LALLIO	BG	Avicunicoli	18,50	1.990.719,00	1.990.719,00	696.751,65
12	FLORMERCATI s.c.r.l.	25018 MONTICHIARI	BS	Florovivaismo	18,50	1.942.645,00	1.942.645,00	679.925,75
13	LATTERIA TURNARIA DI TIGNALE s.c. a r.l.	25080 TIGNALE	BS	Olio	18,50	320.854,00	320.854,00	112.298,90
14	AVICOLA SAN MARTINO s.c.r.l.	25046 CAZZAGO SAN MARTINO	BS	Avicunicoli	18,44	1.552.351,00	1.552.351,00	543.322,85
15	CISSVA SOC. COOP. a r.l.	25044 CAPO DI PONTE	BS	Latte e prodotti lattiero caseari	18,11	1.546.640,00	1.546.640,00	541.324,00
16	LATTERIA SOCIALE VALTELLINA s.c. a r.l.	23014 DELEBIO	SO	Latte e prodotti lattiero caseari	18,00	1.114.612,00	1.114.612,00	403.286,45
17	LATTERIA COOPERATIVA GOITese s.c.r.l.	46044 GOITO	MN	Latte e prodotti lattiero caseari	17,50	639.117,00	639.117,00	223.690,95
18	CASEIFICIO SOCIALE «CARAMASCHE» s.c.r.l.	46020 PEGOGNAGA	MN	Latte e prodotti lattiero caseari	17,50	759.471,00	759.471,00	265.814,85
19	LECCOLATTE s.c. a r.l.	22040 GALBIATE	LC	Latte e prodotti lattiero caseari	17,50	689.866,00	689.866,00	241.453,10
20	LATTERIA SOCIALE SAN LAZZARO s.c.r.l.	46040 CERESARA	MN	Latte e prodotti lattiero caseari	17,50	769.198,00	769.198,00	269.219,30
21	MERCATO FLOROVIVAISTICO BRESCIANO s.c.r.l.	25100 BRESCIA	BS	Florovivaismo	17,42	924.611,00	924.611,00	323.613,85
22	A.P.O.L. – Associazione Lombarda Produttori Ortofrutticoli s.c. a r.l.	20139 MILANO	MI	Ortofrutta	17,00	2.639.740,00	2.639.740,00	1.570.560,00
23	LATTERIA COOPERATIVA SAN SEBASTIANO s.c.r.l.	46045 MARMIROLO	MN	Latte e prodotti lattiero caseari	16,50	1.729.155,00	1.729.155,00	605.204,25
24	CONSORZIO AGRARIO DI MANTOVA s.c.r.l.	46100 MANTOVA	MN	Foraggi	16,50	1.400.721,05	1.400.721,05	490.252,37
25	CASEIFICIO FRIZZA s.c.r.l.	46020 PEGOGNAGA	MN	Latte e prodotti lattiero caseari	16,50	752.240,00	752.240,00	263.284,00

N.	DITTA	COMUNE	Pr.	Settore	Totale punteggio	Importo ammesso	Importo finanziato	Totale contributo concesso
26	COOPERATIVA SANTO STEFANO s.c.r.l.	46040 CASALMORO	MN	Foraggi	15,57	555.368,00	555.368,00	194.378,80
27	COOPERATIVA AGRICOLA LA REDENTA s.c.r.l.	46020 PEGOGNAGA	MN	Foraggi	15,50	1.317.075,00	1.317.075,00	460.976,25
28	LATTERIA AGRICOLA QUISTELLO s.c.r.l.	46026 QUISTELLO	MN	Latte e prodotti lattiero caseari	15,50	907.952,57	907.952,57	317.783,40
29	CORN VALLEY s.r.l.	46040 S. FERMO DI PIUBEGA	MN	Cereali	15,48	2.326.013,00	2.029.763,00	729.763,00
30	EMILIO MAURI s.p.a.	24047 TREVIGLIO	BG	Latte e prodotti lattiero caseari	15,38	2.334.450,00	2.060.095,00	760.095,00
31	SITIA YOMO s.p.a.	20080 PASTURAGO CON VERNATE	MI	Latte e prodotti lattiero caseari	14,82	1.709.385,00	1.709.385,00	604.364,20
32	INVERNIZZI DANIELE di Invernizzi Daniele & C., s.n.c.	22040 CREMENO	LC	Latte e prodotti lattiero caseari	14,50	587.953,43	587.953,43	205.783,70
33	MAGAZZINI VIZZOLO s.r.l.	20075 LODI	MI	Foraggi	13,94	1.235.036,00	1.235.036,00	432.262,60
34	TENUTA SCARPA COLOMBI s.r.l.	27049 BOGNASCO	PV	Vino	13,72	749.600,00	749.600,00	262.360,00
35	LATTERIA AGRICOLA LIVIGNESE	23030 LIVIGNO	SO	Latte e prodotti lattiero caseari	12,61	2.062.761,74	2.000.000,00	700.000,00
36	CASA VINICOLA PIETRO NERA s.r.l.	23030 CHIURO	SO	Vino	12,50	767.012,00	767.012,00	268.454,20
37	EUROPEA s.p.a.	27032 FERRERA ERBOGNONE	PV	Cereali	12,27	2.246.207,00	2.047.030,00	747.030,00
38	INALCA INDUSTRIA ALIMENTARE s.p.a.	20080 OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	Carne	12,00	2.082.373,00	2.000.000,00	700.000,00
39	CENTRO CARNI di Zappella Ettore e C. s.a.s.	24050 CIVIDATE AL PIANO	BG	Carne	11,50	345.637,95	345.637,95	120.973,28
40	MOLINO PAGANI s.p.a.	20070 BORGHETTO LOD.	LO	Cereali	11,45	2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00
41	ITALIAN AMERICAN MUSHROOMS COMMERCIALE s.r.l.	24060 CASAZZA	BG	Ortofrutta	10,96	1.965.507,00	1.965.507,00	696.571,80
42	CASERA MONACI s.r.l.	24015 SAN GIOVANNI BIANCO	BG	Latte e prodotti lattiero caseari	10,78	646.400,00	646.400,00	226.240,00
43	MOLTENI CARNI s.r.l.	20030 LENTATE s/SEVESO	MI	Carne	10,50	356.761,00	356.761,00	124.866,35
44	CARNITALIA s.r.l.	20080 OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	Carne	10,50	1.629.100,00	1.629.100,00	570.185,00
45	SALUMIFICIO CERIANI s.p.a.	21040 UBOLDO	VA	Carne	10,34	2.160.000,00	2.000.000,00	700.000,00
46	S.A.B. ORTOFRUTTA s.r.l.	24060 TELGATE	BG	Ortofrutta	9,50	485.448,00	485.448,00	169.906,80
47	CASEIFICIO STABIUMI s.p.a.	25020 AZZANO MELLA	BS	Latte e prodotti lattiero caseari	9,50	2.708.304,14	250.000,00	87.500,00
48	MELONCELLI CARNI s.r.l.	24020 PARRE PONTE SERRA	BG	Carne	8,50	1.321.622,00	1.321.622,00	462.567,70
49	CALZI s.r.l.	20070 BERTONICO	LO	Carne	7,33	722.544,00	722.544,00	252.890,40
50	SOLO SOLE s.r.l.	25100 BRESCIA	BS	Ortofrutta	6,91	469.114,00	469.114,00	173.289,90
51	AZ. AGR. BANDIERINO di Tullio e Franco Civera	25018 MONTICHIARI	BS	Ortofrutta	6,82	1.851.853,00	1.851.853,00	648.148,55
52	ROSSI s.n.c. di Rossi Emanuele e C.	26033 PESCAROLO ED UNITI	CR	Avicunicoli	6,53	930.083,00	930.083,00	325.529,05
53	SALUMIFICIO PEDRAZZOLI s.c.r.l.	46020 SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	Carne	6,50	1.183.479,00	1.183.479,00	414.217,65
TOTALE						61.312.041,88	57.778.821,00	21.045.150,45

ALLEGATO B)

Legge regionale 7 febbraio 2000 – art. 8
Misure di sostegno ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

ELENCO PROGETTI NON AMMISSIBILI

N.	DITTA	COMUNE	Pr.	MOTIVAZIONI
1	AZIENDA AGRICOLA BIORTO S.S.	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	L'iniziativa è priva della documentazione necessaria per la sua istruttoria così come previsto ai punti 6.1.2 e 6.1.3. dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726. Infatti la domanda manca dell'accordo formale sottoscritto tra i soggetti partecipanti alla filiera e della dichiarazione di adesione al progetto di filiera del capo progetto, previsti ai paragrafi 1 e 3 del punto 6.1.2, e della documentazione prevista alle lettere c), d) ed m) del punto 6.1.3.

N.	DITTA	COMUNE	Pr.	MOTIVAZIONI
2	AZIENDA AGRICOLA CAMPOVERDE S.R.L.	24060 BOLGARE	BG	L'accordo di filiera non riporta le tipologie e i quantitativi di materia prima forniti dai produttori di base non consentendo la verifica del rispetto di quanto previsto al punto 8.1, nota 2 primo trattino, dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726 che prevede che i prodotti interessati al progetto di filiera debbano costituire almeno il 50% del prodotto per il quale vengono effettuati gli investimenti. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, l'iniziativa è priva della documentazione necessaria per la sua istruttoria così come previsto al punto 6.1.3 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726. Infatti mancano tutti i dati aziendali e progettuali della dichiarazione di adesione al progetto di filiera del capo progetto ed anche degli altri soggetti trasformatori, previsti al paragrafo 3 del punto 6.1.2 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726. Risultano infine mancanti o incompleti i documenti previsti al punto 6.1.3 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726, lettere a), b), c), d), e), terzo trattino, f), g), i) e m).
3	CASEIFICIO LA FATTORIA S.R.L.	25016 GHEDI	BS	L'iniziativa è priva della documentazione necessaria per la sua istruttoria così come previsto ai punti 6.1.2 e 6.1.3. dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726, in quanto la domanda è mancante della relazione sul progetto di filiera prevista al paragrafo 2 del punto 6.1.2 dell'allegato succitato, dei dati aziendali e progettuali delle dichiarazioni di adesione al progetto di filiera, previsti al paragrafo 3 del punto 6.1.2 dell'allegato stesso e della documentazione prevista al punto 6.1.3 dello stesso allegato, lettere f), l) e m).
4	RIPAMONTI CARNI S.R.L.	22036 ERBA	CO	L'iniziativa del capo progetto prevede investimenti non finanziabili in quanto non ricompresi tra quelli previsti al punto 8.2 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726. Infatti le spese relative ai test del DNA bovino non sono comprese tra le voci delle spese ammissibili dalla tabella 8.2, mentre le spese relative all'introduzione del sistema di rintracciabilità UNI 10939 non sono ammissibili in quanto la relazione tecnica non illustra in dettaglio il progetto nelle sue fasi, le finalità e i risultati attesi, le singole attività, come previsto al punto 6.1.3, lettera e) quinto trattino, dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726. La domanda dell'Azienda agricola della Brianza di Ripamonti Giuseppe non può essere accolta in quanto la non ammissibilità del capo progetto comporta la mancanza del requisito previsto al punto 2 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726 che stabilisce che possono accedere ai contributi esclusivamente le aziende agricole che aderiscono a progetti di filiera.
5	PIZZI OSVALDO E C. S.R.L.	20070 DRESANO	MI	Iniziativa priva della documentazione necessaria per la sua istruttoria così come previsto al punto 6.1.3 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726, in quanto mancante dell'accordo formale sottoscritto tra i soggetti partecipanti alla filiera con le tipologie e le quantità di prodotto interessati dall'intervento, previsto al punto 6.1.2 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726. Manca inoltre la documentazione prevista alle lettere e) ed m) del punto 6.1.3 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726.
6	LA.BU.NAT S.R.L.	46026 QUISTELLO	MN	Il progetto non può essere considerato di filiera, in quanto il richiedente fornisce solo una parte dei formali accordi con i produttori di base (pari al 25%) e, pertanto, non soddisfa i requisiti necessari previsti al punto 8.1, nota 2 primo trattino, dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726 ed, inoltre, non essendo in grado di fornire i nominativi della maggior parte degli allevatori che conferiscono la materia prima ai macelli, la domanda è priva delle dichiarazioni di adesione sottoscritte dai produttori di base previste al paragrafo 3 del punto 6.1.2 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726.
7	AZIENDA AGRICOLA BATTISTELLO S.S.	46037 RONCOFERRARO	MN	La documentazione presentata non garantisce che i prodotti interessati al progetto di filiera costituiscano almeno il 50% del prodotto per il quale vengono effettuati gli investimenti, così come previsto al punto 8.1, nota 2 primo trattino, dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726. Infatti si tratta di un investimento a carattere aziendale poiché prevede, come obiettivo finale, la trasformazione di sola materia prima prodotta in azienda. L'iniziativa prevede investimenti ammissibili a finanziamenti per un importo inferiore al limite minimo di spesa pari a 250.000 euro stabilito al punto 3 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726.
8	CONSORZIO TUTELA VINI OLTREPO' PAVESE	27043 BRONI	PV	La domanda di finanziamento è stata presentata da soggetto che non può accedere ai contributi previsti al punto 8.3 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726, in quanto il richiedente, come previsto al paragrafo 4 dello stesso punto 8.3, non soddisfa le condizioni per essere riconosciuto organizzazione dei produttori agricoli ai sensi del punto 10.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02).
9	AGRIBIO - CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLTURA BIOLOGICA	27045 CASTEGGIO	PV	Iniziativa priva della documentazione necessaria per la sua istruttoria così come previsto al punto 6.1.3 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726, in quanto mancante della documentazione prevista alle lettere a), b), f) e m) del succitato punto 6.1.3.

N.	DITTA	COMUNE	Pr.	MOTIVAZIONI
10	CICOGNOLA S.R.L.	27043 CICOGNOLA	PV	La documentazione presentata non garantisce che i prodotti interessati al progetto di filiera costituiscano almeno il 50% del prodotto per il quale vengono effettuati gli investimenti, così come previsto al punto 8.1, nota 2 primo trattino, dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726. Infatti si tratta di un investimento a carattere aziendale poiché prevede, come obiettivo finale, che la materia prima prodotta in azienda e destinata alla trasformazione costituisca il 67% della materia prima totale. La documentazione prodotta non garantisce la copertura della parte di investimento a carico del richiedente, come previsto al punto 6.1.3 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726, sia come fondi garantiti da terzi che come fondi propri. Inoltre non viene garantito il principio di redditività stabilito al punto 4, secondo capoverso, e al punto 10 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726, in quanto l'analisi dei bilanci degli ultimi tre anni evidenzia indici di liquidità molto bassi e un'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato molto elevati che non garantiscono che l'azienda sia adeguatamente strutturata per realizzare gli investimenti.
11	TRUTALLI VALERIO	23010 FUSINE	SO	L'accordo di filiera prevede la fornitura di materia prima bovina di 90 capi all'anno, pari a 80 UGB, pari al 40% della capacità della linea di macellazione prevista dall'iniziativa, quantificata in 200 UGB all'anno, in contrasto con quanto stabilito al punto 8.1, nota 2 primo trattino, dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726, ove è previsto che i prodotti interessati al progetto di filiera debbano costituire almeno il 50% del prodotto per il quale vengono effettuati gli investimenti. Manca inoltre l'accordo di filiera per la fornitura di materia prima suina, necessario per la sua istruttoria al momento della presentazione della domanda, così come previsto ai punti 6.1.2 e 6.1.3 dell'all. 1 della d.g.r. del 12 aprile 2002 n. 8726.

(BUR20030119)

(5.3.1)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12516

Criteri regionali per la concessione dei contributi finalizzati ai regimi di aiuti denominati «Misure forestali» e «Misure forestali e sistemazioni idrauliche forestali» ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11, artt. 3 e 4 che attribuiscono alle comunità montane e alle amministrazioni provinciali, rispettivamente, le funzioni delegate e trasferite concernenti gli interventi in materia forestale;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, artt. 24 «Pronto intervento e sistemazioni idraulico forestali» e 25 «Protezione e valorizzazione delle superfici forestali»;

Visti gli artt. 29, 30 e 32 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG), che prevede il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale;

Visto il Regolamento della Commissione (CE) n. 445/2002 del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG);

Visto il punto 4 degli «Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (2000/C 2802) per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, della Regione Lombardia, adottato con d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2000) 2669 del 15 settembre 2000;

Vista la d.g.r. n. 7/1657 del 13 ottobre 2000 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale, Misura i (2.9) «Altre misure forestali»;

Vista la d.g.r. n. 7/9634 del 28 giugno 2002 avente per oggetto «P.S.R. 2000-2006 Modifiche ed integrazioni della d.g.r. 7/724 del 28 luglio 2000 così come modificata dalla d.g.r. n. 7/7306 dell'11 dicembre 2001» e la decisione della Commissione (CE) n. C(2002) 3496 dell'11 ottobre 2002 che approva le modifiche al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 proposte che prevedono una riduzione della programmazione finanziaria della Misura sopra citata;

Ritenuto dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e regionale, di proporre l'approvazione dei criteri regionali per la concessione dei contributi relativi ai regimi degli aiuti denominati:

- «Misure forestali» di cui all'allegato A (composto da n. 5 pagine);
- «Misure forestali e sistemazioni idrauliche forestali» di cui all'allegato B (composto da n. 4 pagine), quale parti integranti del presente atto;

Ravvisato che la concessione dei sopracitati contributi relativi alle misure B, C1 e D contenuti nell'allegato A denominato «Misure forestali» potrà aver luogo dal giorno in cui è acquisito il parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE;

- Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
- A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1) di approvare i criteri regionali per la concessione dei contributi relativi ai regimi degli aiuti denominati:

- «Misure forestali» di cui all'allegato A (composto da n. 5 pagine);
- «Misure forestali e sistemazioni idrauliche forestali» di cui all'allegato B (composto da n. 4 pagine), quale parti integranti del presente atto;

2) di stabilire che l'applicazione dei sopracitati criteri relativi alle misure B, C1 e D contenuti nell'allegato A denominato «Misure forestali» potrà aver luogo dal giorno in cui è acquisito il parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE;

3) di incaricare il direttore generale della Direzione Generale Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica e con l'esclusione delle condizioni di ammissibilità e priorità, all'allegato A del presente provvedimento che dovessero rendersi necessarie per recepire le osservazioni della Commissione dell'Unione Europea;

4) di incaricare altresì il direttore generale della Direzione Generale Agricoltura a predisporre le procedure tecnico amministrative a favore dei beneficiari delle misure sopracitate;

5) di stabilire che l'istruttoria relativa alle misure sopracitate verrà effettuata dagli enti delegati competenti.

6) di richiedere la pubblicazione della presente delibera e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A)

MISURE FORESTALI

Criteria regionali per la concessione dei contributi finalizzati alla protezione e valorizzazione delle superfici forestali ai sensi dell'art. 25, legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7

1. **Stato membro:** Italia.
2. **Ente responsabile dell'iniziativa legale e dell'applicazione:** Regione Lombardia – Direzione generale Agricoltura.
3. **Titolo del regime di aiuto:** «misure forestali».
4. **Base giuridica:** art. 25 «Protezione e valorizzazione delle superfici forestali» della legge regionale «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» 7 febbraio 2000, n. 7.
5. **Si tratta di regime nuovo: sì, si tratta di un nuovo regime di aiuto.**
6. **Livello al quale il regime viene gestito:** Amministrazione Regionale.
7. **Scopo e finalità del regime:** lo stralcio della misura 2.9 «altre misure forestali» ha reso necessario predisporre la redazione di alcune misure forestali al fine di incentivare l'utilizzo e la cura dei boschi. In particolare di fronte alla riduzione consistente delle imprese agricole lombarde, con particolare riguardo alle aree svantaggiate di montagna si è ritenuto necessario promuovere la protezione, lo sviluppo e la gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali avvalendosi delle aziende agricole presenti sul territorio lombardo.

Tra le politiche di intervento definite dalla Regione Lombardia, è prevista l'individuazione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni prioritarie per la gestione del settore forestale, a fianco di quelle – già messe a punto – per la valorizzazione e la tutela dell'agricoltura di montagna e delle aree più fragili e quelle orientate al consolidamento e al miglioramento del rapporto tra agricoltura, ambiente e paesaggio rurale.

I principi ispiratori della misura di sostegno possono essere così sintetizzati:

- Decentramento delle competenze in materia forestale, con un ruolo sempre più significativo attribuito agli Enti delegati; l'amministrazione centrale mantiene tuttavia una funzione di monitoraggio, indirizzo e coordinamento generale.
- Sviluppo dell'associazionismo tra proprietari forestali, sia pubblici che privati, attraverso interventi di sostegno per la costituzione di consorzi forestali (1) che permettano di superare le criticità riconducibili alla elevata frammentazione della proprietà.
- Coinvolgimento attivo delle aziende agricole nella gestione delle superfici forestali.
- Prevenzione del rischio idrogeologico tramite le operazioni selvicolturali atte a mantenere il bosco in buone condizioni edafiche e strutturali, in maniera che il soprassuolo possa svolgere la propria funzione di difesa del suolo.
- Produzione di beni e servizi dalla foresta, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile: la direzione intrapresa è quella di creare foreste che producano beni (legname, frutti, prodotti del sottobosco), ma anche servizi (stabilità idrogeologica, qualità dell'aria, ricreazione, didattica, occupazione).

8. Tipologia delle opere:

MISURA A): promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi, nonché delle utilizzazioni forzate per cause biotiche ed abiotiche

(1) L'attività dei Consorzi Forestali si esplicita prevalentemente con la gestione diretta dei soprassuoli forestali e delle risorse ambientali e agro-ambientali di proprietà dei suoi associati che possono essere soggetti privati o pubblici. La normativa consente un ampio spazio di flessibilità nella sua attività di gestione ambientale consentendo di modulare e definire la sua azione come risposta a delle specifiche esigenze dei suoi associati.

Il consorzio è costituito volontariamente, Consorzi forestali, Proprietari privati secondo le disposizioni degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, ed è una persona giuridica privata. I proprietari dei terreni (soci del consorzio e costituiti da soggetti pubblici o privati) devono conferire, per almeno cinque anni, le loro proprietà al consorzio che le gestirà direttamente avvalendosi delle sue strutture tecniche e di operai forestali avventizi assunti allo scopo.

Sostegno finanziario agli oneri connessi alle operazioni di abbattimento, allestimento, concentrazione, esbosco per tagli boschivi, all'interno di superfici forestali assestate, finalizzate alla stabilità idrogeologica, alla rinnovazione delle superfici boscate, ed al risanamento dei boschi gravemente danneggiati da avversità biotiche ed abiotiche.

Possono essere inoltre comprese le operazioni di progettazione e di direzione lavori.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Gli interventi saranno attuati in regime di «De minimis» (Regolamento CE n. 69/2001).

BENEFICIARI

Imprese boschive ubicate in zone svantaggiate (2).

MISURA B): Interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico

B1) Aiuti per l'attuazione di interventi selvicolturali:

- conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti per una superficie minima di 2 ha;
- diradamenti in rimboschimenti invecchiati con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti per una superficie minima di 1 ha;
- rinfoltimento ed eventuale asportazione di materiale forestale deperiente per una superficie minima di 1 ha.

B2) Aiuti per la sostituzione degli impianti artificiali di conifere fuori areale

Aiuti per il taglio con il prelievo di almeno il 25% dei soggetti presenti volto alla sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale con soprassuoli di specie autotone, rimboschimenti e rinfoltimenti ove previsti da piani di assestamento riguardanti proprietà pubbliche o private, per una superficie minima di 2 ha.

B3) Iniziative per il recupero dei castagneti da frutto

Gli aiuti consentono il recupero dei vecchi castagneti costituiti generalmente da piante di grosse dimensioni che richiedono cure particolari dal punto di vista sanitario e statico.

Tali aiuti verranno erogati al di fuori delle superfici interessate dall'intervento di cui all'aiuto n. 105/2001, ovvero nelle aree ricadenti al di fuori dei Parchi Regionali, al fine di evitare la cumulabilità di più strumenti di aiuto e la sovracompenrazione per questa tipologia di intervento.

Entrambi gli aiuti (n. 105/2001 e il presente aiuto) sono gestiti direttamente dalla Regione Lombardia.

ENTITÀ DEGLI AIUTI, per tutte e tre le tipologie di intervento B1, B2 e B3

Fino all'80% della spesa ammessa.

BENEFICIARI, per tutte e tre le tipologie di intervento B1, B2 e B3

Imprese agricole singole o associate (3) ubicate in zone svantaggiate.

MISURA C): Aiuti alla razionalizzazione della gestione, assistenza tecnica, sperimentazione e formazione

C1) Aiuti per i Consorzi forestali

Aiuti decrescenti per la costituzione e l'avvio di consorzi forestali (formati da associazioni di proprietari per una superficie non inferiore a 750 ha), limitatamente a quelli che abbiano conferite in gestione diretta le proprietà boschive da parte dei soci per le attività previste dalle direttive regionali.

Gli aiuti saranno erogati secondo quanto prescritto al punto 10 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

Le spese ammissibili sono: costi amministrativi di avvia-

(2) L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata di montagna è riportato nell'allegato 1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, così come aggiornato dall'allegato 1-a della deliberazione della Giunta regionale n. 7/2014 del 13 novembre 2000.

(3) Imprese agricole singole e associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole – e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell'Albo prefettizio, fatti salvi gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002.

mento; affitto dei locali (in caso di acquisto le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai prezzi di mercato); acquisto di attrezzature da ufficio (compresi materiali e programmi informatici); costi del personale; costi di esercizio; spese legali ed amministrative.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni. Non potrà superare nel primo anno dal riconoscimento l'80% dei costi sostenuti e sarà ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio, fino a portarsi al 0% al sesto anno dopo il riconoscimento.

BENEFICIARI

Consorti forestali.

C2) Assistenza tecnica

Sono previsti aiuti per attività di assistenza tecnica nei confronti degli operatori della filiera bosco-legno, nonché aiuti per la fornitura di servizi ad altre imprese (es. borsa del legno).

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Gli interventi saranno attuati in regime di «De minimis» (Regolamento CE n. 69/2001).

BENEFICIARI

ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali, associazioni di imprese del settore forestale, Organizzazioni professionali agricole.

C3) Ricerca e sperimentazione

Sono previsti aiuti per attività di ricerca e sperimentazione di nuove tecniche colturali dei boschi, di utilizzazioni boschive e di prima trasformazione del legno anche con la realizzazione di progetti pilota.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Gli interventi saranno attuati secondo quanto previsto dall'aiuto n. 261/2001, approvato con Decisione della Commissione C (2001) 2936 del 26 settembre 2001.

BENEFICIARI

ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali.

C4) Formazione e divulgazione

Si tratta di aiuti per l'aggiornamento e la formazione finalizzati alla divulgazione di innovazioni tecnologiche in materia forestale per tecnici e operatori. Inoltre questa azione è volta alla divulgazione di tecniche finalizzate alla riduzione degli infortuni durante lo svolgimento di operazioni selvicolturali e delle malattie professionali.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Gli interventi saranno attuati secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 68/2001.

BENEFICIARI

ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali, Organizzazioni professionali agricole.

MISURA D): Pianificazione forestale

Si prevede la incentivazione di piani di indirizzo forestale relativi a grandi ambiti omogenei, di piani di assestamento forestale per i boschi a prevalente funzione produttiva, di piani di assestamento semplificati per i boschi che svolgono prevalentemente altre funzioni (protettive, ambientali, paesaggistiche).

BENEFICIARI

- Consorzi forestali, Proprietari privati (solo per la realizzazione di piani di assestamento forestale o di piani di assestamento semplificati).
- Consorzi forestali (solo per la realizzazione di piani di indirizzo forestale).

MISURA E): Sostegno alle imprese boschive

Questa azione vuole contribuire a rendere economicamente conveniente l'utilizzazione del legname lombardo proveniente da boschi di non facile accesso, mediante aiuti mirati all'acquisto di attrezzature forestali quali macchinari utili all'asportazione del legname da aree difficoltose (es. gru a cavo ecc.), macchinari per l'utilizzo di legname di scarso valore (es. cippatrici) ed attrezzature di sicurezza per lo svolgimento dei vari lavori.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Gli interventi saranno attuati in regime di «de minimis» (Regolamento CE n. 69/2001).

BENEFICIARI

Imprese boschive ubicate in zone svantaggiate.

Prospetto riepilogativo degli interventi

Misura	Beneficiari	Percentuale massima di contributo sulla spesa ammessa
A	Consorti forestali ed Imprese boschive	Reg. 69/2001
B	Imprenditori agricoli	Fino all'80%
C1	Consorti forestali	da 80% a scalare nei primi 5 anni
C2	ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali, associazioni di imprese del settore forestale	Reg. 69/2001
C3	ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali	aiuto n. 261/01
C4	ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali	Reg. CE 68/2001
D	Consorti forestali, Proprietari privati	100%
E	Imprese boschive	Reg. 69/2001

9. Strumenti dell'aiuto: sovvenzioni a fondo perduto.

10. Cumulabilità con altri strumenti di aiuto: non è possibile cumulare gli aiuti delle misure B, C1 e D con eventuali altri regimi di aiuto in vigore.

È possibile presentare più richieste per interventi diversi come tipologia ed area di intervento.

11. Durata prevista del regime di aiuto: illimitato.

12. Spese: la Regione Lombardia prevede, per il triennio 2003-2005, lo stanziamento di un finanziamento annuo fino ad un massimo di € 10.000.000,00 da destinare alle misure B, C1 e D.

13. Numero stimato di beneficiari: le richieste finanziabili con le risorse indicate al punto precedente potrebbe essere compreso tra n. 300-800 all'anno, per quanto riguarda le misure B, C1 e D.

14. Altre informazioni utili: le procedure relative alla gestione tecnico-amministrativa della misura saranno definite in una «Circolare attuativa», redatta dalla Direzione Generale Agricoltura.

Per favorire il presidio del territorio da parte degli agricoltori, come da d.lgs. 227/01, gli interventi di manutenzione del territorio sopra elencati potranno essere affidati ad imprese agricole singole o associate e imprese boschive.

ALLEGATO B)

MISURE FORESTALI E SISTEMAZIONI IDRAULICHE FORESTALI

Criteria regionali per la concessione dei contributi finalizzati alla protezione e valorizzazione delle superfici forestali e alla difesa del suolo ai sensi degli art. 24 e 25 legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7

1. Scopo e finalità: lo stralcio della misura 2.9 «altre misure forestali» ha reso necessario predisporre la redazione di alcune misure forestali al fine di incentivare l'utilizzo e la cura dei boschi. In particolare sono state predisposte delle specifiche misura di sostegno a favore delle imprese agricole e delle imprese boschive, con particolare riguardo alle aree svantaggiate di montagna. Inoltre si è ritenuto necessario predisporre altre misure non solo di natura forestale, ma anche di interventi sistemazione idrogeologica a favore di soggetti pubblici per promuovere la manutenzione e la gestione del territorio comprendendo oltre la gestione delle superfici forestali anche la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali e le opere di pronto intervento.

La misura di sostegno è finalizzata:

- al mantenimento, al miglioramento e alla valorizzazione della multifunzionalità del territorio promuovendo la gestione e lo sviluppo sostenibile della filiera bosco-legno;
- ad agevolare lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli addetti, mediante la realizzazione e l'adeguamento di infrastrutture rurali;
- alla pianificazione forestale a scala diversa;
- a garantire la stabilità dei versanti e il consolidamento del reticolo idrografico minore mediante la ricostituzione e il ripristino delle superfici agro-forestali danneggiate da avversità biotiche e abiotiche.

2. Tipologia delle opere:

MISURA A): interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento e al recupero delle superfici forestali assestate di proprietà pubblica

I boschi lombardi, sia per l'abbandono subito nei decenni passati sia per alcune scelte tecniche effettuate nel dopoguerra, spesso presentano caratteristiche non conformi a caratteri di naturalità e stabilità. Scopo di questa serie di azioni è il coinvolgimento delle aziende agricole negli interventi di manutenzione e gestione del territorio, allo scopo di riportare i boschi verso caratteristiche vicine allo stato naturale, mediante l'impiego di specie autoctone e forme di governo che garantiscano stabilità del soprassuolo. Vengono comprese anche azioni selvicolturali che favoriscano la permanenza della fauna, nonché il recupero dei castagneti da frutto, vera ricchezza paesaggistica del territorio.

La realizzazione dei lavori dovrà essere fatta in amministrazione diretta o potranno essere affidati imprese agricole singole o associate.

A1) Miglioramenti forestali

- Diradamenti, conversione dei cedui, conversione di rimboschimenti di conifere adulte fuori areale in boschi di latifoglie e rinfoltimenti.
- Conservazione e rinnovazione dei boschi di interesse naturalistico, faunistico, paesaggistico, culturale e storico e interventi accessori.

A2) Ricostituzioni boschive

Ricostituzione e ripristino delle superfici forestali danneggiate da avversità biotiche e abiotiche. I lavori comprendono: interventi di ricostituzione di superfici percorse da incendi, ripristino soprassuoli danneggiati da eventi meteorici e da attacchi parassitari (taglio e sgombero del materiale morto o deperiente, opere di stabilizzazione del terreno, rimboschimenti e/o rinfoltimenti con specie autoctone).

INTERVENTI ACCESSORI

È inoltre ammessa, per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori, la realizzazione di interventi accessori relativi a:

- le piste di smacchio ed i sentieri (manutenzioni, ripristino e realizzazioni di brevi tratti);
- i rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive);
- piccole opere di ingegneria naturalistica;
- la segnaletica e le chiudende.

BENEFICIARI

Consorzi forestali e enti pubblici proprietari.

MISURA B): opere di sistemazione idraulico-forestali e opere di pronto intervento realizzate prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica

Le opere di sistemazione idraulico-forestali devono essere previste all'interno di bacini idrografici sulla base di un programma integrato pluriennale di lavori volti a conseguire una riduzione significativa del dissesto idrogeologico.

B1) Sistemazione idraulico-forestali

Interventi di riassetto idrogeologico, interventi di regimazione idraulica e di consolidamento di versanti in frana e manutenzioni eventualmente realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica in aree boscate e sul reticolo idrografico secondario.

B2) Opere di pronto intervento

Interventi urgenti per rimuovere cause di effettivo pericolo, o evenienze fitosanitarie a persone e cose rese necessarie per eventi di natura eccezionale comprendenti opere, di regimazione idraulica, di consolidamento di dissesti idrogeologici, preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, e operazioni selvicolturali di recupero di boschi colpiti da parassiti.

Non sono ammissibili:

- opere che ricadono all'interno dei centri abitati;
- opere che ricadono al di fuori del reticolo idrografico minore;
- opere di pronto intervento a seguito di eventi calamitosi compresi in ambiti territoriali inclusi negli elenchi dagli enti finanziati dalla l. 185/92 art. 3.

BENEFICIARI

Consorzi forestali, Comuni e Comunità montane.

MISURA C): Manutenzioni straordinarie adeguate e costruzione nuove di strade agro-silvo-pastorali

Infrastrutture strettamente funzionali alle attività agro-forestali in cui si privilegiano la realizzazione di opere a basso impatto ambientale limitando al minimo le opere d'arte tradizionali. L'adeguamento o la costruzione delle strade dovrà perseguire obiettivi di polifunzionalità come, ad esempio, realizzare adeguate aree di sosta e per agevolare le operazioni selvi-colturali.

La realizzazione di nuove strade (di interesse collettivo non al servizio di singole proprietà) sarà consentita per le infrastrutture inserite nei Piani di assestamento, di indirizzo forestale o della viabilità agro-silvo-pastorale, secondo la direttiva regionale, che prevede fra l'altro la chiusura al transito ordinario, con finalità multiple collegate al prelievo del materiale legnoso, all'accesso per l'esecuzione dei lavori di miglioramento e degli interventi di spegnimento degli incendi con i mezzi di soccorso A.I.B.

C1) Nuove strade agro-silvo-pastorali a fondo naturale

Queste nuove infrastrutture devono essere state previste nei piani di assestamento, Piani di indirizzo forestale e Piani della viabilità agro-silvo-pastorale.

C2) Manutenzioni straordinarie e strade agro-silvo-pastorali

Le manutenzioni non possono prevedere interventi di impermeabilizzazioni o asfaltatura della sede stradale per motivi esclusivamente tecnici.

Non sono ammissibili le infrastrutture viarie:

- che non hanno interesse collettivo;
- che collegano a centri abitati e frazioni dello stesso comune;
- che vengono realizzate con l'asfaltatura e l'impermeabilizzazione della carreggiata (a meno di brevi tratti per motivi di natura tecnica connessi alla pendenza longitudinale della strada o alla stabilità del versante).

BENEFICIARI

Comuni, Enti pubblici proprietari e Consorzi forestali.

MISURA D): Aiuti alla pianificazione

Si tratta di interventi finalizzati alla razionalizzazione della pianificazione e corretta gestione delle superfici forestali, il sostegno agli oneri per la predisposizione di piani di assestamento e piani di indirizzo forestali, il sostegno all'assistenza tecnica.

D1) Pianificazione forestale

Si prevede la incentivazione di piani di indirizzo forestale relativi a grandi ambiti omogenei, di piani di assestamento forestale per i boschi a prevalente funzione produttiva, di piani di assestamento semplificati per i boschi che svolgono prevalentemente altre funzioni (protettive, ambientali, paesaggistiche).

BENEFICIARI

ERSAF, Enti pubblici.

D2) Attività tecnico-progettuale

Per favorire la corretta esecuzione, nel rispetto dell'ambiente e per il migliore e razionale utilizzo delle risorse naturali si prevede l'incentivazione delle operazioni tecnico-amministrative correlate con le utilizzazioni boschive. Le operazioni tecniche incentivate, consistenti in progettazione, martellata, direzione lavori e verifica finale (da eseguirsi a cura di tecnici iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali).

BENEFICIARI

Comuni e Consorzi forestali.

3. Forme dell'aiuto:

Misura	Beneficiari	Investimento minimo ammissibile euro	Investimento massimo ammissibile euro	Spesa massima unitaria euro	Percentuale massima di contributo sulla spesa ammessa
A1	Comuni, Consorzi forestali	10.000	100.000	3.000/ha	80
A2	Comuni, Consorzi forestali	10.000	100.000	4.000/ha	80

Misura	Beneficiari	Investimento minimo ammissibile euro	Investimento massimo ammissibile euro	Spesa massima unitaria euro	Percentuale massima di contributo sulla spesa ammessa
B1	Consorzi forestali, Comuni, Comunità Montane	10.000	100.000		100
B2	Consorzi forestali, Comuni, Comunità Montane	10.000	50.000		100
C1	Consorzi forestali, Comuni	10.000	150.000	150/m	80
C1	Consorzi forestali, Comuni	10.000	100.000	50/m	80
D1	ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali	10.000	100.000		100
D2	Consorzi forestali, Comuni	1.000 ¹	10.000 ¹		80

¹ L'importo minimo e massimo di investimento ammissibile va riferito a un singolo progetto e relativa direzione dei lavori.

(BUR20030120)

(4.3.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12517

Presa d'atto dell'espressione del parere di compatibilità da parte della commissione UE, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE, e riapprovazione delle misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria - Indennizzi per mancato reddito

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che costituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria»;

Viste le ordinanze n. 1587 del 25 gennaio 2000, n. 4561 del 25 febbraio 2000, n. 5909 del 9 marzo 2000, n. 8336 del 31 marzo 2000 inerenti «Misure urgenti di contenimento dell'influenza aviaria nel territorio della Regione Lombardia»;

Visto l'art. 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 17, comma 1, lett. b) della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 inerente «Interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimenti»;

Vista la d.g.r. n. 7/11327 del 29 novembre 2002 «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria - Indennizzi per mancato reddito»;

Preso atto che, con decisione C (2003) 164 del 25 febbraio 2003, agli atti presso gli uffici della Unità Organizzativa Politiche agroambientali e servizi per le imprese, la commissione UE ha comunicato di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto di Stato n. 808/2002 - Interventi a sostegno degli allevatori delle aziende avicole colpite da influenza aviaria - d.g.r. n. 11327 del 29 novembre 2002;

Ritenuto di predisporre un testo integrato delle misure regionali di sostegno di cui alla d.g.r. n. 7/11327 del 29 novembre 2002, che tenga conto delle determinazioni contenute nella decisione C (2003) 164 del 25 febbraio 2003;

Considerato pertanto, dal dirigente dell'Unità Organizzativa proponente la necessità di riapprovare le «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dalla influenza aviaria - Indennizzi per mancato reddito» di cui all'allegato parte integrante alla presente deliberazione, già approvate con d.g.r. n. 7/11327 del 29 novembre 2002, integrate e modificate ai sensi di quanto sopra indicato;

Visti i tempi previsti per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari dell'aiuto riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

Considerato altresì che il dirigente dell'unità organizzativa proponente riferisce:

- di avere sentito i rappresentanti delle associazioni di categoria interessati dalla materia;
- di ritenere il presente provvedimento idoneo per fare fronte all'indennizzo degli allevatori avicoli e di fauna selvatica per fermo d'impresa;
- di provvedere con successivo atto all'assunzione degli impegni sulla base delle disponibilità finanziarie;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1. di prendere atto delle determinazioni della commissione UE con decisione C (2003) 164 del 25 febbraio 2002;

2. di approvare i criteri per l'attuazione delle «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria - Indennizzi per mancato reddito» allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale composto da n. 3 pagine;

3. di dare mandato al Dirigente dell'Unità organizzativa competente di adottare ulteriori disposizioni procedurali di ordine tecnico amministrativo che si rendessero necessari per l'attuazione dell'intervento;

4. di provvedere con successivo atto alla formazione del riparto sulla base delle risorse disponibili in bilancio;

5. di disporre la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria - Indennizzi per mancato reddito - Aiuto di Stato n. N 808/2002

Premessa

Nell'ambito della programmazione regionale, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, la Regione intende attuare misure idonee per sostenere gli allevatori delle aziende avicole i cui allevamenti hanno subito ingenti danni in seguito alla comparsa a partire dal 17 dicembre 1999 dell'influenza aviaria, al fine di:

- consentire alle aziende avicole lombarde di rimanere sul mercato in modo competitivo come prima della comparsa della malattia;
- sostenere efficacemente la ripresa delle attività produttive delle aziende colpite dai provvedimenti sanitari in conseguenza della comparsa dell'influenza aviaria.

La legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 disciplina gli interventi regionali inerenti le azioni congiunturali in relazione agli abbandoni produttivi ed abbattimenti, nonché di accesso al fondo di solidarietà nazionale.

In particolare con gli artt. 17 e 18 della l.r. 7/2000 è possibile intervenire a sostegno di programmi e misure di lotta contro epizootie, comprensivi di misure di indennizzo agli agricoltori.

A questo scopo l'intervento ha per obiettivo quello di indennizzare fino ad un massimo dell'80% del danno subito dagli allevamenti relativamente al periodo di «vuoto sanitario» con la concessione di un contributo in conto capitale *una tantum*.

7. Finalità

Con il presente atto, in attuazione della citata legge regionale al fine di sostenere gli allevamenti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria, la Regione interviene sugli effetti causati dalla sospensione dell'attività di allevamento per provvedimenti sanitari, incentivando la ripresa delle attività produttive interessate dai vincoli sanitari restrittivi imposti dalle vigenti normative.

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- indennizzo (fino all'80%) per mancato reddito a favore degli allevatori che hanno interrotto l'attività per ordine della pubblica autorità perché solo i loro animali sono stati colpiti da influenza aviaria ed hanno dovuto procedere all'abbattimento per imposizione della stessa pubblica autorità;
- indennizzo (fino all'80%) per mancato reddito a favore degli allevatori che, a conclusione del ciclo riproduttivo, della macellazione e della commercializzazione del loro pollame abbiamo dovuto interrompere l'attività per imposizione della pubblica autorità in quanto sebbene il loro pollame non fosse colpito dall'influenza, le loro aziende ricadevano in «Zone di protezione o di sorveglianza».

2. Beneficiari

Allevatori avicoli e quelli di fauna selvatica i cui allevamenti sono stati colpiti dall'epidemia di influenza aviaria e sono stati soggetti a periodi di vuoto sanitario dalle autorità sanitarie per il periodo dal 17 dicembre al 20 maggio 2000.

Per allevatori avicoli e di fauna selvatica si intendono gli imprenditori o imprese dedite all'attività di allevamento e sorveglianza così come individuate dai provvedimenti emessi dall'autorità sanitaria competente.

3. Misure

Concessione di un contributo in conto capitale fino ad un massimo dell'80% del danno ritenuto ammissibile, dovuto al periodo di vuoto sanitario. L'entità massima del contributo viene determinata identificando la redditività giornaliera unitaria moltiplicata per i giorni di vuoto sanitario accertato.

I periodi di sospensione dell'attività di allevamento per motivi sanitari, sono accertati sulla base di dichiarazioni delle autorità sanitarie competenti per territorio.

Tenuto conto che i provvedimenti regionali di sospensione dell'attività hanno avuto inizio il 17 dicembre 1999 e si sono conclusi il 20 maggio 2000 relativamente alla determinazione del periodo di sospensione dell'attività di allevamento per motivi sanitari si individuano i seguenti criteri di carattere generale:

- l'inizio del periodo di sospensione coincide con la data di abbattimento o ultimo carico per l'invio alla macellazione dei capi, successivamente all'emanazione dei provvedimenti di polizia veterinaria. Il numero e la categoria dei capi sono quelle risultanti dal registro aziendale al momento dell'abbattimento o dell'invio alla macellazione;
- la fine del periodo di sospensione coincide con il giorno di accasamento, indicato nel registro aziendale, che può avvenire al massimo entro il trentesimo giorno (sessantesimo per i tacchini, galline da riproduzione, galline ovaiole e altre specie avicole da riproduzione) successivo alla fine della sospensione del fermo.

In conformità alla decisione C (2003) 164 del 25 febbraio 2003 gli indennizzi erogabili ai soggetti beneficiari coinvolti nell'emergenza dell'influenza aviaria sono calcolati sulla base di parametri tecnici medi (durata del ciclo comprensivo di vuoto sanitario, incrementi ponderati, coefficienti di densità, prezzi medi dell'ultimo semestre relativi dall'ISMEA sulla piazza di Forlì ecc.) e riferiti per metro quadrato di superficie, con riferimento alle seguenti tipologie di allevamento o a quelle assimilabili:

allevamenti da carni (polli, galletti, capponi, faraone, tacchini, anatre ed oche)	fino a 0,046 €/mq per giorno di fermo;
allevamenti da carne (quaglie)	fino a 0,00093 €/posto animale per giorno di fermo;
allevamenti da riproduzione	fino a 0,049 €/mq per giorno di fermo;
allevamenti da riproduzione (quaglie)	fino a 0,00145 €/posto animale per giorno di fermo;
allevamenti per uova da consumo (in batteria)	fino a 0,00207 €/posto animale per giorno di fermo;
allevamenti per uova da consumo (a terra)	fino a 0,041 €/mq per giorno di fermo;
allevamenti di svezinatori da carne e pollastre ovaiole	fino a 0,057 €/mq per giorno di fermo

Tenuto conto dell'intervento già attuato, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 7/2000, con deliberazione n. 283/2000 modificata dalla deliberazione n. 1517/2000 (Aiuto di stato n. 49/2000 del 13 dicembre 2000) nel pagamento del 4% degli interessi delle rate dei debiti attivi nel periodo di fermo d'impresa, l'aiuto massimo, percepibile cumulato per ogni singola azienda, non può comunque essere superiore ai danni subiti, in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e/o nazionale. Verrà quindi dedotto l'aiuto già erogato delle deliberazioni sopra richiamate.

7. Procedure

a. Presentazione delle domande

Gli allevamenti avicoli, che rientrano nei provvedimenti di polizia veterinaria emanati dall'autorità sanitaria competente, che sono stati sottoposti a periodi di fermo sanitario obbli-

gatorio, inoltrano apposita domanda, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel B.U.R.

La domanda deve essere predisposta su specifico modulo corredato dell'aggiornamento del fascicolo aziendale compilato attraverso il SIARL, completo in ogni sua parte.

La domanda deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:

- Provvedimenti adottati dalle competenti strutture sanitarie, relativamente ai periodi di sospensione dell'attività così come determinati dalle ASL competenti per territorio;
- Provvedimenti delle competenti strutture sanitarie afferenti i capi di avicoli abbattuto e dei relativi periodi di fermo sanitario;
- Attestazione del Servizio sanitario della ASL competente per territorio che l'azienda ha ottemperato alle misure di prevenzione e di biosicurezza;
- Dichiarazione, in caso di non conformità alle norme di prevenzione e di biosicurezza, di provvedere alla realizzazione delle stesse entro 6 (sei) mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell'adeguamento aziendale viene sospeso ogni provvedimento d'indennizzo.

b. Istruttoria

La provincia competente per territorio provvede, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle domande, all'istruttoria.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa sospende i termini di istruttoria.

Le integrazioni, eventualmente richieste devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il non accoglimento della domanda.

c. Approvazione delle istanze

Sulla base dell'istruttoria la Provincia competente per territorio provvede all'espressione del parere di competenza sulla domanda e ad inviare alla Regione Lombardia il relativo elenco su supporto cartaceo e informatico quantificando gli importi di contributo concedibili.

Sulla base dei fondi disponibili in bilancio il Dirigente della Unità organizzativa competente provvede a ripartire le somme stanziata fra le province.

Alle province compete la predisposizione di tutti gli atti inerenti l'impegno dei fondi e la liquidazione dei contributi.

Nel caso di risorse insufficienti per far fronte alla totalità delle richieste le province provvederanno all'erogazione dei contributi mediante una suddivisione proporzionale tra gli aventi diritto.

5. Controllo

Verranno effettuati controlli in azienda, in fase istruttoria, su tutte le imprese che presentano domanda di aiuto.

6. Limiti, divieti e condizioni

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle misure di prevenzione definite dalla competente autorità sanitaria per il contenimento dell'influenza aviaria nel territorio regionale.

L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d'impresa e quindi di esercizio dell'attività.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.

7. Applicazione a regime

All'apertura dei termini di presentazione delle domande, o per nuove epidemie di influenza aviaria che dovessero verificarsi in periodi successivi a quello di riferimento della presente circolare, di riapertura dei termini di presentazione delle domande provvederà il Direttore Generale della Direzione competente con proprio atto, nel rispetto delle medesime modalità operative, sulla base dei provvedimenti dei competenti organi sanitari e delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione delle tipologie di allevamento ammissibili a finanziamento, in applicazione delle tipologie di riferimento elencate al punto 3 della presente circolare, e degli aggiornamenti delle basi parametriche così come disposto dalla Decisione C (2003) 164 del 25 febbraio 2003.

(BUR20030121)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12525**Ampliamento dell'accreditamento del Centro Socio Educativo «Stella Polare» con sede in Milano (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2003**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, del Centro Socio Educativo «Stella Polare» con sede in Milano (MI), per n. 3 posti con la tariffa giornaliera di € 22.21 per ospite, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Milano Città;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'ente gestore con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto è obbligatoriamente tenuto, a seguito dell'accettazione delle tariffe stabilite, a praticare effettivamente rette al netto del finanziamento riconosciuto;

4. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A della d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925;

5. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030122)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12530**Comune di Rezzato (BS); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2002, la 3ª sede farmaceutica del comune di Rezzato (BS), istituita con d.g.r. n. 19398 del 18 ottobre 1996, viene riassorbita nel parametro della popolazione ad ogni effetto di legge;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030123)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12531**Comune di Gavardo (BS); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) a seguito della revisione relativa all'anno 2002, la pianta organica delle farmacie del comune di Gavardo (BS) è così costituita:

2) **SEDE N. 1 (Titolare Farmacia dr. Guido Franche & C. s.n.c.)**

Parte del capoluogo, con esclusione del territorio facente parte della sede n. 2, più le frazioni di Limone di Gavardo e Rampeniga;

3) **SEDE N. 2 (Titolare dr. Pasini Natale)**

Confini: territorio dell'ex comune censuario di Sopraponte, via Carera, strada Alpestre del Tesio fino al confine di Serle, via Carera, limite piazza Zanardelli, via Largo Ponte, via Fossa, via S. Maria fino all'incrocio linea ferroviaria, proseguimento linea ferroviaria fino al confine di Villanuova Sul Clisi, così come indicato nel provvedimento del medico provinciale di Brescia, prot. n. 6/50 del 22 gennaio 1969;

4) **SEDE N. 3 (Di nuova istituzione)**

Confini: quelli amministrativi della frazione di Soprazocco.

5) la sede vacante, in virtù dell'art. 9 della legge n. 475/68, verrà offerta in prelazione al comune;

6) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030124)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12532**Comune di Roccafranca (BS); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. a seguito della revisione relativa all'anno 2002, la pianta organica delle farmacie del comune di Roccafranca (BS) è così costituita:

2. **SEDE N. 1 (Titolare dr. Angelo Grisoli)**

Ubicata nel centro capoluogo del territorio comunale;

SEDE N. 2 (Di nuova istituzione)

Ubicata nella frazione Ludriano e comprensiva dei limiti territoriali di detta frazione;

3. la sede vacante, in virtù del disposto dell'art. 9 della legge n. 475/68, verrà offerta in prelazione al comune;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030125)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12533**Comune di Rozzano (MI); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Delibera

1) a seguito della revisione relativa all'anno 2002, la pianta organica delle farmacie del comune di Rozzano (MI) è così costituita:

- **SEDE N. 1 (Titolare dr. Aldo Rovida)**

Con delimitazione partendo dal punto a sud-ovest in senso orario il viale Milano (esclusi i numeri pari) e il suo allineamento verso nord fino al raccordo autostradale Tangenziale ovest, indi il raccordo autostradale verso est fino all'intersezione con il sovrappasso di via Roma, indi la via Roma (inclusi solo i numeri dispari) verso sud fino all'incrocio con via Gramsci; allineamento di via Gramsci verso est fino all'incrocio con via Garofani, tratto di via Garofani inclusa (solo numeri dispari) verso sud e tutta la via Magnolie (solo numeri pari) inclusa fino alla via Gerani, tratto di via Gerani incluso verso sud fino a via Ciclamini, tratto di via Ciclamini verso ovest costeggiando il perimetro del parco comunale 1 fino a incrociare via Milano. Comprende tratto delle vie: viale Umbria, viale Lombardia, via Emilia, via Gramsci, via Garofani, via Gerani e per intero via Sicilia, via Campania, via Magnolie, via Roma, via Trento, via Mugghetti, via Dalie, via Biancospini, via Azalee, via Torino, via Margherite, via Gigli, via Ciclamini, via Gelsomini, via Ortensie;

- **SEDE N. 2 (Titolare dr.ssa Maria Luisa Bozzini)**

Ubicata nella zona territoriale del comune posta a nord del raccordo autostradale Tangenziale ovest e delimitata a ovest dalla via Curiel fino alla via Volturmo, tratto della via Volturmo (inclusi i numeri pari) fino alla via Po e tutta

la via Po (inclusi solo i numeri dispari); tratto della via Lambro, compreso tra via Arno e via Tevere (solo numeri dispari) e tutta la via Tevere (solo numeri pari); tratto della via Franchi Maggi compreso tra via Tevere e via Curiel (solo numeri dispari); a sud dalla via Buoizzi (solo numeri dispari) fino al confine comunale. Comprende tratto delle vie: via Curiel, via Franchi Maggi, via Tagliamento, via Europa, via Lambro, via Adige, via Isonzo, via Volturno e, per intero via Tevere, via Secchia, via Mincio, via Isonzo, via Di Vittorio, via Carducci, via Dante, via Pascoli e via Trilussa;

– **SEDE N. 3 (Titolare dr. Broglia)**

Con delimitazione come segue: partendo da ovest in senso orario intersezione del confine comunale di Assago con l'allineamento con la via Milano, comprendendo un tratto della via Umbria (solo i numeri dispari), indi verso sud proseguendo con il perimetro del parco comunale 1 fino all'allineamento con il viale Liguria; segue poi il percorso della roggia Coria fino a incontrare la via Perseghetto fino al confine comunale. Comprende tratto della S.S. 35, via Milano, viale Umbria, viale Liguria, e per intero via Amendola, via La Malfa, via G. Rossa, via Togliatti, via F.lli Rosselli, via Don Minzoni, via F.lli Cervi, via Matteotti, via Mazzini, via Cavallotti, via Borgomaneri, p.zza Nenni, via Cavour, via Castello, via Chiesa, via XX Aprile, p.zza Madre Teresa di Calcutta, via Pisacane, via Garibaldi, via Costa, via Della Cooperazione, via Del Volontariato, località Torreggio, via Perseghetto;

– **SEDE N. 4 (Comunale)**

Con delimitazione come segue: partendo dal punto più a sud in senso orario, delimitato dalla via Oglio fino all'intersezione con la via Volturno, tratto della via Volturno fino alla via Po e tutta via Po (inclusi solo i numeri pari); tratto della via Lambro compreso tra via Arno e via Tevere (inclusi solo i numeri pari); tratto della via Franchi Maggi compreso tra via Tevere e via Curiel (solo i numeri pari); a ovest è delimitata dal colatore Lambro. Comprende tratto della via Curiel, via Europa, via Tagliamento, p.zza Fontana, via Lambro, via Adige, via Volturno, viale Isonzo; e per intero via Brenta, via Olona, via Sesia, via Trebbia, via Franchi Maggi, via Arno, via Tevere, via Ticino, via Adda, via Piave, via Isonzo, via Della Pace;

– **SEDE N. 5 (Comunale)**

Ubicata nel quartiere IACP delimitata a nord dalle vie Gerani e Mimose (solo numeri pari) e dal viale Don Angelo Lonni, seguendo poi per viale Toscana fino ad arrivare alla via A. Volta. A sud è invece delimitata dalla via Perseghetto, fino al viale Liguria, per poi proseguire a nord lungo il confine del parco comunale 1, fino alla via Ciclamini. Sono comprese via Ciclamini, via Gerani, via Mimose, viale Don Angelo Lonni, via A. Volta, via Bucaneve, piazza G. Foglia, via Tigli, via Gardenie, via Camellie, via Verbene, via Orchidee, via degli Oleandri, via Lilla, via Petunie, via Primule, via Peonie, via Betulle, via Zinne, via Stelle Alpine, via Delle Rose, e tratto di viale Toscana, via Del Perseghetto, viale Liguria;

– **SEDE N. 6 (Titolare dr.ssa Bruna Rottoli)**

Ubicata nella zona del comune posta a nord del raccordo autostradale Tangenziale ovest, a sud prosegue lungo la via Curiel fino alla via Volturno (solo numeri pari) e parte della via Volturno fino alla via Oglio (solo numeri dispari) fino all'intersezione col colatore Lambro Meridionale e il confine con il comune di Assago. Comprende le seguenti vie: via Valleambrosia, via Monte Bianco, via Monte Rosa, via Monviso, via Aspromonte, via Monte Amiata, via Resegone, via Monte Grappa, via Gran Sasso, via Abetone, via Etna, via Stelvio, via Alberelle, via Moncenisio, via Montello, e tratto delle vie San Bernardo, Volturno, Rosenthal e Curiel;

– **SEDE N. 7 (Comunale)**

Delimitata a nord dal raccordo autostradale Tangenziale ovest, indi in senso antiorario ad ovest via Roma fino all'intersezione con via Gramsci, indi l'allineamento della via Gramsci verso est fino all'intersezione con via Garofani e verso sud con via Magnolie (solo i numeri dispari); a sud di viale Lombardia le vie Magnolie, Mimose (solo numeri pari) e viale Don Angelo Lonni; andando verso est viale Toscana fino al perimetro del posteggio antistante la torre telecom e l'allineamento verso nord passando per viale Lazio e via dell'Ecologia. Comprende le seguenti vie: via Glicini, via dei Garofani, viale Lazio, piazza Aldo

Moro, via Venezia, via Piacenza, via Vittorio Veneto, via Dell'Ecologia, via Ferrara, via Santa F. Cabrini, via Pini, via Ginestre, via Begonie, via dei Narcisi, via Rododendri, via Giacinti, via delle Genziane, via Delle Magnolie, via Palme, via Larici, viale Don Angelo Lonni, via Ulivi, via Mandorli; e tratto delle vie: via Roma, viale Romagna, viale Lombardia, via Delle Mimose, viale Toscana;

– **SEDE N. 8 (Comunale)**

Delimitata a nord dal raccordo autostradale Tangenziale Ovest e dalla via Buoizzi (solo numeri pari), indi, in senso orario dal confine comunale di Pieve Emanuele; a sud la strada comunale Perseghetto fino al confine con il parco comunale 2, proseguendo poi per le vie Volta e Toscana fino all'allineamento verso nord passando per viale Lazio e via dell'Ecologia. Sono comprese le seguenti vie: via Buoizzi, via Ariosto, via Petrarca, via Parini, via Monti, via Foscolo, via Leopardi, via Tasso, via de Gasperi, via Alfieri, via Porta, via Pirandello, via d'Azeglio, piazza Berlinguer, le località Gamberone e Villalta; e tratto di viale Romagna;

– **SEDE N. 9 (Titolare dr.ssa Rei)**

Delimitata come segue: da nord in senso orario il raccordo autostradale Tangenziale ovest; ad est dapprima l'allineamento di viale Milano, indi il viale Milano tutto incluso fino al termine (solo numeri pari); a sud il viale Umbria (solo numeri pari) e il suo allineamento verso ovest fino al confine comunale; ad ovest il confine comunale con il comune di Assago. Comprende le seguenti vie: via Cassino Scanansio, via Mantova, via Cremona, via Bergamo, via Brescia, via Varese, via Como, tratto di via Gramsci, via Piemonte, via Val D'Aosta, tratto di via Emilia, via Sardegna, via Abruzzo, via Molise, tratto di viale Lombardia, tratto di viale Umbria e viale Milano;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030126)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12534

(3.2.0)

Comune di Carugate (MI); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) a seguito della revisione relativa all'anno 2002, è istituita la terza sede farmaceutica nel comune di Carugate (MI);

2) la pianta organica delle farmacie del comune di Carugate (MI) è così costituita:

– **SEDE N. 1 (Titolare dr. Penati Angelo)**

Delimitata in quella parte del territorio comunale posta a sud delle seguenti vie, tutte incluse: via Trento – via Roma – via Italia – piazza Cavalieri Vittorio Veneto – via S.ta Maria e via C. Battisti fino ad ang. via G. Verdi e delimitata in quella parte del territorio comunale posto a ovest delle seguenti vie, tutte escluse: via G. Verdi e via Riva Bambina;

– **SEDE N. 2 (Comunale)**

Delimitata in quella parte del territorio comunale posta a nord delle seguenti vie, tutte escluse: via Trento – via Roma – via Italia – piazza Cavalieri di Vittorio Veneto – via S.ta Maria – via C. Battisti ang. via Moncenisio e delimitata in quella parte del territorio comunale posto a ovest delle seguenti vie, tutte escluse: via Moncenisio via Monte Bianco ed a nord di via del Ginestrino (inclusa detta via);

– **SEDE N. 3 (Di nuova istituzione)**

Delimitata in quella parte del territorio comunale posta a est delle seguenti vie tutte incluse: via Riva Bambina – via G. Verdi – via Moncenisio – via M.te Bianco ed a sud di via Del Ginestrino (esclusa detta via);

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030127)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12535

(3.2.0)

Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV); revisione della

pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Torre Beretti e Castellaro (PV), con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030128)

(3.2.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12536**Comune di Campospinoso (PV); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Campospinoso (PV) con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale;

– di procedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica ove venissero a mancare le condizioni previste dall'art. 4 della l.r. 12/86;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030129)

(3.2.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12537**Comune di Camairago (LO); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Camairago (LO) con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale;

– di procedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica ove venissero a mancare le condizioni previste dall'art. 4 della l.r. 12/86;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030130)

(3.2.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12538**Comune di Cornegliano Laudense (LO); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Cornegliano Laudense (LO), con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale;

– la sede vacante, in virtù del disposto dell'art. 9 della legge n. 475/68, verrà offerta in prelazione al comune;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030131)

(3.2.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12539**Comune di Cerete (BG); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Cerete (BG) con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale;

– di procedere all'attivazione della farmacia prevista in

pianta organica ove venissero a mancare le condizioni previste dall'art. 4 della l.r. 12/86;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030132)

(3.2.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12540**Comune di Valsecca (BG); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Valsecca (BG) con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale;

– di procedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica ove venissero a mancare le condizioni previste dall'art. 4 della l.r. 12/86;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030133)

(3.2.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12541**Comune di Orino (VA); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Orino (VA) con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale;

– di procedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica ove venissero a mancare le condizioni previste dall'art. 4 della l.r. 12/86;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030134)

(3.2.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12542**Comune di Comabbio (VA); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Comabbio (VA) con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale;

– di procedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica ove venissero a mancare le condizioni previste dall'art. 4 della l.r. 12/86;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030135)

(3.2.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12543**Comune di Foppolo (BG); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che il comune di Foppolo (BG), al 31 dicembre 2001, annovera una popolazione residente di n. 205 abitanti ed è ancora sprovvisto di una pianta organica delle sedi farmaceutiche, così come previsto, per ogni comune, dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 475;

Ritenuto di dover istituire una sede farmaceutica in pianta organica, come da richiesta del comune, formulata con deliberazione n. 6 del 4 giugno 2002 del Consiglio comunale;

Acquisiti pareri favorevoli espressi, in proposito, dal Direttore Generale dell'ASL della provincia di Bergamo con atto dirigenziale n. 1170 del 13 settembre 2002 e dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti della provincia di Bergamo, con nota del 22 ottobre 2002 prot. n. 228.02;

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1968 n. 221 «Provvidenze

a favore dei farmacisti rurali», che stabilisce che le farmacie situate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti siano da classificarsi rurali;

Considerato che il comune di Foppolo (BG) alla data del 31 dicembre 2001 annovera una popolazione residente di n. 205 abitanti;

Considerato che nel comune è presente un dispensario farmaceutico, attivo e funzionante, gestito dal dr. Floridi Stefano, autorizzato con d.p.g.r. n. 773 del 18 febbraio 1997;

Preso atto della richiesta espressa dal Consiglio comunale di Foppolo (BG), di mantenere il dispensario farmaceutico in quanto attualmente sufficiente a garantire adeguata assistenza alla popolazione ivi residente;

Richiamato l'art. 4 della l.r. 16 maggio 1986 n. 12;

Ritenuto, a norma del suddetto articolo della l.r. n. 12/86, di soprassedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica, mantenendo il dispensario farmaceutico attualmente esistente;

Vista la legge 8 marzo 1968 n. 221 avente ad oggetto «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali»;

Vista la legge 2 aprile 1968 n. 475 avente ad oggetto «Norme concernenti il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 8 novembre 1991 n. 362 avente ad oggetto: «Norme di riordino del settore farmaceutico»;

Richiamata la l.r. 25 maggio 1983 n. 46 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie»;

Vista la l.r. 16 maggio 1986 n. 12 «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali»;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

– è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Foppolo (BG) con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale;

– di soprassedere, per quanto in premessa evidenziato, all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica;

– di prendere atto, per quanto in premessa evidenziato, del mantenimento del dispensario farmaceutico;

– di procedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica ove venissero a mancare le condizioni previste dall'art. 4 della l.r. 12/86 oppure a seguito di formale richiesta dell'amministrazione Comunale;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030136)

(3.2.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12544

Comune di Gudo Visconti (MI); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Gudo Visconti (MI) con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale;

– di procedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica ove venissero a mancare le condizioni previste dall'art. 4 della l.r. 12/86;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030137)

(3.2.0)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12545

Comune di Viadanica (BG); formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Viadanica (BG) con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale;

– di procedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica ove venissero a mancare le condizioni previste dall'art. 4 della l.r. 12/86;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030138)

(5.1.1)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12568

Integrazione della d.g.r. n. 7/10832 del 24 ottobre 2002 «L.r. 30 novembre 1982, n. 66 "Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali" e successive modificazioni. Piano Finanziario relativo alle richieste di contributi pervenute nell'anno 2002». Obiettivo gestionale 10.1.2.4. «Utilizzo di leve finanziarie per incentivare la formazione di piani, programmi e progetti urbani ad elevato livello di qualità»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– di integrare la d.g.r. n. 7/10832 del 24 ottobre 2002 «L.r. 30 novembre 1982, n. 66 "Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali" e successive modificazioni. Piano Finanziario relativo alle richieste di contributo pervenute nell'anno 2002», aggiungendo all'allegato «B» «Piano Finanziario 2002 elenco dei comuni finanziati» il comune di Torre Beretti e Castellaro (PV) quale comune assegnatario di contributo;

– di concedere al comune di Torre Beretti e Castellaro (PV) un contributo regionale pari ad € 12.000,00;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il segretario: Sala

(BUR20030139)

(5.1.2)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12611

Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, articolo 4, comma 107 legge regionale 6 giugno 1980, n. 70, art. 3, lett. a) e b) - Criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi di edilizia scolastica - Anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione degli interventi di edilizia scolastica realizzata attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione formulati dalla Regione;

Vista la legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 che prevede la possibilità – art. 3 lett. a) e b) – di assegnare contributi di edilizia scolastica per finanziare opere di adeguamento e ristrutturazione di edifici scolastici siti in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 – articolo 4 comma 107;

Vista la l. 626/94 che definisce le misure per il miglioramento della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, evidenziando quali interventi debbano essere eseguiti per il rispetto della normativa entro il termine ultimo del 31 dicembre 2004;

Visto il Documento Tecnico di accompagnamento alla l.r. 23 dicembre 2002 n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatica» che all'U.P.B. 2.1.232.3.6.6.5459 prevede per gli anni 2003-2004 gli stanziamenti rispettivamente di € 8.582.284,50 e di € 1.000.000,00, a sostegno degli interventi di edilizia scolastica secondo i fabbisogni individuati dal Piano triennale ai sensi della sopracitata l.r. 1/2000;

Considerato che lo stesso documento tecnico prevede all'U.P.B. 2.5.2.1.3.74, capitolo 428 «Spese per opere di adattamento e riadattamento di edifici scolastici, per interventi urgenti e per innovazione progettuale» lo stanziamento di € 10.350.000,00 per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'art. 3 della l.r. n. 70/1980, che ha modificato e integrato la legge regionale 12 luglio 1974 n. 40;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/673 del 2 dicembre 2002 relativa all'approvazione delle «Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano generale triennale di programmazione degli interventi di edilizia scolastica – legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 art. 4 comma 107-bis»;

Considerato che la suddetta deliberazione stabilisce che le linee di indirizzo siano utilizzate anche per l'attribuzione dei contributi ai sensi della l.r. 70/80;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/11512 del 6 dicembre 2002 relativa alla «Determinazione delle tipologie, dei criteri e delle modalità di finanziamento degli interventi di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 4 comma 107-ter della legge regionale 1/2000» con la quale si è preso atto dei fabbisogni segnalati per il triennio 2002-2004 dalle Amministrazioni comunali e provinciali, articolati in singoli elenchi, in relazione alle tipologie di intervento comunicate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/48116 del 14 febbraio 2000 relativa al «Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche. Piano regionale sulla base dei piani provinciali ai sensi del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, art. 3, c. 8 e sue successive modificazioni»;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della l.r. 12 luglio 1974 n. 40 che stabilisce i termini per l'esecuzione delle opere assistite da contributo regionale;

Visto l'art. 3, comma 2 della l.r. 6 giugno 1980, n. 70 che stabilisce per gli interventi straordinari di cui alla lettera a), comma 1 della predetta legge, una quota non inferiore all'8% della somma complessiva disponibile;

Considerato l'elevato numero di richieste presentate annualmente a causa di eventi urgenti, indifferibili e imprevedibili;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di destinare una quota di € 1.250.000,00 per meglio rispondere alle attuali esigenze in materia di interventi urgenti di edilizia scolastica;

Considerato opportuno approvare i criteri in relazione all'attuazione delle procedure necessarie, preliminari alla assegnazione dei contributi relativi alle sopraccitate leggi regionali 1/2000 e 70/80;

Visto l'art. 2 della l.r. 16/96 con cui viene definito il nuovo ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di destinare gli stanziamenti di € 8.582.284,50 anno 2003 e di € 1.000.000,00 anno 2004 relativi alla l.r. 1/2000 agli interventi di edilizia scolastica segnalati dagli Enti territoriali aspiranti beneficiari - di cui all'allegato «B» - «Acquisto e/o riattamento di immobili da adibire ad uso scolastico. Ampliamento, completamento» che costituisce parte integrante della d.g.r. n. 7/11512 del 6 dicembre 2002 citata in premessa;

2) di utilizzare lo stanziamento complessivo di € 10.350.000,00 a finanziamento della l.r. 70/80, destinando € 9.100.000,00 per il piano ordinario anno 2003 e € 1.250.000,00 per far fronte a interventi urgenti, indifferibili e imprevedibili; l'eventuale quota non impegnata per gli interventi urgenti, sarà utilizzata per finanziare ulteriori interventi ordinari;

3) di approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi per opere di edilizia scolastica per l'anno 2003 previsti dall'art. 3, lett. b) della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 e dall'art. 4 comma 107 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 di cui al documento allegato «A» facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di mandare alle Amministrazioni provinciali, rispettando l'ordine delle priorità e dei criteri di assegnazione indicati nel predetto allegato «A», l'attribuzione dei punteggi per gli interventi proposti ai fini della formulazione delle graduatorie ai sensi della l.r. 70/80, ritenute vincolanti per la Regione;

5) di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO «A»

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2003

Premesse

Le competenze regionali in materia di edilizia scolastica concernono:

- la programmazione degli interventi volti allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle strutture scolastiche in coerenza con la costante evoluzione delle dinamiche formative ed economico-sociali della Lombardia;
- il sostegno finanziario anche con fondi propri (in aggiunta ai finanziamenti statali) alla realizzazione degli interventi programmati da Province e Comuni, in attuazione dell'art. 107 della l.r. 1/2000 e della l.r. 70/80.

Il Consiglio Regionale con deliberazione n. VII/673 del 2 dicembre 2002 ha approvato le «Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano generale triennale di programmazione degli interventi di edilizia scolastica ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, comma 107-bis» individuando le seguenti tipologie di interventi finanziabili da parte della Regione:

- interventi volti alla razionalizzazione della rete scolastica;
- interventi volti alla conservazione del patrimonio esistente;
- realizzazione o completamento di palestre/impianti sportivi ad uso scolastico.

La Regione, negli ultimi anni, utilizzando sia risorse proprie che quelle di provenienza statale, ha operato principalmente per la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio scolastico esistente.

In questi ultimi anni, inoltre, si è osservato come sia in atto un processo di variazione di tendenza nella distribuzione demografica; tale fenomeno investe in particolare Comuni medio-piccoli compresi negli hinterland metropolitani, con conseguente aumento della relativa popolazione scolastica.

Questo ha comportato la necessità di dover spesso adeguare edifici scolastici esistenti alla crescita della popolazione scolastica mediante la creazione di nuovi spazi e, in alcuni casi, per la dimensione del fenomeno e per l'inadeguatezza del patrimonio esistente, di creare un nuovo plesso scolastico.

Si ritiene quindi opportuno, per il corrente anno, proseguire nella politica di privilegiare, con i finanziamenti disponibili ai sensi della l.r. 1/2000 gli interventi volti alla razionalizzazione della rete scolastica mediante la realizzazione di opere di completamento (inteso come esecuzione di uno o più lotti funzionali appartenenti ad un progetto originale unitario già approvato ed in corso di esecuzione) ed ampliamento di edifici scolastici, nonché acquisto ed eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire ad uso scolastico, purché vantaggioso rispetto ad una nuova costruzione.

Con la stessa deliberazione consiliare n. VII/673 del 2 dicembre 2002 si è disposto che gli indirizzi di priorità definiti per gli interventi volti alla conservazione del patrimonio esistente valessero anche per la formulazione delle graduatorie da parte delle Amministrazioni provinciali ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dalla l.r. n. 70/80 a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e delle scuole materne no-profit ubicate in tali comuni. Le tipologie di opere finanziabili nel corrente anno ai sensi di tale legge, riguarderanno, in ordine di priorità gli interventi riconducibili al rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, quelli relativi all'agibilità degli edifici scolastici, al superamento delle barriere architettoniche e all'adattamento degli spazi interni a seguito di incremento del numero degli allievi.

Procedure per l'assegnazione dei contributi ex l.r. 1/2000 - Criteri e punteggi per la formulazione della graduatoria regionale di priorità degli interventi

Con d.g.r. 6 dicembre 2002 n. 11512: «Determinazione delle tipologie, dei criteri e delle modalità di finanziamento degli interventi di edilizia scolastica ai sensi dell'art. 4 del comma 107-ter della l.r. 1/2000» si è preso atto dei fabbisogni segnalati dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali, articolati in singoli elenchi in relazione alle tipologie di intervento programmate per il triennio 2002-2004. Stante che nel corrente anno vengano finanziati gli interventi volti all'ampliamento e completamento degli edifici scolastici e all'acquisto e/o riadattamento di immobili da adibire ad uso scolastico previsti nell'allegato B alla delibera sopra citata, la Direzione Generale competente procederà ad inviare una circolare a tutti gli enti compresi nel richiamato all. B, allo scopo di richiedere la conferma, degli interventi programmati nonché un aggiornamento dei dati trasmessi, risalenti al giugno 2002.

Allo scopo di assicurare la realizzazione di interventi funzionali, gli importi complessivi stanziati in bilancio, pari a

€ 8.582.284,50 per l'anno 2003 e € 1.000.000,00 per l'anno 2004, saranno assegnati alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, per le scuole di loro competenza, secondo una graduatoria di priorità degli interventi sulla base dei criteri e relativi punteggi di seguito definiti, finanziando un unico intervento per ciascun Ente.

Si precisa, che non saranno ammesse al finanziamento le richieste relative ad interventi già aggiudicati/iniziati alla data di scadenza che sarà indicata nella sopraccitata circolare.

La graduatoria degli interventi verrà effettuata sulla base delle caratteristiche del progetto desumibili dai dati riportati sulla relativa scheda-questionario presentata da ciascun Ente e precisamente:

Tipologia dell'intervento

- A1 completamenti funzionali di edifici scolastici = punti 30
- A2 ampliamento di edificio scolastici in uso = punti 27
- A3 acquisto e riattamento di edificio già usato per attività scolastiche = punti 20
- A4 acquisto e/o riattamento di edificio da adibire ad uso scolastico = punti 12.

In caso di più tipologie di intervento presenti nello stesso progetto si ritiene valido il punteggio più alto tra quelli attribuibili.

Finalità dell'intervento:

- B1 abbandono di edifici ad uso scolastico in locazione = punti 10
- B2 aggregazione di unità scolastiche anche a seguito di provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica = punti 9
- B3 adeguamento funzionale dell'edificio scolastico = punti 8
- B4 abbandono di edifici impropriamente utilizzati ad uso scolastico = punti 7
- B5 miglioramento degli standard di superficie per alunno = punti 6
- B6 riconversione ad uso scolastico di edifici costruiti per altre finalità = punti 5.

In caso di finalità plurime saranno sommati i relativi punteggi.

Situazione del progetto:

- Progetto preliminare = punti 0
- Progetto definitivo = punti 7
- Progetto esecutivo = punti 10.

Piano economico-finanziario:

- Intervento richiesto inserito nel Piano delle Opere Pubbliche = punti 5.

La percentuale massima di contribuzione regionale non può superare i seguenti limiti, ai sensi della l.r. 34/78:

- 80% per tutti i Comuni sino a 1.000 abitanti
- 65% per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti
- 65% per i Comuni montani da 3.001 a 5.000 abitanti
- 50% per i Comuni oltre 3.001 abitanti
- 50% per i Comuni montani oltre 5.001 abitanti
- 50% per le Amministrazioni Provinciali.

Rispetto alle quote massime indicate verrà assegnato 1 punto per ogni 10 punti percentuali di riduzione della quota richiesta a carico della Regione.

PUNTEGGI NEGATIVI

Situazione del progetto

Nel caso in cui l'Ente non abbia approvato neppure il progetto preliminare dell'intervento segnalato = -15 punti.

Situazione dell'area o dell'immobile

- Area relativa all'intervento di ampliamento non di immediata disponibilità dell'Ente = -20 punti
- Costruzioni su aree non conformi allo strumento urbanistico vigente o interessate da vincoli ambientali = -10 punti
- Acquisto privo di atti preliminari = -15 punti.

PUNTEGGI POSITIVI

Valutazione del fabbisogno

Il bacino di provenienza degli alunni interessa più comuni = punti 2.

A parità di punteggio sarà data la priorità ai Comuni delle zone montane e, in seconda istanza, ai Comuni con maggior numero di alunni.

Una volta individuati gli Enti beneficiari, nel caso di eventuali rinunce o revoche del contributo, le quote che si renderanno disponibili saranno riassegnate nel rispetto della graduatoria, entro la scadenza dell'obbligazione di spesa prevista dal Bilancio regionale.

Procedure per l'assegnazione dei contributi ex l.r. 70/80 e indicazioni alle Amministrazioni provinciali per la formulazione delle graduatorie

I Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e gli enti no-profit gestori di scuole materne ubicate in tali comuni presenteranno domanda con apposita modulistica che verrà inviata con apposita circolare da parte della Direzione Regionale competente, entro i termini nella stessa previsti. Copia della domanda dovrà essere inviata alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, cui compete la predisposizione delle graduatorie.

Il persistente squilibrio tra le richieste che annualmente vengono presentate dagli Enti cui la l.r. 70/80 si rivolge e le risorse finanziarie disponibili, e la necessità di adeguare gli edifici scolastici alla normativa vigente in materia di sicurezza (l. 626/94) entro il termine ultimo del 31 dicembre 2004, richiedono una attenta finalizzazione degli interventi.

A tale fine si ritiene opportuno indicare le tipologie di interventi finanziabili sulla base delle priorità determinate dal Consiglio regionale.

a) Ristrutturazione per adeguamento alle norme igieniche sanitarie e di sicurezza con particolare riferimento a:

- impianti elettrici;
- impianti termici;
- impianti idrico-sanitari;
- impianti antincendio;
- eliminazione dei rischi correlati a presenza di amianto.

Nell'ambito degli interventi relativi alla messa a norma degli impianti elettrici, particolare attenzione deve essere posta alla contestuale realizzazione di cablaggi per la costituzione di reti informatiche.

b) Adeguamento alle norme di agibilità degli edifici e abbattimento delle barriere architettoniche quali:

- Formazione impianto ascensore e/o montascale
- Formazione rampe
- Formazione servizi igienici per portatori di handicap.

c) Eventuali ulteriori interventi contenuti nel documento di valutazione dei rischi.

In relazione alle opere sopraindicate, dovranno essere attribuite priorità con particolare riferimento alla:

- necessità di adempiere a eventuali prescrizioni A.S.L. e/o V.V.F.;
- indicazione degli interventi segnalati nel documento di valutazione dei rischi, predisposto dal datore di lavoro ai sensi della succitata l. 626/94;
- esistenza del progetto definitivo relativo delle opere.

A parità di punteggio verranno privilegiati in prima istanza gli Enti che non abbiano ottenuto contributi nel Piano di riparto 2002 e in seconda istanza i Comuni montani.

Non saranno ritenute ammissibili le richieste relative a:

- interventi già aggiudicati o iniziati alla data di scadenza indicata nella citata circolare regionale;
- opere di manutenzione ordinaria;
- interventi che comportino ampliamento o sopraelevazione.

Entità dei contributi

I contributi regionali ex l.r. 1/2000 e l.r. 70/80 saranno assegnati ai sensi dell'art. 28-sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 entro i limiti delle seguenti percentuali della spesa ritenuta ammissibile e comunque non oltre la percentuale di finanziamento richiesta dall'ente nella domanda di contributo.

- 80% per tutti i Comuni sino a 1.000 abitanti
- 65% per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti
- 65% per i Comuni montani da 1.001 a 5.000 abitanti
- 50% per i Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti

- 50% per i Comuni montani da 5.001 a 10.000 abitanti
- 50% per tutte le scuole materne autonome site nei predetti Comuni (solo per la l.r. 70/80)
- 50% per le Amministrazioni Provinciali (solo per la l.r. 1/2000).

In considerazione della diversa natura degli interventi previsti dalla l.r. 1/2000 e dalla l.r. 70/80 vengono comunque fissati, come limiti massimi di contribuzione, rispettivamente € 500.000,00 e di € 200.000,00 fino ad esaurimento degli importi stanziati.

(BUR20030140)

(3.1.0)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12618

Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Vista la d.c.r. 23 dicembre 1987, n. 871: «Piano Regionale Socio Assistenziale per il triennio 1988-1990»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano socio-sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 19 gennaio 2001, n. 3130: «Proroga per l'anno 2001 delle disposizioni in merito all'accreditamento delle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili, e degli Istituti di riabilitazione extraospedaliera, ex art. 26 della legge n. 833/78. Disposizioni in merito agli incrementi tariffari»;
- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)"»;

Rilevato che il nuovo processo di accreditamento ed il suo collegamento con le previsioni del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004, vengono descritti nell'Allegato 1, che costituisce premessa e parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che con la richiamata d.g.r. n. 7435/01 si stabiliva la necessità:

- di procedere alla revisione del sistema di classificazione degli ospiti delle R.S.A., superando le tre categorie già esistenti (posti-letto per non autosufficienti parziali o N.A.P., per non autosufficienti totali o N.A.T. e per nucleo Alzheimer) considerate riduttive rispetto alla capacità di rappresentare adeguatamente le diverse tipologie di ospiti nonché le risorse effettivamente assorbite per la loro cura ed assistenza;
- di sostenere il processo di miglioramento della qualità dell'offerta in rapporto alle reali esigenze dell'ospite, con conseguente necessità di procedere alla implementazione di un sistema informativo ad hoc a livello regionale che attivi un flusso di dati standardizzato, utile al monitoraggio delle unità d'offerta, all'azione programmatica di lungo periodo ed al supporto di successive rimodulazioni del sistema di remunerazione regionale;

Evidenziato che negli allegati A e B della citata d.g.r. n. 7435/01 sono stati definiti gli indicatori relativi ai requisiti di qualità nonché il debito informativo obbligatoriamente dovuto da parte degli Enti Gestori di R.S.A. per consentire il monitoraggio della qualificazione dell'offerta, e sono stati descritti i supporti informatici che devono essere utilizzati («Scheda di Osservazione Intermedia dell'Assistenza - S.OS.I.A.», «Scheda struttura» e «Scheda per il monitoraggio della lista d'attesa»);

Evidenziato in particolare che il nuovo debito informativo, oltre che consentire l'accesso al nuovo sistema di remunerazione, costituisce di per sé una procedura assistenziale uniforme in tutte le R.S.A. accreditate poiché connette la rilevazione sistematica di tre parametri (mobilità, cognitività e comorbilità), mediante scale di valutazione semplici e ben conosciute, con la redazione e l'aggiornamento sia del Piano di Assistenza Individuale, che del Fascicolo sanitario e sociale di ogni ospite;

Dato atto che, alla data del 30 giugno 2002, si è conclusa la prima rilevazione, generalizzata a tutte le R.S.A., di S.OS.I.A.;

Rilevato che, con la d.g.r. n. 7435/01 l'approvazione degli standard di personale e degli accordi contrattuali tra le A.S.L. e gli Enti Gestori per la remunerazione delle prestazioni rese nelle strutture accreditate, sono stati rinviati a successivo provvedimento, da adottare in seguito all'analisi dei dati circa i bisogni assistenziali degli ospiti e circa gli indicatori di qualità, raccolti con le modalità descritte nell'allegato B della d.g.r. medesima, nonché del confronto con le rappresentanze degli Enti Gestori di R.S.A. e delle organizzazioni sindacali dei Pensionati maggiormente rappresentative;

Evidenziato che la d.g.r. n. 7435/01 riconduce l'assistenza residenziale socio-sanitaria agli anziani non autosufficienti ad un'unica tipologia strutturale ed organizzativa definita «Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (R.S.A.)»;

Evidenziato altresì che lo standard di personale, indicato nel P.S.A. per il triennio 1988-1990 come «programmatorio», è stato progressivamente rispettato nel corso del tempo da un numero sempre maggiore di strutture, fino a raggiungere nell'anno 2000 la piena adesione di tutte le R.S.A. lombarde, e che, pertanto, con il presente atto si ritiene di dover riconoscere il livello di responsabilità conseguito da tutti gli Enti gestori e di poter perseguire i conseguenti ulteriori obiettivi:

- sancire il superamento sia della autorizzazione al funzionamento, rilasciata per le categorie N.A.P. e N.A.T., che dell'originaria previsione, già contenuta nel P.S.A. per il triennio 1988-1990, di standard di autorizzazione al funzionamento inferiori per le strutture private,
- riconoscere un livello di autonomia gestionale, in relazione al percorso di adeguamento allo standard assistenziale programmatico seguito da tutti gli Enti gestori, introducendo elementi di flessibilità, funzionali al miglioramento dell'assistenza, ad una più completa espressione della capacità organizzativa degli enti e ad una maggiore gestibilità del sistema dei controlli connessi all'autorizzazione al funzionamento, all'accreditamento e ad ulteriori requisiti di qualità,
- prevedere conseguentemente, all'interno di standard minimi di tempo globale d'assistenza (minutaggi riportati nell'allegato A costituente parte integrante della presente deliberazione) per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, che la composizione della équipe professionale sia variabile in rapporto ad autonome valutazioni gestionali ed in funzione delle effettive esigenze assistenziali degli ospiti, identificabili nel Piano di Assistenza Individuale nonché nel Fascicolo sanitario e sociale, fatte salve le precisazioni riportate nello stesso allegato A;

Rilevata la necessità:

- di definire il contenuto degli accordi contrattuali che dovranno essere stipulati, tra Enti Gestori ed A.S.L., ai fini del pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate e di dover pertanto procedere all'approvazione dello schema-tipo di contratto (contenuto nell'allegato B parte integrante del presente provvedimento), nel rispetto del diritto di libera scelta del cittadino e del principio della parità tra soggetti erogatori pubblici e privati;
- di stabilire che, in fase di prima attuazione, le sole strutture già accreditate alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, potranno continuare ad essere retribuite pur in carenza

della stipulazione del contratto, atto che dovrà tuttavia avvenire entro il 31 dicembre 2003 e comunque al momento della variazione dei posti letto già accreditati alla data di pubblicazione della presente d.g.r.;

- di stabilire inoltre che, per le strutture che presenteranno domanda di accreditamento dopo la data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la remunerazione delle prestazioni erogate potrà avvenire solo dalla data di stipulazione del contratto;
- di introdurre, a modifica di quanto disposto con la citata d.g.r. n. 3130/01, la liberalizzazione dell'accREDITamento per le strutture operanti nel territorio lombardo che ne faranno domanda entro i successivi 15 gg. dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- di consentire, conseguentemente, l'accesso alla stipula di contratti, come sopra definiti, alle strutture non ancora accreditate alla data di pubblicazione del presente provvedimento, a condizione che risultino autorizzate al funzionamento entro la data medesima e che ottengano il riconoscimento dell'accREDITamento dalla Giunta regionale, sulla base del parere favorevole dell'A.S.L. di competenza, parere emesso entro i successivi due mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in seguito a relativa istanza;
- di consentire, analogamente, l'accREDITamento di ulteriori posti letto in R.S.A. già parzialmente accreditate, e quindi l'accesso alla stipula dei contratti, alle medesime condizioni di cui sopra;
- di stabilire che le R.S.A. accreditate in virtù di convenzioni stipulate con Comuni della provincia di Milano, ex d.g.r. n. 1761 del 20 ottobre 2000 e d.g.r. n. 3130 del 19 gennaio 2001, potranno accogliere nei posti letto già riservati all'utenza milanese, anche utenti provenienti dalla propria o da altre A.S.L., previa stipulazione di apposito contratto con la A.S.L. di ubicazione, nel rispetto comunque di quanto previsto negli atti di convenzionamento con i Comuni;
- di stabilire altresì che le strutture che non otterranno l'autorizzazione entro la data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o per le quali non verrà emesso il parere dell'A.S.L. entro il tempo sopra stabilito, potranno accedere all'accREDITamento solo a seguito di ulteriori provvedimenti della Giunta regionale, sulla base della valutazione del bisogno e della disponibilità di risorse salvo le eccezioni descritte al punto successivo;

Rilevata altresì la necessità di stabilire che, per le strutture della Provincia di Milano, la liberalizzazione è estesa a tutto il 31 dicembre 2003. Si conferma inoltre che permane sempre possibile accreditare le strutture in possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti, già previsti dalla d.g.r. n. 3130/01: a) strutture ubicate a Milano città, in coerenza con la programmazione del comune di Milano, b) strutture realizzate con il concorso di finanziamenti statali o regionali per investimenti appositamente assegnati ai sensi della legge n. 67/88 o delle ll.rr. nn. 1/86, 33/91 e 31/96;

Preso atto del contributo del gruppo di esperti in organizzazione socio-sanitaria, statistica, economia e geriatria e della conclusione della raccolta, validazione ed elaborazione dei dati di S.O.S.I.A di circa il 70% degli ospiti delle R.S.A. accreditate in Lombardia;

Ritenuto pertanto di definire le nuove categorie di classificazione degli ospiti così come descritte nell'allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento e di prevedere che la relativa remunerazione verrà definita con successivo provvedimento della Giunta Regionale;

Ritenuto altresì di individuare, nel nuovo sistema di remunerazione regionale, una quota di remunerazione annuale (premio di qualità aggiunta) da distribuire secondo parametri espressivi della qualità delle strutture assistenziali (indicatori di struttura) e dell'assistenza globalmente intesa (indicatori di esito/outcome) anche in rapporto con la retta esposta all'ospite e più precisamente i seguenti parametri:

- comparazione tra le strutture in possesso di autorizzazione definitiva o piano di adeguamento non eccedente i due anni dalla data di sua approvazione,

- comparazione della prevalenza puntuale delle lesioni da decubito,
- comparazione del livello di qualità percepito dall'utenza,
- comparazione del tempo medio di degenza per il passaggio da una classe di fragilità all'altra,
- presenza dell'infermiere nelle ore notturne,
- realizzazione di progetti finalizzati all'assistenza agli ospiti affetti da malattia di Alzheimer,
- realizzazione di progetti finalizzati alla definizione di nuovi modelli assistenziali,
- comparazione della percentuale annua del turn over degli operatori addetti all'assistenza diretta all'ospite;

Considerato che fino a tutti gli anni '90, le importanti implicazioni assistenziali della malattia di Alzheimer e, soprattutto, la totale assenza di possibilità farmacologiche avevano determinato l'assunzione da parte della Regione Lombardia, per prima in Italia, dell'onere di sostenere nuovi modelli assistenziali da collocare negli Istituti di Riabilitazione (IDR) e nelle Residenze Sanitario-Assistenziali (R.S.A.);

Rilevato che le nuove opportunità terapeutiche e la necessità di avvalersene in casi accuratamente selezionati mediante un protocollo diagnostico hanno costituito l'occasione per coinvolgere profondamente tutta la rete dei servizi socio-sanitari lombardi nella costituzione delle Unità di valutazione per la malattia di Alzheimer (UVA), previste dal progetto ministeriale CRONOS, e nel successivo progetto «Valutazione e sviluppo della rete integrata lombarda per la malattia di Alzheimer» attualmente in fase di realizzazione;

Preso atto pertanto che, accanto all'impegno in corso di una ridefinizione degli outcome della terapia farmacologica, la Lombardia sta realizzando un programma molto più vasto che prevede l'allargamento della rete integrata dei servizi per l'Alzheimer che correla la ricerca clinica con la diagnostica e con i diversi approcci terapeutici ed assistenziali, siano essi territoriali o residenziali, siano essi condotti da *caregiver* familiari o professionali;

Evidenziato che il presente provvedimento intende riconoscere e stimolare, negli Enti gestori, la capacità di esprimere la loro autonomia e responsabilità nell'organizzazione del loro servizio e che per questo, accanto alla contribuzione regionale per ogni singolo ospite, viene introdotto per la prima volta un «premio di qualità aggiunta» per le strutture che prevede, fra le sue determinanti, anche la realizzazione di progetti assistenziali dedicati agli ospiti che possono necessitare di un più difficile impegno assistenziale che la struttura si sente in grado di proporre;

Ritenuto pertanto, oltre a garantire una adeguata remunerazione agli ospiti degenti nei Nuclei Alzheimer, di identificare per l'anno 2003 quale parametro prioritario per l'assegnazione del «premio di qualità aggiunta» la realizzazione di progetti assistenziali per gli ospiti affetti da malattia di Alzheimer e di rinviare a successivo provvedimento l'identificazione dei criteri di presentazione e valutazione dei sopraindicati progetti;

Ritenuto altresì di riservare una quota del «premio di qualità aggiunta» per l'anno 2003 da distribuire in base ai parametri relativi alla valutazione della qualità e continuità dell'assistenza diretta all'ospite (presenza dell'infermiere nelle ore notturne e comparazione del turn over degli operatori addetti all'assistenza diretta all'ospite) e di demandare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale la definizione dei criteri di valutazione dei parametri di outcome del servizio contenuti nel presente provvedimento per renderne possibile la graduale introduzione negli anni successivi;

Rilevata pertanto la necessità di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale le modalità di rilevazione e comparazione dei parametri relativi alla valutazione della qualità aggiunta al sistema di accREDITamento e la determinazione delle risorse aggiuntive dedicate, nonché l'identificazione di ulteriori parametri per gli anni successivi;

Evidenziato che l'onere complessivo a carico della Regione Lombardia è determinato, compatibilmente con le risorse disponibili, in coerenza con quanto stabilito dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», facendo riferimento ai costi riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, ed in applicazione del d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Ravvisata la necessità che l'applicazione del nuovo sistema di remunerazione regionale garantisca il consolidamento del flusso informativo e la gradualità del passaggio da una remunerazione predeterminata per posto letto ad una remunerazione variabile per le esigenze effettive dell'ospite, mediante le seguenti modalità:

- a decorrere dal 1° maggio 2003 le prestazioni effettuate nei confronti degli ospiti accolti da tale data, verranno remunerate sulla base delle effettive classificazioni ottenute con l'applicazione della scheda S.OS.I.A.,
- per gli ospiti già presenti al 30 aprile 2003 la remunerazione avverrà sulla base del sistema di classificazione precedente con riferimento ai posti letto già accreditati come N.A.T., N.A.P. ed Alzheimer, di cui a d.g.r. del 5 luglio 2002 n. 9686 e 30 settembre 2002 n. 10467 e successive integrazioni;

Ravvisata la necessità di precisare che la remunerazione regionale che verrà rideterminata ed aggiornata periodicamente con successivi provvedimenti della Giunta Regionale, tenuto conto dei costi analiticamente rilevati dalla DG Famiglia e Solidarietà sociale, non comprende la quota di remunerazione annuale prevista per le R.S.A. pubbliche o private accreditate della Regione Lombardia in riferimento alla qualità di struttura e di esito dell'assistenza, come sopra specificato (premio di qualità aggiunta);

Ravvisata la necessità di prevedere, a modifica di quanto precedentemente disposto con d.g.r. n. 35580 del 7 aprile 1998, che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, le A.S.L. di ubicazione delle strutture accreditate effettuino alle stesse account mensili in misura pari all'85% di un dodicesimo del fatturato dell'anno precedente, stabilendo che alla A.S.L. compete l'erogazione dei relativi saldi trimestrali;

Acquisita l'intesa con la competente Commissione Consiliare in data 27 marzo 2003 (PAR. 0268) in conformità della quale si è provveduto a modificare il presente atto;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, descrittivo del nuovo processo di accreditamento e del suo collegamento con le previsioni del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004;

2) di sancire il superamento sia della autorizzazione al funzionamento, rilasciata per le categorie N.A.P. e N.A.T., che dell'originaria previsione, già contenuta nel Piano Socio Assistenziale per il triennio 1988-1990, di standard di autorizzazione al funzionamento inferiori per le strutture private;

3) di introdurre elementi di flessibilità, funzionali al miglioramento dell'assistenza, ad una più completa espressione della capacità organizzativa degli enti e ad una maggiore gestibilità del sistema dei controlli connessi all'autorizzazione al funzionamento, all'accreditamento, ad ulteriori eventuali requisiti di qualità;

4) di prevedere conseguentemente, all'interno di standard minimi di tempo globale d'assistenza per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, che la composizione della équipe professionale sia variabile in rapporto ad autonome valutazioni gestionali ed in funzione delle effettive esigenze assistenziali degli ospiti identificabile nel Piano di Assistenza Individuale, nonché nel Fascicolo sanitario e sociale, fatte salve le precisazioni riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5) di definire il contenuto degli accordi contrattuali che dovranno essere stipulati, tra Enti Gestori ed A.S.L., ai fini del pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate e di approvare lo schema-tipo di contratto (contenuto nell'allegato B parte integrante del presente provvedimento), nel rispetto del diritto di libera scelta del cittadino e del principio della parità tra soggetti erogatori pubblici e privati;

6) di stabilire che, in fase di prima attuazione, le sole strutture già accreditate alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, potranno continuare ad essere retribuite pur in carenza della stipulazione del contratto, atto che dovrà tuttavia avvenire entro il 31 dicembre 2003 e comunque al momento della variazione

dei posti letto già accreditati alla data di pubblicazione della presente d.g.r.;

7) di stabilire inoltre che, per le strutture che presenteranno richiesta di accreditamento dopo la data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la remunerazione delle prestazioni erogate potrà avvenire solo dalla data di stipulazione del contratto;

8) di introdurre, a modifica di quanto disposto con la citata d.g.r. n. 3130 del 19 gennaio 2001, la liberalizzazione dell'accreditamento per le strutture operanti nel territorio lombardo che ne faranno domanda entro i successivi 15 gg. dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9) di consentire, conseguentemente, l'accesso alla stipula di contratti, come sopra definiti, alle strutture non ancora accreditate alla data di pubblicazione del presente provvedimento, a condizione che risultino autorizzate al funzionamento entro la data medesima e che ottengano il riconoscimento dell'accreditamento dalla Giunta regionale, sulla base del parere favorevole dell'A.S.L. di competenza, parere emesso entro i successivi due mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in seguito a relativa istanza;

10) di consentire, analogamente, l'accreditamento di ulteriori posti letto in R.S.A. già parzialmente accreditate, e quindi l'accesso alla stipula dei contratti, alle medesime condizioni di cui sopra;

11) di stabilire che le R.S.A. accreditate in virtù di convenzioni stipulate con Comuni della Provincia di Milano, ex d.g.r. n. 1761 del 20 ottobre 2000 e d.g.r. n. 3130 del 19 gennaio 2001, potranno accogliere nei posti letto già riservati all'utenza milanese, anche utenti provenienti dalla propria o da altre A.S.L., previa stipulazione di apposito contratto con la A.S.L. di ubicazione, nel rispetto comunque di quanto previsto negli atti di convenzionamento con i Comuni;

12) di stabilire altresì che le strutture che non otterranno l'autorizzazione al funzionamento entro la data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o per le quali non verrà emesso il parere dell'A.S.L. entro il tempo sopra stabilito, potranno accedere all'accreditamento solo a seguito di ulteriori provvedimenti della Giunta regionale, sulla base della valutazione del bisogno e della disponibilità di risorse salvo le eccezioni descritte al punto successivo;

13) di stabilire che, per le strutture della Provincia di Milano, la liberalizzazione è estesa a tutto il 31 dicembre 2003. Si conferma inoltre che permangono sempre possibili accreditare le strutture in possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti, già previsti dalla d.g.r. n. 3130/01: a) strutture ubicate a Milano città, in coerenza con la programmazione del comune di Milano, b) strutture realizzate con il concorso di finanziamenti statali o regionali per investimenti appositamente assegnati ai sensi della legge n. 67/88 o delle l.r. nn. 1/86, 33/91 e 31/96;

14) di definire, a seguito della conclusione della rilevazione e validazione dei dati di S.OS.I.A., le nuove categorie di classificazione degli ospiti così come specificate nell'allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento e di prevedere che la relativa remunerazione, verrà definita con successivo provvedimento della Giunta Regionale;

15) di individuare, nel nuovo sistema di remunerazione regionale, una quota di remunerazione annuale (premio di qualità aggiunta) da distribuire secondo parametri espressivi della qualità delle strutture assistenziali (indicatori di struttura) e dell'assistenza globalmente intesa (indicatori di esito/outcome) anche in rapporto con la retta esposta all'ospite e più precisamente i seguenti parametri:

- comparazione tra strutture in possesso di autorizzazione definitiva o piano di adeguamento non eccedente i due anni dalla data di sua approvazione,
- comparazione della prevalenza puntuale delle lesioni da decubito,
- comparazione del livello di qualità percepito dall'utenza,
- comparazione del tempo medio di degenza per il passaggio da una classe di fragilità all'altra,
- presenza dell'infermiere nelle ore notturne,
- realizzazione di progetti finalizzati all'assistenza agli ospiti affetti da malattia di Alzheimer,
- realizzazione di progetti finalizzati alla definizione di nuovi modelli assistenziali,

- comparazione della percentuale annua del turn over degli operatori addetti all'assistenza diretta all'ospite;

16) di riconoscere e stimolare, negli Enti gestori, la capacità di esprimere la loro autonomia e responsabilità nell'organizzazione del loro servizio e che per questo, accanto alla contribuzione regionale per ogni singolo ospite, viene introdotto per la prima volta un «premio di qualità aggiunta» per le strutture che prevede, fra le sue determinanti, anche la realizzazione di progetti assistenziali dedicati agli ospiti che possono necessitare di un più difficile impegno assistenziale che la struttura si sente in grado di proporre;

17) di sottolineare la validità dell'impostazione assistenziale dei nuclei Alzheimer, centrata sulla relazione e non solo sulla custodia, della quale si auspica il potenziamento e, nel riconoscere la specificità dell'assistenza richiesta dai malati di Alzheimer, di garantire una adeguata remunerazione agli ospiti degenti nei Nuclei Alzheimer, che non potrà essere inferiore a quella attuale e di identificare, per l'anno 2003, quale parametro prioritario per l'assegnazione del «premio di qualità aggiunta» la realizzazione di progetti assistenziali per gli ospiti affetti da malattia di Alzheimer e di rinviare a successivo provvedimento l'identificazione dei criteri di presentazione e valutazione dei sopraindicati progetti;

18) di riservare una quota del «premio di qualità aggiunta» per l'anno 2003 da distribuire in base ai parametri relativi alla valutazione della qualità e continuità dell'assistenza diretta all'ospite (presenza dell'infermiere nelle ore notturne e comparazione del turn over degli operatori addetti all'assistenza diretta all'ospite) e di demandare alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale la definizione dei criteri di valutazione dei parametri di outcome del servizio contenuti nel presente provvedimento per renderne possibile la graduale introduzione negli anni successivi;

19) di stabilire che l'onere complessivo a carico della Regione Lombardia è determinato, compatibilmente con le risorse disponibili, in coerenza con quanto stabilito dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», facendo riferimento ai costi riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, ed in applicazione del d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

20) di prevedere che l'applicazione del nuovo sistema di remunerazione regionale garantisca il consolidamento del flusso informativo e la gradualità del passaggio da una remunerazione predeterminata per posto letto ad una remunerazione variabile per le esigenze effettive dell'ospite, mediante le seguenti modalità:

- a decorrere dal 1° maggio 2003 le prestazioni effettuate nei confronti degli ospiti accolti da tale data verranno remunerate sulla base delle effettive classificazioni ottenute con l'applicazione della scheda S.O.S.I.A.,

- per gli ospiti già presenti al 30 aprile 2003 la remunerazione avverrà sulla base del sistema di classificazione precedente con riferimento ai posti letto già accreditati come N.A.T., N.A.P. ed Alzheimer, di cui a d.g.r. del 5 luglio 2002 n. 9686, d.g.r. 30 settembre 2002 n. 10467 e successive integrazioni;

21) di precisare che la remunerazione regionale che verrà rideterminata ed aggiornata periodicamente con successivi provvedimenti della Giunta Regionale, tenuto conto dei costi analiticamente rilevati dalla D.G. Famiglia e Solidarietà sociale, non comprende il premio di remunerazione annuale previsto per le RSA pubbliche o private accreditate della Regione Lombardia in riferimento alla qualità di struttura e di esito dell'assistenza (premio di qualità aggiunta);

22) di prevedere, a modifica di quanto precedentemente disposto con d.g.r. n. 35580 del 7 aprile 1998, che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, le A.S.L. di ubicazione delle strutture accreditate effettuino alle stesse acconti mensili in misura pari all'85% di un dodicesimo del fatturato dell'anno precedente, stabilendo che alla A.S.L. compete l'erogazione dei relativi saldi trimestrali;

23) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

24) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

PREMESSA

Il 13 marzo del 2002 è stato approvato il Piano regionale socio-sanitario (PSSR) per il triennio 2002-2004.

Esso ridisegna l'intera offerta di servizi sanitari e assistenziali in un'unica rete sociosanitaria integrata dove ulteriormente si sviluppa il processo di accreditamento, vale a dire sostanzialmente il sistema delle regole che chi si offre come partner dell'istituzione si impegna a rispettare. Il debito informativo, i requisiti, gli indicatori e gli standard di qualità verranno estesi nel triennio a tutti i modelli assistenziali della rete, in modo da meglio conoscere le necessità espresse dalla popolazione ed il suo percorso per soddisfarle, in modo da assicurare più complementarità alle diverse unità di offerta, in modo da dare più chiarezza al cittadino circa il ruolo e l'accessibilità di ognuna di esse.

La d.g.r. 7435 del 14 dicembre 2001 aveva preannunciato uno dei temi che costituiscono la base per una nuova lettura del modello assistenziale lombardo: la necessità di meglio conoscere le caratteristiche della popolazione che riceve le prestazioni. Infatti, stabilito un livello minimo di qualità comune a tutti i servizi alla persona (autorizzazione), la crescita e la diversificazione degli ulteriori requisiti di qualità (accreditamento) vengono legate al reale grado e tipo di fragilità della popolazione che usufruisce di quel servizio specifico.

Il processo di accreditamento è così diventato in primo luogo un sistema di verifica della qualità delle prestazioni, intesa come livello della loro adeguatezza al bisogno realmente espresso. Collocare un «osservatorio epidemiologico» proprio all'interno dei servizi coniuga l'opportunità di intercettare il bisogno assistenziale là dove esso viene direttamente espresso con la disponibilità di tutti i professionisti capaci di coglierlo e di descriverlo. Inoltre, l'insieme delle azioni professionali per l'inquadramento ed il monitoraggio delle «fragilità» costituisce di per se stesso una procedura per guidare l'assistenza (indicatore di processo) e per valutarne i risultati (indicatore di esito). Il legame fra questa procedura ed un debito informativo con tempi e modi prestabiliti, obbligatorio per l'accreditamento, è costituito da S.O.S.I.A. (scheda di osservazione intermedia dell'assistenza).

S.O.S.I.A. costituisce dunque la garanzia che la procedura sia uniforme e controllabile in tutti i servizi accreditati.

In secondo luogo, il nuovo sistema di accreditamento è diventato anche il punto di partenza per la programmazione della spesa, per il suo controllo e per la valutazione della sua sostenibilità rispetto ai benefici: S.O.S.I.A. costituisce anche un primo strumento per un nuovo tipo di remunerazione delle prestazioni e per la sua verifica.

Ma lo strumento S.O.S.I.A. non riassume da solo il sistema di finanziamento delle R.S.A. Accanto alla contribuzione regionale per ogni singolo ospite è infatti previsto un «premio di qualità aggiunta» per la struttura che prevede, fra le sue determinanti, anche la realizzazione di progetti assistenziali dedicati agli ospiti con malattia di Alzheimer ed ad altre patologie particolari. Si intende in tal modo attribuire risorse aggiuntive, oltre che per il consolidamento di importanti progetti già avviati, anche al trattamento di demenze di diversa origine o di disturbi del comportamento o di altre patologie emergenti, che possono necessitare di un più difficile impegno assistenziale che la struttura si sente in grado di proporre.

La d.g.r. 7435 del 14 dicembre 2001 ha segnato quindi l'inizio di un percorso, una serie di atti di riordino del sistema di autorizzazione ed accreditamento dei servizi socio-sanitari lombardi.

Come essa aveva anticipato e come viene ripreso in questo secondo provvedimento, la «revisione dell'attuale sistema di classificazione degli ospiti delle R.S.A., superando le tre categorie esistenti ... che appaiono riduttive rispetto alla capacità di rappresentare adeguatamente le diverse tipologie di ospiti nonché le risorse effettivamente assorbite per la cura e l'assistenza degli stessi» è un processo che prevede tempo ed azioni («analisi dei dati circa i bisogni assistenziali ... e circa gli indicatori di qualità, ... confronto con le rappresentanze degli Enti Gestori ... e delle organizzazioni sindacali») che certamente non si esauriscono con l'adozione di questo secondo provvedimento.

Esso invero completa alcuni requisiti di struttura (definisce nuovi standard di personale) e contiene una prima revisione

del sistema di remunerazione, prevedendo rivalutazioni periodiche sia dello strumento S.O.S.I.A. che degli impegni contributivi con esso connessi, esattamente come è avvenuto in passato per lo strumento D.R.G. (diagnosis related groups) e per il finanziamento delle prestazioni ospedaliere.

Il grado di autosufficienza di una popolazione sempre più anziana e la sua evoluzione nel breve e medio periodo è al centro dell'attenzione della Regione Lombardia e S.O.S.I.A. potrebbe divenire lo strumento per il monitoraggio della variazione delle condizioni di fragilità e delle risposte che l'intera rete dei servizi è in grado di assicurare. Lo strumento che oggi viene introdotto necessita di essere applicato e rimodulato mediante una intensa attività di validazione, anche e soprattutto «periferica», alla quale tutti coloro che presidiano il mondo della non autosufficienza sono chiamati a collaborare.

È questa una delle ragioni per cui si è scelto che la doverosa gradualità dell'introduzione del nuovo strumento si realizzasse mediante il suo pieno utilizzo solo per i nuovi ospiti delle R.S.A. Ciò consentirà di concentrare l'impegno di valutazione solo su casi che giungono per la prima volta all'osservazione e potrà anche favorire la compresenza di operatori della struttura e della A.S.L. nella fase di accesso dell'ospite o di controllo intermedio delle sue condizioni.

Non è dunque certamente concluso oggi il percorso di ridefinizione del nuovo sistema di accreditamento delle R.S.A. né tantomeno si intende oggi iniziare un ridimensionamento del ruolo di questa unità d'offerta che è stata e rimane quella che maggiormente rappresenta l'impegno della Comunità lombarda ad assicurare ai suoi elementi più fragili un luogo di vita, oltre che di cura, costantemente e progressivamente migliore. Infatti nell'ultimo decennio l'adeguamento del «parco strutturale» ha potuto contare su più di 900 miliardi di lire di Fondi di ricostruzione delle infrastrutture sociali in Lombardia (FRISL), oltre ai 750 trasferiti dallo Stato (per un totale di circa 850 milioni di euro ad oggi distribuiti), e, a fronte di un incremento delle tariffe riconosciute dalla Regione Lombardia (circa l'88% per gli ospiti parzialmente non autosufficienti ed intorno al 36% sia per i totalmente non autosufficienti che per gli ospiti dei nuclei Alzheimer), gli Enti gestori hanno tutti prontamente adeguato gli standard minimi di personale fino a nettamente superarli nella maggior parte delle strutture, dando la prova di quell'elevato «livello di responsabilità» che questo provvedimento loro riconosce.

Tuttavia, come riporta il PSSR, la sempre maggiore consapevolezza dei danni prodotti dall'«istituzionalizzazione» nei soggetti fragili e l'espressione di una domanda di assistenza socio-sanitaria sempre più consapevole da parte della Comunità hanno indotto questa Regione, come tutti i Sistemi di sicurezza sociale culturalmente più maturi, a cercare risposte più condivisibili con le risorse della Comunità stessa. Quello che essa richiede oggi, infatti, non è solo un aumento quantitativo di tutela per una popolazione che è numericamente in incremento ma anche una maggiore diversificazione ed appropriazione delle cure perché rispettino sempre più l'esigenza e la scelta del singolo, della famiglia e delle loro aggregazioni.

Negli ultimi due anni risorse aggiuntive (ex l.r. 23/99 ed ex l. 328/2000 e relativo Fondo nazionale per le politiche sociali) sono state messe in campo per iniziare a costruire una offerta di tutela domiciliare della persona anziana tale da mantenerla nel suo ambiente di vita il più a lungo possibile, senza detrimento delle sue condizioni sociali e psico-fisiche. I risultati della sperimentazione del buono socio-sanitario, conclusa nel giugno 2002, hanno posto le basi per l'introduzione di due tipi di interventi, l'uno più propriamente sociale (buoni e voucher sociali) realizzabile dai Comuni, l'altro più propriamente socio-sanitario (voucher socio-sanitari) realizzabile dalle A.S.L. Pertanto i servizi sociali e socio-sanitari possono cogliere oggi nuove opportunità di sviluppo, intese sia come nuove risorse economiche che come nuovi modelli organizzativi: l'efficacia dei voucher sociali e socio-sanitari dipende esclusivamente dalla disponibilità e dalla qualità dell'offerta di quelle componenti della Comunità che potrebbero essere partner di Comuni ed A.S.L. in questo tentativo di contenere la istituzionalizzazione quando è troppo precoce o dannosa.

La qualità dell'offerta che le R.S.A. lombarde possono avanzare poggia saldamente sulla esperienza, competenza e responsabilità che già hanno acquisito e che, comunque, devono continuare a mettere a disposizione anche per il ricovero dell'anziano. Infatti è innegabile, richiamando ancora una volta il PSSR, che il continuo allungamento dell'aspettativa

di vita, insieme con la continua progressione delle malattie cronico-degenerative e con il divario crescente degli stili di vita delle diverse generazioni coesistenti, rendono indispensabile l'offerta di ricoveri in strutture residenziali, permanenti o «di sollievo».

ALLEGATO A

Standard di assistenza prescritti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle R.S.A., espressi in minuti settimanali per ospite

Requisiti di autorizzazione al funzionamento

Lo standard minimo di personale, espresso come tempo di assistenza dedicato ad ogni ospite, è fissato in 750 minuti settimanali.

Per il raggiungimento dello standard assistenziale sopra definito, deve essere obbligatoriamente garantita la presenza almeno delle seguenti figure professionali: medico, infermiere, fisioterapista, animatore od operatore socio educativo (classe 18) od educatore professionale (classe 2), A.S.A. / O.T.A.

Diventa obbligatoria, altresì, l'introduzione graduale della figura dell'O.S.S., nei limiti dell'effettiva disponibilità di tale operatore.

Si precisa che:

1) l'assistenza infermieristica dovrà essere garantita dalla presenza di personale infermieristico nell'arco delle 24 ore;

2) ai fini del raggiungimento dello standard assistenziale, possono essere calcolate anche le prestazioni rese dagli infermieri generici;

3) la funzione di animazione dovrà essere garantita dall'animatore sociale o dall'operatore socio educativo (classe 18) o dall'educatore professionale (classe 2). In carenza, potrà essere utilizzato personale laureato/diplomato in discipline umanistiche;

4) per quanto riguarda le prestazioni degli operatori addetti all'assistenza degli ospiti, le eventuali deroghe all'utilizzo di personale non ancora in possesso di qualifica di A.S.A. / O.T.A., che dovranno continuare ad essere richieste alle A.S.L. di ubicazione delle strutture, possono essere rilasciate solo sulla base di provate motivazioni quali:

- presenza di personale per il quale è in corso la formazione,
- necessità di sostituzioni urgenti non programmabili,
- personale prossimo al pensionamento, per il quale non sia ritenuto opportuno procedere alla formazione;

5) nelle sole ore notturne (dalle ore 21 alle ore 7, o comunque al «cambio-turno»), potrà essere attivato, in alternativa alla presenza del personale sanitario, un servizio di reperibilità infermieristica o medica esclusivamente se nella struttura sussiste la contemporanea presenza della figura dell'OSS;

6) concorrono al raggiungimento dello standard anche i volontari in possesso dei requisiti professionali richiesti, appartenenti ad associazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro e convenzionate con la struttura;

7) per le strutture funzionanti in base ad autorizzazione e/o accreditate alla data di pubblicazione del presente provvedimento, per le quali lo standard minimo, indicato in questo allegato, non sia ancora garantito, è previsto l'obbligo di adeguamento entro due anni dalla data di pubblicazione del presente atto;

8) per quanto riguarda le eventuali incompatibilità nell'assunzione di personale o affidamento di incarichi, si rimanda alle previsioni della normativa di settore.

Requisiti di accreditamento

Si richiama integralmente quanto esposto al precedente paragrafo, con l'unica esclusione dello standard minimo che è fissato in 901 minuti settimanali per ospite.

Inoltre:

1. l'assistenza medica generica dovrà essere garantita nell'arco dell'intera giornata, anche utilizzando lo strumento della reperibilità, sia diurna che notturna, senza possibilità di ricorso al servizio di continuità assistenziale del medico di medicina generale dell'A.S.L. a meno che questa possibilità sia esplicitamente prevista all'interno di una convenzione. In ogni caso dovrà essere stabilito ed opportunamente pubblicizzato, l'orario settimanale di effettiva presenza medica all'interno della struttura;

2. per quanto riguarda la reperibilità si precisa che, le ore di reperibilità non potranno essere conteggiate ai fini del raggiungimento dello standard minimo previsto. Vengono conteggiate, ai fini di tale raggiungimento, solo le ore di assistenza effettivamente rese nella struttura in caso di chiamata;

3. al fine di rispondere all'esigenza di disporre di personale qualificato per ogni possibile supporto all'anziano, possono altresì concorrere al raggiungimento degli standard altri operatori, così come di seguito indicato:

- operatori dell'area delle professioni sanitarie della riabilitazione quali: il terapista occupazionale, il podologo, l'educatore professionale (classe 2) ecc.,
- psicologi,
- altri operatori che avendo sostenuto corsi di aggiornamento/specializzazione di musicoterapia, arteterapia, danzaterapia e teatroterapia, possano essere utilmente impiegati ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati nel P.A.I.

Con riferimento alla rendicontazione annuale del personale che ha operato nel corso dell'anno 2002, si precisa che la stessa dovrà essere svolta secondo le regole e gli standard sin qui vigenti.

ALLEGATO B

Schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e le Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani

TRA

l'A.S.L. con sede
via n. codice fiscale
legalmente rappresentata dal Direttore Generale sig.

E

La R.S.A. con sede legale in
via n. codice fiscale
legalmente rappresentata dal sig.

in qualità di
Premesso che:

- l'A.S.L. intende avvalersi del (ente gestore)
che gestisce la R.S.A. ubicata in
via n.
per l'erogazione dell'assistenza residenziale socio-sanitaria integrata a favore degli anziani non autosufficienti;
- La R.S.A. con sede in
è autorizzata al funzionamento in via (temporanea o definitiva) sulla base del provvedimento n.
del, emesso dalla competente Amm.ne prov.le di
e con d.g.r. n. del
la R.S.A. è stata accreditata per i seguenti posti letto
e che risulta pertanto iscritta nel registro regionale delle R.S.A., istituito presso la Direzione Regionale Famiglia e Solidarietà Sociale, e mette a disposizione i seguenti posti letto di sollievo,
- la R.S.A. ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti, alla data del sono le seguenti
e si impegna a comunicare annualmente le variazioni.

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

La A.S.L. di si avvale della R.S.A.
ubicata a in via n.
gestita da per l'assistenza residenziale socio-sanitaria a favore di n. anziani non autosufficienti.

La R.S.A. garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale.

Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dal quadro legislativo di riferimento.

Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'A.S.L. ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, annualmente, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e accreditamento.

L'A.S.L. può accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, può altresì accedere alla documentazione amministrativa, al fine di verificare quanto autocertificato.

Al termine del sopralluogo, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

La A.S.L., nel caso di accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento, diffida il legale rappresentante a sanarlo, dando un termine non superiore a 15 giorni per l'eventuale controdeduzione, indicando modalità e tempi di ripristino dei requisiti carenti.

In caso di inadempienza alle prescrizioni, la A.S.L. sospende il contratto ed avvia la procedura descritta nel successivo art. 11, dando contestuale comunicazione alla Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 4 - Procedure di accoglienza

La R.S.A. si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli ospiti. In particolare:

- 1) a tenere la lista di attesa dei richiedenti il ricovero, sempre secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale,
- 2) redigere, all'ingresso dell'ospite, S.OS.I.A. ed a rivederla periodicamente come stabilito dalle norme regionali,
- 3) a verificare che i richiedenti ammessi al ricovero, abbiano il requisito della non autosufficienza,
- 4) a redigere per ogni ammesso il Piano di Assistenza Individuale ed aprire il fascicolo sanitario e sociale da aggiornare come previsto dalla normativa regionale.

Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

L'A.S.L. contraente è tenuta ad erogare all'ente gestore della R.S.A., nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione per le prestazioni sanitarie.

La A.S.L. anticipa mensilmente acconti, pari all'85% di un dodicesimo del fatturato dell'anno precedente (per le nuove strutture accreditate: del fatturato teorico), e garantisce altresì l'erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 gg. dall'avvenuto ricevimento della fattura.

L'avvenuto saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

La R.S.A. si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte da S.OS.I.A., secondo la modulistica regionale predisposta allo scopo.

È fatta salva la facoltà dell'A.S.L. di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi degli artt. 4, 6, 7 ed 8 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia socio-sanitaria.

La remunerazione regionale potrà subire una rivalutazione percentuale, al variare della soglia finanziaria massima prevista annualmente dalla Giunta Regionale.

Art. 6 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

La Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella docu-

mentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 675/96.

Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'ospite (passaggio da una classe all'altra) devono essere rilevate dalla struttura sempre attraverso la compilazione di S.OS.I.A. alla cui variazione deve corrispondere un adeguato aggiornamento del P.A.I. e la registrazione dell'evento patologico o traumatico nel fascicolo sanitario e sociale.

L'A.S.L. nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore, controlli circa l'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione.

Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa.

In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001 successive integrazioni in attuazione all'art. 13 della l.r. n. 31/97.

Art. 8 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti dell'A.S.L. e della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 31/97, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 9 - Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L'A.S.L., accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione del presente contratto.

Art. 10 - Controversie

Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo ovvero, in mancanza di tale accordo dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L.; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ss. del c.p.c.

Art. 11 - Durata

Il presente contratto ha validità triennale, dalla data di stipula si intenderà tacitamente rinnovato in assenza di diverso pronunciamento di una delle due parti.

Il contratto viene redatto in triplice copia, una per ciascun contraente ed una per la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi

vi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'A.S.L. ed alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto,

*Il legale rappresentante
della R.S.A.*

*Il direttore generale
dell'A.S.L.*

.....

_____ • _____

ALLEGATO C

CATEGORIE DEGLI OSPITI

L'introduzione della scheda di rilevazione intermedia dell'assistenza (S.OS.I.A.) con la conseguente raccolta dei dati relativi da parte delle R.S.A., ha consentito la elaborazione di un metodo per la definizione degli indicatori di fragilità della popolazione ospite delle R.S.A. lombarde, utile per costruire una nuova classificazione in fasce omogenee per condizione motoria, cognitiva e clinica.

Per l'identificazione della compromissione motoria vengono utilizzati gli *item* derivati dalla scala Barthel (relativi a trasferimento letto-sedia, deambulazione, locomozione su sedia a rotelle, igiene personale ed alimentazione) e correlati agli *item* di comorbidità (relativi a patologie riferite all'apparato gastro-intestinale inferiore, all'apparato genito-urinario, al sistema muscolo-scheletrico e cute, al sistema nervoso centrale e periferico). L'analisi dei dati succitati consente di valorizzare in modo differenziato ogni *item* della mobilità e di determinare una suddivisione degli ospiti in due gruppi: compromissione motoria grave o moderata.

Per l'identificazione della compromissione cognitiva e comportamentale vengono utilizzati gli *item* derivati dalla scala Gottfries-Brane-Steene (GBS) relativi alla confusione, iritabilità e irrequietezza e l'*item* relativo a patologie psichiatrico-comportamentali (demenza, ansia, depressione, agitazione, psicosi, etc.) della scala Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). L'analisi dei dati succitati consente di valorizzare in modo differenziato ogni *item* della cognitività e di determinare la classificazione degli ospiti in due gruppi: compromissione cognitiva grave o moderata.

L'indice di comorbidità viene calcolato utilizzando i 14 *item* della CIRS, attribuendo una valorizzazione maggiore agli *item* relativi a patologie riferite all'apparato genito-urinario, al sistema muscolo-scheletrico e cute, al sistema nervoso centrale e periferico. Le patologie psichiatrico-comportamentali (demenza, ansia, depressione, agitazione, psicosi, etc.) vengono valorizzate sia nella misurazione della comorbidità che nell'indice relativo alla cognitività e comportamento. Per ogni patologia sono valorizzati gli *item* che segnalano un valore moderato, grave o molto grave e determinano la suddivisione degli ospiti in due gruppi: condizione di compromissione clinica grave o moderata.

Una volta ottenuta la doppia suddivisione all'interno di ogni indice, si è provveduto a legare le sei classificazioni attribuendo una capacità di determinare la fragilità maggiore per la componente motoria, intermedia per quella cognitiva/comportamentale e minore per le condizioni cliniche.

La classificazione degli ospiti nelle nuove classi è riportata nella tabella seguente:

Classe	Mobilità	Cognitività e comportamento	Comorbidità
1 (M1C1S1)	GRAVE	GRAVE	GRAVE
2 (M1C1S2)	GRAVE	GRAVE	MODERATA
3 (M1C2S1)	GRAVE	MODERATA	GRAVE
4 (M1C2S2)	GRAVE	MODERATA	MODERATA
5 (M2C1S1)	MODERATA	GRAVE	GRAVE
6 (M2C1S2)	MODERATA	GRAVE	MODERATA
7 (M2C2S1)	MODERATA	MODERATA	GRAVE
8 (M2C2S2)	MODERATA	MODERATA	MODERATA

La remunerazione di ognuna delle otto classi per le struttu-

re accreditate, verrà determinata con successivo provvedimento da parte della Giunta Regionale.

(BUR20030141)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12624

(3.1.0)

Modalità attuative per la realizzazione degli interventi innovativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» - Anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» e richiamati nello specifico:

- l'art. 4, comma 2 relativo alla promozione ed al potenziamento, da parte della Regione, di interventi innovativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
- l'art. 5, comma 1 attraverso il quale, la Regione, in base al principio della sussidiarietà, valorizza e sostiene la solidarietà tra famiglie promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:
 - a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di «banche del tempo»;
 - b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» che prevede:

- all'art. 2, comma 6, che le Aziende Sanitarie Locali svolgano le funzioni di:
 - programmazione, integrazione e coordinamento in ambito socio-assistenziale per l'intera zona di competenza;
 - programmazione delle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario afferenti l'area materno-infantile e l'età evolutiva;

Richiamato il Piano Socio Sanitario Regionale 2002/2004 che pone come obiettivo centrale il consolidamento del ruolo della famiglia quale soggetto attivo, secondo il principio della sussidiarietà, nella definizione e gestione degli interventi di welfare;

Ritenuto di destinare al cofinanziamento regionale delle attività innovative di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 5, comma 1 della l.r. n. 23/99, oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di € 11.218.229,93 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B.3.6.2.1.2.91 del Bilancio 2003;

Stabilito:

- di assegnare alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano così come riportato nell'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo complessivo di € 9.535.495,44 derivante dalla ripartizione dell'85% dei fondi stanziati sull'U.P.B.3.6.2.1.2.91 del Bilancio 2003 di cui al precedente punto;
- di riservare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'importo di € 1.682.734,49 pari al 15% dei fondi stanziati sul bilancio 2003, per una successiva assegnazione in favore delle A.S.L. medesime e del Comune di Milano anche sulla scorta degli indirizzi espressi dalla Consulta regionale delle Associazioni di Solidarietà familiare;

Stabilito, inoltre, che i relativi importi complessivi, di cui ai precedenti punti, vengano ulteriormente ripartiti nel seguente modo:

- 75% delle risorse disponibili da riservare per i progetti da attivare ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. n. 23/99,
- 25% delle risorse disponibili da riservare per i progetti da attivare ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. n. 23/99,
- che, all'interno di dette risorse, per ciascun articolo, sia dedicato il 50% alle associazioni di solidarietà familiare ed il 50% agli altri soggetti appartenenti al «terzo settore» specificati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che:

- per ogni singolo progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 4 comma 2 utilmente collocato in graduatoria,

secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, il cofinanziamento regionale sarà pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso comunque non superiore a € 25.822,84; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;

- per ogni singolo progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 5 comma 1 utilmente collocato in graduatoria secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, il cofinanziamento regionale sarà pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso comunque non superiore a € 15.000,00; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;
- per ogni singolo progetto che si configura quale «proseguimento» di un progetto attivato a seguito di cofinanziamenti regionali erogati a seguito del «Bando 2002 - l.r. n. 23/99, artt. 4 e 5» e limitatamente ai progetti finanziati ai sensi dell'art. 4 il cofinanziamento regionale sarà pari al 40% del costo complessivo del progetto stesso comunque non superiore a € 14.755,91; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 40% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;
- nel caso di progetti cofinanziati da parte di enti pubblici, si procederà ad una proporzionale riduzione della contribuzione regionale;

Stabilito che le graduatorie formulate dalle A.S.L./Comune di Milano dovranno essere trasmesse alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale per la relativa presa d'atto;

Stabilito inoltre che la quota di € 1.682.734,49 stanziata sull'U.P.B. 3.6.2.1.2.91 esercizio 2003 verrà destinata al finanziamento di progetti che, in prima istanza, non sono risultati utilmente collocati in graduatoria;

Richiamato l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 23/99 per quanto riguarda la definizione delle modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 ed in particolare l'indicazione dei tempi e delle modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, dell'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e della procedura per la formazione della graduatoria;

Ritenuto quindi di dover definire le modalità per l'ammissione a contributo da parte dei soggetti proponenti secondo quanto contenuto:

- nel «Bando per l'erogazione dei contributi a sostegno dei progetti innovativi attuativi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 della l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2003 - (allegato 1);
- nello «Schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi dell'art. 4, comma 2 - l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2003 (allegato 2);
- nello «Schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi dell'art. 5, comma 1 - l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2003 (allegato 3);
- nel modulo di «Domanda di contributo ai sensi della l.r. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia»», anno 2003 (allegati 4a e 4b);

e che tutti i documenti sopra citati sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Visti:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
 - la d.g.r. del 23 dicembre 2002 n. 11699 con la quale è stato determinato l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare le modalità ed i criteri di contribuzione da parte della Regione dei progetti innovativi da attivarsi a norma dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 1, come indicato dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Bando per l'erogazione dei contributi a sostegno dei pro-

getti innovativi attuativi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 1 della l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2003 (allegato 1);

- Schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi dell'art. 4, comma 2 - l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2003 (allegato 2);
- Schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi dell'art. 5, comma 1 - l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2003 (allegato 3);
- Domanda di contributo ai sensi della l.r. n. 23/99: «Politiche Regionali per la famiglia», anno 2003 (allegati 4a e 4b);

2. di demandare alle Aziende Sanitarie Locali ed al Comune di Milano le funzioni amministrative di ricezione delle istanze, istruttoria, valutazione, predisposizione delle relative graduatorie e liquidazione dei contributi a favore dei progetti presentati dai soggetti previsti nel bando allegato e secondo le indicazioni e modalità ivi previste;

3. di stabilire che le graduatorie formulate dalle A.S.L./Comune di Milano dovranno essere trasmesse alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale per la relativa presa d'atto;

4. di destinare al cofinanziamento regionale delle attività innovative di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 5, comma 1 della l.r. n. 23/99, oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di € 11.218.229,93 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B.3.6.2.1.2.91 del Bilancio 2003;

5. di assegnare alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano, così come riportato nell'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo complessivo di € 9.535.495,44 derivante dalla ripartizione dell'85% dei fondi stanziati sull'U.P.B.3.6.2.1.2.91 del Bilancio 2003 di cui al precedente punto;

6. di riservare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'importo di € 1.682.734,49 pari al 15% dei fondi stanziati sul bilancio 2003 per il finanziamento di progetti idonei ma non utilmente collocati in graduatoria, anche sulla scorta degli indirizzi espressi dalla Consulta regionale delle Associazioni di Solidarietà familiare;

7. di stabilire, inoltre, che i relativi importi complessivi, di cui ai precedenti punti 5 e 6, vengano ulteriormente ripartiti nel seguente modo:

- 75% delle risorse disponibili da riservare per i progetti da attivare ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. n. 23/99
- 25% delle risorse disponibili da riservare per i progetti da attivare ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. n. 23/99
- che, all'interno di dette risorse, per ciascun articolo, sia dedicato il 50% alle associazioni di solidarietà familiare ed il 50% agli altri soggetti appartenenti al «terzo settore» specificati nell'allegato 1 del presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;

8. di definire che:

- per ogni singolo progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 4 comma 2 utilmente collocato in graduatoria, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, il cofinanziamento regionale sarà pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso comunque non superiore a € 25.822,84; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;
- per ogni singolo progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 5 comma 1 utilmente collocato in graduatoria secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, il cofinanziamento regionale sarà pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso comunque non superiore a € 15.000,00; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;
- per ogni singolo progetto che si configura quale «proseguimento» di un progetto attivato a seguito di cofinanziamenti regionali erogati a seguito del «Bando 2002 - l.r. n. 23/99, artt. 4 e 5» e limitatamente ai progetti finanziati ai sensi dell'art. 4 il cofinanziamento regionale sarà pari al 40% del costo complessivo del progetto stesso comunque non superiore a € 14.755,91; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 40% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;
- nel caso di progetti cofinanziati da parte di enti pubblici,

si procederà ad una proporzionale riduzione della contribuzione regionale;

9. di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione;

10. di inviare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano, nonché di inserirlo sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

**L.r. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia»
art. 4, comma 2 e art. 5, comma 1 - Bando 2003**

A.S.L./Comune di Milano	Riparto dei fondi alle A.S.L. e al comune di Milano	
	Criterio di ripartizione popolazione totale %	quote spettanti bilancio 2003 (€)
BERGAMO	10,68	1.018.390,91
BRESCIA	11,14	1.062.254,20
COMO	5,95	567.361,98
CREMONA	3,68	350.906,23
LECCO	3,42	326.113,94
LODI	2,24	213.595,10
MANTOVA	4,13	393.815,96
MILANO 1	10,2	972.620,53
MILANO 2	5,7	543.523,25
MILANO 3	11,13	1.061.300,64
PAVIA	5,47	521.591,60
SONDRIO	1,95	185.942,16
VARESE	8,99	857.241,04
V.CAMONICA	1,05	100.122,70
Com. MILANO	14,27	1.360.715,20
TOTALI	100,00	9.535.495,44

ALLEGATO 1

**BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DEI PROGETTI INNOVATIVI
attuativi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 1,
lettere a), e b) della l.r. n. 23/99:
«Politiche regionali per la famiglia»**

ANNO 2003

Premessa

Il presente bando individua i criteri per l'ammissione a contributo e regola le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti innovativi ai sensi dell'art. 4 comma 2 e dell'art. 5, comma 1 della l.r. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2003.

1. Finalità del bando

Promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà fra famiglie, l'associazionismo e le cooperative, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico.

2. Progetti ammessi / Ambiti di intervento

Per l'anno 2003 i soggetti gestori possono presentare progetti innovativi relativi agli ambiti di intervento:

- previsti dall'art. 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h); in tal caso i progetti devono sviluppare interventi rivolti alla popolazione 0/18 anni.
- previsti dall'art. 5, comma 1 lettere a) e b).

Nell'allegata «Scheda guida per i progetti innovativi», sono individuati alcuni requisiti e criteri organizzativi relativi ai diversi ambiti di intervento.

È possibile, inoltre, presentare progetti che si configurano

quale «prosecuzione» di progetti attivati a seguito di finanziamenti del Bando 2002 della l.r. 23/99, artt. 4 e 5, ma limitatamente agli ambiti elencati nell'art. 4, comma 2 lettere a), b), c), f), g), h).

3. Criteri per il riparto dello stanziamento regionale ed entità del contributo

Lo stanziamento regionale per il presente Bando-anno 2003 ammonta a complessivi € 11.218.229,93 così suddivisi:

- € 9.535.495,44 sono assegnati alle Aziende Sanitarie Locali / Comune di Milano e ripartiti sulla base della popolazione complessiva residente (dati ISTAT al 2000);
- € 1.682.734,49 sono riservati alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale perché, anche sulla base degli indirizzi espressi dalla Consulta delle Associazioni di solidarietà familiare, possa ulteriormente cofinanziare progetti non utilmente collocati in graduatoria e pertanto non finanziati in prima istanza dalle A.S.L. / Comune di Milano.

Il 75% delle risorse (sia delle quote assegnate alle A.S.L. / Comune di Milano sia della quota a disposizione della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale) è destinato ai progetti da attivare a norma dell'art. 4, comma 2, l.r. 23/99, mentre il 25% dell'ammontare è destinato ai progetti da attivare a norma dell'art. 5, comma 1, della l.r. 23/99; all'interno di dette risorse, per ciascun articolo è dedicato il 50% alle associazioni di solidarietà familiare e il 50% agli altri soggetti proponenti successivamente precisati all'interno del presente bando.

I progetti, in ordine di graduatoria, saranno finanziati sino ad esaurimento dei fondi dedicati. Nell'attribuzione dei cofinanziamenti ai singoli progetti, qualora, esaurita una singola graduatoria si riscontrassero dei residui di finanziamento, questi dovranno essere assegnati alla graduatoria relativa alla analoga tipologia di ente proponente dell'altro articolo di legge previsto dal presente Bando; solo in subordine il residuo di finanziamento potrà essere assegnato alle graduatorie degli altri enti proponenti.

Qualora un'Azienda Sanitaria Locale, avendo finanziato tutti i progetti inseriti nelle graduatorie, riscontrasse un avanzo dei finanziamenti assegnati, questi andranno ad integrare il fondo gestito dalla Direzione Generale d'intesa con la Consulta regionale delle associazioni familiari.

Per i progetti presentati ai sensi dell'art. 4, comma 2, il cofinanziamento regionale per ogni singolo progetto, è pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 25.822,84.

Per i progetti presentati ai sensi dell'art. 5, comma 1 il cofinanziamento regionale per ogni singolo progetto, è pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 15.000,00.

Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto.

Per quanto riguarda il cofinanziamento regionale per i progetti presentati ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettere d), e), f), relativi a «banche del tempo», «predisposizione in luoghi pubblici di elenchi di persone qualificate per l'accudimento a domicilio di bambini» e «nidi aziendali», sarà riservato un finanziamento complessivo, per ogni A.S.L. e per il Comune di Milano, non superiore al 3% del budget totale assegnato sull'art. 4 - comma 2; tale budget comunque dovrà essere di entità tale da garantire il finanziamento di almeno 1 progetto.

È possibile, inoltre, presentare progetti che si configurano quale «prosecuzione» di progetti finanziati e attivati a seguito del Bando 2002 della l.r. 23/99, artt. 4 e 5, ma **limitatamente agli ambiti elencati nell'art. 4, comma 2 lettere a), b), c), f), g), h).**

In questo caso, il cofinanziamento regionale per ogni singolo progetto, sarà pari al 40% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 14.755,91. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 40% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto.

In caso di cofinanziamento da parte di Enti pubblici, l'importo del contributo regionale verrà proporzionalmente ridotto al fine di contenere complessivamente le quote di contribuzione pubblica sopra specificate.

4. Azioni di promozione da parte delle Aziende Sanitarie Locali e del Comune di Milano

Le Aziende Sanitarie Locali ed il Comune di Milano promuovono il coinvolgimento sui rispettivi territori di tutti i soggetti che possono presentare progetti, secondo le indicazioni del presente Bando, avvalendosi anche della collaborazione degli Uffici di piano degli ambiti territoriali attivati ai sensi della l. 328/2000 e dei Centri di Servizio per il Volontariato.

5. Soggetti che possono presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti sotto elencati:

- associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n. 23/99;
- associazioni iscritte alle sezioni regionale o provinciali del Registro dell'associazionismo ex l.r. n. 28/96;
- organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ex l.r. n. 22/93;
- cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale ex l.r. n. 16/93;
- enti con personalità giuridica riconosciuta ex d.P.R. 361/2000
- enti ecclesiastici con personalità giuridica privata ex l. 222/85
- associazioni femminili iscritte all'albo regionale delle associazioni femminili ex l.r. 16/92.

6. Inammissibilità dei progetti

Non sono ammessi al cofinanziamento regionale i progetti:

- che perverranno alle Aziende Sanitarie Locali o al Comune di Milano oltre il termine indicato dal bando;
- che si configurano come attività commerciale;
- che, alla data del presente bando, godono di finanziamenti ai sensi di norme regionali, nazionali, comunitarie di settore;
- che risultano privi dell'indicazione delle fonti e delle entità di finanziamento atte a coprire tutti i costi del progetto stesso;
- che sviluppano attività non riconducibili ai criteri riportati dal presente bando.

7. Modalità e termini per la presentazione delle domande di cofinanziamento regionale

Ogni domanda presentata deve descrivere un progetto relativo ad un solo ambito di intervento; la domanda, in carta libera, redatta secondo il modello allegato alla presente deliberazione e firmata dal legale rappresentante del soggetto giuridico proponente, deve essere corredata dallo «Schema tecnico per la presentazione dei progetti» rispettivamente per l'art. 4 e/o per l'art. 5.

Le domande, pena di decadenza, devono pervenire ai protocolli generali delle singole Aziende Sanitarie Locali e/o al protocollo del Settore Servizi socio-sanitari del Comune di Milano entro le ore 12 del giorno 16 giugno 2003.

8. Compiti delle A.S.L. e del Comune di Milano

- Le Aziende Sanitarie Locali e il Comune di Milano provvedono al ricevimento delle istanze, all'istruttoria circa l'ammissibilità o meno delle stesse, alla nomina dell'Unità tecnica di valutazione e alla formulazione delle graduatorie relative ai «progetti ammessi» al cofinanziamento regionale.
- La Conferenza dei Sindaci di ogni Azienda Sanitaria Locale e l'«Organismo istituzionale per l'integrazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari integrato» di cui alla d.g.r. del 20 novembre 1998, n. 6/39652 per il Comune di Milano individuano, secondo una scala di priorità e coerentemente con le necessità territoriali, gli ambiti progettuali di maggior interesse.
- Nell'ambito della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione, le Aziende Sanitarie Locali, d'intesa con le Conferenze dei Sindaci, ed il Comune di Milano, d'intesa con l'Organismo istituzionale per l'integrazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, prendono atto dell'elenco dei progetti non ammessi con le relative motivazioni e delle graduatorie dei progetti ammessi, corredate dalle relative quote assegnabili, predisposte dalle competenti Unità Tecniche di Valutazione e, con atto formale, le trasmettono alla Regione.

Inoltre le A.S.L./Comune di Milano inviano.

Le graduatorie e l'elenco dei progetti non ammessi devono pervenire, a pena di decadenza, alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Unità Organizzativa Affari Istituzionali, Famiglia e Terzo Settore - via Pola n. 9/11 - 20124 Milano entro e non oltre il 20 agosto 2003.

Le Aziende Sanitarie Locali ed il Comune di Milano debbono verificare ed attestare che non vi siano sovrapposizioni con altri finanziamenti provenienti dalle leggi regionali, statali e comunitarie di settore.

Spetta alle A.S.L./Comune di Milano, l'attività di vigilanza sui progetti attivati dal presente Bando sulla base degli indirizzi della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale della Regione Lombardia.

9. Istituzione e compiti delle Unità tecniche di valutazione delle A.S.L. e dell'«Organismo istituzionale per l'integrazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari» del Comune di Milano

Ogni Azienda Sanitaria Locale formalizza l'istituzione dell'Unità tecnica di valutazione dei progetti, secondo la seguente composizione:

- Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, che la presiede;
- Direttore Sociale del Dipartimento A.S.S.I. della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, che la coordina;
- due funzionari in qualità di esperti indicati dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale, purché non appartenenti ad organismi del Terzo settore.

Per quanto riguarda il Comune di Milano, l'«Organismo istituzionale per l'integrazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari», di cui al «Protocollo d'intesa tra il Comune di Milano e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano» approvato con d.g.r. del 20 novembre 1998 n. 6/39652 formalizzerà l'istituzione dell'Unità Tecnica di Valutazione dei progetti, secondo la seguente composizione:

- Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano o suo delegato, che la presiede;
- Direttore Sociale del Dipartimento A.S.S.I. dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano o suo delegato, che la coordina;
- Direttore Centrale dei Servizi socio-sanitari del Comune di Milano, o suo delegato;
- Dirigente Settore Servizi alla Famiglia o suo delegato.

Le Unità tecnica di valutazione applicano il sistema di valutazione dei progetti stabilito dalla Regione al fine di formulare le seguenti graduatorie:

1. graduatoria dei progetti presentati dalle associazioni di solidarietà familiare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. 23/99;
2. graduatoria dei progetti presentati dagli altri soggetti aventi titolo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. 23/99;
3. graduatoria progetti presentati dalle associazioni di solidarietà familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. 23/99;
4. graduatoria dei progetti presentati dagli altri soggetti aventi titolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. 23/99.

10. Criteri e procedure di valutazione

Ai fini della formulazione delle graduatorie di merito, le Unità Tecniche di Valutazione, di cui al suddetto punto 8, istituite in ogni A.S.L. e nel Comune di Milano, esamineranno i progetti ammessi attribuendo agli stessi un punteggio, sino ad un massimo di 45 punti, individuato in base ai seguenti criteri:

- priorità attribuita all'ambito di intervento (punti da 0 a 5)
- qualità delle risorse umane impiegate, nell'ottica della l.r. 23/99 (punti da 0 a 5)
- qualità della «rete» istituzionale coinvolta (punti da 0 a 5)
- qualità delle attività descritte (punti da 0 a 5)
- coerenza fra obiettivi e piano operativo (punti da 0 a 5)
- individuazione di strumenti per la verifica intermedia e finale del progetto (punti da 0 a 5)
- conformità alle linee della l.r. 23/99 (punti da 0 a 5)
- efficienza economica: rapporto costi/benefici (punti da 0 a 5)
- presenza di cofinanziamenti da altri enti pubblici (punti da 0 a 5)

11. Competenze della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

Compete alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la presa d'atto delle graduatorie trasmesse dalle A.S.L. / Comune di Milano e, per la quota di competenza, anche sulla base degli indirizzi espressi dalla Consulta delle Associazioni di solidarietà familiare, il cofinanziamento di progetti non utilizzati collocati in graduatoria e pertanto non finanziati in prima istanza dalle A.S.L. / Comune di Milano.

12. Tempi e modalità di attuazione dei progetti e di erogazione dei contributi

Per ogni progetto il periodo finanziabile corrisponde ad un anno dalla data di avvio del progetto stesso.

Ogni progetto declinerà, all'interno dello schema tecnico, i tempi per la propria realizzazione in modo che questi risultino coerenti con le finalità, le attività e i costi previsti per ogni progetto.

In particolare i progetti che, ai sensi dell'art. 4 comma 2, ambiti a), b), c), f), g), h) intendono sviluppare sinergie con asili-nido già funzionanti o con le istituzioni scolastiche, potranno tener conto dei tempi e modalità di funzionamento di dette istituzioni; a tal fine potranno essere ammessi progetti già attivati, ma, comunque, non prima del settembre 2003.

Per la realizzazione di ogni progetto le A.S.L. / Comune di Milano, entro 2 mesi dalla d.g.r. di presa d'atto delle graduatorie, devono stipulare i contratti con i soggetti gestori. Non è prevista la possibilità di delega ad un altro soggetto per la gestione del progetto.

Dei progetti approvati viene data comunicazione ai comuni capofila degli ambiti distrettuali, anche al fine di valutarne ogni possibile connessione con la programmazione zonale.

I progetti devono iniziare entro 3 mesi dalla firma del contratto e concludere la propria attività entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio dell'attività stessa. Non saranno concesse proroghe dei tempi.

L'erogazione da parte delle Aziende Sanitarie Locali e del Comune di Milano del contributo deliberato avviene con le seguenti modalità:

- il 70% alla comunicazione di avvio del progetto da parte del soggetto gestore;
- il 30% a conclusione del progetto, o comunque, a conclusione delle attività riferite al periodo finanziabile, certificate dall'A.S.L. / Comune di Milano che effettua le necessarie verifiche sullo stato di attuazione del progetto.

In caso di mancato avvio saranno revocati i finanziamenti assegnati e recuperate le quote precedentemente erogate.

Qualora l'attuazione del progetto, alla luce degli esiti del monitoraggio da parte delle A.S.L. / Comune di Milano risultasse in grave difformità rispetto a quanto previsto, si provvederà a revocare il cofinanziamento regionale assegnato e a recuperare eventuali somme già erogate.

Quote non spese per mancata realizzazione di progetti o per economie realizzate, rimangono assegnate alle A.S.L. / Comune di Milano quali quote vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 4, comma 2 e dall'art. 5, comma 1 della l.r.23/99.

13. Uso del «logo» regionale

Ogni forma di comunicazione all'utenza e/o di pubblicizzazione degli interventi posti in essere da progetti cofinanziati dalla Regione, dovrà esporre il logo regionale.

**Schede guida per la realizzazione dei progetti innovativi attuativi
dell'art. 4, comma 2 - l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»**

	AMBITI DI INTERVENTO	REQUISITI E CRITERI ORGANIZZATIVI
Art. 4 comma 2 lett. a)	<i>Realizzare forme di auto organizzazione e mutualità familiare, quali i «nidi famiglia». Per nido famiglia s'intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti</i>	I progetti innovativi prevedono la realizzazione di forme di auto organizzazione e mutualità familiare per l'accudimento di bambini da un minimo di 3 ad un massimo di 7. Le caratteristiche strutturali del «nido famiglia» sono quelle previste per la civile abitazione; si possono utilizzare anche ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, aziende, parrocchie e soggetti del Terzo settore, purché mantengano la connotazione di «ambiente domestico» e soddisfino i requisiti previsti per la civile abitazione. La conduzione giornaliera del «nido famiglia» può essere affidata ai genitori dei bambini frequentanti o, in alternativa, ove lo si ritenga opportuno, ad un soggetto individuato dalle famiglie stesse; le famiglie concordano le modalità organizzative e la proposta educativa tenuto conto delle effettive necessità assistenziali ed educative assumendosene in toto la responsabilità. Nel caso il soggetto che presenta il progetto non sia una associazione di solidarietà familiare, dovranno essere indicate in fase progettuale le famiglie che intendono avvalersi dell'opportunità del «nido famiglia» per i loro figli.
Art. 4 comma 2 lett. b)	<i>Potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta Regionale</i>	I progetti prevedono azioni di integrazione delle attività svolte da servizi già operanti, al fine di utilizzare in modo flessibile tutte le risorse in termini di spazi, tempi e attività potenzialmente presenti ma non utilizzate. Tali opportunità possono essere aperte alla partecipazione non solo degli abituali fruitori del servizio, ma anche degli altri bambini e delle loro famiglie del territorio.
Art. 4 comma 2 lett. c)	<i>Fornire le strutture ed i supporti tecnico organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia</i>	I progetti prevedono azioni finalizzate a favorire la realizzazione di attività espressive, ludiche ed educative rivolte all'infanzia.
Art. 4 comma 2 lett. d)	<i>Realizzare l'attività di organizzazione delle «banche del tempo» di cui all'art. 5, comma 6, o di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore. Art. 5, comma 6: «Per "banche del tempo" si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro»</i>	I progetti si riferiscono alla gestione delle banche del tempo per la realizzazione di attività educative e di cura rivolte a minori.
Art. 4 comma 2 lett. e)	<i>Agevolare la ricerca di persone che accudiscano bambini a domicilio, favorendo la predisposizione in luoghi pubblici di elenchi di persone qualificate disponibili all'esercizio di tale attività.</i>	I progetti devono prevedere il collegamento e la disponibilità di uno o più comuni a predisporre in luoghi pubblici gli elenchi delle persone qualificate. Tale collegamento deve essere documentato da «intese» dichiarate in ambito progettuale e realizzato attraverso il raccordo tra domanda e offerta sul territorio.
Art. 4 comma 2 lett. f)	<i>Organizzare direttamente, previa convenzione con l'impresa servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e private, a favore dei figli dei lavoratori.</i>	I progetti devono prevedere l'organizzazione del servizio di asilo nido/micro-nido nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di favorire la conciliazione tra le esigenze familiari e professionali dei lavoratori con figli. Tali servizi possono essere aperti anche ad un'utenza territoriale. La disponibilità aziendale deve essere documentato da «intese» dichiarate in ambito progettuale. Trattandosi di asili-nido e di micro-nido, tali servizi dovranno conformarsi alla normativa del Piano Regionale Socio - assistenziale 88/90 e sue proroghe ed essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia.
Art. 4 comma 2 lett. g)	<i>Combattere il fenomeno della dispersione scolastica.</i>	I progetti, che devono avere valenza educativa, prevedono il coinvolgimento delle famiglie, della scuola e, se necessario, dei servizi territoriali. L'accordo con le istituzioni scolastiche e educative e/o con gli EE.LL. deve essere documentato da «intese» dichiarate in ambito progettuale
Art. 4 comma 2 lett. h)	<i>Attivare, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione di minori.</i>	I progetti si riferiscono ad iniziative ed interventi ricreativi di aggregazione in cui la proposta di utilizzo del tempo libero si connota in termini educativi. Tra queste possono trovare spazio anche esperienze di promozione del protagonismo giovanile, di scambio e confronto tra giovani di diverse città e di diverse nazionalità.

**Schede guida per la realizzazione dei progetti innovativi attuativi
dell'art. 5, l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»**

	AMBITI DI INTERVENTO	REQUISITI E CRITERI ORGANIZZATIVI
Art. 5 comma 1 lettera a)	<i>Organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di banche del tempo.</i>	Auto-mutuo aiuto: I progetti prevedono interventi a gestione solidaristica di aiuto domiciliare o a persone ricoverate. Banche del tempo: I progetti si riferiscono alla gestione delle banche del tempo per la realizzazione di attività educative e di cura rivolte a disabili, anziani e famiglie.
Art. 5 comma 1 lettera b)	<i>Promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.</i>	I progetti realizzano iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolti alle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi e di promozione dell'associazionismo familiare.



Regione Lombardia

Famiglia e Solidarietà Sociale

SCHEMA TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INNOVATIVI

**ai sensi dell'art. 4, comma 2 - l.r. n. 23/99 "Politiche regionali per la famiglia"
ANNO 2003**

Progetto presentato all'Azienda Sanitaria Locale n.....

N. progetto

--	--	--	--	--

 allineare il n. progetto a destra, facendolo
seguire dal n. dell'ASL
n. ASL

Progetto presentato al Comune di Milano

N. progetto

--	--	--	--

 Comune di Milano

1. Chi presenta il progetto

- Denominazione del soggetto giuridico proponente

.....

.....

Codice Fiscale Partita IVA

Cognome e nome del rappresentante legale del soggetto giuridico proponente

.....

Indirizzo:

Via n.

C.a.p. Località

(Provincia.....)

Telefono Fax

e-mail

- Tipologia del soggetto proponente

- Il soggetto proponente è iscritto al seguente registro:

(nel caso il soggetto proponente risultasse iscritto a più registri, specifichi soltanto l'iscrizione al registro con la quale intende partecipare al presente bando.)

- 1 registro regionale dell'associazionismo familiare (ex l.r.23/99)
con provvedimento n. del
- 2 registro dell'associazionismo (ex l.r.28/96) nella sezione: 2.a regionale 2.b provinciale
con provvedimento n. del
- 3 registro del volontariato (ex l.r.22/93) nella sezione: 3.a regionale 3.b provinciale
con provvedimento n. del
- 4 registro regionale delle cooperative sociali – sez. A (ex l.r.16/93)
con provvedimento n. del
- 5 registro regionale dei soggetti giuridici privati (ex DPR 361/2000)
con provvedimento n. del
- 6 registro dei soggetti giuridici privati (parrocchie) (ex L.222/1985)
con provvedimento n. del
- 7 registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r.16/92)
con provvedimento n. del

- Il soggetto proponente è iscritto anche al/i seguente/i registro/i? 2 sì 1 no

Se sì, quali ?

- 1 registro regionale dell'associazionismo familiare (ex l.r.23/99)
con provvedimento n. del
- 2 registro dell'associazionismo (ex l.r.28/96) nella sezione: 2.a regionale 2.b provinciale
con provvedimento n. del
- 3 registro del volontariato (ex l.r.22/93) nella sezione: 3.a regionale 3.b provinciale
con provvedimento n. del
- 4 registro regionale delle cooperative sociali – sez. A (ex l.r.16/93)
con provvedimento n. del
- 5 registro regionale dei soggetti giuridici privati (ex DPR 361/2000)
con provvedimento n. del
- 6 registro dei soggetti giuridici privati (parrocchie) (ex L.222/1985)
con provvedimento n. del
- 7 registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r.16/92)
con provvedimento n. del

2. Titolo del progetto

.....
.....
.....

Il presente progetto si configura **quale continuazione** di un progetto già presentato e finanziato ai sensi del Bando 2002 – L.r.23/99, artt.4 e 5 ?

1 no

2 sì

se sì indicare il titolo del progetto:
.....
.....

ASL/Com MI (specificare su quale territorio è stato attivato)

3. Il responsabile dell'attuazione del progetto:

(è il responsabile della gestione del progetto e referente del medesimo. Pertanto potrebbe non coincidere con il rappresentante legale del soggetto proponente).

Cognome e nome del responsabile della gestione del progetto

Indirizzo:

Via n.

C.a.p. Località

(Provincia.....)

Telefono Fax

e-mail

▪ Titolo di studio:

.....

▪ Professione:

.....

4. Ambiti di intervento del progetto

Barrare nella colonna “ambito del progetto” un solo ambito prescelto:

Art. 4, comma 2:	Ambito del progetto
<input type="checkbox"/> Forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i “nidi famiglia”. Per nido famiglia si intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti	<input type="checkbox"/> 4.1
<input type="checkbox"/> Potenziamento della recettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta Regionale	<input type="checkbox"/> 4.2
<input type="checkbox"/> Realizzazione di strutture e supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia	<input type="checkbox"/> 4.3
<input type="checkbox"/> Organizzazione delle “banche del tempo” o di altre attività che favoriscono il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione di minori	<input type="checkbox"/> 4.4
<input type="checkbox"/> Predisposizione in luoghi pubblici di elenchi di personale idoneo all'accudimento a domicilio di bambini	<input type="checkbox"/> 4.5
<input type="checkbox"/> Organizzazione, previa convenzione con l'impresa, di servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e private a favore dei figli dei lavoratori	<input type="checkbox"/> 4.6
<input type="checkbox"/> Attivazione di interventi per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica	<input type="checkbox"/> 4.7
<input type="checkbox"/> Attivazione di spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione di minori, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia	<input type="checkbox"/> 4.8

5. Altri progetti presentati

- Il soggetto proponente ha presentato altri progetti, ai sensi del presente bando?

- 1 no
 2 sì

Se sì, quanti complessivamente?

di cui:

- nella stessa ASL/Com. MI
 in altre ASL/Com. MI (specificare)

6. Popolazione destinataria del progetto.

È necessario indicare il numero di utenti/fruitori a cui si intende effettivamente erogare l'intervento:

	Numero previsto di utenti/fruitori
1. Bambini 0 →12 mesi	<input type="text"/>
2. Bambini 13 → 36 mesi	<input type="text"/>
3. Bambini 37mesi → 6 anni	<input type="text"/>
4. Bambini 6 → 10 anni	<input type="text"/>
5. Pre-adolescenti (11→14 anni)	<input type="text"/>
6. Adolescenti (15→18 anni)	<input type="text"/>
7. Giovani (in generale)	<input type="text"/>
8. Minori istituzionalizzati/ricoverati (specificare)	<input type="text"/>
9. Minori disabili (specificare)	<input type="text"/>
10. Genitori	<input type="text"/>
11. Famiglie	<input type="text"/>
12. Insegnanti (specificare)	<input type="text"/>
13. Altro (specificare)	<input type="text"/>
Totale	<input type="text"/>

7. Altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto

Indicare le collaborazioni attivate con altri soggetti (pubblici e/o privati) per la realizzazione del progetto, solo se documentati da intese/accordi che devono essere allegati al presente schema (es.: delibere, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, lettere di intesa, ecc.)

Collaborazioni attivate con:	Contatti attivati per la realizzazione del progetto	Descrizione dell'accordo allegato attestante gli impegni assunti per la realizzazione del progetto
<input type="checkbox"/> amministrazioni statali	1 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> amministrazioni regionali	2 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> amministrazioni provinciali	3 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> amministrazioni comunali	4 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Asl	5 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> aziende ospedaliere	6 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> uffici scolastici provinciali, istituzioni scolastiche	7 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> altri enti pubblici (specificare)	8 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> famiglie	9 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> associazioni di solidarietà familiare	10 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> associazioni di privato sociale	11 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> organizzazioni di volontariato	12 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> fondazioni	13 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> cooperative sociali	14 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> imprese private	15 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> enti religiosi/parrocchie	16 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> partiti sindacati	17 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> altro (specificare)	18 <input type="checkbox"/>	

8. Località/sede delle attività del progetto:

Indirizzo della sede dove si prevede di realizzare le attività del progetto:

breve descrizione della sede dove verrà realizzato il progetto:

La sede è:

- in uso gratuito 1
- a pagamento 2

limitatamente agli ambiti progettuali relativi all'art. 4, comma 2 lettere a), c), g), h) specificare:

Tipologia della sede

	di soci/membri (non utenti) dell'ente che realizza il progetto	di utenti del progetto	di altro soggetto				
			soggetto privato	parrocchia/oratorio	istituto religioso	scuola materna	altro (specificare)
<input type="checkbox"/> Appartamento in condominio	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> casa singola	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14
<input type="checkbox"/> altra sede (specificare)	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21

allegare autocertificazione di abitabilità

9. Svolgimento del progetto

Motivazioni (con esplicitazione del bisogno territoriale a cui il progetto intende rispondere):

Obiettivi:

Descrizione delle attività e dei tempi del progetto (indicare sinteticamente le attività che si intende realizzare, nonché le modalità di realizzazione):

10. Piano delle verifiche intermedie e finali

Sono previste occasioni di verifica delle attività del progetto ?

- 1 no
- 2 sì

Se sì, con quali strumenti?

- riunioni tra gli operatori 1
- riunioni di supervisione con gli operatori 2
- incontri degli operatori con gli utenti/loro famiglie 3
- questionari rivolti agli utenti/loro famiglie 4
- altro (specificare) 5

13. ONERI FINANZIARI

Nella seguente tabella ad ogni tipologia professionale/rapporto professionale è stato attribuito un **codice numerico** che permetterà di identificare la specifica funzione svolta all'interno del progetto e, conseguentemente, di esplicitare i costi relativi sia al "personale retribuito" che al "lavoro volontario". Nella compilazione delle tabelle di cui alle pagine seguenti, è importante cercare di attribuire sempre la competenza, cercando di utilizzare il meno possibile la voce "Altro", poiché nell'elenco sono state considerate moltissime figure.

TABELLA DEI CODICI PROFESSIONALI

	Operatori retribuiti		Volontari	
	Figure non familiari	Figure familiari (*)	Figure non familiari	Figure familiari (*)
Vigilatrice d'infanzia / Puericultrice / Maestra d'asilo/ operatore che ha frequentato un corso attivato ai sensi dell'art. 4, c. 2 lett. e) l.r. 23/99	1	2	3	4
Educatore professionale (in possesso di laurea o qualifica reg.le)	5	6	7	8
Animatore sociale	9	10	11	12
Insegnante (insegnante elementare, insegnante di scuola media inferiore e/o superiore, docente universitario)	13	14	15	16
Figure non qualificate con funzioni educative (**)	17	18	19	20
Psicologo / psicoterapeuta / pedagogo / sociologo / medico	21	22	23	24
Mediatore culturale / mediatore familiare	25	26	27	28
Assistente sociale	29	30	31	32
Ausiliario Socio Assistenziale	33	34	35	36
Infermiere professionale	37	38	39	40
Consulente legale	41	42	43	44
Inserviente / cuoco	45	46	47	48
Amministrativo	49	50	51	52
Altro (specificare.....)	53	54	55	56
.....	57	58	59	60

(*) Per 'figure familiari' sono da intendersi le persone legate da rapporti di parentela con uno o più utenti del progetto; es. genitori, nonni, ecc. impiegati nella realizzazione del progetto e nella effettiva erogazione dell'intervento.

(**) N.B. lo studente universitario o di scuola media superiore eventualmente presente va inserito in questa voce

Costo del personale retribuito: compilare una riga per **persona** che si prevede di impegnare nel progetto, indicandone: il n. di codice professionale (*di cui alla precedente tabella*), il n. di ore previste, il costo orario ed il costo totale. Se una persona svolge più ruoli professionali all'interno del progetto, va "conteggiata" ogni volta per ogni ruolo ricoperto con il codice corrispondente.

Codice professionale	N. ore previste	Costo orario previsto in € (IVA inclusa)	Costo totale in €
Totale			(A)

- **Stima del valore del lavoro volontario:** compilare una riga **per ogni volontario** che si prevede di impegnare nel progetto, indicandone: il n. di codice professionale (*di cui alla precedente tabella*), il n. di ore previste, la stima del valore orario nonché la fonte su cui ci si è basati per effettuare la stima (contratti di lavoro, tabelle ASL, ecc.)

Codice professionale	N. ore previste	Stima del valore orario in €	Fonte tariffaria	Stima totale in €
Totale				(B)

- **Costo delle attrezzature**

Elenco attrezzature	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(C)	(D)

- **Spese di gestione** (escluse le spese per interventi strutturali, di ammortamento mutui e manutenzione straordinaria)

Elenco spese di gestione	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(E)	(F)

- **Altre spese**

Elenco altre spese	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(G)	(H)

14. Partecipazione ai costi a carico dell'utenza

Tipologia (es. rette, contributi, iscrizione, assicurazione, ecc ...)	Entrata <u>Pro Capite</u> prevista in €	N. utenti previsti	Entrata Totale Prevista in €
Totale complessivo			(I)

15. Oneri finanziari complessivi riferiti al periodo finanziabile (max 12 mesi)

COSTI	€	VALORIZZAZIONI/DONAZIONI	€
Personale retribuito (A)		Personale volontario (B)	
Attrezzature (C)		Attrezzature (D)	
Spese di gestione (E)		Attività gestionale (F)	
Altre spese (G)		Altre donazioni (H)	
Totale		Totale	
COSTO COMPLESSIVO (Totale costi + Totale valorizzazioni e donazioni) €			

FONTI DI COPERTURA DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (*)	
Partecipazione ai costi a carico dell'utenza (I)	€
Sponsorizzazioni private	€
Autofinanziamento (con risorse proprie)	€
Totale (L)	€
Valorizzazioni volontariato e donazioni	
Valorizzazione personale volontario (B)	€
Donazione attrezzature (D)	€
Donazione attività gestionale (F)	€
Altre donazioni (H)	€
Totale valorizzazioni (M)	€
Cofinanziamento da altri Enti Pubblici (**) (N) (specif.)	€
Cofinanziamento richiesto alla Regione (**) (O)	€
TOTALE FONTI DI COPERTURA DEL COSTO COMPL. (L+M+N+O)	€

(*) Il "Totale Fonti di copertura" deve essere uguale al "Costo Complessivo del progetto"

(**) La somma dei cofinanziamenti richiesti alla Regione e ad altri Enti Pubblici non può essere superiore al 70% del "Costo Complessivo del progetto"

Data,

Firma del legale rappresentante del soggetto proponente

(firma leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'ASL/COMUNE DI MILANO

COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSEGNABILE

€



Regione Lombardia

Famiglia e Solidarietà Sociale

SCHEMA TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INNOVATIVI

**ai sensi dell'art. 5, comma 1 - l.r. n. 23/99 "Politiche regionali per la famiglia"
ANNO 2003**

Progetto presentato all'Azienda Sanitaria Locale n.....

N. progetto

--	--	--	--	--

 allineare il n. progetto a destra, facendolo
seguire dal n. dell'ASL

n. ASL

Progetto presentato al Comune di Milano

N. progetto

--	--	--	--	--

 Comune di Milano

1. Chi presenta il progetto

- Denominazione del soggetto giuridico proponente

.....

.....

Codice Fiscale Partita IVA

Cognome e nome del rappresentante legale del soggetto giuridico proponente

.....

Indirizzo:

Via n.

C.a.p. Località

(Provincia.....)

Telefono Fax

e-mail

- **Tipologia del soggetto proponente**

- **Il soggetto proponente è iscritto al seguente registro:**

(nel caso il soggetto proponente risultasse iscritto a più registri, specifichi soltanto l'iscrizione al registro con la quale intende partecipare al presente bando.)

- 1 registro regionale dell'associazionismo familiare (ex l.r.23/99)
con provvedimento n. del
- 2 registro dell'associazionismo (ex l.r.28/96) nella sezione: 2.a regionale 2.b provinciale
con provvedimento n. del
- 3 registro del volontariato (ex l.r.22/93) nella sezione: 3.a regionale 3.b provinciale
con provvedimento n. del
- 4 registro regionale delle cooperative sociali – sez. A (ex l.r.16/93)
con provvedimento n. del
- 5 registro regionale dei soggetti giuridici privati (ex DPR 361/2000)
con provvedimento n. del
- 6 registro dei soggetti giuridici privati (parrocchie) (ex L. 222/1985)
con provvedimento n. del
- 7 registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r.16/92)
con provvedimento n. del

- Il soggetto proponente è iscritto anche al/i seguente/i registro/i? 2 sì 1 no

Se sì, quali ?

- 1 registro regionale dell’associazionismo familiare (ex l.r.23/99)
con provvedimento n. del
- 2 registro dell’associazionismo (ex l.r.28/96) nella sezione: 2.a regionale 2.b provinciale
con provvedimento n. del
- 3 registro del volontariato (ex l.r. 22/93) nella sezione: 3.a regionale 3.b provinciale
con provvedimento n. del
- 4 registro regionale delle cooperative sociali – sez. A (ex l.r.16/93)
con provvedimento n. del
- 5 registro regionale dei soggetti giuridici privati (ex DPR 361/2000)
con provvedimento n. del
- 6 registro dei soggetti giuridici privati (parrocchie) (ex L. 222/1985)
con provvedimento n. del
- 7 registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r. 16/92)
con provvedimento n. del

2. Titolo del progetto

.....

3. Il responsabile dell’attuazione del progetto:

(è il responsabile della gestione del progetto e referente del medesimo. Pertanto potrebbe non coincidere con il rappresentante legale del soggetto proponente).

• Cognome e nome del responsabile della gestione del progetto

 Indirizzo:
 Via n.
 C.a.p. Località
 (Provincia.....)
 TelefonoFax
 e -mail

- Titolo di studio:

- Professione:

4. Ambiti di intervento del progetto

Barrare nella colonna “ambito del progetto” un solo ambito prescelto:

Art. 5, comma 1, lett. a) e b):	ambito del progetto
<input type="checkbox"/> Organizzazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare	<input type="checkbox"/> 5.1
<input type="checkbox"/> Organizzazione di “banche del tempo	<input type="checkbox"/> 5.2
<input type="checkbox"/> Promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi	<input type="checkbox"/> 5.3

5. Altri progetti presentati

- Il soggetto proponente ha presentato altri progetti, ai sensi del presente bando?

1 no

2 sì

Se sì, quanti complessivamente?

di cui:

nella stessa ASL/Com. MI

in altre ASL/Com. MI (specificare)

6. Popolazione destinataria del progetto.

E' necessario indicare il numero di utenti/fruitori a cui si intende effettivamente erogare l'intervento:

	Numero previsto di utenti/fruitori
1. Bambini 0 →36 mesi	<input type="text"/>
2. Bambini 37mesi → 6 anni	<input type="text"/>
3. Bambini 6 → 10 anni	<input type="text"/>
4. Pre-adolescenti (11→14 anni)	<input type="text"/>
5. Adolescenti (15→18 anni)	<input type="text"/>
6. Giovani (in generale)	<input type="text"/>
7. Minori istituzionalizzati/ricoverati (specificare)	<input type="text"/>
8. Minori disabili (specificare)	<input type="text"/>
9. Genitori	<input type="text"/>
10. Nuclei familiari (specificare.....)	<input type="text"/>
11. Coppie (fidanzati, giovani coppie, coniugi, ecc.)	<input type="text"/>
12. Adulti istituzionalizzati (specificare)	<input type="text"/>
13. Adulti ricoverati (specificare)	<input type="text"/>
14. Adulti disabili	<input type="text"/>
15. Anziani	<input type="text"/>
16. Adulti (specificare)	<input type="text"/>
17. Altro (specificare)	<input type="text"/>
Totale	<input type="text"/>

7. Altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto

Indicare le collaborazioni attivate con altri soggetti (pubblici e/o privati) per la realizzazione del progetto solo se documentati da intese/accordi che devono essere allegati al presente schema (es.: delibere, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, lettere di intesa, ecc.)

Collaborazioni attivate con:	Contatti attivati per la realizzazione del progetto	Descrizione dell'accordo allegato attestante gli impegni assunti per la realizzazione del progetto
<input type="checkbox"/> amministrazioni statali	1 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> amministrazioni regionali	2 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> amministrazioni provinciali	3 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> amministrazioni comunali	4 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Asl	5 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> aziende ospedaliere	6 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> uffici scolastici provinciali, istituzioni scolastiche	7 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> altri enti pubblici (specificare)	8 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> famiglie	9 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> associazioni di solidarietà familiare	10 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> associazioni di privato sociale	11 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> organizzazioni di volontariato	12 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> fondazioni	13 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> cooperative sociali	14 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> imprese private	15 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> enti religiosi/parrocchie	16 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> partiti sindacati	17 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> altro (specificare)	18 <input type="checkbox"/>	

8. Località destinataria degli interventi del progetto:

Indirizzo della sede dove si prevede di realizzare le attività del progetto:

breve descrizione della sede dove verrà realizzato il progetto:

9. Svolgimento del progetto

Motivazioni (con esplicitazione del bisogno territoriale a cui il progetto intende rispondere):

Obiettivi:

Descrizione delle attività e dei tempi del progetto (indicare sinteticamente le attività che si intende realizzare, nonché le modalità di realizzazione):

10. Piano delle verifiche intermedie e finali

Sono previste occasioni di verifica delle attività del progetto ?

- 1 no
 2 sì

Se sì, con quali strumenti?

- incontri tra le famiglie 3
- incontri degli operatori con gli utenti/loro famiglie 1
- riunioni tra gli operatori 2
- riunioni di supervisione con gli operatori 4
- questionari rivolti agli utenti/loro famiglie 5
- altro (specificare) 5

13. ONERI FINANZIARI

Nella seguente tabella ad ogni tipologia professionale/rapporto professionale è stato attribuito un **codice numerico** che permetterà di identificare la specifica funzione svolta all'interno del progetto e, di conseguenza permetterà di esplicitare i costi relativi sia al "personale retribuito" che al "lavoro volontario".

Nella compilazione delle tabelle di cui alle pagine seguenti, è importante cercare di attribuire sempre la competenza, cercando di utilizzare il meno possibile la voce "Altro", poiché nell'elenco sono state considerate moltissime figure.

TABELLA DEI CODICI PROFESSIONALI

	Operatori retribuiti		Volontari	
	Figure non familiari	Figure familiari (*)	Figure non familiari	Figure familiari (*)
Vigilatrice d'infanzia / Puericultrice / Maestra d'asilo/ operatore che ha frequentato un corso attivato ai sensi dell'art. 4, c. 2 lett. e) l.r. 23/99	1	2	3	4
Educatore professionale (in possesso di laurea o qualifica reg.le)	5	6	7	8
Animatore sociale	9	10	11	12
Insegnante (insegnante elementare, insegnante di scuola media inferiore e/o superiore, docente universitario)	13	14	15	16
Figure non qualificate con funzioni educative (**)	17	18	19	20
Psicologo / psicoterapeuta / pedagogista / sociologo / medico	21	22	23	24
Mediatore culturale / mediatore familiare	25	26	27	28
Assistente sociale	29	30	31	32
Ausiliario Socio Assistenziale	33	34	35	36
Infermiere professionale	37	38	39	40
Consulente legale	41	42	43	44
Inserviente / cuoco	45	46	47	48
Amministrativo	49	50	51	52
Altro (specificare).....	53	54	55	56
.....	57	58	59	60

(*) Per 'figure familiari' sono da intendersi le persone legate da rapporti di parentela con uno o più utenti del progetto; es. genitori, nonni, ecc. impiegati nella realizzazione del progetto e nella effettiva erogazione dell'intervento.

(**) N.B. lo studente universitario o di scuola media superiore eventualmente presente va inserito in questa voce

Costo del personale retribuito: compilare una riga per **persona** che si prevede di impegnare nel progetto, indicandone: il n. di codice professionale (*di cui alla precedente tabella*), il n. di ore previste, il costo orario ed il costo totale. Se una persona svolge più ruoli professionali all'interno del progetto, va "conteggiata" ogni volta per ogni ruolo ricoperto con il codice corrispondente.

Codice professionale	N. ore previste	Costo orario previsto in € (IVA inclusa)	Costo totale in €
Totale			(A)

- **Stima del valore del lavoro volontario:** compilare una riga per **ogni volontario** che si prevede di impegnare nel progetto, indicandone: il n. di codice professionale (*di cui alla precedente tabella*), il n. di ore previste, la stima del valore orario nonché la fonte su cui ci si è basati per effettuare la stima (contratti di lavoro, tabelle ASL, ecc.)

Codice professionale	N. ore previste	Stima del valore orario in €	Fonte tariffaria	Stima totale in €
Totale				(B)

- **Costo delle attrezzature**

Elenco attrezzature	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(C)	(D)

- **Spese di gestione** (escluse le spese per interventi strutturali, di ammortamento mutui e manutenzione straordinaria)

Elenco spese di gestione	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(E)	(F)

- Altre spese

Elenco altre spese	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(G)	(H)

14. Partecipazione ai costi a carico dell'utenza

Tipologia (es. rette, contributi, iscrizione, assicurazione, ecc ...)	Entrata <u>Pro Capite</u> prevista in €	N. utenti previsti	Entrata Totale Prevista in €
Totale complessivo			(I)

15. Oneri finanziari complessivi riferiti al periodo finanziabile (max 12 mesi)

COSTI	€	VALORIZZAZIONI/DONAZIONI	€
Personale retribuito (A)		Personale volontario (B)	
Attrezzature (C)		Attrezzature (D)	
Spese di gestione (E)		Attività gestionale (F)	
Altre spese (G)		Altre donazioni (H)	
Totale		Totale	
COSTO COMPLESSIVO (Totale costi + Totale valorizzazioni e donazioni) €			

FONTI DI COPERTURA DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (*)	
Partecipazione ai costi a carico dell'utenza (I)	€
Sponsorizzazioni private	€
Autofinanziamento (con risorse proprie)	€
Totale (L)	€
Valorizzazioni volontariato e donazioni	
Valorizzazione personale volontario (B)	€
Donazione attrezzature (D)	€
Donazione attività gestionale (F)	€
Altre donazioni (H)	€
Totale valorizzazioni (M)	€
Cofinanziamento da altri Enti Pubblici (**) (N) (specif.)	€
Cofinanziamento richiesto alla Regione (**) (O)	€
TOTALE FONTI DI COPERTURA DEL COSTO COMPL. (L+M+N+O)	€

(*) Il "Totale Fonti di copertura" deve essere uguale al "Costo Complessivo del progetto"

(**) La somma dei cofinanziamenti richiesti alla Regione e ad altri Enti Pubblici non può essere superiore al 70% del "Costo Complessivo del progetto"

Data,

Firma del legale rappresentante del soggetto proponente

(firma leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'ASL/COMUNE DI MILANO	
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSEGNABILE	€

ALLEGATO 4a

Al Direttore Centrale
Servizi Socio-sanitari
COMUNE DI MILANO
L.go Treves 1

Oggetto:

**Domanda di contributo ai sensi della l.r. n. 23/99
«Politiche regionali per la famiglia»
Anno 2003**

Il sottoscritto rappresentante legale
del soggetto giuridico denominato
Via n. c.a.p
Comune Prov.
Codice fiscale Partita IVA
iscritto al seguente registro: (specificare) (*)

- registro regionale dell'associazionismo familiare (ex l.r. 23/99)
con provvedimento n. del
- registro dell'associazionismo (ex l.r. 28/96) nella sezione:
 regionale provinciale
con provvedimento n. del
- registro del volontariato (ex l.r. 22/93) nella sezione:
 regionale provinciale
con provvedimento n. del
- registro regionale delle cooperative sociali - sez. A (ex l.r. 16/93)
con provvedimento n. del
- registro dei soggetti giuridici privati (ex d.P.R. 361/2000)
con provvedimento n. del
- registro dei soggetti giuridici privati (parrocchie) (ex l. 222/1985)
con provvedimento n. del
- registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r. 16/92)
con provvedimento n. del
- (*) **nel caso il soggetto proponente risultasse iscritto a più registri, specifici l'iscrizione al registro con la quale intende partecipare al presente bando.**

PRESENTA

ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 23/99
 dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 23/99
e provvedimenti amministrativi conseguenti, il progetto denominato:

.....
allegato alla presente domanda, formulato in base allo schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il suddetto soggetto giuridico non ha richiesto o ricevuto altro contributo previsto dalle vigenti normative per le iniziative contenute nel progetto medesimo

CHIEDE

di poter beneficiare del cofinanziamento regionale di € per la realizzazione del suddetto progetto in conformità alla l.r. 23/99 e provvedimenti amministrativi conseguenti.

Data,

.....
Firma del legale rappresentante

ALLEGATO 4b

Al Direttore Centrale
Azienda Sanitaria Locale di
Via Comune

Oggetto:

**Domanda di contributo ai sensi della l.r. n. 23/99
«Politiche regionali per la famiglia»
Anno 2003**

Il sottoscritto rappresentante legale

del soggetto giuridico denominato
Via n. c.a.p
Comune Prov.
Codice fiscale Partita IVA
iscritto al seguente registro: (specificare) (*)

- registro regionale dell'associazionismo familiare (ex l.r. 23/99)
con provvedimento n. del
- registro dell'associazionismo (ex l.r. 28/96) nella sezione:
 regionale provinciale
con provvedimento n. del
- registro del volontariato (ex l.r. 22/93) nella sezione:
 regionale provinciale
con provvedimento n. del
- registro regionale delle cooperative sociali - sez. A (ex l.r. 16/93)
con provvedimento n. del
- registro regionale dei soggetti giuridici privati (ex d.P.R. 361/2000)
con provvedimento n. del
- registro dei soggetti giuridici privati (parrocchie) (ex l. 222/1985)
con provvedimento n. del
- registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r. 16/92)
con provvedimento n. del
- (*) **nel caso il soggetto proponente risultasse iscritto a più registri, specifici soltanto l'iscrizione al registro con la quale intende partecipare al presente bando.**

PRESENTA

ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 23/99
 dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 23/99
e provvedimenti amministrativi conseguenti, il progetto denominato:

.....
allegato alla presente domanda, formulato in base allo schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il suddetto soggetto giuridico non ha richiesto o ricevuto altro contributo previsto dalle vigenti normative per le iniziative contenute nel progetto medesimo

CHIEDE

di poter beneficiare del cofinanziamento regionale di € per la realizzazione del suddetto progetto in conformità alla l.r. 23/99 e provvedimenti amministrativi conseguenti.

Data,

.....
Firma del legale rappresentante

(BUR20030142)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12647

(5.1.1)

Proroga della data di presentazione delle proposte per l'inserimento nel Piano Operativo Regionale in attuazione del Programma Nazionale «20.000 abitazioni in affitto»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- il decreto 27 dicembre 2001 del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, attuativo della legge n. 21/2001, avente per oggetto «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»»;

- l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto ministeriale del 27 dicembre 2001 che stabiliva che le Regioni devono presentare alla Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative i Piani Operativi Regionali di attuazione del Programma Nazionale «20.000 abitazioni in affitto» entro l'11 luglio 2003;

- la d.g.r. n. 7/11406 del 29 novembre 2002 «Programma nazionale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»» «Piano Operativo Regionale: approvazione

dell'invito a presentare proposte» e la d.g.r. n. 7/11672 del 20 dicembre 2002 «Integrazione alla d.g.r. 7/11406 del 29 novembre 2002: "20.000 abitazioni in affitto"» «Piano Operativo Regionale: approvazione dell'Invito a presentare proposte»;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture Trasporti del 13 marzo 2003 prot. 145 che proroga il termine dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture Trasporti 27 dicembre 2001 «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto"», per la presentazione dei Piani Operativi Regionale di 90 giorni e, pertanto, entro il 10 ottobre 2003;

Considerato che il punto 15 dell'«Invito a presentare proposte al P.O.R. di attuazione del Programma "20.000 abitazioni in affitto"» allegato alla d.g.r. 7/11406/02 stabilisce la scadenza per la presentazione delle proposte da parte dei Comuni alla Regione Lombardia per le ore 16 del 30 aprile 2003;

Ritenuto opportuno procedere alla proroga del termine per la presentazione delle proposte al 30 giugno 2003 in risposta all'«Invito a presentare proposte al P.O.R. di attuazione del Programma "20.000 abitazioni in affitto"» di cui alla d.g.r. 7/11406/02;

Ritenuto necessario conseguentemente modificare i termini per l'istruttoria fissando la data del 30 luglio 2003 quale scadenza entro cui sarà possibile da parte degli uffici competenti della Regione Lombardia richiedere ai soggetti proponenti, le integrazioni documentali, e stabilendo altresì che tali integrazioni dovranno pervenire alla Regione Lombardia entro e non oltre le ore 16 dell'1 settembre 2003, a pena conclusione con esito negativo dell'istruttoria per inammissibilità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

1. di prorogare il termine per la presentazione delle proposte al 30 giugno 2003 in risposta all'«Invito a presentare proposte al P.O.R. di attuazione del Programma "20.000 abitazioni in affitto"» di cui alla d.g.r. 7/11406/02 e di stabilirlo per le ore 16 del 30 giugno 2003;

2. di fissare i seguenti nuovi termini per l'istruttoria:

- 30 luglio 2003, termine entro il quale gli uffici competenti della Regione Lombardia possono richiedere ai soggetti proponenti integrazioni documentali;
- 1° settembre 2003, termine perentorio entro il quale i soggetti proponenti devono consegnare alla Regione Lombardia le integrazioni documentali richieste, a pena la conclusione con esito negativo dell'istruttoria per inammissibilità;

3. di disporre la pubblicazione urgente della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030143)

D.c.r. 1 aprile 2003 - n. 5546

Nomina Presidente del Consiglio di amministrazione dell'IPAB Istituti di Ricovero con sede in Crema

L'ASSESSORE ALLA FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la l.r. 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione», così come modificata dalla l.r. 2 settembre 1995 n. 42;

Visto l'art. 4 comma 38 della l.r. del 5 gennaio 2000 n. 1, come modificato dall'art. 1 comma 1, lettera r) della l.r. 3 aprile 2001 n. 6 che prevede la non applicabilità per le IPAB dei vincoli e delle procedure indicate all'art. 8 l.r. 14 del 6 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, inerente le nomine e le designazioni di competenza della Regione;

Visto il d.l. 16 maggio 1994, n. 293 «Disciplina della prora degli organi amministrativi», convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444;

Preso atto che il dispositivo, dell'art. 5 dello statuto dell'IPAB Istituti di Ricovero prevede che l'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale nomini il Presidente del Consiglio di amministrazione;

Preso atto, delle dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione del signor Bonoldi Corrado verbalizzate dall'IPAB Istituti di Ricovero di Crema in data 28 novembre 2002 e della successiva richiesta di nuova nomina in sostituzione del dimissionario;

Ritenuto di poter conferire l'incarico predetto al sig. Talone Valdo, nato a Portoferraio (LI) il 13 aprile 1944 e residente a

Crema, via IV Novembre, 31 in ragione degli elementi curriculari dallo stesso evidenziati unitamente alla dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di inleggibilità sottoscritta dall'interessato, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

Considerato necessario precisare che il mandato conferito con il presente atto verrà comunque a cessare alla scadenza naturale dell'attuale Consiglio di amministrazione;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Decreta

1) di nominare Presidente, in sostituzione del dimissionario Bonoldi Corrado, del Consiglio di amministrazione dell'IPAB Istituti di Ricovero il signor:

- Talone Valdo - nato a Portoferraio il 13 aprile 1944 - residente a Crema, via IV Novembre, 31;

2) di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'ente e all'interessato, nonché all'ASL, e al comune sede dell'ente per quanto di rispettiva competenza;

3) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Gian Carlo Abelli

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20030144)

D.c.g. 27 marzo 2003 - n. 5176

(3.3.0)

Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento: approvazione di sedi operative accreditate - VIII provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G.
FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

Visti:

- la legge 21 dicembre 1978 n. 845 «Legge quadro in materia di Formazione Professionale»;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Ordinamento e programmazione della formazione professionale in Lombardia»;
- il d.m. n. 166 del 25 maggio 2001 «Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative»;
- gli obiettivi programmatici, specifici e gestionali del Programma Regionale di Sviluppo d.c.r. n. VII/39 del 10 ottobre 2000:

- 5.1. una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro
- 5.1.1. riordino e qualificazione del sistema della formazione professionale;
- 5.1.1.9. realizzazione del processo d'accREDITAMENTO degli enti erogatori di formazione;

- la d.g.r. n. 6251 dell'1 ottobre 2001 recante «Approvazione dei criteri per l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 4, comma 114, punto e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112" in cui si stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di Formazione Professionale con proprio decreto definisce le modalità e la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti accREDITATI»;

- il d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002 avente per oggetto d.g.r. n. 6251 dell'1 ottobre 2001 recante «Approvazione dei criteri per l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 4, comma 114, punto e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112". Approvazione modalità operative per l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento in Lombardia»;

Ritenuto, in caso di mancanza o di perdita di uno dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 7 della d.g.r. n. 6251 dell'1 ottobre 2001, doversi necessariamente collocare il soggetto ri-

chiedente in un'apposita sezione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati sopra assegnando un termine entro cui lo stesso deve adottare le necessarie misure per l'adeguamento secondo i criteri stabiliti dal Direttore Generale con d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002;

Dato atto, che per le sedi operative accreditate con il presente decreto la data indicante il termine di cui al punto precedente sarà stabilita dal Direttore Generale della Formazione Professionale con un successivo atto, fermo restando che tale termine non sarà comunque successivo al 30 giugno 2003;

Considerato che il compito del rilascio dell'accreditamento, trattandosi di gestione tecnico-amministrativa, attinente la materia di competenza, possa considerarsi di spettanza propria del Direttore Generale della Formazione Professionale e non della Giunta;

Vista a tale riguardo la l.r. n. 16 del 23 luglio 1996 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Richiamata infine la modulistica approvata in allegato al sopraccitato d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002;

Visto infine il verbale del Comitato di Accreditamento riunitosi in data 21 marzo 2003 redatto sulla base delle verifiche effettuate sulle domande pervenute al 14 marzo 2003 e conservato agli atti della Struttura Qualificazione dei Sistemi, che approva un settimo elenco di soggetti accreditati così come riportato nella apposita tabella che viene allegata al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;

Preso atto che occorre provvedere ad integrazioni di precedenti decreti sia a seguito di specifiche richieste presentate da operatori, sia a causa di meri errori materiali verificatisi nella stesura degli stessi così come riportato nella tabella che viene allegata al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera B;

Dato atto che, a seguito di riesame delle domande, il Comitato ritiene di dovere concedere l'accreditamento a n. 5 organismi formativi per quanto concerne le tipologie richieste, alla data del precedente accreditamento indicata a fianco di ciascun operatore, e di non accogliere la richiesta di riesame di n. 2 organismi formativi come risulta nella tabella allegata al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera C;

Ritenuto inoltre doversi prendere atto di n. 22 richieste ufficiali di ritiro di domande precedentemente presentate secondo quanto contenuto nella tabella allegata al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera D;

Ritenuto infine doversi concedere l'accreditamento per l'obbligo formativo a n. 3 sedi operative così come descritto nella tabella allegata al presente decreto quale sua parte integrante sotto la lettera E;

Vista la d.g.r. n. 156 del 28 giugno 2000 concernente il conferimento al Dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Decreta

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale contenente un sesto elenco regionale di sedi operative accreditate redatto sulla base delle richieste di accreditamento pervenute al 14 marzo 2003;

2. Di approvare altresì gli allegati B, C, D, E al presente decreto quale parte integrante e sostanziale contenenti elenchi di sedi operative così come analiticamente descritte in premessa;

3. Di rimandare a successivi analoghi atti l'approvazione degli ulteriori elenchi di soggetti accreditati a seguito del completamento delle verifiche in fase di attuazione;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Renzo Ruffini



ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI

FORMAZIONE

Elenco aggiornato al 14/03/2003

SEZIONE I°

ID Operatore	Denominazione Operatore	Tipologia 1 Operatore (Finalità di lucro)	Tipologia 2 Operatore (Pubblico /Privato)	Tipologia 3 Operatore (Formazione)	Tipologia 4 Operatore (Finalità formative)	Tipologia 5 Operatore (Natura Giuridica)	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	A			B			C			Data Accreditamento	Data Revoca
									Obbligo formativo	Area svantaggio	Formazione sup	Area svantaggio	Adulti disoccupati	Formazione cont	Area svantaggio	Adulti disoccupati			
1011698	ASSOCIAZIONE MULTIMEDIAMENTE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	60783							X	X	X			27/03/03

SEZIONE II°

ID Operatore	Denominazione Operatore	Tipologia 1 Operatore (Finalità di lucro)	Tipologia 2 Operatore (Pubblico /Privato)	Tipologia 3 Operatore (Formazione)	Tipologia 4 Operatore (Finalità formative)	Tipologia 5 Operatore (Natura Giuridica)	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	A			B			C			Data Accreditamento	Data Revoca	Termine per l'adeguamento
									Obbligo formativo	Area svantaggio	Formazione sup	Area svantaggio	Adulti disoccupati	Formazione cont	Area svantaggio	Adulti disoccupati				
243	BUSINESS INNOVATION CENTRE LA FUCINA	Senza fini di lucro	Pubblico/Privato	Altro	Si	Società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.)	100370	BIC La Fucina presso Officina Multimediale Concordia			X		X	X	X				27/03/03	
496	ASSOCIAZIONE EUROPA OPERA STUDIO	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Associazione	113199	Comelico			X	X	X	X	X	X			27/03/03	
647	MEGASOFT SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	No	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	45884				X	X	X	X	X	X			27/03/03	
2203	CERILES CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Altro	119839	CE.RI.LE.S.			X	X	X	X	X	X			27/03/03	
2682	PANTA REI SRL	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	105790	Palestra Internet Panta Rei						X					27/03/03	
3698	STUDIO SANT'ANDREA SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	68861	STUDIO SANTANDREA S.R.L.			X		X	X		X			27/03/03	
4001	GLOBAL MANAGEMENT SAS DI R. GARIBALDI	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società in accomandita semplice (s.a.s.)	116690	Global Management			X		X	X		X			27/03/03	
4109	OXFORD GROUP ROMA SRL	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	49004	OXFORD GROUP ROMA SRL			X			X					27/03/03	
4555	CONSORZIO EUREKA SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E AL TERZO SETTORE SCARL	Con fini di lucro, ma per statuto non distribuisce gli utili	Privato	Altro	Si	Consorzio di imprese	106688	CONSORZIO EUREKA			X			X					27/03/03	
4635	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELLA LOMBARDIA	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Altro	119379	Agenzia Regionale per il Lavoro			X	X	X	X	X	X			27/03/03	
4735	ISTITUTO COMPRENSIVO GIACOMO BERTESI	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	No	Istituto scolastico	68794	ISTITUTO COMPRENSIVO G. BERTESI						X	X				27/03/03	
4936	GALGANO & ASSOCIATI SRL	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	50526	Centrale							X				27/03/03	
5238	FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SCRL	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Associazione di categoria	114074	FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO			X			X					27/03/03	
6472	STUDIO TEOS SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	67525	Studio Teos S.r.l.						X	X				27/03/03	

7060	CTP TREZZANO S/N ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCHI	Senza fini di lucro	Pubblico	Ente di formazione	Si	Istituto scolastico	119424	CTP TREZZANO SUL NAVIGLIO									X	X	X	27/03/03
7277	FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Fondazione	104655	FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI			X	X	X	X	X	X				27/03/03
1010717	COMUFFICIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE DISTRUBUTRICI PRODOTTI E SERVIZI PER L'UFFICIO L'INFORMATICA E LA TELEMATICA	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si		50163										X			27/03/03
1010883	IARD ISTITUTO DI RICERCA SCRL	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Istituto di ricerca	108819	ISTITUTO IARD FRANCO BRAMBILLA			X	X	X							27/03/03
1011016	CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE	Senza fini di lucro	Pubblico	Ente di formazione	Si	Consorzio di Enti locali	114850	CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE	X	X	X	X	X	X	X	X				27/03/03
1011705	APTUS ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	119940	A.P.TU.S. - ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTA	X	X	X	X	X	X	X	X				27/03/03
1013036	ELEA FP SCRL	Con fini di lucro, ma per statuto non distribuisce gli utili	Privato	Ente di formazione	Si	Società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.)	119439	sede corsi Milano			X		X	X			X			27/03/03
1013036	ELEA FP SCRL	Con fini di lucro, ma per statuto non distribuisce gli utili	Privato	Ente di formazione	Si	Società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.)	119799	sede settimo milanese			X		X	X			X			27/03/03
1101852	CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO SCARL	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.)	117092	Consorzio Scuole Lavoro Milano Scarl Sede Di Cremona	X	X	X	X	X	X	X	X				27/03/03
1110213	FORECO SRL CONSORTILE	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.)	61424	FOReCO S.r.l.Consortile			X		X	X			X			27/03/03
1201126	ENFOR IMPRESA AGENZIA NAZIONALE PER LE IMPRESE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	112855	ENFOR IMPRESA COORDINAMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X				27/03/03
1201126	ENFOR IMPRESA AGENZIA NAZIONALE PER LE IMPRESE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	114894	Enfor Impresa Pavia	X	X	X	X	X	X	X	X				27/03/03
1201157	UNIVERSITA' VERDE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	119620	Università Verde			X	X	X	X	X	X				27/03/03
1201164	CEPROS CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA SPORTIVA	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Altro	119819	CE.PRO.S. - CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA			X	X	X	X	X	X				27/03/03
1201213	FORTUR ENTE NAZIONALE FORMAZIONE TURISTICA	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Agenzia o società di servizi delle associazioni di categoria	109188	FOR.TUR			X		X							27/03/03
1501630	CILF CENTRO PER L'INNOVAZIONE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	116116	CILF CENTRO PER L'INNOVAZIONE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE	X	X	X	X	X	X	X	X				27/03/03
1501771	SALUS VITA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società cooperativa	105173	Centro di Formazione Migliore			X	X	X	X	X	X				27/03/03
1502132	LABORATORIO ECOLOGICO	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Altro	119621	LABORATORIO ECOLOGICO	X	X	X	X	X	X	X	X				27/03/03
1502168	CENTRO LAVORO EST MILANO	Senza fini di lucro	Pubblico/Privato	Altro	No	Associazione	66238	Centro Lavoro Est Mllano							X	X				27/03/03
1502662	CENTRO SALESIANO S. DOMENICO SAVIO DI ARESE						54799				X	X	X	X	X	X				27/03/03
1503172	AGENZIA INTERATTIVA PER LA CONSULENZA ALL'IMPRESA SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	116930	AGENZIA INTERATTIVA PER LA CONSULENZA ALL'IMPRESA			X	X	X	X	X	X				27/03/03

2000075	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOMBARDIA	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione riconosciuta	60701	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Sede di Arese				X	X	X					27/03/03
2000648	CONSULTORIO GERIATRICO AREA FORMAZIONE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Altro	119941	CO.GE.FOR. - CONSLTORIO GERIATRICO AREA FORMAZIONE				X	X	X	X	X			27/03/03
2001870	FONDAZIONE SAN BENEDETTO	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Fondazione	62237	Fondazione San Benedetto	X	X									27/03/03
2002028	FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO	Senza fini di lucro	Pubblico/Privato	Altro	Si	Fondazione	53319								X				27/03/03
2002506	ARCHE' HUMAN RESOURCES SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	103108	ARCHE' HUMAN RESOURCES SRL	X	X	X	X	X	X	X	X			27/03/03
2003787	ASSOPADANA CLAAI	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Associazione	67958	Assopadana Claii							X				27/03/03
2003787	ASSOPADANA CLAAI	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Associazione	67969	Assopadana Claii							X				27/03/03
2003787	ASSOPADANA CLAAI	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Associazione	67970	Assopadana Claii							X				27/03/03
2003787	ASSOPADANA CLAAI	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Associazione	67971	Assopadana Claii							X				27/03/03
2004079	TEIC ELETTRICA SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	No	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	69304	Teic elettrica SRL							X				27/03/03
2004182	COIVER CONTRACT SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	No	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	116171	Coiver Contract SRL							X				27/03/03
2004187	COIVER COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	No	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	116170	COIVER COIBENTAZIONI							X				27/03/03
2004300	FERLEGNO SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	No	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	115837	FERLEGNO							X				27/03/03
2006865	E-WORK NEXT	Con fini di lucro	Privato	Altro	No	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	62137	e-work next				X		X	X		X		27/03/03
2007948	FONDAZIONE S. CARLO	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Fondazione	63065	Fondazione San Carlo				X	X	X	X	X	X		27/03/03
2008160	CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Istituto scolastico	118495	Centro Territoriale Permanente Tadino							X		X		27/03/03
2008177	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE EINAUDI DI CHIARI						63172	ITC Einaudi				X		X	X		X		27/03/03
2008729	ELABORAZIONE SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	121082	ElaborAzione				X		X	X		X		27/03/03
2009365	G.A.L.A.S. Gruppo Accademico Lecchese Acconciatori Signora	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione riconosciuta	107128	G.A.L.A.S. Gruppo Accademico Lecchese Acconciatori Signora	X										27/03/03
2009446	CENTRO FORMAZIONE LAVORO	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	116470	centro formazione lavoro							X				27/03/03
2009452	PENTA FORM SRL	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	66166	CENTRO FORMAZIONE PENTA FORM	X	X	X	X	X						27/03/03
2009475	EUROPEAN LANGUAGE CENTER SNC	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società in nome collettivo (s.n.c.)	64857	European Language Center				X	X	X	X	X	X		27/03/03
2009918	RICERCA SVILUPPO SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	65119	R.S.							X		X		27/03/03
2011386	Alef- Cooperativa Sociale a r.l.	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Cooperativa di solidarietà sociale	66895	Centro Servizi per la Conservazione e la Gestione dei Beni Culturali							X				27/03/03
2011457	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'BESTA' SONDRIO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Istituto scolastico	67277	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'F. BESTA'							X				27/03/03
2011530	ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI E RAGIONIERI	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Istituto scolastico	51840					X		X					27/03/03
2011579	DISAL DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione di categoria	119480	DISAL				X		X					27/03/03
2012005	PRODEST PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società cooperativa	120680	PRODEST p.s.c. a r.l.				X		X	X		X		27/03/03
2012042	Studio q - qualità totale srl						66716	Studio Q - qualit' totale srl				X	X	X	X	X			27/03/03

2012111	USIFORM UNIONE SINDACALE ITALIANA FORMAZIONE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Centro di formazione professionale	119900	U.S.I.FORM. Unione Sindacale Italiana Formazione				X	X	X	X	X	X	27/03/03		
2012240	ICC Monte Bisbino	Senza fini di lucro	Pubblico	Ente di formazione	Si	Istituto scolastico	70199	ICC							X			27/03/03		
2012243	IL CONVOGLIO COOPERATIVA SOCIALE A RL	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Cooperativa di solidarietà sociale	68802	IL CONVOGLIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.						X	X	X		27/03/03		
2012572	ISTITUTO LEOPARDI PARITARIO	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	67281	Istituto Leopardi	X		X			X				27/03/03		
2012590	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO PARITARIO DE FILIPPI	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Istituto scolastico	67336	Istituto Professionale Alberghiero DE FILIPPI			X		X	X				27/03/03		
2012673	g.a.m. gruppo acconciatori Milano	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Ditta individuale	68793	G.A.M. GRUPPO.ACCONCIATORI.MILANO	X									27/03/03		
2012793	SINFORMA SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	67296	Sinforma srl			X			X				27/03/03		
2013246	ASSOCIAZIONE CULTURALE THEMIS	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Associazione	120400	Associazione Culturale Themis			X		X	X		X		27/03/03		
2013355	INFORMATION TECHNOLOGY SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	67575	INFORMATION TECHNOLOGY SRL (Unit' locale)			X		X	X				27/03/03		
2013620	SINTEC SYSTEM SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	68567	sintec system			X			X				27/03/03		
2013929	G & B SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	67998	G & B srl			X	X	X	X	X	X		27/03/03		
2013938	UP SERVICE SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	118394	UP SERVICE SRL			X			X				27/03/03		
2014148	TECNOALIMENTI SCPA	Senza fini di lucro	Pubblico/Privato	Altro	No	Altro	68435	Tecnoalimenti S.C.p.A.			X		X	X				27/03/03		
2014429	CONSORZIO PER LE VALUTAZIONI BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Consorzio pubblico-privato	118034	Consorzio per le Valutazioni Biologiche e Farmacologiche			X		X	X		X		27/03/03		
2015556	ITI E. TORRICELLI	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Istituto scolastico	119339	Itis E. Torricelli			X	X	X	X	X	X		27/03/03		
2016439	CERAMICA INDUSTRIALE FER SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	No	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	114870	CERAMICA INDUSTRIALE F.E.R. s.r.l.							X			27/03/03		
2017251	ASSE (ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO)	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società in accomandita semplice (s.a.s.)	110388	ASSE (associazione senza fini di lucro)			X		X	X		X		27/03/03		
2201290	2101965 cdf	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Centro di formazione professionale	102468	cdf red code			X							27/03/03		
2202810	AREA IMPRESA S.R.L.	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	103388	AREA IMPRESA S.R.L.			X			X				27/03/03		
2207681	Dante Alighieri - Voghera	Senza fini di lucro	Pubblico	C.F.P. Pubblico	Si	Istituto scolastico	107862	Dante Alighieri							X	X		27/03/03		
2208081	Parco Tecnologico Padano s.r.l.	Con fini di lucro	Pubblico/Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	107608	Parco Tecnologico Padano s.r.l.							X			27/03/03		
2208442	CLIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Senza fini di lucro	Pubblico/Privato	Ente di formazione	Si	Società cooperativa	116730	Clio p.s.c.a.r.l.			X	X	X					27/03/03		
2208503	Cooperativa Sociale esserCi s.c.r.l.	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	111068	COOP SOCIALE ESSERCI SOC. COOP. SC SRL ONLUS							X	X	X	27/03/03		
2208829	Dedalo Soc. Coop. sociale r.l. Onlus	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Onlus	117183	dedalo srl - onlus			X	X	X	X	X	X		27/03/03		
2209657	COLLEGIO RAGIONIERI ED ECONOMISTI DI IMPRESA	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Associazione di categoria	108916	COLLEGIO RAGIONIERI ED ECONOMISTI DI IMPRESA							X			27/03/03		
2210861	Wecoop piccola società cooperativa	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società cooperativa	116150	SEDE OP 1			X		X	X		X		27/03/03		
2212867	Cometa Formazione Srl	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	113282	Cometa Formazione Srl			X	X	X	X	X	X		27/03/03		
2215281	Periscopio S.C.A R.L.	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società cooperativa	116691	PERISCOPIO SCARL			X		X	X		X		27/03/03		
2216984	Cristiani srl	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	117213	Cristiani srl			X	X	X	X	X	X		27/03/03		

2218125	ISEO SRL	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	117655	Iseo srl				X	X	X	X	X	X	27/03/03		
2218724	WorkNet Formazione S.r.l.	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	117956	WorkNet Formazione S.r.l.				X	X	X	X	X	X	27/03/03		
2218824	Associazione Culturale Performa	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	117963	CENTRO FORMAZIONE PERFORMA				X	X	X	X	X	X	27/03/03		
2219546	Espero srl	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	118674	Espero srl				X			X			27/03/03		
2219587	English Srl	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	119619	English Srl				X		X	X		X	27/03/03		
2221045	CONSORZIO ACLI LAVORO SCARL	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società cooperativa	121099	Consorzio Acli Lavoro				X		X	X		X	27/03/03		
2221205	Centro Lingue di Busto Arsizio di Della Vedova Maria & C. S. S.	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società semplice	119979	centro lingue di busto arsizio di della vedova maria & c. s.s.				X	X	X	X	X	X	27/03/03		
2221424	INFOWARE SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	No	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	120000	infoware				X	X	X	X	X	X	27/03/03		

**ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI
ORIENTAMENTO**

Elenco aggiornato al 14/03/2003

SEZIONE I°

ID Operatore	Denominazione Operatore	Tipologia 1 Operatore (Finalità di lucro)	Tipologia 2 Operatore (Pubblico /Privato)	Tipologia 3 Operatore (Formazione)	Tipologia 4 Operatore (Finalità formative)	Tipologia 5 Operatore (Natura Giuridica)	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	ORIENTAMENTO		Data Accreditamento	Data Revoca
									Orientamento	Orientamento connesso all'inserimento lavorativo		

SEZIONE II°

ID Operatore	Denominazione Operatore	Tipologia 1 Operatore (Finalità di lucro)	Tipologia 2 Operatore (Pubblico /Privato)	Tipologia 3 Operatore (Formazione)	Tipologia 4 Operatore (Finalità formative)	Tipologia 5 Operatore (Natura Giuridica)	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	ORIENTAMENTO		Data Accreditamento	Data Revoca	Termine per l'adeguamento
									Orientamento	Orientamento connesso all'inserimento lavorativo			
243	BUSINESS INNOVATION CENTRE LA FUCINA	Senza fini di lucro	Pubblico/Privato	Altro	Si	Società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.)	100370	BIC La Fucina presso Officina Multimediale Concordia	X	X	27/03/03		
496	ASSOCIAZIONE EUROPA OPERA STUDIO	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Associazione	113199	Comelico	X	X	27/03/03		
647	MEGASOFT SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	No	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	45884		X	X	27/03/03		
2203	CERILES CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Altro	119839	CE.RI.LE.S.	X	X	27/03/03		
3513	PROVINCIA DI PAVIA	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	63087	Centro per l'impiego Vigevano	X	X	27/03/03		
3513	PROVINCIA DI PAVIA	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	63088	Centro per l'impiego Pavia	X	X	27/03/03		
3513	PROVINCIA DI PAVIA	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	63089	Centro per l'impiego Voghera	X	X	27/03/03		
3698	STUDIO SANT'ANDREA SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	68861	STUDIO SANTANDREA S.R.L.	X	X	27/03/03		
4555	CONSORZIO EUREKA SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E AL TERZO SETTORE SCARL	Con fini di lucro, ma per statuto non distribuisce gli utili	Privato	Altro	Si	Consorzio di imprese	106688	CONSORZIO EUREKA	X	X	27/03/03		
4635	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELLA LOMBARDIA	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Altro	119379	Agenzia Regionale per il Lavoro	X	X	27/03/03		
4735	ISTITUTO COMPRENSIVO GIACOMO BERTESI	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	No	Istituto scolastico	68794	ISTITUTO COMPRENSIVO G. BERTESI	X	X	27/03/03		
4936	GALGANO & ASSOCIATI SRL	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	50526	Centrale	X	X	27/03/03		
7060	CTP TREZZANO S/N ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCHI	Senza fini di lucro	Pubblico	Ente di formazione	Si	Istituto scolastico	119424	CTP TREZZANO SUL NAVIGLIO	X	X	27/03/03		
1011016	CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE	Senza fini di lucro	Pubblico	Ente di formazione	Si	Consorzio di Enti locali	114850	CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE	X	X	27/03/03		
1011705	APTUS ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	119940	A.P.TU.S. - ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE	X	X	27/03/03		

1101852	CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO SCARL	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.)	117092	Consorzio Scuole Lavoro Milano Scarl Sede Di Cremona	X	X	27/03/03		
1110213	FORECO SRL CONSORTILE	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.)	61424	FORCO S.r.l.Consortile	X	X	27/03/03		
1201126	ENFOR IMPRESA AGENZIA NAZIONALE PER LE IMPRESE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	112855	ENFOR IMPRESA COORDINAMENTO	X	X	27/03/03		
1201126	ENFOR IMPRESA AGENZIA NAZIONALE PER LE IMPRESE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	114894	Enfor Impresa Pavia	X	X	27/03/03		
1201157	UNIVERSITA' VERDE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	119620	Università Verde	X	X	27/03/03		
1201164	CEPROS CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA SPORTIVA	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Altro	119819	CE.PRO.S. - CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA	X	X	27/03/03		
1201213	FORTUR ENTE NAZIONALE FORMAZIONE TURISTICA	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Agenzia o società di servizi delle associazioni di categoria	109188	FOR.TUR	X	X	27/03/03		
1501630	CILF CENTRO PER L'INNOVAZIONE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione	116116	CILF CENTRO PER L'INNOVAZIONE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE	X	X	27/03/03		
1502132	LABORATORIO ECOLOGICO	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Altro	119621	LABORATORIO ECOLOGICO	X	X	27/03/03		
1502456	ASSOCIAZIONE PROGETTO LAVORO VIMERCATESE	Senza fini di lucro	Pubblico/Privato	Altro	No	Associazione	46689	Sportello Lavoro Vimercate	X	X	27/03/03		
1503172	AGENZIA INTERATTIVA PER LA CONSULENZA ALL'IMPRESA SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	116930	AGENZIA INTERATTIVA PER LA CONSULENZA ALL'IMPRESA	X	X	27/03/03		
2000648	CONSULTORIO GERIATRICO AREA FORMAZIONE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Altro	119941	CO.GE.FOR. - CONSULTORIO GERIATRICO AREA FORMAZIONE	X	X	27/03/03		
2002028	FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO	Senza fini di lucro	Pubblico/Privato	Altro	Si	Fondazione	53319		X	X	27/03/03		
2002506	ARCHE' HUMAN RESOURCES SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	103108	ARCHE' HUMAN RESOURCES SRL	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62556	C.I. magentino abbatense	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62557	C.I. magentino abbatense - sede Abbiategrosso	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62558	C.I. Seregno/Carate Brianza	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62560	C.I. Seregno/Carate Brianza	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62562	C.I. Melzo/Cassano D'Adda	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62563	C.I. Melzo/Cassano D'Adda	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62564	C.I. Cesano Maderno	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62565	C.I. Corsico	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62566	C.I. Legnano	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62567	C.I. Milano	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62568	C.I. Milano	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62569	C.I. Monza	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62570	C.I. Rho	X	X	27/03/03		

2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62571	C.I. Rozzano	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62572	C.I. San Donato Milanese	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62573	C.I. Sesto San Giovanni	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	62574	C.I. Vimercate	X	X	27/03/03		
2006901	PROVINCIA DI MILANO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	119783	SERVIZIO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	X	X	27/03/03		
2006934	PROVINCIA DI BERGAMO SETTORE V FORMAZIONE ECONOMIA E LAVORO SERVIZIO CENTRI PER L' IMPIEGO E MERCATO DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	115453	Centro per l'Impiego di Ponte S. Pietro	X	X	27/03/03		
2006934	PROVINCIA DI BERGAMO SETTORE V FORMAZIONE ECONOMIA E LAVORO SERVIZIO CENTRI PER L' IMPIEGO E MERCATO DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	117615	CENTRO PER L'IMPIEGO DI GRUMELLO DEL MONTE	X	X	27/03/03		
2006934	PROVINCIA DI BERGAMO SETTORE V FORMAZIONE ECONOMIA E LAVORO SERVIZIO CENTRI PER L' IMPIEGO E MERCATO DEL LAVORO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	117616	Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia	X	X	27/03/03		
2007947	COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA PROGETTO SCARL	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Cooperativa di solidarietà sociale	119861	sede di via Tadino	X	X	27/03/03		
2007948	FONDAZIONE S. CARLO	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Fondazione	63065	Fondazione San Carlo	X	X	27/03/03		
2007949	COMUNE DI PIOTTELLO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	No	Comune	55782		X	X	27/03/03		
2008160	CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Istituto scolastico	118495	Centro Territoriale Permanente Tadino	X	X	27/03/03		
2008177	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE EINAUDI DI CHIARI						63172	ITC Einaudi	X	X	27/03/03		
2008501	CENTRO PROVINCIALE LECCHESE DI COORDINAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	69374	Amministrazione Provinciale di Lecco Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro	X	X	27/03/03		
2008501	CENTRO PROVINCIALE LECCHESE DI COORDINAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Provincia	69380	Centro per l'Impiego di Merate	X	X	27/03/03		
2009918	RICERCA SVILUPPO SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	65119	R.S.	X	X	27/03/03		
2011457	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'BESTA' SONDRIO	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Istituto scolastico	67277	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'F. BESTA'	X	X	27/03/03		
2011579	DISAL DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Associazione di categoria	119480	DISAL	X	X	27/03/03		
2012005	PRODEST PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società cooperativa	120680	PRODEST p.s.c. a r.l.	X	X	27/03/03		
2012111	USIFORM UNIONE SINDACALE ITALIANA FORMAZIONE	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Centro di formazione professionale	119900	U.S.I.FORM. Unione Sindacale Italiana Formazione	X	X	27/03/03		
2012240	ICC Monte Bisbino	Senza fini di lucro	Pubblico	Ente di formazione	Si	Istituto scolastico	70199	ICC	X	X	27/03/03		
2012572	ISTITUTO LEOPARDI PARITARIO	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	67281	Istituto Leopardi	X	X	27/03/03		
2012793	SINFORMA SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	67296	Sinforma srl	X	X	27/03/03		
2012881	ISTITUTO COMPRESIVO M.BUONARROTI	Senza fini di lucro	Pubblico	Ente di formazione	No	Istituto scolastico	67317	SCUOLA MATERNA	X	X	27/03/03		
2012881	ISTITUTO COMPRESIVO M.BUONARROTI	Senza fini di lucro	Pubblico	Ente di formazione	No	Istituto scolastico	67318	SCUOLA ELEMENTARE	X	X	27/03/03		
2013377	Istituto Comprensivo Completo 'Koinè' - Monza	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	No	Istituto scolastico	67806	Istituto Comprensivo Completo	X	X	27/03/03		

2014148	TECNOALIMENTI SCPA	Senza fini di lucro	Pubblico/Privato	Altro	No	Altro	68435	Tecnoalimenti S.C.p.A.	X	X	27/03/03		
2015556	ITI E. TORRICELLI	Senza fini di lucro	Pubblico	Altro	Si	Istituto scolastico	119339	Itis E. Torricelli	X	X	27/03/03		
2017251	ASSE (ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO)	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società in accomandita semplice (s.a.s.)	110388	ASSE (associazione senza fini di lucro)	X	X	27/03/03		
2208081	Parco Tecnologico Padano s.r.l.	Con fini di lucro	Pubblico/Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	107608	Parco Tecnologico Padano s.r.l.	X	X	27/03/03		
2208442	CLIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Senza fini di lucro	Pubblico/Privato	Ente di formazione	Si	Società cooperativa	116730	Clio p.s.c.a.r.l.	X	X	27/03/03		
2208503	Cooperativa Sociale esserCi s.c.r.l.	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	111068	COOP SOCIALE ESSERCI SOC. COOP. SCCRL ONLUS	X	X	27/03/03		
2208829	Dedalo Soc. Coop. sociale r.l. Onlus	Senza fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Onlus	117183	dedalo scr1 - onlus	X	X	27/03/03		
2210861	Wecoop piccola società cooperativa	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società cooperativa	116150	SEDE OP 1	X	X	27/03/03		
2212867	Cometa Formazione Srl	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	113282	Cometa Formazione Srl	X	X	27/03/03		
2215281	Periscopio S.C.A R.L.	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società cooperativa	116691	PERISCOPIO SCARL	X	X	27/03/03		
2216984	Cristiani srl	Con fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	117213	Cristiani srl	X	X	27/03/03		
2218125	ISEO SRL	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	117655	Iseo srl	X	X	27/03/03		
2218724	WorkNet Formazione S.r.l.	Con fini di lucro	Privato	Ente di formazione	Si	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	117956	WorkNet Formazione S.r.l.	X	X	27/03/03		
2221045	CONSORZIO ACLI LAVORO SCARL	Senza fini di lucro	Privato	Altro	Si	Società cooperativa	121099	Consorzio Acil Lavoro	X	X	27/03/03		
2221424	INFOWARE SRL	Con fini di lucro	Privato	Altro	No	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	120000	infoware	X	X	27/03/03		

INTEGRAZIONI

ID Operatore	ID Sede Operativa	Denominazione Operatore	Integrazione	Sezione di inserimento	Provvedimento
1161	48328	CISPEL LOMBARDIA SERVICES SRL	Accreditamento in I sez. per tutte le macrotipologie richieste	I	Sede accreditata con Decr. n. 15229 dell'8 agosto 2002 in II sez. per Formazione Superiore e Formazione Continua
2006260	11288	API - Associazione Professionisti dell'Immagine	Formazione Superiore	II	Sede accreditata con Decr. n. 15229 dell'8 agosto 2002 Formazione Continua; Formazione Superiore per adulti disoccupati; Formazione Superiore area svantaggio; Orientamento
1502599	66412	IPSIA «CESARE PESENTI»	Orientamento	II	Sede accreditata con Decr. n. 15229 dell'8 agosto 2002 per Formazione Superiore; Formazione Superiore area svantaggio; Formazione Superiore per adulti disoccupati; Formazione Continua; Formazione Continua area svantaggio; Formazione Continua per adulti disoccupati; Obbligo Formativo; Obbligo Formativo area svantaggio.
1010960	3822	CONSORZIO DESIO BRIANZA	Orientamento in II sezione anziché in I	II	Sede accreditata con Decr. n. 13252 del 12 luglio 2002 in II sez. per Formazione Superiore, Formazione Superiore per adulti disoccupati, Formazione Superiore area svantaggio, Formazione Continua, Formazione Continua per adulti disoccupati, Formazione Continua area svantaggio; e in I sezione per Orientamento. Accreditata con Decr. n. 19164 del 16 ottobre 2002 in II sez. per Obbligo Formativo, Obbligo Formativo area svantaggio.
1103956	66107	ASSOCIAZIONE ORAFA LOMBARDA	Formazione superiore e Formazione superiore adulti disoccupati	II	Sede accreditata con D.d.g. 15229 dell'8 agosto 2002 in Sez. II per Formazione continua e Formazione continua Adulti disoccupati.

RICHIESTA NUOVA SOTTOMACROTIPOLOGIA

ID Operatore	ID sede operativa	Denominazione Operatore	Sottomacrotipologia	Sezione di inserimento	Data 1° accreditamento e macrotipologie concesse
2002022	66399	Centro Ricerche e Formazione	Formazione Superiore adulti disoccupati; Formazione Superiore area svantaggio; Formazione Continua adulti disoccupati; Formazione Continua area svantaggio	II	26 luglio 2002 Decr. n. 14305 Formazione Superiore; Formazione Continua
2006464	61657	ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE DELLA PROVINCIA DI COMO	Formazione Superiore adulti disoccupati; Formazione Superiore area svantaggio; Formazione Continua adulti disoccupati; Formazione Continua area svantaggio; Obbligo Formativo area svantaggio	II	12 luglio 2002 Decr. n. 13252 Formazione Superiore; Formazione Continua; Obbligo Formativo; Orientamento
1011667	66718	A.N.P.I.M.FOR.	Formazione Superiore area svantaggio Obbligo Formativo area svantaggio	II	8 agosto 2002 Decr. n. 15229 Formazione Superiore; Obbligo Formativo; Orientamento

ALLEGATO C)

DOMANDE DI RIESAME

ID Operatore	ID sede	Denominazione Operatore	Motivazione	Risultato
1502612	62188	FOR.D FORMAZIONE DONNA LIBERA ASSOCIAZIONE	Accreditata con Decr. n. 14305 del 26 luglio 2002 in II sez. (Formazione Superiore; Formazione Superiore area svantaggio; Formazione Superiore adulti disoccupati; Formazione Continua; Formazione Continua area svantaggio; Formazione Continua adulti disoccupati; Orientamento). Revocata a seguito di audit con Decr. n. 1136 del 3 febbraio 2003 (motivazione: assenza delle funzioni di sistema).	Accolta
1010197	61394	Associazione Culturale Guido Barbieri	Accreditata il 26 luglio 2002 con Decr. n. 14305 in II sez. (Formazione Superiore, Formazione Superiore area svantaggio; Formazione Superiore adulti disoccupati; Formazione Continua; Formazione Continua area svantaggio; Formazione Continua adulti disoccupati; Obbligo formativo; Obbligo Formativo area svantaggio; Orientamento). In sede di audit si è verificata la conformità dei requisiti relativi alla Formazione Superiore e Continua, pertanto se ne conferma l'accREDITAMENTO in I sezione.	Accolta
2158	66135	CENTRO LAVORO OVEST MILANO	Accreditata l'8 agosto 2002 con Decr. n. 15229 in II sez. (Formazione Superiore; Formazione Superiore per adulti disoccupati; Formazione Continua; Formazione Continua per adulti disoccupati; Orientamento). Revocata a seguito di audit con Decr. n. 1136 del 3 febbraio 2003 (motivazione: assenza delle funzioni di sistema).	Accolta

ID Operatore	ID sede	Denominazione Operatore	Motivazione	Risultato
2012035	66703	TGS FORMAZIONE	Accreditata l'8 agosto 2002 con Decr. n. 15229 in II sez. (Formazione Superiore, Formazione Superiore area svantaggio; Formazione Superiore adulti disoccupati; Formazione Continua; Formazione Continua area svantaggio; Formazione Continua adulti disoccupati; Orientamento). Revocata a seguito di audit con Decr. n. 1136 del 3 febbraio 2003 (motivazione: assenza delle funzioni di sistema).	Non accolta in quanto la modifica del requisito gestionale è stata introdotta e comunicata successivamente al provvedimento di revoca dell'accREDITAMENTO
1010960	3822	CONSORZIO DESIO BRIANZA	Accreditata il 12 luglio 2002 con Decr. n. 13252 in II sez. per Formazione Superiore, Formazione Superiore per adulti disoccupati, Formazione Superiore area svantaggio, Formazione Continua, Formazione Continua per adulti disoccupati, Formazione Continua area svantaggio; e in I sezione per Orientamento. Accreditata con Decr. n. 19164 del 16 ottobre 2002 in II sez. per Obbligo Formativo, Obbligo Formativo area svantaggio. A seguito di integrazione documentale si è verificata la conformità dei requisiti relativi alla Formazione Superiore e Continua, pertanto se ne conferma l'accREDITAMENTO in I sezione.	Accolta
2006180	1266	SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO ONLUS	Accreditata con Decr. n. 14305 del 26 luglio 2002 in II sez. per Formazione Superiore, Formazione Superiore per adulti disoccupati, Formazione Continua, Formazione Continua per adulti disoccupati. Revocata a seguito di audit con D.d.g. n. 1136 del 3 febbraio 2003. La documentazione presentata risulta sufficiente.	Accolta
1011790	3762	CONSORTIUM CONSORZIO DI IMPRESE	Accreditata con Decr. n. 15229 dell'8 agosto 2002 in II sez. per Formazione Superiore, Formazione Superiore per adulti disoccupati, Formazione Superiore area svantaggio, Formazione Continua, Formazione Continua per adulti disoccupati, Formazione Continua area svantaggio e per Orientamento. Revocata con d.d.g. n. 1136 del 3 febbraio 2003.	Non accolta in quanto le inadempienze sono state sanate successivamente al provvedimento di revoca dell'accREDITAMENTO

ALLEGATO D)

RICHIESTE UFFICIALI DI RITIRO
Richieste ufficiali di ritiro dell'intera domanda

ID Operatore	ID sede	Denominazione Operatore	Denominazione sede	Data accREDITAMENTO
1502635	59795	COSMOFOR CONSORZIO STUDI E FORMAZIONE	COSMOFOR CONSORZIO STUDI E FORMAZIONE	26/07/02 Decr. n. 14305
243	100370	Business Innovation Centre La Fucina	Bic La Fucina	08/08/02 Decr. n. 15229
2004043	65424	UNAG (Unione Nazionale Allenatori Galoppo)	UNIONE NAZIONALE ALLENATORI GALOPPO	08/08/02 Decr. n. 15229
1502039	1071	TQM CONSULT S.P.A.	TQM CONSULT S.P.A.	26/09/02 Decr. n. 17525
2002506	66722	Arché Human Resources s.r.l.	Arché Human Resources s.r.l.	26/09/02 Decr. n. 17525
553	45972	AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO	AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO	26/07/02 Decr. n. 14305
1502300	1452	ANF ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORMATORI	ANF ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORMATORI	26/09/02 Decr. n. 17525
1110213	61424	FORECO SRL CONSORTILE	FORCO S.r.l.Consortile	26/07/02 Decr. n. 14305
1013036	583	ELEA FP SCRL	sede milano	12/07/02 Decr. n. 13252
2203	59686	CERILES CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	CE.RI.LE.S.	26/09/02 Decr. n. 17525
2004820	66484	DATA SAS DI TALLARIDA PASQUALE & C.	Data sas	26/09/02 Decr. n. 17525
2011579	67367	DISAL DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Di.S.A.L.	26/09/02 Decr. n. 17525
2012015	66729	ISTITUTO CIRM MARKET RESEARCH SPA	Istituto Cirm Market Research s.p.a.	08/08/02 Decr. n. 15229
2006934	61982	PROVINCIA DI BERGAMO	Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia	12/07/02 Decr. n. 13252
2006934	117615	PROVINCIA DI BERGAMO	CENTRO PER L'IMPIEGO DI GRUMELLO DEL MONTE	12/07/02 Decr. n. 13252
2006934	115453	PROVINCIA DI BERGAMO	Centro per l'Impiego di Ponte S. Pietro	12/07/02 Decr. n. 13252
1010902	49669	FORMA MODA ENTE DI FORMAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO ONLUS	FORMA MODA	08/08/02 Decr. n. 15229
2012111	66810	U.S.I.FORM Unione Sindacale Italiana Formazione	U.S.I.FORM Unione Sindacale Italiana Formazione	26/07/02 Decr. n. 14305
2014018	68180	F.N.I. FEDERAZIONE NAZIONALE DELL'INFORMAZIONE	FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA	08/08/02 Decr. n. 15229
1011016	62975	CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE	CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE	12/07/02 Decr. n. 13252
1011016	57590	CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE	CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE	12/07/02 Decr. n. 13252

Richieste ufficiali di ritiro per la macrotipologia A (Obbligo Formativo)

ID Operatore	ID sede	Denominazione Operatore	Denominazione sede	Data accREDITAMENTO
2007268	62408	Athenaeum s.c.r.l.	ATHENAEUM s.c.r.l.	05/12/02 Decr. n. 24499

ALLEGATO E)

ESAME DOCUMENTALE PER OBBLIGO FORMATIVO

ID Operatore	ID sede operativa	Denominazione Operatore	Denominazione sede operativa	Data accreditamento	Note
2008379	64535	Milano Acconciatura Saasmam s.r.l.	Milano Acconciatura Saasmam s.r.l.	12 luglio 2002 Decr. n. 13252	Accreditato per Obbligo Formativo
2009204	64832	Deutsch Institute	Deutsch Institute	12 luglio 2002 Decr. n. 13252	Accreditato per Obbligo Formativo e Obbligo Formativo area svantaggio
2004241	62625	Cooperativa Sociale S. Martino Coop. Arl Onlus	Progetto Poliedro	26 luglio 2002 Decr. n. 14305	Accreditato per Obbligo Formativo e Obbligo Formativo area svantaggio

(BUR20030145)

D.d.g. 27 marzo 2003 - n. 5177

(3.3.0)

Mancato accreditamento e revoca dell'accREDITAMENTO a soggetti che erogano attività di formazione e orientamento. V provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G.
FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

Visti:

- la legge 21 dicembre 1978 n. 845 «Legge quadro in materia di Formazione Professionale»;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Ordinamento e programmazione della formazione professionale in Lombardia»;
- il d.m. n. 166 del 25 maggio 2001 «Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative»;
- gli obiettivi programmatici, specifici e gestionali del Programma Regionale di Sviluppo d.c.r. n. VII/39 del 10 ottobre 2000:

- 5.1. una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro
- 5.1.1. riordino e qualificazione del sistema della formazione professionale;
- 5.1.1.9. realizzazione del processo d'accREDITAMENTO degli Enti erogatori di formazione;
- la d.g.r. n. 6251 dell'1 ottobre 2001 recante «Approvazione dei criteri per l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 4, comma 114, punto e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112" in cui si stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di Formazione Professionale con proprio decreto definisce le modalità e la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti accREDITATI»;
- il d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002 avente per oggetto d.g.r. n. 6251 dell'1 ottobre 2001 recante «Approvazione dei criteri per l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 4, comma 114, punto e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112". Approvazione *modalità operative* per l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento in Lombardia»;

- il d.d.g. n. 8942 del 22 maggio 2002 avente per oggetto: Definizione della procedura di controllo campionario dei requisiti inerenti l'accREDITAMENTO a soggetto che erogano attività di formazione e orientamento;

Considerato che il compito del rilascio dell'accREDITAMENTO, trattandosi di gestione tecnico-amministrativa attinente la materia di competenza, possa considerarsi di spettanza propria del Direttore Generale della Formazione Professionale e non della Giunta;

Vista a tale riguardo la l.r. n. 16 del 23 luglio 1966 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visto il verbale del Comitato di AccREDITAMENTO riunitosi in data 21 marzo 2003 redatto sulla base delle verifiche effettuate sulle domande pervenute entro il 14 marzo 2003 e conservato agli atti della Struttura Qualificazione dei Sistemi, che dispone della mancata concessione dell'accREDITAMENTO a n. 4 sedi operative, nonché la revoca dell'accREDITAMENTO precedentemente concesso a n. 20 sedi operative così come riportato nell'apposita tabella che viene allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere A e B con le relative motivazioni a fianco di ciascuna sede indicate;

Richiamata infine la modulistica approvata in allegato al sopraccitato d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002;

Vista infine la d.g.r. n. 156 del 28 giugno 2000 concernente il conferimento al Dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Decreta

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, gli allegati A e B al presente decreto come parte integrante e sostanziale contenente un elenco di n. 4 sedi operative non accREDITATE redatto sulla base delle richieste di accREDITAMENTO pervenute entro il 14 marzo 2003 e di n. 20 sedi operative alle quali è stato revocato l'accREDITAMENTO precedentemente concesso;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

ALLEGATO A)

MANCATO ACCREDITAMENTO

ID Operatore	ID Sede operativa	Denominazione Operatore	Denominazione sede operativa	Data di protocollo	Criticità	Motivo rigetto
2012647	67108	Travel days s.r.l.	Travel days	28/06/02	Incompletezza della modulistica presentata	Non soddisfatti requisiti richiesti dal d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002
2209098	109115	COMUNE DI RODANO	COMUNE DI RODANO	09/01/03	Incompletezza della modulistica presentata	Non soddisfatti requisiti richiesti dal d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002
2208520	109119	COMUNE DI STEZZANO	COMUNE DI STEZZANO	09/01/03	Incompletezza della modulistica presentata	Non soddisfatti requisiti richiesti dal d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002
2004390	61694	COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA LAVORO ARL ONLUS	Cooperativa Sociale officina Lavoro a r.l. Onlus	08/11/02	Incompletezza della modulistica presentata	Non soddisfatti requisiti richiesti dal d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002

ALLEGATO B)

REVOCA ACCREDITAMENTO

ID Operatore	ID Sede operativa	Denominazione Operatore	Data accreditamento	Criticità	Motivo revoca
2014093	68279	A.N.E.B. Associazione Nazionale di Eco-Biopsicologia	16/10/02 Decr. n. 19164	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
2012027	71111	Accademia Italiana Shiatsu-Do	05/12/02 Decr. n. 24499	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
2011676	66552	Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	08/08/03 Decr. n. 15229	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
2011969	67903	AGV Associazione Gruppo Volontari	08/08/03 Decr. n. 15229	Impossibilità di verificare i requisiti B.1 e B.2	Non soddisfatta la totalità dei requisiti B.1 e B.2
2012075	67139	Assit	08/08/03 Decr. n. 15229	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
1010777	66211	Associazione Formazione e Lavoro	26/07/03 Decr. n. 14305	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
2003740	67645	Associazione Museidon Lombardia	26/09/02 Decr. n. 17525	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
2012021	66727	Athenaeum S.c.r.l.	08/08/03 Decr. n. 15229	Assenza della sede operativa all'indirizzo dichiarato	Non soddisfatta la totalità del requisito B1
1103350	2600	C.S.A. Centro Studi Aziendali	08/08/03 Decr. n. 15229	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
1502341	46065	Consorzio De. A.	05/12/02 Decr. n. 24499	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
496	66407	Europa Opera Studio	12/07/02 Decr. n. 13252	Assenza della sede operativa all'indirizzo dichiarato	Non soddisfatta la totalità del requisito B1
2000223	66277	Fondazioni Studi e Ricerche per la terza età	08/08/03 Decr. n. 15229	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
2011655	66481	Masterform	08/08/03 Decr. n. 15229	Assenza della sede operativa all'indirizzo dichiarato	Non soddisfatta la totalità del requisito B1
2011954	66682	Poliformaind Formazione	26/07/03 Decr. n. 14305	Assenza della sede operativa all'indirizzo dichiarato	Non soddisfatta la totalità del requisito B1
2014120	68717	Studio Camanni di Giuseppe Camanni & C. s.n.c.	16/10/02 Decr. n. 19164	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
977	66798	Taleta Regione Lombardia	08/08/03 Decr. n. 15229	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
1010378	49971	Tensioni Creative	26/09/02 Decr. n. 17525	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2
1201157	64872	Università Verde	26/07/03 Decr. n. 14305	Assenza delle funzioni di sistema	Non soddisfatto il requisito B1.2

REVOCA A SEGUITO DI MANCATA INTEGRAZIONE

ID Operatore	ID Sede operativa	Denominazione Operatore	Data accreditamento	Criticità	Motivo revoca
2010772	66032	CALIEL SRL	08/08/03 Decr. n. 15229	Incompletezza della documentazione richiesta in sede di audit	Non soddisfatto requisito B1.1, B1.2
2009681	64950	SCUOLA BOTTEGA BIENNO	08/08/03 Decr. n. 15229	Incompletezza della documentazione richiesta in sede di audit	Non soddisfatto requisito B1.2

(BUR20030146)

(3.3.0)

D.d.g. 27 marzo 2003 - n. 5312**Approvazione delle graduatorie dei Progetti Quadro - Misura D2 - Formazione Continua - F.S.E., Obiettivo 3 - anno 2002**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000/2006;

- il regolamento CE 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

- il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- il regolamento CE 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati Membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Considerato che:

- il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) - obiettivo 3 per l'Italia è stato approvato con decisione n. 1120 del 17 luglio 2000;

- il Programma Operativo della Regione Lombardia relativo all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 è stato approvato da parte della Commissione Europea con decisione n. C (2000) 2070 CE del 21 settembre 2000;

- il Complemento di Programmazione è stato approvato con d.g.r. del 22 dicembre 2000 n. 2793;

Vista la d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di approvazione dell'«Atto di indirizzo per l'attuazione delle attività e dei servizi formativi per l'anno formativo 2002/2003», che prevede, fra l'altro, l'Area 6 «Direttiva Formazione Continua e Formazione Permanente - Misure D1 e D2» ed inoltre dà mandato al Direttore Generale di provvedere, con proprio atto, alla costituzione di un Nucleo di Valutazione per l'esame delle istanze di finanziamento;

Visti i propri decreti:

- n. 23719 del 2 dicembre 2002 recante: «Approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/9359 del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, anno 2002, Formazione Continua, Misure D1-D2», nel quale, tra l'altro, si definiscono i criteri di valutazione per la formulazione delle graduatorie;

- n. 1532 del 10 febbraio 2003 di «Costituzione del Nucleo di valutazione per la definizione delle graduatorie dei progetti quadro - Misure D1 e D2 - Formazione Continua - FSE, Obiettivo 3, anno 2002»;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha svolto la propria attività istruttoria relativamente al Dispositivo Formazione Continua - Mis. D2 - Progetti Quadro, accertando in una prima fase l'ammissibilità delle domande di finanziamento, dei soggetti proponenti e dei progetti e in una seconda fase valutando nel merito i progetti con l'attribuzione dei relativi punteggi;

Ritenuto di approvare le risultanze dell'attività del Nucleo di Valutazione e di approvare conseguentemente per il Dispo-

sitivo Formazione Continua – Mis. D2 – Progetti Quadro, le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, le graduatorie dei progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili e gli elenchi dei progetti non ammissibili contenente le motivazioni di inammissibilità dei singoli progetti (allegati 1, 2 e 3, parte integrante e sostanziale del presente atto);

Considerato che i progetti inseriti nelle graduatorie risultano valutati così come da singole schede progetto conservate agli atti presso la Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella sopra citata d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di «Approvazione dell'Atto di Indirizzo 2002 – sezione "Indicazioni procedurali e gestionali generali" e ulteriormente precisati nel sopraccitato d.d.g. n. 23719 del 2 dicembre 2002 "Approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica"», all'allegato n. 4) sez. Iter Procedurale. In particolare per quanto riguarda i termini di avvio dell'attività formativa, che è stabilita entro 45 giorni dalla pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, fermo restando il termine ultimo della conclusione delle attività progettuali entro il 31 dicembre 2003;

Considerato che il sopra citato d.d.g. n. 23719 del 2 dicembre 2002 prevede la possibilità di procedere, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE Ob. 3 – 2000/2006, alla allocazione di ulteriori risorse per le azioni previste nei singoli dispositivi;

Visto l'elevato numero di progetti di qualità pervenuti;

Ritenuto pertanto opportuno integrare il finanziamento disponibile fino ad un totale di € 9.327.280,00;

Considerato che il sopra citato decreto n. 23719/2002 prevede, nel dispositivo Mis. D2 che il soggetto gestore deve avere un fatturato, per corsi di formazione continua svolti nel triennio 2000-2002, non inferiore a € 400.000,00 e ritenuto opportuno demandare alla fase di avvio corsi la verifica di tale requisito;

Ritenuto, altresì, opportuno determinare che la comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'Operatore, per migliore efficacia, avvenga mediante avviso, pubblicato sui quotidiani nazionali e locali, di avvenuta pubblicazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it> e su www.monitorweb.it;

Vista la d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001, relativa al

nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e successive modificazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 con la quale è stata costituita la Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro e successive modificazioni e, contestualmente, è stato nominato Direttore Generale della medesima il dott. Renzo Ruffini;

Decreta

1. Di approvare, conseguentemente, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

– Graduatoria dei progetti ammessi e finanziati – Dispositivo Formazione Continua – Misura D2 – progetti Quadro (allegato 1);

– Graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati – Dispositivo Formazione Continua – Misura D2 – progetti Quadro (allegato 2);

– Elenco dei progetti non ammissibili al finanziamento, all'interno del quale sono specificate le motivazioni di inammissibilità dei singoli progetti – Dispositivo Formazione Continua – Misura D2 – progetti Quadro (allegato 3);

2. Di determinare un aumento delle risorse finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE, Obiettivo 3 – Dispositivo Formazione Continua – Misura D2 – Progetti Quadro – anno 2002, per un totale complessivo di € 9.327.280,00;

3. Di demandare alla fase di avvio corsi la verifica del requisito della presenza di un fatturato minimo per corsi di formazione continua svolti nel triennio 2000-2002 da parte del soggetto gestore;

4. Di affidare al Dirigente della U./O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it> e su www.monitorweb.it.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

Dispositivo Formazione Continua Misura D2 – Progetti Quadro
GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI – (Allegato 1)

<i>Id Progetto</i>	<i>Titolo</i>	<i>Id Operatore</i>	<i>Operatore</i>	<i>Costo Totale (€)</i>	<i>Quota Pubblica (€)</i>	<i>Quota Privata (€)</i>	<i>Punteggio</i>
133834	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI E-GOVERNMENT NELLA P.A. PAVESE	7229	FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA	600.000,00	600.000,00	0,00	137
134997	P.Q.P.A.: PROGETTO QUADRO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	5674	ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO	600.000,00	600.000,00	0,00	137
124820	UN SISTEMA DI FORMAZIONE CONGIUNTA NELLA P.A. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – LA QUALITÀ PER LA QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO	3373	PROVINCIA DI SONDRIO	229.120,00	229.120,00	0,00	127
125954	OS.PRO – OSSERVATORIO SULL'EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI E DEI FABBISOGNI FORMATIVI	4717	LECCO LAVORO SPA	218.240,00	218.240,00	0,00	127
129968	INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ VISION 2000 E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: PIANO DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA LOCALE	1503169	AICI FORM S.C. a r.l.	599.040,00	599.040,00	0,00	127
130731	AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	596.400,00	596.400,00	0,00	127

Id Progetto	Titolo	Id Operatore	Operatore	Costo Totale (€)	Quota Pubblica (€)	Quota Privata (€)	Punteggio
132874	INNOVAZIONE E VERSATILITÀ D'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE NELL'AREA ICT E SICUREZZA	1101114	CONSORZIO SINTESA	554.240,00	554.240,00	0,00	127
134192	EFFICIENZA E NETWORK PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL COMASCO	1101246	FORMAPER, AZIENDA SPECIALE CCIAA DI MILANO	323.520,00	323.520,00	0,00	127
134577	PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE DI UN ENTE PUBBLICO	1101855	IFOA ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	240.000,00	240.000,00	0,00	127
135221	IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI COMUNICATIVI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5092	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VIA GAMBA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	597.760,00	597.760,00	0,00	127
135307	FOCOFIS FORMAZIONE CONTINUA DELLE FIGURE DI STAFF E/O FIGURE DI SISTEMA	5186	IRRE LOMBARDIA	416.000,00	416.000,00	0,00	127
135323	DALLA GOVERNANCE LOCALE AI PROCESSI DI GOVERNEMENT	766	ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	233.600,00	233.600,00	0,00	127
135501	IL NUOVO RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE DELL'AREA VARESSINA	766	ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	266.240,00	266.240,00	0,00	127
135623	QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE: GOVERNANCE REGIONALE E PARTENARIATO LOCALE INSIEME PER DARE MAGGIORI GARANZIE AI CITTADINI LOMBARDI	766	ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	220.800,00	220.800,00	0,00	127
135773	FORMAZIONE DEGLI ATTORI LOCALI PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE TERRITORIALE (FASIT)	1010535	UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC	203.520,00	203.520,00	0,00	127
135860	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DISLOCATE SUL TERRITORIO LOMBARDO	1103007	CONSORZIO MULTIFORM	600.000,00	600.000,00	0,00	127
133614	S.I.S.T.E.M.A. L SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE PER IL MIGLIORAMENTO LOCALE	1011469	C.A.P.A.C.	497.600,00	497.600,00	0,00	122
134506	PROGETTO QUADRO NELL'AMBITO DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E COMUNICAZIONE	1010109	COMEURO ASSOCIAZIONE NO PROFIT	318.080,00	318.080,00	0,00	122
135277	PROGETTO QUADRO RIVOLTO ALLE RISORSE UMANE OPERANTI NEL SETTORE SPORT DELLA PROVINCIA DI MILANO	1000952	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	288.000,00	288.000,00	0,00	122
125274	PROGETTO QUADRO PER LA FORMAZIONE NELLE AREE INNOVAZIONE E ICT DEL PERSONALE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	2005231	CPA SNC DI PIETRO ANGELO & C.	273.920,00	273.920,00	0,00	117
125414	AGGIORNAMENTO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1010901	A.C.O.F. ASSOCIAZIONE CULTURALE OLGA FIORINI	412.800,00	412.800,00	0,00	117
133634	LA NUOVA GOVERNANCE	1100129	IMPRESA E PERSONA S.C. a r.l.	600.000,00	600.000,00	0,00	117
134105	LA FORMAZIONE CONTINUA PER GLI OPERATORI DELLA CISL LOMBARDIA	1101409	IAL LOMBARDIA	235.520,00	235.520,00	0,00	117
135880	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE	1011863	ASSOCIAZIONE SCUOLE LAVORO ALTO MILANESE (ASLAM)	202.880,00	202.880,00	0,00	117
TOTALE QUOTA PUBBLICA					9.327.280,00		

**Dispositivo Formazione Continua Misura D2 – Progetti Quadro
GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI – (Allegato 2)**

<i>Id Progetto</i>	<i>Titolo</i>	<i>Id Operatore</i>	<i>Operatore</i>	<i>Costo Totale (€)</i>	<i>Quota Pubblica (€)</i>	<i>Quota Privata (€)</i>	<i>Punteggio</i>
133716	PROGETTO QUADRO PER LE PAL – I SISTEMI DIREZIONALI, L'INNOVAZIONE NEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E LA GOVERNANCE	1010393	CONSORZIO FIA	222.720,00	222.720,00	0,00	107
135681	LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE LOMBARDA PER LO SVILUPPO LOCALE	766	ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	201.600,00	201.600,00	0,00	107
123945	GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E AREE BOSCHATE PROTETTE	1011532	SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA	19.200,00	19.200,00	0,00	107
124338	L'ATTUAZIONE EFFICACE DELLE POLITICHE DI GOVERNANCE NEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	1100285	ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA ISFOR 2000 SPA	599.040,00	599.040,00	0,00	107
125914	PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI COFINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDA (SIAL – SISCOTEL)	1758	ANCITEL LOMBARDA SRL	409.600,00	409.600,00	0,00	107
125934	QUALITÀ DEL LAVORO NEGLI ENTI LOCALI IN BRIANZA: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI GESTIONE ORGANIZZATIVA E DI E-GOVERNMENT	1758	ANCITEL LOMBARDA SRL	226.560,00	226.560,00	0,00	107
125936	LO SPORTELLINO UNICO IN LOMBARDA: TEMI DI GESTIONE E SVILUPPO	1758	ANCITEL LOMBARDA SRL	230.400,00	230.400,00	0,00	107
134034	LE ESIGENZE DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE NELLE SCELTE URBANISTICHE TRA PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	1011780	MINOSSE S.C.A.R.L.	384.000,00	384.000,00	0,00	107
135626	L'AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI PER LA QUALITÀ E LO SVILUPPO DEL SISTEMA CULTURALE LOMBARDO	766	ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	203.840,00	203.840,00	0,00	107
135745	RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA PUBBLICA NEL TERRITORIO DELLE COMUNITÀ MONTANE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	1000952	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	272.000,00	272.000,00	0,00	107
135826	LA FORMAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI PER UNA NUOVA CULTURA DI SERVIZIO AL CITTADINO E ALLE REALTÀ ECONOMICHE E SOCIALI DEL TERRITORIO	1101905	APIMILANO	320.000,00	320.000,00	0,00	107
136760	IL LAVORO PER OBIETTIVI E LA DIMENSIONE DELLA PROGETTAZIONE	766	ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	279.040,00	279.040,00	0,00	107
125834	ECDL ED E-GOVERNEMENT: LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE COME PUNTO DI PARTENZA PER LA NUOVA GOVERNANCE	241	GENERAL COMPUTERS S.N.C.	335.800,00	335.800,00	0,00	107
136112	F.O.P.A.: FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	5674	ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO	600.000,00	600.000,00	0,00	107
133394	PENSARE E AGIRE PER OBIETTIVI PER INNOVARE IL MODELLO DI SERVIZIO DELLA PA LOCALE ED ALZARE LE ASPETTATIVE DI RISULTATO	1011925	COMUNE DI MILANO – SETTORE SERVIZI FORMATIVI E DS	206.400,00	206.400,00	0,00	102
135117	FARE SISTEMA PER LA COMPETITIVITÀ TURISTICA E LO SVILUPPO DELL'OFFERTA CULTURALE DEL TERRITORIO	1101246	FORMAPER, AZIENDA SPECIALE CCIAA DI MILANO	226.916,00	226.916,00	0,00	102
135127	LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SISTEMA DEL NON PROFIT ITALIANO PER LO SVILUPPO DI UN NUOVO WELFARE	766	ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	204.800,00	204.800,00	0,00	102

Id Progetto	Titolo	Id Operatore	Operatore	Costo Totale (€)	Quota Pubblica (€)	Quota Privata (€)	Punteggio
135242	LA COMUNICAZIONE NELLA P.A.: OPPORTUNITÀ, STRATEGIE E RESPONSABILITÀ	766	ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	277.760,00	277.760,00	0,00	102
135410	UNA NUOVA GOVERNANCE PER LO SVILUPPO LOCALE: GLI STRUMENTI PER IL MANAGEMENT COMUNALE	819	FIDIA SRL FORMAZIONE & CONSULENZA	222.720,00	222.720,00	0,00	102
136234	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL DECENTRAMENTO DEL COMUNE DI MILANO	1758	ANCITEL LOMBARDIA SRL	207.360,00	207.360,00	0,00	102
136822	DISASTER MANAGEMENT - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN MONTAGNA	1502113	CENTRO FORMAZIONE DELLA MONTAGNA	600.000,00	600.000,00	0,00	102
123454	IL SISTEMA PROVINCIALE DEL MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO DI BRESCIA	1011500	SCUOLA SUPERIORE PER L'IMPRENDITIVITÀ DEI SERVIZI CULTURALI	276.480,00	276.480,00	0,00	102
133114	PIANO DI SISTEMA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA IN REGIONE LOMBARDA: LE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI PER LA COMUNICAZIONE PUBBLICA (EX LEGGE 150/2000). PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'INSERIMENTO ORGANIZZATIVO ED ALLE COMPETENZE	766	ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	316.800,00	316.800,00	0,00	102
133974	PROGETTO LEGALITÀ: OLTRE LA REGOLA. DALL'INFORMAZIONE SUL CODICE DELLA STRADA ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI LEGALITÀ	6470	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	214.400,00	214.400,00	0,00	102
136148	EFFICIENZA E QUALITÀ NEGLI ENTI LOCALI DELLA BASSA BRESCIANA	1101246	FORMAPER, AZIENDA SPECIALE CCIAA DI MILANO	215.680,00	215.680,00	0,00	102

•

Dispositivo Formazione Continua Misura D2 - Progetti Quadro
PROGETTI NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - (Allegato 3)

Id Progetto	Titolo	Id Operatore	Operatore	Motivazioni
135078	FIDATI - FIRMA DIGITALE PER AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI FORMAZIONE A COMUNI DEL SUD MILANO ALL'USO AVANZATO DI INTERNET, ALLA FIRMA DIGITALE ED AL SUO UTILIZZO ALL'INTERNO E VERSO LE IMPRESE, ATTIVAZIONE PRATICA E SUPPORTO	1650	CEDCAMERA - AZIENDA DI SERVIZI INFORMATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	Operatore non ammissibile (uno o più componenti dell'ATS non risulta/no avere sedi accreditate).
135693	FORMAZIONE-INTERVENTO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI SUPPORTO PERMANENTE ALLE COMUNITÀ DI PRATICA IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI	766	ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	Operatore non ammissibile (uno o più componenti dell'ATS non risulta/no avere sedi accreditate).
134379	VISTO DA DENTRO - PROGETTO DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA LOMBARDA	1201126	ENFOR IMPRESA AGENZIA NAZIONALE PER LE IMPRESE	Documentazione presentata incompleta (Mancanza di lettera sottoscritta del proponente)

(BUR20030147)

D.d.g. 28 marzo 2003 - n. 5330

Integrazione per mero errore materiale al decreto n. 5176 del 27 marzo 2003 avente per oggetto «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento: approvazione di sedi operative accreditate - VIII provvedimento»

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G.
FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

Visti:

- la l. 21 dicembre 1978 n. 845 «Legge quadro in materia di Formazione Professionale»;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Ordinamento e programmazione della formazione professionale in Lombardia»;
- il d.m. n. 166 del 25 maggio 2001 «Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative»;
- gli obiettivi programmatici, specifici e gestionali del Pro-

(3.3.0)

gramma Regionale di Sviluppo d.c.r. n. VII/39 del 10 ottobre 2000:

- 5.1. una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro
- 5.1.1. riordino e qualificazione del sistema della formazione professionale;
- 5.1.1.9. realizzazione del processo d'accREDITAMENTO degli Enti erogatori di formazione;
- la d.g.r. n. 6251 dell'1 ottobre 2001 recante «Approvazione dei criteri per l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 4, comma 114, punto e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112» in cui si stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di Formazione Professionale con proprio decreto definisce le modalità e la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati;

- il d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002 avente per oggetto d.g.r. n. 6251 dell'1 ottobre 2001 recante «Approvazione dei criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 4, comma 114, punto e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112". Approvazione modalità operative per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento in Lombardia»;

Ritenuto, in caso di mancanza o di perdita di uno dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 7 della d.g.r. n. 6251 dell'1 ottobre 2001, doversi necessariamente collocare il soggetto richiedente in un'apposita sezione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati sopra assegnando un termine entro cui lo stesso deve adottare le necessarie misure per l'adeguamento secondo i criteri stabiliti dal Direttore Generale con d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002;

Dato atto, che per le sedi operative accreditate con il presente decreto la data indicante il termine di cui al punto precedente sarà stabilita dal Direttore Generale della Formazione Professionale con un successivo atto, fermo restando che tale termine non sarà comunque successivo al 30 giugno 2003;

Considerato che il compito del rilascio dell'accreditamento, trattandosi di gestione tecnico-amministrativa, attinente la materia di competenza, possa considerarsi di spettanza propria del Direttore Generale della Formazione Professionale e non della Giunta;

Vista a tale riguardo la l.r. n. 16 del 23 luglio 1996 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Richiamata infine la modulistica approvata in allegato al sopracitato d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002;

Visto il proprio precedente decreto n. 5176 del 27 marzo 2003 che sulla base delle verifiche effettuate sulle domande pervenute al 14 marzo 2003 e conservato agli atti della Struttura Qualificazione dei Sistemi, approva un ottavo elenco di soggetti accreditati;

Preso atto che a seguito di mero errore materiale non erano stati inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati gli operatori denominati «CAMPUS s.r.l.» di Cernusco sul Naviglio (MI) id. operatore 2012718 id. sede 107010 e «AQM s.r.l.» di Rezzato (BS) id. operatore 1101453 id. sede 54735 che avevano presentato la domanda in tempo utile secondo quanto visionato dal Comitato di accreditamento nella seduta del 14 marzo 2003;

Dato atto pertanto doversi necessariamente integrare il sopracitato decreto n. 5176 del 27 marzo 2003 concedendo l'accreditamento ai suddetti organismi formatori nella seconda sezione per quanto concerne le seguenti tipologie richieste: CAMPUS s.r.l. Formazione superiore / Formazione superiore adulti disoccupati / Formazione continua / Formazione continua adulti disoccupati / Orientamento; AQM s.r.l. Formazione superiore / Formazione superiore adulti disoccupati;

Vista infine la d.g.r. n. 156 del 28 giugno 2000 concernente il conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Decreta

1. Di integrare, per mero errore materiale, il proprio precedente decreto n. 5176 del 27 marzo 2003 inserendo nell'elenco degli enti accreditati in tale data gli organismi formatori denominati «CAMPUS s.r.l.» e «AQM s.r.l.» per quanto concerne le tipologie richieste.

2. Di rimandare a successivi analoghi atti l'approvazione degli ulteriori elenchi di soggetti accreditati a seguito del completamento delle verifiche in fase di attuazione;

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

(BUR20030148)

(3.3.0)

D.d.g. 2 aprile 2003 - n. 5596

4° provvedimento - Approvazione della domanda di finanziamento presentata dal CE.SVI.P. progetto n. 144611 cofinanziabile con il Fondo Sociale Europeo, Ob. 3 - Dispositivo Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi - anno 2003

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di approvazione

dell'«Atto di indirizzo» per l'attuazione delle attività e dei servizi formativi per l'anno formativo 2002/2003 che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione si rinviava a successivi atti della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuate nell'Atto di Indirizzo;

Vista in particolare la Direttiva Contributi e Incentivi, contenuta nel già citato «Atto di Indirizzo»;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 15275 dell'8 agosto 2002 con il quale è stato approvato il dispositivo «Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi» per la presentazione di domande di riconoscimento di indennità di frequenza per la partecipazione a corsi di formazione professionale, di cui alla d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002, Fondo Sociale Europeo, Ob. 3, Misura B1 - anno 2002;

Preso atto che nel dispositivo «Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi» approvato con la d.d.g. 15275 dell'8 agosto 2002 suscitata si è stabilito:

- di assegnare «€ 1.000.000,00 a valere sulla misura B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati, del POR Ob. 3 FSE della Regione Lombardia: la D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro potrà procedere, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE Ob. 3 2000/2006, alla allocazione di ulteriori risorse per le azioni previste in queste disposizioni»;

- di individuare quali soggetti ammissibili gli operatori beneficiari finali di progetti finanziati dalla Regione Lombardia nell'ambito del dispositivo «Area 3 - Svantaggio»... in regola con gli adempimenti per la fase gestionale e con le certificazioni previste in merito al monitoraggio dei progetti finanziati secondo quanto stabilito dal d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modificazioni...»;

- di consentire la presentazione di domande di riconoscimento di incentivi alla frequenza di corsi di formazione professionale per i destinatari finali regolarmente iscritti alle attività formative finanziate dalla Regione Lombardia nell'ambito del dispositivo «Area 3 Svantaggio»... e che non percepiscano altre forme di indennità, incentivo o sussidio pubblico;

- di prevedere la presentazione della seguente documentazione:

1. una domanda di riconoscimento di incentivi di frequenza per i destinatari finali per ciascun progetto;

2. elenco nominativo dei destinatari finali, per i quali si presenta detta domanda;

- di rinviare la valutazione dell'ammissibilità delle singole domande di finanziamento pervenute generando l'elenco delle domande ammesse e delle domande non ammesse;

Visto il d.d.g. n. 15274 dell'8 agosto 2002, di approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziabili con il FSE Ob. 3 - Dispositivo Multimisura Svantaggio anno 2002 e successiva rettifica, nei quali si elencano i progetti ammessi e finanziati;

Visti i d.d.g. n. 22260 del 20 novembre 2002, 24340 del 4 dicembre 2002 e n. 4141 del 12 marzo 2003 con i quali, nell'allegato A) sono stati approvati gli elenchi delle domande di finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE Ob. 3 - Dispositivo Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi anno 2002;

Vista la domanda di finanziamento, codice n. 144611 presentata dal CE.SVI.P. completa del relativo elenco nominativo degli allievi (n. 6 allievi), pervenuta presso il protocollo della Regione Lombardia in data 24 marzo 2003 ed effettuata la valutazione dell'ammissibilità della singola domanda di finanziamento dal titolo «Corso di informatica: Autocad - formazione di garanzia sociale per detenuti»;

Ritenuto, pertanto, di approvare conseguentemente la domanda di finanziamento ammessa e finanziata, presentata da CE.SVI.P. per il progetto n. 144611, per un importo di € 1087,29;

Ritenuto opportuno procedere, così come previsto nel dispositivo «Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi per la presentazione di domande di riconoscimento di indennità di frequenza per la partecipazione a corsi di formazione professionale, di cui alla deliberazione n. 7/9359 del 14 giugno 2002, Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3, Misura B1 - anno 2002» approvato con d.d.g. n. 15275 dell'8 agosto 2002, alla allocazione di ulteriori risorse;

Dato atto che le risorse aggiuntive, da utilizzare per le fina-

lità di cui sopra, sono previste dal Complemento di Programmazione all'interno dell'Asse B per gli anni di riferimento;

Preso atto nel suscitato dispositivo multimisura incentivi che l'operatore trasmetta alla Regione Lombardia l'atto di adesione entro 45 giorni dalla pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. 7/7622 del 27 dicembre 2001 relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e successive modificazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000 n. 4 di conferimento dell'incarico, al dr. Renzo Ruffini, di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Decreta

1) di approvare la seguente domanda di finanziamento ammessa e finanziata per un importo ulteriore di € 1087,29:

- *Id. progetto:* 144611,
- *Operatore:* CE.SVI.P.,
- *Titolo del corso:* corso di informatica: Autocad, formazione di garanzia sociale per detenuti,
- *Allievi:* n. 6;
- *Costo totale:* € 1087,29;

2) di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione di eventuali domande di finanziamento pervenute successivamente;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Renzo Ruffini

(BUR20030149)

D.d.g. 8 aprile 2003 - n. 5962

Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Istruzione e Formazione Tecnica superiore - IFTS - Misura C3 - Anno 2003-2004

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004» per l'attuazione delle attività e dei servizi formativi per l'anno formativo 2003-2004 che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione si rinviava a successivi atti della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuate nelle Linee di indirizzo e Direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004;

Visto l'Accordo per la programmazione IFTS, della Conferenza Unificata, delibera del 14 settembre 2000 (allegato «B»);

Preso atto che con il sopracitato Accordo vengono assegnati alla Regione Lombardia risorse per € 1.023.324 sul CIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. 4169/02/4.3.1.4/CU) e per per € 3.041.304 sulla legge 440/97 (Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. 4169/02/4.3.1.4/CU);

Vista in particolare la Direttiva Formazione Superiore Area 5, contenuta nel già citato «Linee di Indirizzo e Direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004»;

Ritenuto di dare attuazione alla Direttiva ed all'Accordo di cui sopra approvando:

- il Dispositivo per la presentazione di progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2002, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS - (Mis. C3) e della relativa modulistica elettronica per la presentazione dei progetti (allegato 1);

Richiamato il d.d.g. n. 13063 del 4 giugno 2001 con il quale è stata approvata la «Scheda di Registrazione dell'Operatore» e ritenuto di adottare tale documento per il presente dispositivo (allegato 2);

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale

è stata costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

1. Di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, il Dispositivo Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS - Mis. C3 ed i relativi schemi della modulistica elettronica diffusa sul sito Internet della Regione Lombardia all'indirizzo www.monitorweb.it per la presentazione dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2003-2004 (allegato 1);

2. Di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della documentazione di cui al punto 1 e la Scheda di Registrazione dell'Operatore (allegato 2).

Il direttore: Renzo Ruffini

ALLEGATO 1

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA COFINANZIARE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

DISPOSITIVO ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (I.F.T.S.) PER L'ANNO 2003-2004

Direttive e riferimenti normativi

Linee di indirizzo e direttive per l'offerta formativa 2003-2004 per l'attuazione delle azioni previste dal programma triennale della formazione 2002-2005 - Area 5 - Direttiva Formazione Superiore - d.g.r. n. 12008 del 27 febbraio 2003.

L'iniziativa oggetto del presente bando fa riferimento al seguente quadro normativo e regolamentare:

- il documento «La Formazione Tecnico Professionale Superiore Integrata (F.I.S.)» approvato il 9 luglio 1998 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni
- la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 69 istituisce il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
- l'accordo sulla programmazione dei percorsi dell'IFTS per il 2000-2001 e delle relative misure di sistema, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 14 settembre 2000
- documenti approvati dalla Conferenza unificata dell'1 agosto 2002 per la programmazione dei percorsi IFTS 2002-2003
- regolamento 31 ottobre 2000, n. 436 articoli 4 e 5: «Gli standard minimi delle competenze di base e trasversali» approvato dalla Conferenza Unificata il 19 novembre 2002
- la legge regionale n. 95/80 e successive modifiche e integrazioni, in materia di formazione professionale: l.r. 1/1999, l.r. 1/2000, l.r. 18/2000
- Reg. CE 1681/1994
- Reg. CE 1260/1999
- Reg. CE 1784/1999
- Reg. CE 1159/2000
- Reg. CE 1685/2000
- Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1120/2000)
- Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia (Dec. CE 2070/2000)
- Complemento di Programmazione Ob. 3 FSE Regione Lombardia (d.g.r. 22 dicembre 2000 n. 2793 e d.g.r. 7 maggio 2002 n. 8980)
- D.lgs. 112/98
- Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VI-SPO - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL - Roma ottobre 2002.

Priorità

Le azioni realizzate nell'ambito del presente dispositivo dovranno essere coerenti con la strategia per lo sviluppo delle

risorse umane e con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma Operativo della Lombardia ed in particolare con gli interventi che trovano definizione nei campi d'azione trasversali definiti nel Reg. 1784/99, con specifico riferimento a «Sviluppo locale», «Società dell'informazione» e «Pari opportunità».

Risorse

Al finanziamento del presente dispositivo sono assegnati complessivi € 19.064.628 a valere

- per € 15.000.000 sulla misura C3 – Formazione Superiore, del POR Ob. 3 FSE della Regione Lombardia
- per € 1.023.324 sul CIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. 4169/02/4.3.1.4/CU)
- per € 3.041.304 sulla legge 440/97 (Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. 4169/02/4.3.1.4/CU).

La quota di finanziamento FSE è così ripartita:

- 45% a carico del Fondo Sociale Europeo
- 44% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali
- 11% a carico del Bilancio regionale.

Limiti per domanda

Ogni azione formativa dovrà corrispondere ad un progetto.

Soggetti ammissibili

Sono ammessi al finanziamento ATS costituite obbligatoriamente almeno da:

- 1) un istituto scolastico di istruzione secondaria superiore, avente sede nel territorio regionale;
- 2) un ente/centro di formazione professionale avente sede nel territorio regionale e operante secondo le normative regionali, e quindi accreditato ai sensi del d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) un'università degli studi, di norma avente sede nel territorio regionale;
- 4) un'impresa o associazione di impresa, anche non operante sul territorio regionale, o altro soggetto pubblico o privato espressione del lavoro libero-professionale o della pubblica amministrazione.

Tali soggetti, inoltre, debbono indicare di concerto, il capofila. Possono essere capofila anche le agenzie comunali di formazione e le scuole civiche.

All'atto della presentazione dei progetti è necessario che il soggetto capofila dell'ATS sia un Operatore titolare di sedi operative accreditate per la **Macrotipologia B (Formazione superiore)**, ai sensi del d.g.r. 6251/01 «*Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento*» e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa che l'Operatore è tenuto ad indicare in fase di presentazione del progetto le sedi operative accreditate e che tali sedi non potranno essere variate in fase di erogazione, se non a seguito di formale autorizzazione della Regione Lombardia.

Le domande di finanziamento potranno essere presentate esclusivamente da soggetti in regola con la compilazione delle informazioni richieste per la fase gestionale e delle certificazioni previste in merito al monitoraggio dei progetti finanziati secondo quanto stabilito dal d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e comunicazioni della D.G. Formazione Istruzione e Lavoro (banca dati allievi e certificazione della spesa).

All'atto della presentazione dei progetti dovrà essere dichiarata e formalizzata l'esistenza di un Comitato tecnico scientifico di progetto, composto da rappresentanti dei soggetti costituenti l'ATS con il compito di predisporre il progetto *ex-ante*, di verificarne l'andamento *in itinere* ed *ex-post*. Le proposte presentate, devono essere sottoscritte congiuntamente da tutti i membri dell'ATS.

Il capofila deve dichiarare per iscritto il proprio impegno a fornire tutti gli elementi relativi alla gestione dei corsi alla regione e ai soggetti che conferiscono risorse, nonché ad attenersi agli standard di costo previsti dai vigenti regolamenti FSE, rispettando la normativa di riferimento per l'utilizzo dei fondi sociali europei destinati alle azioni di formazione dell'obiettivo 3 Misura C3, ed in particolare a quanto stabilito nel d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002.

Classificazione delle azioni ai fini del monitoraggio

Macrotipologia di azione: AZIONE RIVOLTA ALLE PERSONE

Tipologia di azione: FORMAZIONE

Tipologia di progetto: ISTRUZIONE FORMAZIONE TECNICO SUPERIORE IFTS.

Tipologie di progetto

Con riferimento alle tipologie formative indicate nell'ambito dell'Atto d'indirizzo – Direttiva Formazione Superiore e Alta Formazione: Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS.

Tipologie formative

Nell'ambito del presente dispositivo potranno essere presentate e finanziate azioni afferenti alla tipologia formativa previste dalla Direttiva 5 Formazione Superiore e Alta Formazione del citato Atto d'indirizzo 2003-2004: 5.B.

Nel caso di progetti pluriennali, la progettazione dovrà riguardare l'intero percorso. Il preventivo dovrà essere calcolato per il finanziamento delle attività relative all'intero percorso.

Caratteristiche essenziali del progetto

Il progetto dovrà essere elaborato secondo i seguenti criteri:

1. I percorsi formativi IFTS sono programmati dalla Regione Lombardia sulla base delle figure professionali, determinate a livello nazionale secondo quanto previsto dal d.l. n. 436 del 31 ottobre 2000 art. 5 comma 4, indicate all'allegato A, del Documento Tecnico sancito in Conferenza Unificata nella seduta dell'1 agosto 2002, individuate nel confronto con le parti sociali, a partire dalle scelte compiute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nelle precedenti programmazioni sperimentali.

2. I Comitati Tecnico Scientifici di progetto, composti dai rappresentanti dei soggetti partner e gestori operanti sul territorio regionale, in fase progettuale, possono implementare le figure professionali IFTS con ulteriori Unità di Competenza Tecnico Professionale, al fine di consentire ogni possibile sinergia positiva tra gli Attori del Sistema Formativo Integrato Territoriale (Scuola secondaria Superiore, Università, Formazione Professionale) con il Sistema Produttivo e di Servizi regionale.

3. Il Comitato di Programmazione Regionale indica all'allegato 1 i profili professionali dei «Progetti Pilota» 2003-2004. Tali profili completano le figure professionali oggetto del Piano IFTS 2003-2004.

4. I Comitati Tecnico Scientifici di progetto, dovranno collaborare alle attività regionali di monitoraggio e valutazione delle figure professionali oggetto del presente Piano IFTS e dei relativi sistemi di standard minimi di competenza.

5. È requisito di ammissibilità la corrispondenza delle progettazioni *ex ante* con le figure professionali individuate da Conferenza Unificata all'allegato A dell'accordo dell'1 agosto 2002 e dal Comitato di Programmazione Regionale all'allegato 1 del presente dispositivo.

6. Caratteristiche dei percorsi sono:

- la strutturazione del percorso formativo in unità di competenza (di base, tecnico-specialistiche e trasversali);
- la strutturazione dei percorsi in unità formative capitalizzabili;
- l'impegno ad attuare gli standard minimi delle competenze di base e trasversali, approvato dalla Conferenza Unificata il 19 novembre 2002;
- l'iscrizione di un numero minimo di allievi effettivi pari a 20, fino ad un massimo di 30. Il numero di allievi può essere ampliato, fino a 100, nel caso di utilizzo della formazione a distanza (FaD);
- la durata formativa di 1.200 ore (due semestri), di 1.800 ore (tre semestri) e 2.400 (quattro semestri) non comprensive delle azioni di accompagnamento, con preferenza per i percorsi di 1.200 ore. Il 30% del monteore sarà destinato ad attività di tirocinio/stage aziendale. *Il monteore di stage, per i lavoratori occupati, può essere congruamente distribuito in tempi più lunghi di quelli previsti per i disoccupati, tenendo conto dei tempi e delle modalità proprie dell'attività lavorativa.*

7. La figura professionale obiettivo della formazione sarà correlata alla classificazione delle professioni ISTAT 1991 nel-

l'ambito del gruppo 3 «Professioni intermedie (Tecnici)», nonché alla classificazione dei settori d'attività economica A-TECO '91, così come indicato dall'Allegato D del Documento Tecnico sancito in Conferenza Unificata nella seduta dell'1 agosto 2002.

8. I progetti indicheranno la motivazione dell'intervento proposto in relazione al fabbisogno occupazionale e formativo del contesto socio-economico e territoriale di riferimento, definiranno le modalità e la natura delle misure che saranno adottate per favorire l'accesso al lavoro degli studenti o per il miglioramento della posizione professionale precedentemente occupata dagli allievi.

9. L'articolazione delle Unità Formative Capitalizzabili sarà correlata alla declinazione delle Unità di Competenza, definendo in ogni suo aspetto la didattica utilizzata. Le ore relative allo studio individuale indicate nella progettazione delle unità formative capitalizzabili sono da considerarsi aggiuntive al monte di durata formativa.

10. I progetti devono individuare i crediti formativi universitari (CFU) acquisibili e certificabili al termine del percorso formativo sulla base delle indicazioni contenute nelle: Linee guida per la programmazione dei percorsi del sistema dell'Istruzione e della Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi per l'anno 2000-2001, approvate da Conferenza Unificata il 14 settembre 2000 e del Documento Tecnico approvato da Conferenza Unificata l'1 agosto 2002. La definizione dei CFU va formulata in sede di co-progettazione e condivisa tra tutti i soggetti proponenti. L'Università coinvolta nella progettazione, dovrà ratificare tali crediti con provvedimenti degli organismi Universitari competenti entro il termine dell'attività formativa. All'atto della presentazione del progetto l'impegno al riconoscimento dei crediti e la loro consistenza (valore ≠ da 0), costituisce requisito di ammissibilità e valutazione dei progetti stessi.

10. Nella presente annualità IFTS è ammesso l'affidamento della valutazione finale di singole UFC ad organismi esterni alle ATS. Tali organismi devono essere riconosciuti dalla normativa vigente quali enti di certificazione di competenze tecniche specialistiche. Le UFC che faranno ricorso a tale modalità di valutazione, dovranno essere relative a specifiche competenze tecniche inerenti la figura professionale oggetto dell'azione formativa.

11. La realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore inoltre prevede:

- la descrizione delle caratteristiche dei destinatari delle attività formative;
- l'accertamento dei requisiti d'accesso per i soggetti sprovvisti di diploma di scuola secondaria superiore (terzo livello delle competenze alfabetiche e matematiche funzionali della scala IALS SIALS art. 5 del d.i. n. 436/2000;
- la descrizione delle modalità di selezione dei candidati;
- la possibilità di accertamento e accreditamento di competenze in ingresso;
- la definizione di misure di accoglienza, omogeneizzazione, impostazione, condivisione; personalizzazione formativa;
- l'adozione di misure di accompagnamento (orientamento, bilancio di competenza, consulenza individuale, orientamento al lavoro, supporto all'apprendimento);
- verifiche di apprendimento a conclusione di ogni UFC (unità formativa capitalizzabile) ed iniziative didattiche ed extra-didattiche di supporto e di formazione pratica, strettamente correlate agli obiettivi del corso e coerenti con lo stesso, nonché misure di verifica *ex-post*;
- azioni che garantiscono il puntuale e completo rispetto del «patto formativo» tra l'organismo di gestione e l'utente.

13. Il progetto indicherà altresì: la descrizione delle risorse umane e strumentali disponibili, con riferimento alla gestione del percorso, individuando le dimensioni qualitative delle risorse stesse.

14. L'eventuale richiesta di deroga al divieto di delega dell'attività formativa.

15. Il numero dei docenti e dei tutor, nonché di eventuali altre figure coinvolte nelle diverse UFC, con l'indicazione della loro provenienza e delle competenze possedute, ed i nominativi del referente amministrativo che curerà gli aspetti amministrativi e gestionali e del Direttore Scientifico del corso.

16. La puntuale definizione delle modalità di partecipazione/organizzazione degli stage.

17. I materiali didattici, specifici per il percorso proposto.

18. L'eventuale carattere interregionale del progetto, che con riferimento alle linee guida nazionali, dovrà far riferimento ad uno o più progetti presentati contestualmente in altre regioni. In fase di candidatura. I soggetti coinvolti in progetti interregionali devono stipulare con i soggetti del progetto gemellato un accordo preliminare sotto forma di lettera d'intenti, da allegare al progetto stesso. Nella lettera d'intenti dovrà anche essere assunto l'impegno a stipulare formale convenzione nel caso in cui i progetti vengano approvati e finanziati.

Data scadenza

Le domande di finanziamento dovranno pervenire presso le sedi del Protocollo della Regione Lombardia indicate nella sezione «Modalità di presentazione entro le ore 16.30 del 40° giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Qualora la scadenza coincida con:

- il venerdì, il termine è anticipato alle ore 12.00;
- giorni pre-festivi e/o festivi, il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo.

I formulari saranno resi disponibili all'indirizzo: <http://www.monitorweb.it>.

Inizio e termine attività

Le attività dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2003 e concluse

- per i corsi di due semestri entro il 30 settembre 2004;
- per i corsi con una durata di 3 semestri entro il 31 gennaio 2005;
- per i corsi di 4 semestri entro il 30 settembre 2005.

Calcolo del preventivo

L'Operatore, nella formulazione del preventivo, procederà al calcolo del finanziamento richiesto in base ai parametri massimali qui indicati:

A	B
VALORE ATTESO ALLIEVI	COSTO ORARIO
20	Euro 198,00

Per il calcolo del costo della formazione il Richiedente dovrà procedere utilizzando le seguenti formule:

$$\text{COSTO TOTALE FORMAZIONE} = \text{COSTO ORARIO} \times \text{NUMERO ORE}$$

Dove:

VALORE ATTESO ALLIEVI è il numero minimo per avviare la classe⁽¹⁾ (col. A),

COSTO ORARIO è il parametro massimale di costo orario (colonna B),

NUMERO ORE è il numero di ore formative previste dal Richiedente.

⁽¹⁾ Il numero minimo di allievi per l'avvio del corso è fissato a 20, in conformità a quanto previsto all'allegato B dell'Accordo per la programmazione IFTS 2000/01 approvato da Conferenza Unificata con delibera del 14 settembre 2000.

Il valore così calcolato (**COSTO TOTALE FORMAZIONE**) costituirà il riferimento circa l'importo massimo che può essere indicato dall'Operatore in sede di preventivo delle spese.

Non sono previste indennità di frequenza degli allievi

La Regione Lombardia, all'atto dell'approvazione del finanziamento, approverà anche i valori/obiettivo (numero degli allievi, numero ore) proposti dal Richiedente: nel caso in cui tali valori/obiettivo all'avvio dell'attività siano inferiori a quelli indicati a progetto, la Regione Lombardia provvederà alla riparametrazione del finanziamento secondo il criterio sotto indicato; nel caso in cui tali valori/obiettivo al termine dell'attività siano inferiori a quelli indicati a progetto, il Revisore dei conti nominato terrà conto, all'atto della certificazione finale della spesa, della riparametrazione del finanziamento secondo il criterio sottoindicato.

Criterio di riparametrazione:

- Nel caso di diminuzione del **VALORE ATTESO ALLIEVI** rispetto al valore minimo atteso (col. A):

$$\text{FINANZIAMENTO RIPARAMETRATO} = \{\text{COSTO ORARIO} - [(20 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times \text{COSTO ORARIO}/20 \times 0,25]\} \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO}$$

Si ricorda inoltre che l'osservanza dei valori obiettivo proposti dal Richiedente e approvati dalla Regione Lombardia costituisce elemento di valutazione anche al fine della definizione di alcuni indicatori relativi all'accreditamento delle sedi operative ai sensi del d.g.r. 6251/01 e del d.d.g. 1142 del 29 gennaio 2002, *Decreto attuativo sull'accreditamento*.

Il valore obiettivo relativo al numero degli allievi si intende rispettato per il numero di destinatari che hanno frequentato almeno il 75% delle ore corso.

Il limite del 75% delle ore per allievo può essere derogato, per un numero di allievi non superiore al 20% degli iscritti iniziali, solo nel caso di discenti che, avendo frequentato il 50% delle ore previste, abbiano abbandonato il corso in forza di un inserimento lavorativo, da documentarsi con qualunque forma contrattuale. Resta salvo il fatto che, al di sotto del 75% delle ore di frequenza, l'allievo non ha diritto al titolo rilasciato dalla Regione Lombardia, fatto salvo il riconoscimento delle competenze relative alle UFC (moduli) superati con valutazione interna positiva, prima dell'abbandono dell'azione formativa. Tale dichiarazione, sarà rilasciata a cura del Direttore Scientifico del Corso nella forma di una Dichiarazione intermedia, stesa secondo il modello già definito dal Comitato nazionale di progettazione FIS, per facilitare il riconoscimento dei crediti formativi.

Si evidenzia che il finanziamento approvato inizialmente o riparametrato costituisce il limite massimo di spesa e che l'importo finale del finanziamento riconoscibile al Soggetto Gestore, verrà determinato in fase di approvazione del rendiconto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, in ottemperanza a quanto stabilito nei documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee Guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento pubblico verrà effettuata come segue:

- 50% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto,
- 40% su certificazione del revisore della spesa effettivamente sostenuta di almeno il 40% dell'anticipo già ricevuto,
- saldo dopo la conclusione del progetto all'approvazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Al fine dell'erogazione del primo anticipo e dei pagamenti intermedi, è fatto obbligo agli enti privati di presentare a garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93), per un importo pari agli anticipi percipiendi. Detta garanzia dovrà avere durata per un periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'atto di adesione e i 12 mesi successivi alla presentazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Si precisa che il gestore è tenuto a verificare costantemente la permanenza dell'idoneità dei soggetti che rilasciano la garanzia fidejussoria.

Modalità di presentazione

Per la redazione della domanda di finanziamento e per il reperimento della modulistica specifica dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario on line predisposto su Internet dalla Regione Lombardia all'indirizzo: <http://www.monitorweb.it>

Per la redazione dei progetti dovrà essere utilizzato esclusivamente il software di progettazione formativa predisposto a livello nazionale dalla Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP) all'URL <http://www.bdp.it/ifts/>.

In fase di progettazione *ex-ante*, ai soli fini di garantire l'implementazione omogenea dell'archivio nazionale dei Progetti IFTS, il budget preventivo sarà articolato sulla base delle quattro seguenti categorie di spesa:

- a) spese insegnanti,
- b) spese allievi,
- c) spese di funzionamento e gestione,
- d) altre spese.

All'atto della presentazione delle domande i soggetti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione:

- una domanda di finanziamento (compilata e stampata esclusivamente on line) per ciascun progetto presentato on line su monitorweb;
- un progetto compilato e stampato e sottoscritto dai componenti l'ATS, prodotto esclusivamente attraverso il software predisposto dalla BDP, accompagnato dal relativo file denominato: *ifts_2002_2003.mdb*;
- la dichiarazione relativa all'impegno degli atenei al riconoscimento dei crediti CFU collegati al corso,
- lettera di intenti, sottoscritta da tutti i soggetti dell'ATS, nella quale si riporta il numero di identificativo del progetto e si attesta la volontà di partecipare al raggruppamento stesso,
- per i progetti interregionali, l'accordo preliminare sottoscritto con soggetti partner, indicante l'impegno a stipulare formale convenzione con gli enti stessi nel caso in cui i progetti gemellati vengano approvati e finanziati,
- altra documentazione attestante pregresse esperienze nell'ambito dell'IFTS.

Tutte le domande di finanziamento, dovranno **pervenire alla Regione Lombardia**, presso il protocollo della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, via Cardano 10 Milano, o presso le sedi territoriali della Regione:

- BERGAMO – via Papa Giovanni XXIII, 106 – 24100 BG – Telefono 035.273.111
- BRESCIA – via Dalmazia, 92.94 C – 25100 BS – Telefono 030.346.21
- COMO – viale Varese angolo via Benzi – 22100 CO – Telefono 031.3201
- CREMONA – via Dante, 136 – 26100 CR – Telefono 0372.4851
- LECCO – c.so Promessi Sposi, 132-23900 LC – Telefono 0341.358.911
- LEGNANO – via Felice Cavallotti, 11/13 – 21100 MI – Telefono 0331.440.903
- LODI – via Haussman, 11 – 26900 LO – Telefono 0371.4581
- MANTOVA – corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100 MN – Telefono 0376.2321
- PAVIA – via Cesare Battisti, 150 – 27100 PV – Telefono 0382.5941
- SONDRIO – via Del Gesù, 17 – 23100 SO – Telefono 0342.530.111
- VARESE – viale Belforte, 22 – 21100 VA – Tel. 0332.807.111.

I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

Progetto FSE 2003 2004 – Obiettivo 3 – Dispositivo 5B IFTS 2003-2004

Per informazioni rivolgersi allo sportello informativo FSE di via Cardano, 10, MILANO, numero verde 800.447.110.

Obblighi dei Soggetti Gestori – Delega – Monitoraggio e controllo

Per quanto attiene gli Obblighi dei Soggetti Gestori, la delega, il monitoraggio e controllo si faccia riferimento alla d.g.r. n. 9359 del 14 giugno 2002 di Approvazione dell'Atto di Indirizzo 2002-2003, sezione «Indicazioni procedurali e gestionali generali» e al d.d.g. n. 10810/1564 del 10 giugno 2002 di approvazione dell'Atto di Adesione e Disciplinare degli Obblighi del Gestore e successive modifiche e integrazioni.

È fatto obbligo all'operatore comunicare, alla scadenza del 25% delle ore corso, l'elenco definitivo degli allievi iscritti, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia.

Spese ammissibili, certificazione della spesa e rendicontazione finale

Ai sensi dell'art. 1 c. 32 della l.r. 18/2000 è fatto obbligo agli operatori di presentare la certificazione della spesa rilasciata da un Revisore dei Conti, pertanto per quanto attiene le spese ammissibili e le modalità di certificazione della spesa e della rendicontazione finale si fa riferimento, alle disposizioni contenute nel presente dispositivo, ai documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e alle «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Modalità e criteri per la valutazione dei progetti, costituzione della commissione di valutazione

Saranno considerati ammissibili soltanto i progetti respon-

denti a quanto indicato nel paragrafo «Caratteristiche essenziali dei progetti» del presente bando.

L'esame per l'approvazione dei progetti è attuato secondo le procedure dell'ordinamento regionale e delle linee guida nazionali, da un apposito comitato di valutazione, che si avvarrà anche di esperti esterni nominati dalla Regione sulla base dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Programmazione Regionale IFTS.

La Commissione di valutazione istituita, con decreto, del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia, sarà costituita da:

- un presidente, regionale;
- un esperto in metodologia della progettazione formativa attraverso UFC;
- un esperto valutazione e certificazione delle competenze in sistemi di UC;
- due esperti del mercato del lavoro lombardo e/o di programmazione economica;
- due esperti di progettazione/valutazione d'offerta formativa superiore.

Gli esperti, dovranno possedere adeguati requisiti culturali e professionali, coerenti con i profili precedentemente indicati, documentati dalla produzione di curricula professionali. I candidati alla valutazione rilasceranno una dichiarazione attestante la loro estraneità, dalla direzione, progettazione, gestione, docenza nei corsi IFTS.

La commissione, accertata l'ammissibilità dei progetti li valuterà sulla base dei criteri indicati sulla scheda di valutazione allegata.

Viene stabilito che la soglia minima d'ammissibilità è di 60 punti. Nel caso di parità di punteggio di più progetti a fine graduatoria sarà finanziato il progetto di minor importo per ora/formazione.

Nella valutazione della ammissibilità degli allievi, per ciò che si riferisce all'accreditamento delle competenze acquisite, si terrà conto, in particolare, della qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 68 della l. 144/99. Tale accreditamento, consiste nell'attestazione delle competenze acquisite in precedenza, anche attraverso l'esperienza di lavoro e di vita e nel riconoscimento di eventuali crediti formativi al fine di determinare la durata del percorso individuale (allegato B e C).

I progetti presentati saranno finanziati secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Iter procedurale

La Regione Lombardia approva le graduatorie e pubblica gli esiti della valutazione.

L'operatore trasmette alla Regione Lombardia l'Atto di adesione entro il 30 settembre 2003 procedendo, negli stessi termini, all'avvio delle attività.

Il mancato avvio delle attività entro il termine indicato o il mancato rispetto dei termini di conclusione comporta una riduzione di punteggio valutativo pari al 20% relativamente alla richiesta di finanziamento presentata dall'operatore nell'ambito del successivo intervento di Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3.

La Regione Lombardia procede all'impegno finanziario ed all'erogazione dell'anticipo del finanziamento all'atto dell'inizio attività (atto di adesione) previa accensione di garanzia fidejussoria da parte degli operatori privati.

L'operatore procede alla conclusione delle attività progettuali entro i termini stabiliti. Qualora tale scadenza non venga rispettata, la Regione Lombardia provvederà a riparametrare il finanziamento sulle ore effettuate a tali scadenze, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo «Calcolo del preventivo» del presente dispositivo.

La Regione Lombardia provvede alla verifica della certificazione finale delle spese ed all'erogazione del saldo.

Valutazione ex-ante dei progetti IFTS 2002-2003

ID di Progetto:

ID Operatore:

Titolo

Struttura proponente:

Struttura proponente:

Scuola: SI NO

Università: SI NO

FP: SI NO

Azienda: SI NO

Stato

Data e ora di ricevimento

Data e ora di protocollo

Requisiti di AMMISSIBILITÀ:

1. Rispetto dei termini di presentazione: SI NO
2. Domanda del soggetto gestore: SI NO
3. Progettazione sottoscritta dai soggetti componenti l'ATS: SI NO
4. I: presenza del file: dati_ifts.mdb: SI NO
5. Impegno al riconoscimento dei crediti ECTS: SI NO
6. Altri documenti

Elementi di VALUTAZIONE:

	ELEMENTI	PUNTEGGI
1	FINALIZZAZIONE DEL PROGETTO	
2	DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PROFESSIONALE	
3	ARCHITETTURA METODOLOGICA E DIDATTICA COMPLESSIVA	
4	CHIAREZZA DELLA PRESENTAZIONE	
5	SBOCCHI OCCUPAZIONALI COERENTI E CERTIFICATI	
6	ECONOMICITÀ DEL PROGETTO	
7	AFFIDABILITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI E DEL SOGGETTO GESTORE	
8	QUALITÀ DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E RELATIVE MODALITÀ ATTUATIVE	
	TOTALE	

Punteggio:

Firma dei Valutatori

Firma del Presidente

Criteri di valutazione

I progetti saranno valutati per i seguenti aspetti di merito:

Scheda per la valutazione ex-ante del progetto

1	FINALIZZAZIONE DEL PROGETTO	18
2	DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PROFESSIONALE	18
3	ARCHITETTURA METODOLOGICA E DIDATTICA COMPLESSIVA	18
4	CHIAREZZA DELLA PRESENTAZIONE	3
5	SBOCCHI OCCUPAZIONALI COERENTI E CERTIFICATI	12
6	ECONOMICITÀ DEL PROGETTO	8
7	AFFIDABILITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI E DEL SOGGETTO GESTORE	12
8	QUALITÀ DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E RELATIVE MODALITÀ ATTUATIVE	11
	TOTALE	100

	Punteggio attribuito	Punteggio Max
1	FINALIZZAZIONE DEL PROGETTO	18
	1.1 Motivazione dell'intervento	3
	1.2 Analisi dei fabbisogni e fonti	3
	1.3 Coinvolgimento degli attori territoriali	4
	1.4 Individuazione delle caratteristiche innovative e ricadute sul sistema formativo locale	3
	1.5 Interregionalità del progetto	2

	Punteggio attribuito	Punteggio Max
1.6	Metodologia di monitoraggio e valutazione del progetto	3

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1.01 La motivazione si riferisce alla necessità dell'intervento; quanto più questa è sostenuta dagli attori economici e sociali, tanto più l'intervento è motivato
 0 = intervento scarsamente motivato
 1-2 = intervento parzialmente motivato
 3 = intervento sorretto da buone motivazioni
- 1.02 L'analisi dei fabbisogni si riferisce sia a fonti seconde (Excelsior, Obnf...) sia a fonti prime (interviste, indagini, dichiarazioni dei soggetti economici e delle parti sociali), mentre il riferimento generico ai «si dice» risulta inadeguato
 0 = assenza di analisi
 1-2 = analisi realizzata parzialmente
 3 = è stata effettuata una buona analisi dei fabbisogni
- 1.03 Gli attori sono rappresentativi del mondo delle imprese e del lavoro, dagli enti impegnati nello sviluppo locale (piano territoriale, distretto economico ...), del mondo scientifico e tecnologico
 1-2 = limitato coinvolgimento
 3-4 = positivo coinvolgimento
- 1.04 Il corso IFTS è innovativo in ordine al contesto territoriale, al legame con le imprese, al profilo professionale, alle tecnologie
 0 = nessuna innovazione
 1-2 = limitata indicazione di innovazioni
 3 = è evidente il quadro innovativo dell'intervento
- 1.05 Il corso IFTS è innovativo in ordine alla partecipazione a progetti interregionali
 0 = mancanza di interregionalità
 2 = appartenenza ad un progetto interregionale
- 1.06 Gli attori prevedono azioni di monitoraggio e valutazione d'impatto
 0 = assenza di analisi
 2-3 = è stata definita una azione di monitoraggio e di analisi dei risultati

	Punteggio attribuito	Punteggio Max
2	DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PROFESSIONALE	18
2.1	Descrizione del contesto	5
2.2	Descrizione del processo lavorativo	4
2.3	Strutturazione del profilo per competenze	5
2.4	Soggetti coinvolti nella descrizione	4

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 2.01 Devono essere descritti: la figura professionale individuata (attività e compiti), il contesto lavorativo in cui si inserisce e l'evoluzione della figura nel medio breve periodo
 1-2 = riferimenti contestuali parzialmente descritti
 2-5 = i riferimenti al contesto e all'evoluzione della figura professionale sono adeguatamente approfonditi
- 2.02 Devono essere descritti: i processi lavorativi in cui si inserisce la figura professionale e l'evoluzione della figura nel medio breve periodo
 1-2 = riferimenti contestuali parzialmente descritti
 2-4 = i riferimenti al contesto e all'evoluzione della figura professionale sono adeguatamente approfonditi
- 2.03 Il profilo va strutturato per competenze e non per discipline, secondo la tripartizione ISFOL (di base, tecnico-professionali, trasversali), in modo da permettere una certificazione anche parziale delle stesse
 0-1 = profilo generico o contenutistico
 2-3 = sono indicate le competenze ma non paiono adeguate
 4-5 = buona definizione di competenze
- 2.04 I soggetti che vanno coinvolti sono gli attori economici

e le parti sociali locali, le imprese e le loro associazioni, il mondo scientifico, gli esperti del settore

1 = limitato coinvolgimento

2-4 = buon coinvolgimento dei soggetti

	Punteggio attribuito	Punteggio Max
3	ARCHITETTURA METODOLOGICA E DIDATTICA COMPLESSIVA	18
3.1	Requisiti d'ingresso al percorso: competenze all'accesso del percorso, competenze in esito al percorso	
	Identificazione delle competenze obiettivo dell'azione formativa	3
3.2	Articolazione del percorso	
	Articolazione e scomposizione degli obiettivi di base, trasversali e tecnico professionali in Unità di Competenza e in Unità Formative Capitalizzabili	2
	Flessibilità	1
	Articolazione degli obiettivi dello stage/tirocinio (da esprimere in termini di Unità di Competenza) sue modalità attuative e di valutazione	2
3.3	Metodologie e strumenti didattici	
	Moduli integrativi e di approfondimento	2
	Personalizzazione	3
3.4	Certificazione e crediti formativi	
	Raccordo con l'Università	3
	Raccordo con altre attività di formazione	2

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 3.01 Il percorso formativo deve essere orientato al «target» dell'utente-allievo piuttosto che sulle discipline o necessità dei formatori-docenti
 0 = descrizione scarsamente articolata
 3 = descrizione ben articolata
- 3.02 Elementi della valutazione saranno: la descrizione delle UC e la loro articolazione in unità di formazione, ulteriori elementi di valutazione riguarderanno l'articolazione della didattica, e la piena traduzione delle unità di competenza in unità di formazione
 Articolazione del percorso
 0 = la descrizione delle UC e delle UFC è sommaria
 1 = la descrizione è articolata ma con alto rapporto di ore/studio individuali
 2 = la descrizione ben articolata e bilanciata
 Il percorso è flessibile quando è orientato al «ciclo di vita» dell'utente-allievo piuttosto che sulle discipline o necessità dei formatori-docenti e dei loro organismi.
 Inoltre il percorso non deve presentarsi come un monolito, ma vanno previsti momenti di integrazione e di approfondimento.
 Flessibilità:
 0 = corso rigido e basato sulle necessità dei formatori-docenti
 1 = il corso è flessibile e centrato sulle necessità degli utenti
 Lo stage va interpretato in senso progressivo: orientativo, volto all'acquisizione/verifica delle competenze di base e delle competenze specifiche. L'articolazione dello stage/tirocinio (da esprimere in termini di competenza) deve indicare le sue modalità attuative e di valutazione.
 Stage:
 0 = soluzione poco formativa
 1 = stage carente
 2 = buona impostazione dello stage
- 3.03 Moduli integrativi e di approfondimento:
 0 = non sono previsti
 1 = sono previsti ma sono carenti
 2 = previsti ed adeguati
 Le metodologie e gli strumenti didattici debbono essere improntati alla personalizzazione, ovvero la massima rispondenza alle caratteristiche e necessità dei singoli utenti; la didattica deve essere il più possibile attiva (anche in autoformazione).

- 0-1 = metodologia tradizionale, dove domina la docenza frontale, nessuna personalizzazione
- 2 = vi sono alcuni elementi di didattica attiva e di personalizzazione, ma è prevalente l'impostazione tradizionale
- 3 = buona attenzione al singolo e strumentazione didattica attiva e di autoformazione
- 3.04 È prevista unitamente alla valutazione, la certificazione dei crediti formativi in vista della prosecuzione degli studi all'Università, come pure nell'ambito della formazione
- 0 = raccordo assente
- 1 = raccordo debole
- 2-3 = buon raccordo
- Riconoscimento di crediti in raccordo con Università e/o altre attività di formazione:
- 0-1 = raccordo debole
- 2 = buon raccordo

	Punteggio attribuito	Punteggio Max
4	CHIAREZZA DELLA PRESENTAZIONE	3
	4.1 Presentazione	

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 4.01 La presentazione del progetto deve essere tale da delineare una buona elaborazione generale.
- Il documento progettuale e gli allegati debbono essere elaborati in modo da consentire una loro adeguata lettura, potendo così individuare chiaramente le informazioni richieste
- 0-1 = presentazione lacunosa
- 2 = la presentazione si limita alla mera formalità
- 3 = la presentazione è chiara e completa; essa rivela una buona cultura formativa

	Punteggio attribuito	Punteggio Max
5	SBOCCHI OCCUPAZIONALI COERENTI E CERTIFICATI	
	5.1 Individuazione degli sbocchi	1
	5.2 Impegni delle imprese allo stage	4
	5.3 Impegni delle imprese all'assunzione	5
	5.4 Finalizzazione alla riqualificazione di manodopera	2

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 5.01 Gli sbocchi vanno individuati in ordine ai riferimenti individuati dal punto 1.3, al contesto aziendale e al numero
- 0 = assenza di indicazioni
- 1 = indicazione completa
- 5.02 È necessario che le imprese disponibili per lo stage siano ben individuate e vi sia una documentazione che attesti tale disponibilità
- 0 = assenza di impegni
- 1-2 = impegni indicati ma carenti
- 3-4 = buona copertura delle necessità di stage
- 5.03 È necessario che le imprese che dichiarino un interesse verso la figura professionale siano ben individuate e vi sia una documentazione che attesti tale interesse. Meglio ancora se le stesse sono anche disponibili allo stage
- 0-1 = assenza o genericità di impegni
- 2 = impegni indicati ma carenti
- 3 = impegni adeguati ma con aziende differenti da quelle di stage
- 4-5 = buona prospettiva di copertura delle necessità delle imprese con impegni anche per gli stage
- 5.04 Il progetto è rivolto alla riqualificazione di lavoratori occupati e non
- 0 = non è rivolto alla riqualificazione
- 2 = è rivolto alla riqualificazione

	Punteggio attribuito	Punteggio Max
6	ECONOMICITÀ DEL PROGETTO	8

	Punteggio attribuito	Punteggio Max
	6.1 Costo/ora allievo	8

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 6.01 Il costo ora/allievo è l'indicatore classico di economicità, tale indicatore nel caso di un costo sul limite massimo di spesa per attività ad alto coefficiente di investimento tecnologico, va considerato come «economico»; su progetti a scarso indice di investimento tecnologico va considerato invece come «non economico»
- 0 = costo non economico
- 3-5 = costo lievemente inferiore allo standard (0-3%)
- 6-8 = costo economico

	Punteggio attribuito	Punteggio Max
7	AFFIDABILITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI E DEL SOGGETTO GESTORE	12
	7.1 Esperienze maturate dai soggetti in relazione alla realizzazione di corsi IFTS e/o di corsi di formazione superiore	5
	7.2 Risorse umane	5
	7.3 Risorse strumentali. Laboratori ed attrezzature Aule e servizi per la didattica	2

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 7.01 Le esperienze formative (corsi IFTS, corsi di formazione nell'area tecnica superiore, orientati all'occupazione) debbono essere autocertificate e documentate, meglio se la documentazione è accompagnata da attestazioni da parte di utenti, attori economici e sociali locali. Costituiscono elementi essenziali per l'attribuzione dei punteggi i seguenti indicatori:
- n. allievi in uscita e n. allievi occupati nell'area professionale di pertinenza > 40%;
- n. allievi assunti presso le imprese ospitanti le attività di stage > 75%;
- Presenza di certificazioni esterne delle competenze maturate, se si elencarle e descriverle.
- Messa a punto di strumenti di valutazione ad hoc, se si elencarli e descriverli.
- Presenza di seminari aziendali monotematici, se si elencarli.
- Utilizzo di metodologie e strumenti innovativi, se si descriverli e elencarli
- 0 = nessun indicatore
- 1-2 = due indicatori favorevoli
- 2-3 = tre-quattro indicatori favorevoli
- 5 = cinque o più indicatori favorevoli
- 7.02 Le diverse figure devono essere indicate con specificazione del loro curriculum (titolo di studio, qualifiche, competenze)
- 0 = carenze nel personale
- 1-2 = personale esperienza generica
- 3-5 = personale con particolare esperienza
- 7.03 Le risorse strumentali devono essere autocertificate e coerenti all'azione formativa. Costituiscono risorse strumentali: biblioteche tecniche/specialistiche, laboratori specifici, materiali SW di autoapprendimento o simulazione, strumentazioni didattiche multimediali, l'accesso ad Internet ecc. ...)
- Laboratori ed attrezzature; aule e servizi per la didattica:
- 0 = scarsa dotazione
- 1 = media dotazione
- 2 = buona dotazione

	Punteggio attribuito	Punteggio Max
8	QUALITÀ DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E RELATIVE MODALITÀ ATTUATIVE	11
	8.1 Informazione e promozione	2
	8.2 Orientamento e bilancio/analisi delle competenze	3

	Punteggio attribuito	Punteggio Max
8.3 Consulenza individuale		3
8.4 Accompagnamento all'inserimento lavorativo		3

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 8.01 Il servizio d'informazione è connesso a quello di promozione, meglio se hanno un ruolo attivo anche gli attori locali. Il servizio d'informazione è volto a porre in luce nei diversi attori (utenti, imprese) i caratteri peculiari dell'iniziativa
- 0 = assenza di informazione e promozione
1 = l'informazione e la promozione, pur esistendo, sono carenti
2 = informazione e promozione complete
- 8.02 È necessaria una funzione di orientamento e di bilancio (o perlomeno analisi) delle competenze che individui le competenze possedute in ingresso ed i percorsi individuali
- 0 = assenza di orientamento e bilancio/analisi
1 = il servizio esiste ma mostra alcune carenze
2-3 = buona impostazione del servizio
- 8.03 La consulenza è data dalla disponibilità dei formatori-docenti a fornire ai singoli utenti informazioni e risposte atte a migliorare la loro preparazione ed a perfezionare il loro percorso formativo e progetto professionale
- 0 = assenza o genericità di servizi di consulenza individuale
1 = servizio presente ma scarsamente definito
2-3 = buona definizione del servizio di consulenza
- 8.04 L'accompagnamento all'inserimento lavorativo è dato dalla presenza nel progetto di momenti finalizzati alla conoscenza e all'inserimento nel mercato del lavoro come ad esempio seminari, giornate informative, incontri con i soggetti economici e sociali, aziende e consulenza nella ricerca attiva del lavoro
- 0 = assenza o genericità delle azioni di accompagnamento
1 = il servizio esiste ma mostra alcune carenze
2-3 = è previsto un buon servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo

ALLEGATO 1**IFTS - «Progetti Pilota» 2003-2004**

La Regione Lombardia ed il Comitato di Programmazione Regionale indica nei seguenti quattro profili professionali i «Progetti Pilota» connessi alla programmazione IFTS 2003 - 2004. Tali profili completano le figure professionali oggetto del Piano IFTS 2003 - 2004 e si riferiscono ai settori:

- **Commercio e Turismo, Trasporti:** TECNICO INTERMEDIO DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
- **Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi:** TECNICO SUPERIORE ESPERTO IN PROMOZIONE ASSICURATIVA, FINANZIARIA, PREVIDENZIALE
- **ICT:** TECNICO SUPERIORE PER LA DOMOTICA; e TECNICO SUPERIORE DI INFORMATICA MEDICA

Elenco dei profili professionali**TECNICO SUPERIORE ESPERTO IN PROMOZIONE ASSICURATIVA, FINANZIARIA, PREVIDENZIALE****DESCRIZIONE**

Il tecnico superiore esperto in promozione assicurativa, finanziaria e previdenziale è in grado di orientare le scelte di investimento dei risparmiatori verso le soluzioni più adatte ai singoli bisogni.

Individua ed analizza le esigenze di investimento del cliente, propone un piano finanziario - assicurativo - previdenziale, aggiorna periodicamente l'analisi della situazione finanziaria del cliente, suggerisce le variazioni più idonee al mutare dei mercati e delle esigenze del cliente.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI FONDAMENTALI

- analizza i dati finanziari del cliente (reddito, spese, investimenti)

- supporta il cliente nell'individuazione di obiettivi di investimento
- predisporre un adeguato piano finanziario - assicurativo - previdenziale e motiva il cliente ad accettarlo
- monitora periodicamente il piano degli investimenti del cliente
- aggiorna costantemente le proprie conoscenze relative all'evoluzione dei mercati assicurativi, finanziari e previdenziali, ai prodotti e servizi della concorrenza e alle opportunità e obblighi stabiliti dalla legislazione vigente.

TECNICO INTERMEDIO DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE**DESCRIZIONE**

Il tecnico intermedio della distribuzione commerciale conosce gli aspetti economici e gestionali dei fenomeni legati all'intero processo di funzionamento aziendale tipico del settore distributivo.

Gestisce e coordina le risorse e i processi tipici delle imprese della distribuzione commerciale sia a livello di punto vendita sia a livello centralizzato.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI FONDAMENTALI

- interviene e si interfaccia con le diverse Aree funzionali della struttura aziendale contribuisce ad individuare azioni e strategie commerciali
- collabora con il Responsabile d'Area per l'individuazione di ambiti di criticità e per la pianificazione di modalità di intervento
- si occupa della progettazione e coordina l'attuazione di Promozioni Istituzionali, monitorandone l'andamento
- interviene nella gestione delle attività di approvvigionamento
- si occupa dell'organizzazione del lavoro e della relativa gestione delle risorse umane.

TECNICO SUPERIORE PER LA DOMOTICA**DESCRIZIONE**

Il tecnico superiore per la domotica interviene nella progettazione, sviluppo, installazione e configurazione di applicazioni informatiche in ambito domestico.

Contribuisce alla definizione delle tecnologie e infrastrutture nella pianificazione di sistemi di home automation.

È un profondo conoscitore delle tecnologie che controllano la sicurezza, il confort, l'intrattenimento digitale, l'accesso a Internet e il funzionamento degli elettrodomestici.

La figura deve possedere una forte capacità di comunicare in quanto si deve confrontare con il miglioramento della qualità dell'abitare grazie all'utilizzo di nuove tecnologie di rete e l'integrazione delle stesse in un ambiente, come la casa, fortemente legato alla sensibilità soggettiva degli abitanti.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI FONDAMENTALI

- collabora all'analisi dei requisiti di una soluzione di domotica operando in aziende fornitrici di nuove soluzioni di domotica
- contribuisce alla progettazione di applicazione domotica e allo sviluppo di soluzioni WRAP (Web ready appliances protocol) operando in aziende fornitrici di nuove soluzioni di domotica
- partecipa alle fasi di gestione ed integrazione di dati multimediali in applicazioni di domotica
- installa e configura soluzione di domotica presso il cliente finale
- collabora alla messa in funzione e alla gestione di centri servizi di teleassistenza.

TECNICO SUPERIORE DI INFORMATICA MEDICA**DESCRIZIONE**

Il tecnico superiore di informatica medica possiede competenze trasversali di informatica, elettronica e telecomunicazioni, unite a una particolare sensibilità per l'ambiente sanitario. Collabora nello sviluppo, installazione e manutenzione degli applicativi software in utilizzo presso Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali. Collabora negli interventi di adattamento del software e dell'hardware. Addestra e assiste gli utenti.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

- collabora con il responsabile dei servizi informatici
- interagisce con tutti gli utilizzatori delle apparecchiature informatiche presenti nell'Azienda (personale medico, infermieristico, tecnici di radiologia, amministrazione)
- supporta i diversi fornitori nell'installazione e interfacciamento di apparecchiature medicali
- contribuisce alla progettazione e realizzazione in vari linguaggi di programmi di media complessità per la gestione clinica e amministrativa e per la ricerca (Sistema Informativo Ospedaliero, sistemi dipartimentali, laboratori, radiologia)
- partecipa alle attività di pianificazione, progettazione e configurazione dei sistemi di telecomunicazione e all'individuazione delle soluzioni topologiche e tecnologiche appropriate per un utilizzo intra ed extra ospedaliero

Progetto				
Registrazione				
		ID progetto		Campo attribuito automaticamente dal sistema [Questo identificativo dovrà essere riportato nella registrazione del progetto nella banca dati BDP]
		Bando		Dispositivo Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
		Obiettivo, asse, misura e sottomisura		Obiettivo 3, asse C, misura 3 sottomisura C3
		Linea di finanziamento		Istruzione Formazione Tecnico Superiore
		Anno di bando		2003
		Titolo		
Dati generali				
		Macrotipologia azione		Classificazione Isfol
				Azioni rivolte alle persone
		Tipologia azione		Classificazione Isfol
				Formazione
		Tipologia progetto		Classificazione Isfol
				IFTS
		Tipologia destinatari		
			<input type="checkbox"/>	Giovani (>= 18 anni e <= 25 anni)
			<input type="checkbox"/>	Adulti occupati
			<input type="checkbox"/>	Adulti inoccupati o disoccupati
		Tipologia didattica		
			<input type="checkbox"/>	Frontale
			<input type="checkbox"/>	Fad prevalente
			<input type="checkbox"/>	Mista
		Tipologia attuatore		
			<input type="checkbox"/>	Capofila di Ats
		Provincia di competenza		Elenco province
Dati procedurali				
		Data avvio		
		Data conclusione		
		Numero allievi		
		di cui donne		
		di cui soggetti svantaggiati		
		DURATA		
		Semestri		
			<input type="checkbox"/>	2 semestri
			<input type="checkbox"/>	3 semestri
			<input type="checkbox"/>	4 semestri
		Totale ore		
			<input type="checkbox"/>	1.200 ore
			<input type="checkbox"/>	1.800 ore
			<input type="checkbox"/>	2.400 ore
		di cui ore tirocinio		
			<input type="checkbox"/>	360 ore
			<input type="checkbox"/>	540 ore
			<input type="checkbox"/>	720 ore
		COSTI		
		Costo orario		
		Costo totale		
		Quota privata		
		Quota pubblica		
Figura professionale				
		Figura professionale		Classificazione Istat
		certificazione rilasciata		
				certificato di specializzazione tecnica superiore (4° livello europeo)
		Settore di attività economica		Classificazione ATECO '91
				Scelta singola
				Vedi foglio "classificazione"
Priorità				
Priorità 1,2,3				
		Pari opportunità		
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	Moduli specifici che colgono la dimensione di genere
			<input type="checkbox"/>	Rafforzamento della presenza femminile in ruoli e settori in cui è sottorappresentata
		Sviluppo locale		
			<input type="checkbox"/>	Congruenza con i nuovi bacini di impiego indicati nel POR
			<input type="checkbox"/>	Congruenza con gli strumenti di programmazione negoziata
			<input type="checkbox"/>	Progetti di stage e/o inserimento lavorativo sottoscritti da imprese

		Società dell'informazione			
			<input type="checkbox"/>	aggiornamento e rafforzamento delle figure professionali specialistiche nel settore informatico	
			<input type="checkbox"/>	diffusione di competenze di base di carattere informatico (es. certificazione ECDL)	
			<input type="checkbox"/>	diffusione e rafforzamento di competenze connesse allo sviluppo della net economy e dell'e-commerce	
			<input type="checkbox"/>	adozione di tecniche legate all'utilizzo delle NT dell'Informazione e della Comunicazione nell'attuazione delle azioni progettate	
			<input type="checkbox"/>	Introdurre l'e-government	
Sedi					
		Tipologia sede			
		Indirizzo			
		Comune			
		CAP			
		Provincia			
		Telefono			
		Fax			
		E-Mail			
		Sito internet			
		ID Sede			Campo attribuito automaticamente dal sistema
Membri					
		ID Operatore			
		Denominazione			
		Ruolo			Indicare il ruolo dell'Operatore all'interno del progetto
			<input type="checkbox"/>	Capofila	
			<input type="checkbox"/>	Membro	
Delegati					
		ID Operatore			
		Denominazione			
		Ruolo			Indicare il ruolo dell'Operatore all'interno del progetto
			<input type="checkbox"/>	Delegato	
Domanda					
		Allegati alla domanda cartacea			Indicare gli eventuali allegati alla domanda cartacea
			<input type="checkbox"/>	Richiesta di deroga al divieto di delega	
			<input type="checkbox"/>	Floppy-disk contenente i dati relativi alla presentazione della domanda di finanziamento sulla BD/BDP	
			<input type="checkbox"/>	Dichiarazione per riconoscimento dei crediti universitari.	
			<input type="checkbox"/>	Dichiarazione d'interesse aziendale.	
			<input type="checkbox"/>	Altro	

Scheda di registrazione dell'Operatore

Dati Identificativi		
Denominazione Operatore		Indicare la denominazione completa dell'Operatore
Persona di riferimento		
Telefono		
E-mail		
Partita i.v.a.		
Codice fiscale		
Username		
Con la presente registrazione, si potrà accedere a servizi ad alto contenuto innovativo, che in particolare consistono nella possibilità di compilare e trasmettere direttamente on line le domande di finanziamento e la modulistica del Fondo Sociale Europeo		
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", La informiamo che i dati personali, ivi compresi quelli cosiddetti "sensibili", da Lei forniti con la presente registrazione potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi dettati in tema di riservatezza.		
Letta l'informativa di cui sopra		
	<input type="checkbox"/> do il consenso	
	<input type="checkbox"/> nego il consenso	
al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa.		
In relazione alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali a società, enti o consorzi che forniscono alla Regione Lombardia servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali a quella della stessa Regione, nonché ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai miei dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di normativa secondaria o comunitaria, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione dei miei dati personali risulti necessaria e comunque funzionale alla gestione del mio futuro rapporto con la nostra Società,		
	<input type="checkbox"/> do il consenso	
	<input type="checkbox"/> nego il consenso	
consapevole che un eventuale "rifiuto di rispondere", al momento dell'acquisizione delle informazioni, può comportare per la stessa Regione Lombardia l'impossibilità di osservare obblighi di legge ovvero di effettuare operazioni connesse con l'eventuale conclusione, con Lei, di un rapporto contrattuale.		
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati di cui sopra è la Regione Lombardia, nella persona del Direttore generale della Direzione generale Formazione, Istruzione e Lavoro. Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto direttamente presso la Direzione generale Formazione, Istruzione e Lavoro, Via Cardano, 10 - Milano - Tel. 02/67651.		
Dati generali		
ID Operatore		Campo attribuito automaticamente dal sistema
N° Registro imprese		Compilare solo se l'Operatore è un'impresa
N° iscrizione C.C.I.A.A.		Compilare solo se l'Operatore è un'impresa
Provincia iscrizione C.C.I.A.A.		Compilare solo se l'Operatore è un'impresa
Anno costituzione		
Codice ISTAT del settore di attività		Compilare solo se l'Operatore è un'impresa
Tipologia 1 (finalità di lucro)		
	<input type="checkbox"/> Senza fini di lucro	
	<input type="checkbox"/> Con fini di lucro	
	<input type="checkbox"/> Con fini di lucro, ma per statuto non distribuisce gli utili	
Tipologia 2 (pubblico/privato)		
	<input type="checkbox"/> Pubblico	
	<input type="checkbox"/> Privato	
	<input type="checkbox"/> Pubblico/Privato	
Tipologia 3 (formazione)		
	<input type="checkbox"/> Ente di formazione	
	<input type="checkbox"/> Altro	
Tipologia 4 (finalità formative)		Indicare se l'Operatore firmatario ha tra i fini statutari la formazione professionale
	<input type="checkbox"/> Sì	
	<input type="checkbox"/> No	
Tipologia 5 (natura giuridica)		
	<input type="checkbox"/> Agenzia o società di servizi delle associazioni di categoria	
	<input type="checkbox"/> Agenzia o società di servizi delle associazioni sindacali	
	<input type="checkbox"/> Associazione	
	<input type="checkbox"/> Associazione di categoria	
	<input type="checkbox"/> Associazione di categoria delle fasce deboli	
	<input type="checkbox"/> Associazione di Enti locali	

	<input type="checkbox"/>	Associazione imprenditoriale	
	<input type="checkbox"/>	Associazione riconosciuta	
	<input type="checkbox"/>	Associazione riconosciuta che opera nel volontariato	
	<input type="checkbox"/>	Associazione sindacale	
	<input type="checkbox"/>	Associazione temporanea di imprese	
	<input type="checkbox"/>	Associazione temporanea di scopo	
	<input type="checkbox"/>	Azienda municipalizzata	
	<input type="checkbox"/>	Azienda ospedaliera	
	<input type="checkbox"/>	Azienda sanitaria locale	
	<input type="checkbox"/>	Azienda speciale	
	<input type="checkbox"/>	Centro di formazione professionale	
	<input type="checkbox"/>	Centro di formazione professionale a gestione delegata	
	<input type="checkbox"/>	Centro di formazione professionale a gestione diretta regionale	
	<input type="checkbox"/>	Centro di formazione professionale degli enti locali	
	<input type="checkbox"/>	Centro di ricerca riconosciuto con decreto ministeriale	
	<input type="checkbox"/>	Centro Operativo Regionale	
	<input type="checkbox"/>	Comune	
	<input type="checkbox"/>	Comunità montana	
	<input type="checkbox"/>	Consorzio di Enti locali	
	<input type="checkbox"/>	Consorzio di imprese	
	<input type="checkbox"/>	Consorzio pubblico	
	<input type="checkbox"/>	Consorzio pubblico s.p.a.	
	<input type="checkbox"/>	Consorzio pubblico-privato	
	<input type="checkbox"/>	Cooperativa di solidarietà sociale	
	<input type="checkbox"/>	Ditta individuale	
	<input type="checkbox"/>	Ente bilaterale	
	<input type="checkbox"/>	Ente convenzionato presente nel piano di attività della formazione professionale	
	<input type="checkbox"/>	Ente morale	
	<input type="checkbox"/>	Ente pubblico economico	
	<input type="checkbox"/>	Ente pubblico di altro tipo	
	<input type="checkbox"/>	Federazione	
	<input type="checkbox"/>	Fondazione	
	<input type="checkbox"/>	Gruppo economico di interesse economico	
	<input type="checkbox"/>	Impresa	
	<input type="checkbox"/>	Istituto di emanazione universitaria	
	<input type="checkbox"/>	Istituto di ricerca	
	<input type="checkbox"/>	Istituto scolastico	
	<input type="checkbox"/>	Onlus	
	<input type="checkbox"/>	Ordine professionale	
	<input type="checkbox"/>	Provincia	
	<input type="checkbox"/>	Regione	
	<input type="checkbox"/>	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	
	<input type="checkbox"/>	Società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.)	
	<input type="checkbox"/>	Società cooperativa	
	<input type="checkbox"/>	Società di fatto	
	<input type="checkbox"/>	Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)	
	<input type="checkbox"/>	Società in accomandita semplice (s.a.s.)	
	<input type="checkbox"/>	Società in nome collettivo (s.n.c.)	
	<input type="checkbox"/>	Società per azioni (s.p.a.)	
	<input type="checkbox"/>	Società semplice	
	<input type="checkbox"/>	Università	
	<input type="checkbox"/>	Altro	
Finalità formative			Indicare se l'Operatore ha finalità di orientamento/politiche del lavoro

		<input type="checkbox"/> Sì	
		<input type="checkbox"/> No	
	Dimensioni dell'impresa		Compilare solo se l'Operatore è un'impresa
		<input type="checkbox"/> Grande impresa	
		<input type="checkbox"/> Media impresa	
		<input type="checkbox"/> Piccola impresa	
		<input type="checkbox"/> Micro impresa	
	Attività dell'Operatore		Descrivere sinteticamente le principali attività dell'Operatore
	Numero addetti (personale interno)		
	Numero addetti (personale esterno)		
	Patrimonio netto		Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato
	Fatturato		Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato
	Totale attività		Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato
	Costo del personale		Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato
	Contributi ricevuti per attività di formazione		Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato
	Anno di bilancio		Indicare l'anno di bilancio cui sono riferiti i dati economici indicati
	Precedente esperienza dell'Ente		Indicare se l'Ente ha precedente esperienza come attuatore nello svolgimento in Lombardia di corsi destinati alle risorse umane della P.A. e delle parti sociali negli ultimi tre anni
	Risorse finanziarie		Indicare le risorse finanziarie spese dagli enti di appartenenza dei beneficiari per la formazione dei propri dipendenti negli ultimi tre anni (Non obbligatorio per operatori che presentano progetti solo sulla misura D1 e sulla L.236)
Rappresentante legale			
	Nominativo		
	Codice fiscale		
	Data di nascita		Indicare la data di nascita (GGMMAAAA)
	Luogo di nascita		
	Indirizzo di residenza		
	Telefono		
	Fax		
	E-Mail		
Coordinate bancarie			Si fa presente che la modifica successiva di tale dato dovrà essere notificata all'ufficio pagamenti della DG Formazione tramite documento controfirmato dal legale rappresentante per autorizzare il pagamento di TUTTI i progetti finanziati dell'operatore
	Banca		
	Agenzia		
	Indirizzo		
	CAP		
	Città		
	CC		
	ABI		
	CAB		
Sede			
	Tipologia sede		
		<input type="checkbox"/> Sede legale	
		<input type="checkbox"/> Sede operativa	
		<input type="checkbox"/> Recapito postale (se diverso dalla sede legale)	
		<input type="checkbox"/> Altra sede	
	Indirizzo		
	Comune		

	CAP		
	Provincia		
	Telefono		
	Fax		
	E-Mail		
	Sito internet		
	ID Sede		Campo attribuito automaticamente dal sistema

(BUR20030150)

Circ.r. 8 aprile 2003 - n. 12

Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4 comma 107 – Predisposizione Piano di attuazione anno 2003 del triennio 2002/2004 di programmazione degli interventi di edilizia scolastica

(5.1.2)

Agli Assessori delle
Amministrazioni Provinciali della Lombardia
delegati all'Edilizia Scolastica
LORO SEDI

Ai Dirigenti competenti per l'Edilizia
Scolastica delle Amministrazioni Provinciali
della Lombardia
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia
elencati nell'Allegato «B»
alla d.g.r. n. 7/11503 del 6 dicembre 2002
pubblicato sul B.U.R. del 23 dicembre 2002
LORO SEDI

Ai Dirigenti dei C.S.A. della Lombardia
LORO SEDI

Premesse

La Regione, con deliberazione n. 7/11503 del 6 dicembre 2002, ha preso atto dei fabbisogni segnalati dalle amministrazioni comunali e provinciali, ai sensi della legge 23/96 e legge regionale 1/2000, per gli interventi di edilizia scolastica relativi alle scuole di loro competenza, articolati in singoli elenchi in relazione alle tipologie di opere comunicate.

Il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) Serie Ordinaria n. 52 del 23 dicembre 2002.

Il Piano annuale 2003, al quale si dovrà dare attuazione, è pertanto costituito da un elenco di Enti locali «Aspiranti beneficiari» che hanno segnalato, mediante apposito modello A/23/02, i fabbisogni per le seguenti tipologie di opere: «Acquisto e/o riattamento di immobili da adibire ad uso scolastico – Ampliamento, completamento».

Al riguardo, si informa che il Documento Tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatica» all'U.P.B. 2.1.232.3.6.6.5459 prevede per gli anni 2003-2004 gli stanziamenti rispettivamente di € 8.582.284,50 e di € 1.000.000,00, a sostegno degli interventi di edilizia scolastica secondo i fabbisogni individuati dal Piano generale triennale, formulato ai sensi della predetta l. 23/1996, ed in linea con quanto indicato dagli indirizzi di programmazione degli interventi ai sensi della l.r. 1/2000.

Resta fermo comunque che possono concorrere ai finanziamenti da ripartire esclusivamente gli Enti locali riportati nell'allegato «B» della sopracitata d.g.r. n. 7/11503/2002, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 23 dicembre 2002 alle pagine dal n. **4876 al n. 4881**.

Procedure per graduatoria di priorità degli interventi da finanziare

Per gli Enti aventi diritto si procederà d'ufficio a formulare una graduatoria di priorità degli interventi sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione del 7 aprile 2003 n. 7/12611, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 16 del 14 aprile 2003, ed utilizzando i dati e le informazioni riportate nei predetti questionari modello A/23/02.

Solo qualora fossero intervenute variazioni rispetto allo stato del fabbisogno/progetto presentato, le Amministrazioni comunali e provinciali interessate dovranno segnalare a questo ufficio le eventuali variazioni, mediante la compilazione di un nuovo questionario modello A/23/02 nel quale saranno riportati gli stessi dati del vecchio questionario ed evidenziati, in rosso e con una sottolineatura, soltanto i dati variati.

Nel caso in cui la variazione riguardasse la tipologia dell'intervento, tale scheda dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle motivazioni delle variazioni, sottoscritta dal Sindaco e dal Tecnico comunale.

Si richiede, altresì, di segnalare l'eventuale esistenza di copertura finanziaria del fabbisogno segnalato solo nel caso in cui, nel Bilancio relativo alle opere pubbliche, sia stato effettivamente appostato uno stanziamento per tale finalità.

Si ricorda, inoltre, che le opere oggetto della richiesta di finanziamento *non devono risultare aggiudicate/appaltate alla*

data di scadenza sotto indicata, pena l'esclusione dal beneficio stesso.

Si precisa infine che tutta la documentazione inerente gli eventuali aggiornamenti relativi ai fabbisogni segnalati, dovrà essere presentata **all'ufficio Protocollo di questa Direzione Generale – via Cardano, 10 – 20124 Milano, entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 15 maggio p.v.**

I documenti che perverranno successivamente o in difformità a quanto sopra stabilito non saranno presi in considerazione e saranno utilizzati invece i vecchi dati già in possesso.

Si rammenta altresì che una copia della nuova documentazione dovrà essere inviata, nello stesso termine, anche al C.S.A. (ex ufficio Scolastico Provinciale) competente per territorio.

Per ulteriori informazioni si possono contattare i referenti in calce indicati.

Si confida nella piena collaborazione di tutti gli Enti interessati per un proficuo lavoro a beneficio delle comunità locali e si inviano i migliori saluti.

Il dirigente della struttura:
Giorgio Muscojona

(BUR20030151)

Circ.r. 8 aprile 2003 - n. 13

L.r. 70/80, art. 3 ex l.r. 40/74 – Titolo II – Piano intervento ordinario fondi bilancio anno 2003. Termini di presentazione domande di contributo per l'edilizia scolastica minore

(5.1.2)

Ai Sindaci
dei Comuni della Lombardia

Agli Assessori all'istruzione
delle Province della Lombardia

Ai Dirigenti
dei Centri Servizi Amministrativi della Lombardia

Ai Presidenti
dei Distretti Scolastici della Lombardia

Ai Dirigenti
Sedi Territoriali della Regione Lombardia
Struttura Sviluppo del Territorio della Lombardia

Al Dirigente
della Direzione Scolastica Regionale
per la Lombardia
via Gonzaga, 2 – MILANO

In applicazione dell'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1980 n. 70, la Regione predispone un Piano annuale di intervento ordinario per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di opere di adattamento e riadattamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari e medie pubbliche nonché alle scuole materne autonome senza scopo di lucro, *ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti*; tale dato sarà ricavato dal bilancio demografico I-STAT anno 2000.

Lo stanziamento complessivo di € 10.350.000,00, previsto nel bilancio regionale 2003 per il Piano di intervento ordinario di edilizia scolastica di cui all'art. 3 della l.r. n. 70/1980, viene destinato per € 9.100.000,00 per il Piano ordinario e per € 1.250.000,00 per far fronte a interventi urgenti, indifferibili e imprevedibili.

Le procedure per la presentazione delle richieste

Per l'ottenimento dei contributi destinati dall'art. 3 della legge regionale 70/80 agli interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici nelle scuole materne statali o gestite da Enti ed Istituzioni, nonché nelle scuole elementari e medie statali, *le Amministrazioni Comunali e gli Enti che hanno titolo ed interesse dovranno inoltrare domanda entro e non oltre il 31 maggio p.v.*, tenendo presente, qualora si richieda l'intervento regionale per più edifici, che **è necessario predisporre una domanda per ogni edificio**.

La domanda o le domande, dovranno essere inviate a: Regione Lombardia – Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro – U.O. Sistema Educativo e Università – Struttura Istruzione e Diritto allo Studio – via Cardano, 10 – 20124 Milano, nonché all'Assessorato all'Istruzione dell'amministrazione provinciale competente per territorio, corredate dalla seguente documentazione:

- delibera della Giunta Comunale o del Consiglio di amministrazione (per le scuole materne autonome), relativa alla richiesta di contributo;

- relazione tecnica dei lavori proposti e relativo preventivo di spesa;
- scheda riassuntiva dei lavori come da modello allegato (Allegato A);
- eventuali prescrizioni A.S.L. e/o VV.F.

Dalla predetta delibera di richiesta di contributo dovranno risultare anche i seguenti dati:

- la proprietà dell'edificio o l'uso gratuito dello stesso per un periodo ultraventennale;
- la destinazione dell'edificio a esclusivo uso scolastico;
- il numero delle classi e il numero degli alunni presenti nell'edificio stesso;
- il numero e la data della eventuale delibera di approvazione del progetto definitivo (nel caso in cui fosse già stata predisposta - vedi «Indirizzi di carattere generale» voce a).

N.B. il progetto definitivo non dovrà essere allegato alla domanda.

L'Amministrazione Comunale, sempre se il Comune ha meno di 10.000 abitanti, si deve far carico di rendere note agli Enti titolari di scuole materne libere senza scopo di lucro operanti nel territorio di propria competenza le possibilità di intervento offerte dalla legge in oggetto. La domanda di tali Enti dovrà contenere il parere del Comune sede della scuola.

Gli interventi proposti non potranno, in nessun caso, essere accolti qualora gli stessi fossero già eseguiti o in fase di esecuzione alla data di presentazione delle domande.

Per quanto riguarda l'assoggettabilità delle richieste di cui trattasi alla attuale normativa in vigore sull'imposta di bollo, si precisa che ai sensi del d.m. 20 agosto 1992 e d.P.R. 642/72 allegato b punto 16 della tabella, *le domande dei Comuni sono esenti da bollo*, mentre quelle delle Scuole Materne private sono assoggettate al bollo salvo che queste ultime siano IPAB (o ex-IPAB) o ne siano esonerate dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in quanto O.N.L.U.S. (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) iscritte nell'anagrafe unica prevista dall'art. 11 dello stesso decreto.

A chiarimento dei criteri di applicazione della legge, si ritiene inoltre di dover ribadire che le opere di adattamento e riadattamento **escludono dal beneficio del contributo sia i lavori di manutenzione ordinaria, sia quelli per ampliamento e sopraelevazione.**

Inoltre la richiesta di contributo sarà esclusa dal Piano d'intervento di cui trattasi qualora risulti la mancanza del possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 12 luglio 1974 n. 40 riportato qui di seguito integralmente:

«La Regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e di riadattamento di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo».

I contributi possono essere erogati esclusivamente ai Comuni i quali:

- 1) siano proprietari degli edifici per i quali si richiedono gli interventi o abbiano titolo per il loro godimento gratuito per un periodo ultraventennale;
- 2) abbiano una popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Possono essere erogati contributi anche a enti autonomi no-profit proprietari degli immobili, esclusivamente per opere riguardanti edifici destinati ad attività scolastica materna, siti in Comuni aventi la popolazione di cui al punto 2). Le domande devono essere presentate all'Amministrazione comunale che le trasmetterà alla Regione e all'Amministrazione provinciale competente per territorio col proprio motivato parere.

Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sulla necessità che la documentazione richiesta sia inoltrata integralmente, *anche quando trattasi di riconferma di domande relative ad anni precedenti.*

Il mancato invio di tutta la documentazione prevista, interromperà le procedure e determinerà la non ricevibilità delle domande. Inoltre, nella compilazione della scheda riassuntiva dei fabbisogni (Allegato «A»), si raccomanda di seguire attentamente le apposite istruzioni allo scopo di riportare nella scheda solo la sintesi delle categorie di opere indicate nel preventivo di spesa e non l'analisi delle stesse.

A causa dello squilibrio tra le richieste che annualmente vengono presentate e le disponibilità di bilancio, non tutte

le istanze potranno presumibilmente trovare accoglimento; il Piano di intervento ordinario 2003 verrà pubblicato sul sito www.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) non appena approvato.

Procedure per l'individuazione degli interventi prioritari da parte delle amministrazioni provinciali

Con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/673 del 2 dicembre 2002 sono state individuate le linee di indirizzo generali per la programmazione degli interventi di edilizia scolastica.

Per quanto concerne la formulazione delle graduatorie, le Amministrazioni provinciali, sentiti i C.S.A. (Centri Servizi Amministrativi) dovranno presentare una loro proposta **entro e non oltre il 30 giugno p.v.**

Tali graduatorie dovranno essere uniche per l'intera provincia.

Criteri per la formulazione delle graduatorie

Considerato il persistente squilibrio tra le richieste che annualmente vengono presentate dagli Enti cui la l.r. 70/80 si rivolge e le risorse finanziarie disponibili, e, considerata altresì la necessità di adeguare gli edifici scolastici alla normativa vigente in materia di sicurezza (l. 626/94) entro il termine ultimo del 31 dicembre 2004, si ritiene opportuno impegnare le risorse disponibili, conformemente alle disposizioni impartite dal Consiglio regionale con la succitata deliberazione n. 7/673 del 2 dicembre 2002 e secondo le indicazioni della Giunta regionale approvate con deliberazione n. 7/12611 del 7 aprile 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 16 del 14 aprile 2003.

Non saranno accolte le istanze incomplete e/o non conformi alle disposizioni impartite con la suddetta circolare in quanto non idonee a una corretta definizione della pratica.

Si richiede pertanto alle Province di voler formulare un *elenco completo delle richieste ammissibili disponendole in graduatoria di priorità* ed inviarle nei termini stabiliti a questa Struttura.

L'importo assegnato complessivamente per ogni singola provincia, viene calcolato preventivamente sullo stanziamento di € 9.100.000,00, in proporzione ai seguenti parametri: 50% sulla base della popolazione complessiva residente nei comuni inferiori ai 10.000 abitanti e 50% sulla base del numero complessivo dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (dati rilevati dal bilancio demografico ISTAT anno 2000).

Procedure per la richiesta di contributi straordinari per interventi urgenti ed indifferibili causati da eventi imprevedibili (art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 70/1980

L'art. 3 della l.r. 70/80 prevede che si riservi una quota non inferiore all'8% dello stanziamento indicato in bilancio per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 5 agosto 1975 n. 412 e dall'art. 26 della legge 28 luglio 1967 n. 641. Considerato l'elevato numero di richieste presentate annualmente a causa di eventi urgenti, indifferibili e imprevedibili, è stato disposto un innalzamento della quota minima destinando a tali interventi, come indicato precedentemente, la somma di € 1.250.000,00.

Pertanto, qualora nel corso dell'anno 2003 dovessero ricorrere situazioni determinate da *eventi imprevedibili*, gli Enti interessati, al fine di fruire di un contributo straordinario per l'esecuzione delle suddette opere imprevedibili, urgenti ed indifferibili, dovranno presentare a questa Direzione Generale - U.O. Sistema Educativo e Università - Struttura Istruzione e Diritto allo Studio, al verificarsi dell'evento, un'apposita richiesta, mediante telegramma o telefax (02/67652253) contenente la descrizione dell'evento, le ragioni dell'imprevedibilità, urgenza e indifferibilità delle opere che si intendono realizzare per esigenze di igiene e sicurezza.

Si sottolinea comunque che tali richieste dovranno essere inequivocabilmente riconducibili a stati di effettiva e improrogabile necessità, a causa di eventi calamitosi la cui manifestazione non possa essere stata in alcun modo prevista.

Verranno quindi escluse tutte le richieste per interventi resisi improrogabili per scarsa manutenzione e non chiaramente riconducibili a situazioni imprevedibili.

Si precisa inoltre che le richieste ammesse a contributo do-

vanno riguardare esclusivamente le sole zone interessate dal danno; non potranno trovare accoglimento, salvo casi eccezionali, gli interventi più radicali che comportino la completa ristrutturazione degli spazi o degli impianti.

Tali richieste saranno istruite dalla competente Unità Organizzativa - Struttura Istruzione e Diritto allo Studio che si avvarrà delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia - Struttura Sviluppo del Territorio, alle quali compete (art. 3, comma 3) l'accertamento dei presupposti di necessità ed urgenza delle opere proposte e la loro identificazione in quelle indifferibili per esigenze di igiene e sicurezza (art. 3, comma 1, lett. a).

Sulla scorta poi dell'esistenza delle circostanze di imprevedibilità e dei presupposti di necessità, urgenza ed indifferibilità, sarà proposta alla Giunta regionale l'assegnazione del contributo straordinario che sarà definito in relazione all'entità complessiva della spesa e in analogia ai criteri utilizzati negli anni precedenti.

Confidando nella piena collaborazione di tutti gli Enti interessati per un proficuo lavoro a beneficio delle comunità locali, si inviano i migliori saluti.

Il dirigente della struttura
Istruzione e diritto allo studio:
Giorgio Muscojona

Elenco indirizzi degli Assessorati alla Pubblica Istruzione delle Province della Lombardia ove presentare le domande di contributo per gli interventi previsti dall'art. 3 della L.r.70/80.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO
Assessorato alla P.I.
Via T. Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
Assessorato alla P.I.
Via Fontane n. 29/31 - 25100 BRESCIA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Assessorato alla P.I.
Via Borgovico n. 148 - 22100 COMO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA
Assessorato all'Istruzione, Cultura, Edilizia Scolastica
Corso Vittorio Emanuele n. 17 - 26100 CREMONA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO
C.so Matteotti, 3 - 23900 LECCO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LODI
Via Grandi n. 6 - 26900 LODI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Assessorato alla P.I.
Via Gandolfo, 13 - 46100 MANTOVA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO
Assessorato alla P.I. Settore Istruzione, Edilizia Scolastica
Via Petrarca, 20 - 20122 MILANO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
Assessorato alla P.I.
piazza Petrarca - 27100 PAVIA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO
Assessorato alla P.I.
Via XXV Aprile, 23 - 23100 SONDRIO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Assessorato alla P.I.
Piazza Libertà, 1 - 21100 VARESE

**NOTE PER LA COMPILAZIONE
DELLA SCHEDA RIASSUNTIVA DEI LAVORI
MODELLO ALLEGATO «A»**

I PARTE - Notizie riferite all'ente

Per la compilazione di questa parte contenente notizie riferite all'ente, non occorrono particolari chiarimenti se non nella parte relativa alle coordinate bancarie, la quale dovrà essere compilata *esclusivamente* da parte delle Scuole materne autonome.

II PARTE - Opere da eseguire e spesa prevista

In questa seconda parte dovranno essere riportate tutte le notizie ricavate in sintesi dal computo metrico estimativo o

dal preventivo di spesa che riguarda le opere che si intendono realizzare.

Nella colonna «costo intervento» l'importo da indicare deve intendersi «a corpo» per cui lo stesso deve essere il costo risultante dall'accorpamento delle singole voci del preventivo o del computo metrico estimativo relativo a tutti quei lavori che contribuiscono alla realizzazione completa dell'opera codificata (es. IMA rifacimento impianto elettrico: il costo da indicare è quello risultante dalla somma sia della spesa per l'elettricista, sia dalle eventuali opere murarie, rappezzi d'intonaco, tinteggiatura ecc.).

Nello stesso modo i costi relativi agli intonaci, rivestimenti e pavimentazioni saranno accorpate ad altre opere se gli stessi dovranno essere eseguiti in conseguenza alla realizzazione di altro intervento (es. «1BA rifacimento / coibentazione solai»: poiché per sostituire un solaio è necessario di conseguenza sostituire anche il pavimento, il costo da indicare nella colonna corrispondente alla voce «1BA rifacimento / coibentazione solai» sarà quello complessivo comprendente le due opere di sistemazione solaio e rifacimento pavimentazione).

Ovviamente in questo caso nella colonna «costo intervento» per l'opera «1GA sistemazione / rifacimento pavimentazioni» non dovrà essere indicato alcun importo. Quando invece il rifacimento della pavimentazione si rendesse necessario in quanto trattasi di unico intervento, quindi senza rifacimento del solaio, il relativo costo andrà indicato nella colonna corrispondente all'opera «1GA Sistemazione / rifacimento pavimentazioni».

Per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza, gli stessi dovranno essere accorpate alle singole voci cui si riferiscono.

Qualora l'intervento proposto dovesse prevedere la bonifica e lo smaltimento di amianto, o fosse comunque riconducibile a un intervento volto all'eliminazione dei rischi derivanti dalla presenza di amianto (incapsulamento di strutture in eternit), lo stesso dovrà essere segnalato nell'apposita colonna dell'allegato «A».

Inoltre, nel caso in cui l'ente richiedente avesse predisposto il documento di valutazione dei rischi, ogni intervento in esso contemplato dovrà essere evidenziato nell'allegato «A» nella colonna corrispondente.

Eventuali dubbi nella compilazione della scheda allegata, potranno essere chiariti anche per le vie telefoniche con i seguenti funzionari della Struttura Istruzione e Diritto allo Studio:

- Donatella Ferri - Tel. 02/67652022-2249
- Stefano Filella - Tel. 02/67652022-2249
Telefax n. 02/67652253.

ALLEGATO A

Scheda da compilare ed allegare alla richiesta di contributo per opere di adattamento di Edilizia Scolastica (prima della compilazione del presente questionario leggere attentamente le note per la sua compilazione)

Legge Regionale n. 70/80 - Articolo 3, lett. b)

PIANO INTERVENTO ORDINARIO ANNO 2003

- Denominazione Ente richiedente
- Codice fiscale e-mail
- Indirizzo n. C.a.p.
- Comune Prov.
- Telefono: prefisso n. n. fax
- Coordinate bancarie (da compilarsi solo per le scuole materne autonome no profit)
- c/c n. Cod. ABI Cod. CAB
- Banca Agenzia

DATI RISERVATI ALL'UFFICIO REGIONALE

CODICE ENTE BENEFICIARIO
CODICE COMUNE ISTAT
CODICE EDIFICIO

Richiesta contributo per adattamento:

- Edificio scuola

- Indirizzo edificio n. Utilizzazione edificio:
 Frazione - esclusivamente ad uso scolastico
 Proprietario edificio - anche ad altri usi

OPERE DA ESEGUIRE E SPESA PREVISTA

(Dati riassuntivi da ricavare dal preventivo di spesa allegato alla presente richiesta di contributo)

N.B. arrotondare il costo previsto delle opere escludendo i decimali

Codice ufficio	Descrizione opere	Costo intervento	Presenza amianto (SI / NO)	Presenza dell'intervento nel documento di valutazione dei rischi (SI / NO)
1 AA	Rifacimento / Consolidamento Strutture portanti			
1 AB	Risanamento e bonifica murature			
1 BA	Rifacimento / Coibentazione solai			
1 CA	Rifacimento / Sistemazione coperture			
1 CB	Coibentazione coperture			
1 CC	Opere da lattoniere			
1 DA	Rifacimento / Sistemazione scale			
1 DB	Formazione scala di sicurezza			
1 DC	Formazione rampe portatori di handicap			
1 FA	Rifacimento / Sistemazione intonaci			
1 FB	Coibentazioni interne ed esterne			
1 GA	Sistemazione / Rifacimento pavimentazioni			
1 GB	Formazione controsoffitti			
1 HA	Sistemazione / Sostituzione serramenti			
1 HB	Formazione uscite di sicurezza			
1 IA	Sistemazione / Rifacimento impianto termico			
1 IB	Sistemazione / Sostituzione corpi scaldanti			
1 IC	Sistemazione / Sostituzione caldaia			
1 LA	Sistemazione / Rifacimento impianto idrico-sanitario			
1 LB	Sistemazione / Rifacimento servizi igienici			
1 LC	Formazione servizi igienici per portatori di handicap			
1 MA	Sistemazione / Rifacimento impianto elettrico			
1 NA	Formazione impianto antincendio			
1 NB	Formazione impianto ascensore/montascale			
1 NC	Cablaggi per strumenti informatici			
1 OA	Sistemazione area esterna			
1 RA	Adattamento spazi per ricavare nuove aule			
1 RB	Interventi vari di adattamento spazi			
7 ZA	Spese tecniche			
7 ZB	TOTALE IVA			

Totale spesa prevista Euro

Il sottoscritto
 tecnico dichiara che i dati sopra riportati sono stati ricavati dal preventivo di spesa allegato alla presente richiesta di contributo e, laddove segnalato, dal documento di valutazione dei rischi.

Data

Firma

Il sottoscritto
 legale rappresentante dell'Ente richiedente dichiara che per la spesa non coperta da contributo regionale farà fronte con mezzi dell'Ente stesso.

Data

Firma

Il sottoscritto
 legale rappresentante dell'Ente richiedente dichiara che per l'edificio scolastico oggetto della richiesta, non è prevista la chiusura per i prossimi due anni.

Data

Firma

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20030152)

(3.1.0)

D.d.u.o. 23 gennaio 2003 - n. 558

Depubblicizzazione dell'IPAB denominata «Opera Pia Commissaria Madaschi», con sede legale in comune di Adrara San Martino (BG) in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
 AFFARI ISTITUZIONALI FAMIGLIA
 E TERZO SETTORE

Omissis

Decreta

1. di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, la richiesta di depubblicizzazione, e di conseguente riconoscimento della personalità giuridica privata avanzata dall'originaria IPAB denominata «Opera Pia Commissaria Madaschi» con sede legale in comune di Adrara San Martino (BG);

2. di dichiarare che l'Istituzione denominata «Opera Pia Commissaria Madaschi», con sede legale in comune di Adrara San Martino (BG), eretta in ente morale con r.d. 7 maggio 1908 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di Istituzione Pubblica di Assistenza e Bene-

ficenza ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, è depubblicata ed è nel contempo riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale ente morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile;

3. di dare atto che in dipendenza della mutata natura della propria personalità giuridica ed a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

- la predetta Istituzione non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.AA.B. ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990, il regime giuridico degli Enti Morali Assistenziali privati giuridicamente riconosciuti,
- l'Istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato con r.d. 7 maggio 1908, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle II.PP.A.B. e non incompatibili quindi con il nuovo quadro di riferimento normativo,
- decorre infine il termine di 90 gg., previsto dall'art. 4 - 2° comma - del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 come convertito con legge 7 dicembre 1989 n. 389, per l'esercizio del diritto d'opzione da parte del personale dipendente già in atto al mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EE.LL.;

4. di disporre infine per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 - 4° comma - e per gli effetti di cui all'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990 nonché per la comunicazione dello stesso all'Istituzione interessata, all'ASL territorialmente competente, al comune di sede legale ed agli enti previdenziali di competenza.

Caterina Perazzo

D.G. Sanità

(BUR20030153)

(3.2.0)

D.d.u.o. 1 aprile 2003 - n. 5539

Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria da stippi a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del d.d.u.o. n. 4437 del 17 marzo 2003

IL DIRIGENTE U.O. VETERINARIA

Visto il t.u.l.s.s. approvato con r.d. n. 1265/34;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l. 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il d.m. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge n. 218 del 2 giugno 1988;

Visto il d.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Visto il d.m. 28 settembre 2000 - Misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria;

Visto il decreto della Direzione Generale Sanità n. 24957 del 11 dicembre 2002 - Influenza aviaria. Programma di vaccinazione;

Vista la decisione della Commissione n. 2002/975/CE del 12 dicembre 2002 relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti;

Considerata la necessità di prevedere misure superiori e comuni di controllo, a seguito del verificarsi di ulteriori focolai di influenza aviaria sul territorio delle province di Bergamo e Cremona, al fine di prevenire il diffondersi dell'infezione che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale;

Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure

idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

Considerato che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

Ritenuto necessario intensificare il controllo sugli allevamenti avicoli presenti su tutto il territorio regionale;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti;

Visto il decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale n. 25679 del 20 dicembre 2002 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale per l'anno 2003»;

Vista la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 7/11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)»;

Decreta

Art. 1 - Misure a seguito di conferma ufficiale

A seguito di conferma ufficiale della presenza di malattia, mediante un esame effettuato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Servizio Veterinario competente per territorio delimita, intorno all'azienda infetta, una zona di protezione del raggio minimo di 3 km e dispone l'applicazione delle seguenti misure sanitarie:

1. Immediato abbattimento dei volatili presenti. L'autorità sanitaria locale, sentito il parere della Regione, potrà autorizzare la macellazione controllata nel caso in cui gli animali presenti negli allevamenti infetti abbiano raggiunto o siano in prossimità dell'epoca di macellazione. Gli animali presenti negli allevamenti infetti, trascorse tre settimane dall'esito dell'esame, devono essere avviati alla macellazione presso impianti situati in Veneto e in Lombardia. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche.

2. Individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall'azienda sede di focolaio durante il periodo presunto di incubazione della malattia;

3. Effettuazione dell'indagine epidemiologica in collaborazione con l'OEVR.

4. Esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili.

5. Sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati.

6. Divieto di introduzione ed accasamento di volatili.

7. Ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende.

8. Controllo delle movimentazioni all'interno della zona.

9. Destino delle uova da cova, prodotte in allevamenti situati in zona di protezione, direttamente a un incubatoio, identificato dall'autorità sanitaria, previa disinfezione delle uova e degli imballaggi che le contengono. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilità delle partite di uova così introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere destinati esclusivamente ad un'unità produttiva in cui non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui al d.d.u.o. n. 13606 del 17 febbraio 2002.

10. Divieto di movimentazione degli animali dalle aziende in cui si trovano. In deroga al presente divieto potranno essere movimentati:

- i pulcini di un giorno a condizione che i riproduttori siano stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo;

- le pollastre a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell'animale, al tamponamento tracheale per la ricerca dell'antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. Trascorsi 15 gg. dall'accasamento, gli animali nell'allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi controlli sierologici e virologici;

- pollastre vaccinate di allevamenti posti all'interno dell'a-

rea di vaccinazione, purché destinate ad un allevamento da produzione localizzato nell'ambito dell'area in oggetto e sottoposte, con esito favorevole, prima della movimentazione, a:

- test previsti dal programma di vaccinazione di emergenza (PVE) di cui all'allegato A del d.d.u.o. n. 24957 dell'11 dicembre 2002;
 - ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l'inizio del carico;
 - prelievo, da parte del veterinario ufficiale, dagli animali sentinella, di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico, per l'indagine sierologica e di 10 tamponi tracheali, nelle 24 ore precedenti l'inizio del carico, per la ricerca dell'antigene virale;
- la selvaggina a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell'animale a tamponi tracheali per la ricerca dell'antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. Gli animali potranno essere liberati esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia.

11. I volatili, destinati alla macellazione potranno lasciare l'azienda per essere inviati ad un impianto di macellazione situato nella zona di protezione o in caso di impossibilità, in un altro designato dall'autorità sanitaria purché i volatili siano trasportati direttamente all'impianto di destinazione. Gli animali devono essere macellati presso impianti situati in Veneto e in Lombardia, eventuali deroghe per la macellazione dei volatili in altri macelli del territorio nazionale devono essere concordati tra i rispettivi Servizi Veterinari regionali. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche.

12. La concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:

- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell'allevamento;
- per gli animali non vaccinati, prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il carico, per la ricerca dell'antigene virale. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell'IZS. I tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al punto 1 del presente articolo 1;
- per i volatili di allevamenti sottoposti a vaccinazione nei confronti dell'influenza aviaria, i campioni ufficiali di cui al precedente trattino del presente punto 10 devono essere prelevati dagli animali sentinella non vaccinati. I tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al punto 1 del presente articolo 1;
- i tamponi tracheali devono essere prelevati dal veterinario ufficiale anche al momento dell'eventuale ripetizione dell'ispezione veterinaria di cui al primo trattino del presente punto;
- il carico e il trasporto dei volatili al macello deve avvenire con l'utilizzo di attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzate esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali dall'allevamento sopraccitato.

13. È vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna.

14. Controllo da parte del Servizio veterinario della corretta applicazione delle misure di biosicurezza previste dal d.d.u.o. n. 13606 del 17 luglio 2002 relativamente allo spostamento o spandimento di letame o lettieri di volatili.

Art. 2 – Disinfezioni

Al termine delle operazioni previste al precedente art. 1, dovranno essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione degli allevamenti conformemente a quanto previsto dall'allegato II del d.P.R. 15 novembre 1996 n. 656. Le misure previste per la zona di protezione resteranno in vigore per 15

giorni dopo le operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta.

Art. 3 – Zona di vaccinazione

1. Nella zona di vaccinazione, oltre a quanto previsto dal PVE, si applicano le seguenti misure:

- divieto di introduzione ed accasamento di tacchini negli allevamenti a carattere intensivo. In deroga al divieto del presente trattino del punto 1, il Servizio veterinario competente per territorio, in accordo con i Servizi Veterinari della Regione, può autorizzare, negli allevamenti intensivi presenti nell'area di vaccinazione, l'accasamento di tacchini a condizione che:
 - sia stato completato, per aree omogenee, un controllo virologico e sierologico su tutti gli allevamenti di tacchini;
 - le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per territorio il programma di accasamento;
 - sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento dell'allevamento;
 - l'accasamento sia effettuato per aree territoriali omogenee in modo tale da garantire, in ciascuna di tali aree, lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all'epoca della macellazione;
 - le aree geografiche di cui al precedente trattino del presente punto 1., devono essere individuate dal Servizio veterinario competente per territorio sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio e della distribuzione spaziale degli allevamenti. L'accasamento, nelle varie unità produttive di ciascun allevamento deve avvenire nel tempo massimo di 6 giorni;
 - l'accasamento in ogni allevamento sarà autorizzato esclusivamente per tacchini da carne dello stesso sesso (solo maschi o solo femmine);
 - l'accasamento deve essere autorizzato dall'ASL competente per territorio previa verifica dei requisiti di cui all'allegato III del PVE e dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento.
- Così come previsto dall'art. 2 del d.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i Veterinari aziendali o l.p., ognuno per quanto di competenza, dovranno monitorare e comunicare prontamente al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio tutte le forme respiratorie e i casi di mortalità anomale.

2. È vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna. In deroga al divieto di cui al presente punto 2., il Servizio veterinario competente per territorio può autorizzare l'immissione di selvaggina cacciabile da penna se:

- gli animali originano da allevamenti in cui negli ultimi 10 giorni almeno 10 volatili sono stati sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H7 del virus dell'influenza aviaria e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell'antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione.

3. Per il carico degli animali in allevamento devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:

a) il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all'impianto di destinazione.

Il mancato rispetto del termine previsto comporterà:

- il sequestro dell'allevamento;
- l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore, di controlli virologici a cadenza settimanale e sierologici a cadenza bisettimanale. Negli allevamenti di anatre da carne oltre al controllo sierologico a cadenza bisettimanale con spese a carico dell'allevatore, il Servizio Veterinario dell'ASL competente per l'allevamento dovrà effettuare un tampone cloacale con cadenza mensile;
- nel caso di accertata positività alle prove sopraelencate verranno applicate le misure di cui all'art. 1. Se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte a seguito della malattia, il Servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla l. 218/88;

b) ai proprietari o detentori di tacchini che non ottemperano a quanto disposto dal precedente punto a, verranno inoltre applicate le sanzioni previste dal successivo art. 8;

c) il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento;

d) le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;

e) le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;

f) le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego.

4. In aggiunta a quanto previsto dal piano di vaccinazione per la movimentazione degli animali, la concessione, da parte del Servizio veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto di volatili vaccinati destinati al macello è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:

- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il carico;
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 72 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene virale. I campioni ufficiali di cui al presente trattino devono essere prelevati dagli animali sentinella non vaccinati. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell'IZS.

Art. 4 - Controlli

1. Il Servizio veterinario competente per territorio garantirà l'attuazione dei controlli sugli allevamenti previsti dal PVE secondo le modalità di cui all'art. 1 del d.d.u.o. n. 24957 del 11 dicembre 2002.

2. I Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell'ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attività di cui al precedente punto 1.

Art. 5 - Zona di attenzione

1. Sull'area territoriale riportata nell'allegato I, che è parte integrante del presente Decreto, viene istituita una zona di attenzione della movimentazione di volatili.

2. Nella zona di attenzione si applicano le seguenti misure:

a) esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;

c) divieto di introduzione e accasamento di volatili;

d) controllo delle movimentazioni all'interno della zona;

3. ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende;

4. divieto di uscita delle uova da cova dalle aziende di allevamento. Il Servizio veterinario territorialmente competente, in deroga al divieto di cui al presente punto 4., può autorizzare il trasporto di uova da cova destinate direttamente all'incubatoio, previa disinfezione delle uova stesse e degli imballaggi. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilità delle partite di uova così introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere destinati esclusivamente ad un'azienda che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui al d.d.u.o. n. 13606 del 17 luglio 2002.

5. Divieto di movimentazione degli animali dalle aziende.

• In deroga al presente divieto, il Servizio veterinario competente per territorio autorizza l'invio dei volatili al macello, esclusivamente dopo l'esecuzione, con esito favorevole, di:

- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell'allevamento;
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, per i tacchini, anche di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene vi-

rale. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell'IZS;

- in deroga al divieto del presente punto 5., il Servizio veterinario territorialmente competente può autorizzare la movimentazione di pollame da vita da aziende di allevamento a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell'animale, al tampone tracheale, su 10 animali, per la ricerca dell'antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. Trascorsi 15 gg. dall'accasamento gli animali nell'allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi controlli sierologici e virologici.

Il Servizio Veterinario autorizza la movimentazione della selvaggina a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell'animale a tampone tracheale per la ricerca dell'antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. Gli animali potranno essere liberati esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia.

6. Controllo da parte del Servizio veterinario della corretta applicazione delle misure di biosicurezza previste dal d.d.u.o. n. 13606 del 17 luglio 2002 relativamente allo spostamento o spandimento di letame o lettiere di volatili.

7. Il Servizio veterinario competente per territorio verifica che il detentore dell'allevamento tenga apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l'azienda del personale (indicandone le mansioni), delle attrezzature e degli automezzi, con utilizzo dell'apposito registro (All. 2).

8. Sono vietati fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.

9. Così come previsto dall'art. 2 del d.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i Veterinari aziendali o L.P., ognuno per quanto di competenza, dovranno monitorare e comunicare prontamente al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio tutte le forme respiratorie e i casi di mortalità anomala.

Art. 6 - Norme per la movimentazione nella zona di attenzione

1. Per il carico degli animali in allevamento devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:

a) il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all'impianto di destinazione.

Il mancato rispetto del termine previsto comporterà:

- il sequestro dell'allevamento;

• l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore, di controlli virologici a cadenza settimanale e sierologici a cadenza bisettimanale. Negli allevamenti di anatre da carne oltre al controllo sierologico a cadenza bisettimanale con spese a carico dell'allevatore, il Servizio Veterinario dell'ASL competente per l'allevamento dovrà effettuare un tampone cloacale con cadenza mensile;

- nel caso di accertata positività alle prove sopraelencate verranno applicate le misure di cui all'art. 1. Se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte a seguito della malattia, il Servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla l. 218/88;

b) ai proprietari o detentori di tacchini che non ottemperano a quanto disposto dal precedente punto a, verranno inoltre applicate le sanzioni previste dal successivo art. 8;

- il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento;

- le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;

- le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;

- le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego.

2. Al macello il veterinario ufficiale deve assicurare il rispetto delle seguenti norme igieniche:

- evitare il possibile contatto degli automezzi e delle gabbie dedicate provenienti dalla citata zona con le altre normalmente utilizzate;
- pulizia e disinfezione di tutti gli automezzi, gabbie e attrezzature;
- frequente disinfezione delle zone di passaggio degli automezzi;
- divieto di uscita degli automezzi, gabbie ed attrezzature non disinfettati.

Art. 7

Misure sanitarie per il restante territorio regionale

Nel restante territorio regionale:

1. La concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello o per la movimentazione di tacchini è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:

- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il carico;
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene virale;
- il Servizio Veterinario competente per territorio effettua il controllo, così come previsto dal d.d.u.o. n. 13606 del 17 luglio 2002, degli allevamenti di ovaiole per la produzione di uova da consumo e di riproduttori delle specie sensibili con prelievo di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H7 del virus dell'influenza aviaria.

2. In subordine, su specifica indicazione del Servizio Veterinario competente per territorio, i Veterinari aziendali effettuano il controllo degli allevamenti intensivi secondo le modalità di cui al punto 1 del presente articolo.

3. Le Ditte interessate devono fornire al Servizio Veterinario competente per territorio, il calendario dettagliato dei prelievi che verranno effettuati negli allevamenti di competenza.

4. I Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell'ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attività di cui al precedente punto 2.

5. Per le tipologie non previste dal PVE, nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i veterinari ispettori intensificano, a fini di monitoraggio, i prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti dei virus influenzali sugli animali secondo le modalità sotto riportate:

- pollame da carne (con esclusione delle partite di tacchini già testati al momento del carico) prelievo, con cadenza settimanale, di 5 campioni di sangue per partita da almeno 5 partite di pollame da carne in provenienza dalla Regione Veneto e Lombardia.

6. I Veterinari ufficiali, i Veterinari aziendali ed il personale tecnico che effettuano i prelievi di campioni di sangue e tamponi tracheali previsti dal presente Decreto al momento della visita in allevamento devono rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni ulteriore diffusione del contagio.

Art. 8 - Sanzioni

Ai trasgressori delle norme previste dal presente decreto sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del d.lgs. 196/99.

Art. 9

1. È revocato il d.d.u.o. n. 4437 del 17 marzo 2003 «Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia».

2. Il presente Decreto entra immediatamente in vigore e è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne la dovuta pubblicità.

Mario Astuti

_____ • _____

ALLEGATO I

La parte di territorio della provincia di Bergamo delimitata:

- a nord dall'autostrada A4
- a ovest dalle Strade Statali n. 42 e n. 472 (Bergamo - Treviglio - Pandino)
- a sud dal confine amministrativo della provincia di Cremona
- a est dal confine amministrativo della provincia di Brescia.

I seguenti comuni della provincia di Cremona:

- distretto di Cremona
 - Volongo
 - Ostiano
 - Gabbioneta Binanuova
 - Pescarolo e Uniti
 - Pessina
 - Grontardo
 - Scandolara Ripa d'Oglio
 - Corte de' Frati
 - Robecco d'Oglio
 - Olmeneta
 - Azzanello
 - Castelvisconti
 - Bordolano
 - Corte de' Cortesi
- distretto di Crema
 - Casale Cremasco Vidolasco
 - Casaletto di Sopra
 - Soncino
 - Castel Gabbiano
 - Camisano
 - Ricengo
 - Offanengo
 - Romanengo
 - Salvirola
 - Cumignano sul Naviglio
 - Genivolta

REGIONE LOMBARDIA ASL n.	SERVIZIO VETERINARIO
--------------------------	----------------------

REGISTRO MOVIMENTI DA E PER L'AZIENDA									
Azienda					CODICE				
Comune									
Via									

ENTRATA IN ALLEVAMENTO			USCITA DA ALLEVAMENTO		
DATA	TIPOLOGIA (*)	PROVENIENTI DA	DATA	TIPOLOGIA (*)	DESTINATI A

(*) Persone (nome - cognome - indirizzo), automezzi (targa - ditta) e attrezzature (descrizione).

(BUR20030154)

Circ.r. 25 marzo 2003 - n. 8

Fascia di rispetto cimiteriale – art. 338 del TULS così come modificato dall'art. 28 della l. 166/2002

Ai Sindaci dei Comuni
Ai Direttori Generali delle ASL
LORO SEDI

Il nuovo articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 è, al momento oggetto di varie interpretazioni, stante anche il mancato aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Si ritiene indispensabile fornire a livello regionale alcune linee di indirizzo, in attesa di una più organica e funzionale normativa regionale, che ha già iniziato l'iter tramite l'elaborazione di un progetto di legge regionale.

È fondamentale rilevare che la fascia di rispetto cimiteriale non è stata abolita, poiché l'art. 28 1° comma, lettera a) della legge 166/02 ribadisce che «i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale».

Il primo comma dell'art. 28, lettera b) l. 166/02, che sostituisce il quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 338 T.U.LL.SS, prevede la possibilità di ridurre la fascia di rispetto, per la costruzione o ampliamento di cimiteri, ma non oltre i 50 metri. Condizioni per tale deroga, oltre al parere favorevole dell'ASL, sono la mancanza di alternative o la separazione del cimitero dal centro abitato tramite strade pubbliche almeno di livello comunale, fiumi, laghi, dislivelli naturali rilevanti, ponti o impianti ferroviari.

Una ulteriore possibilità di derogare alla fascia di rispetto di 200 m. è la necessità di realizzare un'opera pubblica, che preveda l'ampliamento di edifici esistenti o la costruzione di nuovi, come pure parchi, giardini, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Anche in tal caso è vincolante il parere favorevole dell'ASL – acquisibile tramite la procedura del silenzio assenso, decorsi due mesi dalla richiesta – nonché la considerazione degli elementi di pregio dell'area.

Benché in questa seconda possibilità di deroga non sia e-

(3.2.0)

spressamente indicato il limite della riduzione, essendo il periodo consequenziale al precedente vi è da ritenere che i 50 metri siano invalicabili e, dunque, al di sotto di tale spazio non si possano ampliare o costruire cimiteri, né realizzare opere pubbliche, quali quelle sopraindicate.

Tale interpretazione, peraltro compatibile con le esigenze di tutela e rispetto dei dolenti che motivano la sussistenza dell'area di rispetto, risulta in linea con il disegno di legge di modifica della legislazione funeraria, che definirà i principi fondamentali, rispettando i quali le Regioni, essendo titolari della legislazione concorrente, secondo quanto previsto dalla modifica del Titolo V della Costituzione, provvederanno a regolamentare la materia della polizia mortuaria.

La possibilità di intervenire all'interno della fascia di rispetto e, quindi, dei 50 metri di vincolo assoluto, è da ritenersi esclusivamente limitata ai casi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 28 legge 166/02 che sostituisce il comma 7 dell'art. 338 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e cioè agli interventi di recupero o funzionali all'utilizzo di edifici esistenti, compresi ampliamenti nella percentuale massima del 10%.

Poiché la presenza di edifici all'interno del raggio di 50 metri dal perimetro cimiteriale dovrebbe rientrare nell'eccezionalità, è opportuno che detti interventi di recupero vengano limitati ai casi di effettiva necessità per il miglioramento igienico-sanitario degli ambienti e che i cambi di destinazione d'uso non consentano attività ad elevato accesso di pubblico.

Certi di avere contribuito, con le presenti indicazioni, a dare risposta ai quesiti pervenuti da alcuni comuni e ad uniformare i comportamenti della pubblica amministrazione in una materia così delicata, si porgono cordiali saluti.

Il direttore generale: Carlo Lucchina

(BUR20030155)

Circ.r. 28 marzo 2003 - n. 9

Acquisizione di programmi informatici da parte delle aziende sanitarie pubbliche

Ai Direttori Generali
Aziende ASL e Ospedaliere
Ai Commissari Straordinari
IRCCS pubblici
LORO SEDI

(3.2.0)

È iniziata la fase di estensione del progetto CRS/SSIS che prevede il coinvolgimento, per il 2003, delle ASL di Pavia Cre-

mona e Milano 1; a breve la Giunta deciderà il programma di estensione per il 2004 e 2005.

Per garantire un corretto ritorno degli investimenti è necessario che tutti i prossimi acquisti di programmi riguardino, ove applicabile, solo programmi compatibili con il SISS.

A tal proposito si segnala che nelle classi sotto elencate gli acquisti di applicativi dovranno necessariamente riguardare prodotti certificati da Lombardia Informatica «compatibili con il SISS»:

- identificazione del cittadino e delle esenzioni: i servizi SISS di identificazione del cittadino e delle esenzioni sono integrati con gli applicativi aziendali di front-office (accettazione delle prestazioni di ricovero o specialistiche, accettazione di pronto soccorso, ecc.);
- acquisizione delle prescrizioni: i servizi SISS di acquisizione delle prescrizioni sono integrati con gli applicativi aziendali di gestione di servizi ospedalieri (es.: laboratorio analisi, radiologia), CUP e di gestione dei ricoveri (liste di attesa ricoveri ordinari);
- gestione delle prenotazioni;
- gestione delle prestazioni specialistiche-ambulatoriali;
- gestione dei ricoveri;
- gestione dei referti e lettere di dimissione ospedaliera.

A partire dal mese di aprile sarà disponibile sul sito www.crs.lombardia.it l'elenco degli applicativi già certificati come «compatibile SISS».

Per gli applicativi che non rientrano in queste classi e per ulteriori dettagli sulle modalità di verifica delle certificazioni le aziende dovranno rivolgersi a Nicola Contardi, telefono 0239331213 o all'indirizzo integrazioni_siss@lispait.it, di Lombardia Informatica.

Il direttore generale: Carlo Lucchina

D.G. Agricoltura

(BUR20030156)

(4.3.0)

D.d.g. 7 aprile 2003 - n. 5932

«Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria» – Indennizzi per mancato reddito, modalità e termini di presentazione delle istanze

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 12517 del 28 marzo 2003 «Preso d'atto dell'espressione del parere di compatibilità da parte della commissione UE, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE, e riapprovazione delle misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria. Indennizzi per mancato reddito»;

Visto il punto 7 della circolare allegata alla d.g.r. n. 12517/2003 sopra richiamata che dispone, tra l'altro, che all'apertura dei termini di presentazione delle domande e alla definizione delle tipologie di allevamento ammissibili a finanziamento, in applicazione delle tipologie di riferimento elencate al punto 3 della circolare stessa, così come disposto dalla Decisione C (2003) 164 del 25 febbraio 2003, provvederà il Direttore Generale della Direzione competente con proprio atto;

Ritenuto di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande relative al periodo di vuoto sanitario verificatosi dal 17 dicembre 1999 al 20 maggio 2000;

Ritenuto, in applicazione delle tipologie di riferimento elencate al punto 3 della circolare sopra richiamata, di ammettere a finanziamento le sottoelencate tipologie di allevamento o alle stesse assimilabili:

Allevamenti da carni: polli, galletti, capponi, faraone, tacchini, anatre, oche. <i>Tipologia assimilabile: fagiani</i>	fino a 0,046 €/mq per giorno di fermo;
Allevamenti da carne: quaglie. <i>Tipologie assimilabili: pernici rosse, piccioni, starne</i>	fino a 0,00093 €/posto animale per giorno di fermo;
Allevamenti da riproduzione: <i>Tipologie assimilabili: polli, galletti, faraone, tacchini, anatre ed oche, fagiani</i>	fino a 0,049 €/mq per giorno di fermo;
Allevamenti da riproduzione: quaglie. <i>Tipologie assimilabili: pernici rosse, piccioni, starne</i>	fino a 0,00145 €/posto animale per giorno di fermo;

Allevamenti per uova da consumo (in batteria)	fino a 0,00207 €/posto animale per giorno di fermo;
Allevamenti per uova da consumo (a terra)	fino a 0,041 €/mq per giorno di fermo;
Allevamenti di svezzatori da carne e pollastre ovaiole: <i>Tipologie assimilabili: allevamenti a terra allevamenti in batteria</i>	fino a 0,057 €/mq per giorno di fermo fino a 0,00149 €/posto animale per giorno di fermo

Ritenuto inoltre di disporre che le istanze devono essere presentate utilizzando il modello di domanda allegato 1 al presente atto composto di n. 3 pagine;

Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

Recepita le Premesse:

1. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e della Deliberazione della Giunta regionale n. 12517 del 28 marzo 2003 «Preso d'atto dell'espressione del parere di compatibilità da parte della commissione UE, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE, e riapprovazione delle misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria. Indennizzi per mancato reddito» e del relativo allegato;

2. Di disporre che dalla data di pubblicazione degli atti di cui al punto 1) potranno essere presentate le istanze relative al vuoto sanitario verificatosi dal 17 dicembre 1999 al 20 maggio 2000 utilizzando il modello allegato al presente Decreto composto di n. 3 pagine parte integrante e sostanziale;

3. Di ammettere a finanziamento in applicazione delle tipologie di riferimento elencate al punto 3 della circolare sopra richiamata, le sottoelencate tipologie di riferimento:

Allevamenti da carni: polli, galletti, capponi, faraone, tacchini, anatre, oche. <i>Tipologia assimilabile: fagiani</i>	fino a 0,046 €/mq per giorno di fermo;
Allevamenti da carne: quaglie. <i>Tipologie assimilabili: pernici rosse, piccioni, starne</i>	fino a 0,00093 €/posto animale per giorno di fermo;
Allevamenti da riproduzione: <i>Tipologie assimilabili: polli, galletti, faraone, tacchini, anatre ed oche, fagiani</i>	fino a 0,049 €/mq per giorno di fermo;
Allevamenti da riproduzione: quaglie. <i>Tipologie assimilabili: pernici rosse, piccioni, starne</i>	fino a 0,00145 €/posto animale per giorno di fermo;
Allevamenti per uova da consumo (in batteria)	fino a 0,00207 €/posto animale per giorno di fermo;
Allevamenti per uova da consumo (a terra)	fino a 0,041 €/mq per giorno di fermo;
Allevamenti di svezzatori da carne e pollastre ovaiole: <i>Tipologie assimilabili: allevamenti a terra allevamenti in batteria</i>	fino a 0,057 €/mq per giorno di fermo fino a 0,00149 €/posto animale per giorno di fermo

Il direttore generale:
Paolo Baccolo

ALLEGATO

Facsimile modello di domanda

Spett.
Amministrazione Provinciale
.....
.....
.....

Oggetto: **Legge regionale n. 7/2000. «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria» – Indennizzi per mancato reddito**

Il sottoscritto

nato a il
 rappresentante legale/titolare dell'azienda avicola denominata
 con sede legale nel comune di via
 Chiede di essere ammesso al regime di aiuto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 12517 del 28 marzo 2003 per l'indennizzo di € ... conseguenti il mancato reddito derivante dalla sospensione dell'attività di allevamento per motivi sanitari per l'allevamento avicolo ubicato nel comune di per il periodo intercorrente dal al
 Con riferimento al periodo di vuoto sanitario

DICHIARA

- che l'ubicazione dei ricoveri e le relative superfici occupate, la tipologia ed il numero di animali presenti in allevamento sono dettagliatamente descritti nel prospetto allegato;
- di aver già ricevuto un intervento finanziario, ai sensi della deliberazione n. 283/2000 modificata dalla deliberazione n. 1517/2000 nel pagamento del 4% degli interessi delle rate dei debiti attivi nel periodo di fermo d'impresa, di €
- che l'indennizzo richiesto non supera l'80% del mancato reddito subito nel periodo di interruzione dell'attività per provvedimenti sanitari;
- di aver ottemperato alle misure di prevenzione sanitaria disposte dalla competente autorità sanitaria per il contenimento dell'influenza aviaria sul territorio regionale;
- (oppure)
- di ottemperare alle misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti autorità per il contenimento dell'influenza aviaria sul territorio regionale entro il periodo di mesi dalla data di presentazione della presente istanza;
- di non risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente la manifestarsi della malattia.

Dichiara inoltre:

- di dare il proprio assenso alle necessità di svolgimento degli accertamenti e delle verifiche in azienda da parte delle Amministrazioni competenti;
- di essere a conoscenza delle norme circa il trattamento dei

dati personali di cui alla legge 13 dicembre 1966 n. 675 (legge sulla privacy) e di autorizzare l'amministrazione al trattamento dei dati di cui alla presente istanza per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

- che le dichiarazioni sopra esposte, rese a norma delle leggi n. 15/1968 e n. 127/97, corrispondono al vero essendo consapevole che la dichiarazione di dati non veritieri equivale ad uso di dati falsi.

Si impegna:

- a fornire ulteriori documentazioni ritenute necessarie per l'istruttoria della pratica;
- a rispettare, oltre a quanto sopra dichiarato e a quanto disposto nell'allegato alla deliberazione n. 12517 del 28 marzo 2003, eventuali altri obblighi e/o vincoli previsti dalla normativa regionale, statale e comunitaria.

Allega:

- fascicolo aziendale, compilato attraverso il programma informatico SIARL, aggiornato (eventuali variazioni rispetto al periodo di riferimento - 1999/2000 - dovranno essere dettagliate e documentate);
- provvedimenti delle competenti Strutture sanitarie competenti per territorio della sospensione dell'attività di allevamento per motivi sanitari;
- documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie afferente i capi di avicoli abbattuti e/o dei relativi periodi di fermo sanitario;
- copia del registro aziendale con l'indicazione del numero e la categoria dei capi risultanti al momento dell'abbattimento o dell'invio alla macellazione nonché della data di riavvio dell'attività;
- fotocopia di un documento d'identità che sostituisce l'autentica della firma come previsto dalla legge n. 127/97 e n. 191/98.

Data

Firma

Azienda Avicola comune di via

Descrizione della ubicazione, delle superfici occupate, della tipologia ed il numero di animali in allevamento

n. ord. fabbricati	Comune	Foglio	Mapp.	Tipologia allevamento	Sup. utilizzata allevamento (mq.)	n. animali presenti

Data (4.3.0)

D.d.u.o. 4 aprile 2003 - n. 5819
Determinazione dei periodi a rischio e delle aree interessate dal divieto di movimentazione degli alveari. Art. 8 del d.m. 356/99

IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE AGROAMBIENTALI E SERVIZI PER LE IMPRESE

Visto il decreto 10 settembre 1999, n. 356 «Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica»;

Visto l'art. 8 comma 1 che vieta lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni;

Visto l'art. 8 comma 2 che obbliga i servizi fitosanitari regionali a individuare annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione degli alveari, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni sensibili al colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nelle aree non ancora interessate dalla malattia;

Considerato che la diffusione di *Erwinia amylovora* dalle aree contaminate alle aree indenni può avvenire anche per mezzo delle api durante la fioritura delle piante ospiti con i voli di raccolta del polline;

Preso atto che nel corso delle ispezioni sulle piante ospiti condotte nell'anno 2002 dal servizio fitosanitario regionale, in

attuazione dell'art. 2 del d.m. 356/99, sono stati accertati focolai della malattia nelle province di Mantova, Cremona e Varese;

Visto il d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, «Regolamento di polizia veterinaria» che demanda ai Servizi Veterinari la competenza per i controlli sugli alveari;

Considerato che in base all'art. 154 del Regolamento di polizia veterinaria relativo ai provvedimenti disposti nei casi di malattie delle api, il raggio di volo delle api è calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto;

Preso atto che il servizio fitosanitario regionale è individuato in Regione Lombardia nella Struttura Servizi Fitosanitari dell'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese della D.G. Agricoltura;

Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizione a carattere organizzativo» (IV provvedimento 2002);

Visto il decreto n. 25679 del 20 dicembre 2002 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta Regionale»;

Decreta

Recepisce le Premesse:

1. di stabilire che il periodo compreso tra il giorno della

pubblicazione del presente atto fino al 15 maggio 2003 è da considerarsi periodo a rischio per la diffusione di *Erwinia amylovora* a mezzo delle api;

2. di stabilire che le aree infette interessate dal divieto di movimentazione degli alveari, rappresentate negli allegati n. 1 e 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, sono costituite dal territorio dei seguenti comuni:

- provincia di Mantova comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Commessaggio, Felonica, Gazzuolo, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Daniele Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Suzzara, Viadana, Villa Poma;
- provincia di Cremona comuni di Cella Dati, Drizzona, I-

sola Dovarese, Malagnino, Ostiano, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Sospiro, Torre de' Picenardi, Volongo;

- provincia di Brescia comune di Fiesse;
- provincia di Varese comuni di Cantello, Clivio, Saltrio, Viggù;
- provincia di Como comune di Bizzarone;

3. di vietare lo spostamento degli alveari nel periodo indicato al punto 1. dalle aree infette indicate al punto 2. verso aree indenni;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa:
Aldo Deias


_____ • _____

ALLEGATO 1

Regione Lombardia

Agricoltura

Comuni interessati dal divieto di movimentazione degli alveari in provincia di Mantova, Cremona e Brescia




Dati aggiornati 2002

Dati forniti dal Servizio fitosanitario - Regione Lombardia. Elaborati da ERSAF


Regione Lombardia

Agricoltura

Comuni interessati dal divieto di movimentazione degli alveari in provincia di Varese e Como



Comuni interessati dal divieto

- 1 BIZZARONE
- 2 CANELLO
- 3 CLIVIO
- 4 SALTRIO
- 5 VIGGIU'

 Comuni della Provincia di Como
 Comuni della Provincia di Varese
 Area di divieto r= 3 Km
 Focolaio



Dati aggiornati 2002

Dati forniti dal Servizio fitosanitario - Regione Lombardia. Elaborati da ERSAF

D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità

(BUR20030158)

(5.3.5)

D.d.u.o. 19 agosto 2002 - n. 15423

Volturazione e presa d'atto della variazione della sede legale dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta O.M.A.R. di Sara Umberto per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare, cernita e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, provenienti da terzi nell'impianto sito in Cernusco s/Naviglio (MI) via Verdi 85, a favore della ditta TME s.r.l. con sede legale in Cernusco s/Naviglio (MI) p.zza Vecchia Filanda 1

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. 28 gennaio 2002, n. 7851 avente per oggetto: «Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 6 marzo 1998, n. 34954, avente per oggetto: «Ditta O.M.A.R. di Sara Umberto, con sede legale in Cernusco s/Naviglio (MI) via Verdi 85. Rinnovo, con ampliamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare, cernita e recupero di rifiuti speciali non pericolosi

e speciali pericolosi provenienti da terzi, presso l'impianto sito in Cernusco s/Naviglio (MI), via Verdi 85. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- 2 ottobre 1998, n. 38724, avente per oggetto: «Ditta O.M.A.R. di Sara Umberto, Modifica dell'autorizzazione n. 6/34954 del 6 marzo 1998, relativa all'attività di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, nell'impianto sito in Cernusco s/Naviglio (MI), via Verdi 85. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- 27 marzo 2002, n. 8592, avente per oggetto: «Ditta O.M.A.R. di Sara Umberto con sede legale in Cernusco s/Naviglio (MI) - via Verdi 85. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali riguardanti l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3 R4) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto ubicato in Comune di Cernusco s/Naviglio (MI) - via Verdi 85. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Vista l'istanza, in atti regionali n. 16047 dell'8 maggio 2002, presentata dalla ditta TME s.r.l., con sede legale in Cernusco s/Naviglio (MI), p.zza Vecchia Filanda 1, tendente ad ottenere la volturazione e la variazione della sede legale della autorizzazione come indicata nelle dd.g.r. 6 marzo 1998 n. 34954, 2 ottobre 1998 n. 38724 e 27 marzo 2002 n. 8592;

Visto l'atto notarile in Segrate (MI) del 15 gennaio 2001, rep. n. 57023, che attesta la cessione in affitto di ramo d'azienda;

Preso atto:

- della trasformazione societaria e della variazione della sede legale tale per cui titolare dell'autorizzazione di cui alle dd.g.r. 6 marzo 1998 n. 34954, 2 ottobre 1998 n. 38724 e 27 marzo 2002 n. 8592 deve intendersi la ditta TME s.r.l., con sede legale in Cernusco s/Naviglio (MI), p.zza Vecchia Filanda 1, per l'attività di deposito preliminare, cernita e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti da terzi nell'impianto sito in Cernusco s/Naviglio (MI), via Verdi 85;

- che la ditta è iscritta presso la CCIAA di Milano n. 1612128 del 31 gennaio 2001;

- che è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 di cui al certificato della CCIAA di Milano prot. n. CER/46941/2002/CMI1932 del 6 maggio 2002;

Ritenuto:

- di determinare in € 181.272,23 l'importo della fidejussione che la ditta TME s.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Milano; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000;

- di svincolare la fidejussione precedentemente prestata alla ditta O.M.A.R. di Sara Umberto, accettata con nota in atti regionali n. 52112 del 14 settembre 1998 e n. 72265 del 22 dicembre 1998, previa acquisizione del parere della Provincia di Milano in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. 18 luglio 1997 n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997 n. 27503»;

- la d.g.r. 27 novembre 2001 n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

- il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1) Di volturare l'autorizzazione per l'esercizio di un deposito preliminare, cernita e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti da terzi nell'impianto sito in Comune di Cernusco s/Naviglio (MI), via Verdi 85, già rilasciata con d.g.r. 6 marzo 1998 n. 34954, 2 ottobre 1998 n. 38724 e 27 marzo 2002 n. 8592 alla ditta O.M.A.R. di Sara Umberto, con sede legale in Cernusco s/Naviglio (MI), via Verdi 85, alla ditta TME s.r.l., con sede legale in Cernusco s/Naviglio (MI), p.zza Vecchia Filanda 1 per l'esercizio di un deposito preliminare, cernita e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti da terzi nell'impianto sito in Cernusco s/Naviglio (MI), via Verdi 85.

2) Di determinare in € 181.272,23 l'importo della fidejussione che la ditta TME s.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Milano; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000.

3) Di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 2), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000.

4) Di svincolare la fidejussione precedentemente prestata dalla ditta O.M.A.R. di Sara Umberto, accettata con nota in atti regionali n. 52112 del 14 settembre 1998 e n. 72265 del 22 dicembre 1998, previa acquisizione del parere della Provincia di Milano in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività.

5) Di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione di cui alle dd.g.r. 6 marzo 1998 n. 34954, 2 ottobre 1998 n. 38724 e 27 marzo 2002 n. 8592.

6) Di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta TME s.r.l., contestualmente alla d.g.r. n. 34954/1998, n. 38724/1998 e n. 8592/2002 ed all'accettazione della polizza fidejussoria di cui al punto 2), trasmettendone copia alla Pro-

vincia di Milano, all'ARPA Dipartimento di Milano ed al comune di Cernusco s/Naviglio.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030159)

D.d.u.o. 20 novembre 2002 - n. 22361

(5.3.5)

Ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo s.r.l. con sede legale, in Pontirolo Nuovo (BG) - via Fornasotto 31. Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte dell'autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciata con d.g.r. n. 3005 del 29 dicembre 2000

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l. 23 marzo 2001, n. 93;

- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Richiamate le:

- d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54407/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99», come modificata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

- d.g.r. 2 agosto 2001, n. 5964 avente per oggetto: «Integrazione della d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, già integrata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54407/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99», che prevede la riduzione delle garanzie finanziarie prestate dalle aziende certificate ISO 14000 o che abbiano ottenuto la registrazione EMAS;

- d.g.r. 29 dicembre 2000, n. 3005 avente per oggetto: «Ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo s.r.l. con sede legale in Pontirolo Nuovo (BG), via Fornasotto 31. Rinnovo, modifica ed aggiornamento dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 8067 del 12.1.96, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi nell'impianto sito in Pontirolo Nuovo (BG), via Fornasotto n. 31. Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Vista l'istanza del 16 maggio 2002 pervenuta in atti regionali n. 18837 del 23 maggio 2002 con cui la ditta richiede, ai sensi del punto 2. della d.g.r. 5964/2001, la riduzione del 25% della garanzia finanziaria, accettata con nota n. 550 del 10 gennaio 2001, a seguito dell'avvenuta certificazione ISO 14000;

Preso atto della certificazione ISO 14001 rilasciata da ICEC Istituto di Certificazione per l'industria Conciaria con il n. 010 parte integrante dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto pertanto di prendere atto che ricorrono le condizioni stabilite al punto 1. della d.g.r. 5464/2001 relativamente alla riduzione del 25% della garanzia finanziaria già prestata dalla ditta;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale re-

voca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

- la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

- il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di prendere atto dell'avvenuta certificazione ambientale della ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo s.r.l. con sede legale in Pontirolo Nuovo (BG) - via Fornasotto 31;

2. di rideterminare da € 128.081,31 a € 96.060,98 l'ammontare della garanzia finanziaria che la ditta deve, prestare a favore della Regione Lombardia a fronte della d.g.r. n. 3005 del 29 dicembre 2000;

3. di disporre pertanto che venga presentata agli uffici regionali appendice di variazione alla polizza fidejussoria della Banca Commerciale Italiana n. 1269/46 del 5 gennaio 2001 che indichi la riduzione dell'importo di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

4. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della suddetta certificazione ISO 14000 la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per l'intero valore;

5. di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, ed al comune di Pontirolo Nuovo;

6. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di comunicazione dell'avvenuta accettazione della fidejussione.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030160)

(5.3.5)

D.d.u.o. 22 novembre 2002 - n. 22697

Volturnazione delle autorizzazioni, rilasciate alla ditta Ecoplant s.r.l. per l'esercizio di due impianti mobili, per lo svolgimento delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a favore della ditta G.E.D.I.T. s.r.l. con sede legale in Calcinato (BS) via Cavicchione Sotto, 1

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l. 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamato:

- la d.g.r. 22 ottobre 1999, n. 45774, avente per oggetto: «Ditta Ecoplant s.r.l. - Autorizzazione di un impianto mobile, denominato I.T.E.-02, per lo svolgimento delle operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- la d.g.r. 22 ottobre 1999, n. 45786, avente per oggetto: «Ditta Ecoplant s.r.l. - Autorizzazione di un impianto mobile, denominato I.T.E.-01, per lo svolgimento delle operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- il d.d.s. 2 dicembre 1999, n. 50432, avente per oggetto: «Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria di cui alla d.g.r. 22 ottobre 1999, n. 45774, titolare la ditta Ecoplant s.r.l. con sede legale in Calcinato (BS), via Cavicchione Sotto, 1, alle nuove disposizioni approvate con d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274».

- il d.d.s. 2 dicembre 1999, n. 50431, avente per oggetto:

«Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria di cui alla d.g.r. 22 ottobre 1999, n. 45786, titolare la ditta Ecoplant s.r.l. con sede legale in Calcinato (BS), via Cavicchione Sotto, 1, alle nuove disposizioni approvate con d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274».

Vista l'istanza, in atti regionali n. 22626 del 1 luglio 2002 come integrata con nota prot. reg. n. 32510 del 8 ottobre 2002, presentata dalla ditta G.E.D.I.T. s.r.l., con sede legale in Calcinato (BS), via Cavicchione Sotto 1, tendente ad ottenere la volturnazione delle autorizzazioni come indicate nelle dd.g.r. 22 ottobre 1999, n. 45774 e n. 45786;

Visto l'atto notarile in Calcinato (BS) del 21 giugno 2002, rep. n. 14118 racc. n. 2867, che attesta le cessioni dei rami d'azienda;

Preso atto:

- della trasformazione societaria tale per cui titolare delle autorizzazioni di cui alle dd.g.r. 22 ottobre 1999, n. 45774 e n. 45786 deve intendersi la ditta G.E.D.I.T. s.r.l., con sede legale in Calcinato (BS), via Cavicchione Sotto 1, per l'attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi negli impianti mobili;

- che la ditta è iscritta presso la CCIAA di Brescia n. 309047 del 19 febbraio 1996;

- che è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 di cui al certificato della CCIAA di Brescia prot. n. CER/10817/2002/CBS0023 del 27 maggio 2002;

Ritenuto:

- di determinare in € 37.184,90 (d.g.r. n. 45774) e € 37.184,90 (d.g.r. n. 45786) l'importo delle fidejussioni che la ditta G.E.D.I.T. s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia; le fidejussioni, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, devono essere prestate ed accettate in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000;

- di svincolare le fidejussioni precedentemente prestate alla ditta Ecoplant s.r.l., accettate con note in atti regionali n. 2710 e n. 2705 del 26 gennaio 2000, previa acquisizione del parere della Provincia di Brescia in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. 18 luglio 1997 n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997 n. 27503»;

- la d.g.r. 27 novembre 2001 n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

- il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1) Di volturnare le autorizzazioni per l'esercizio di due impianti mobili per lo svolgimento delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già rilasciate con dd.g.r. 22 ottobre 1999, n. 45774 e n. 45786 alla ditta Ecoplant s.r.l., con sede legale in Calcinato (BS), via Cavicchione Sotto 1, alla ditta G.E.D.I.T. s.r.l., con sede legale in Calcinato (BS), via Cavicchione Sotto 1, per l'esercizio di due impianti mobili per lo svolgimento delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

2) Di determinare in € 37.184,90 (d.g.r. n. 45774) e € 37.184,90 (d.g.r. n. 45786) l'importo delle fidejussioni che la ditta G.E.D.I.T. s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia; le fidejussioni, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, devono essere prestate ed accettate in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000.

3) Di dare atto che la mancata presentazione delle fidejussioni di cui al punto 2), entro il termine di 30 giorni dalla data

di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000.

4) Di svincolare le fidejussioni precedentemente prestate dalla ditta Ecoplant s.r.l., accettate con note in atti regionali n. 2710 e n. 2705 del 26 gennaio 2000, previa acquisizione del parere della Provincia di Brescia in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività.

5) Di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni delle autorizzazioni di cui alle dd.g.r. 22 ottobre 1999, n. 45774 e n. 45786.

6) Di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta G.E.D.I.T. s.r.l., contestualmente alle dd.g.r. n. 45774/1999 e n. 45786/1999 ed all'accettazione delle polizze fidejussorie di cui al punto 2), trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, all'ARPA Dipartimento di Brescia ed al comune di Calcinato.

Il dirigente dell'unità organizzativa
gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030161)

(5.3.5)

D.d.u.o. 10 dicembre 2002 - n. 24829

Preso d'atto della trasformazione societaria e variazione della sede legale tale per cui titolare dell'autorizzazione per la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, di cui alle dd.g.r. 30 luglio 1999, n. 44598 e 22 dicembre 1999, n. 47280 deve intendersi l'azienda A.S. Mortara s.p.a., con sede legale in Mortara, c.so Garibaldi 44

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis
Decreta

1) Di prendere atto della trasformazione societaria e della variazione della sede legale, tale per cui titolare dell'autorizzazione, di cui alle dd.g.r. 30 luglio 1999, n. 44598 e 22 dicembre 1999, n. 47280 deve intendersi l'azienda A.S. Mortara s.p.a., con sede legale in Pavia, c.so Garibaldi 44, per l'attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido provenienti da terzi, nell'impianto sito presso il depuratore comunale di Mortara (PV).

2) Di disporre che:

-l'esercizio degli impianti in oggetto non è subordinato alla presentazione della garanzia finanziaria in applicazione dell'art. 7, 4° comma, lettera f) della l.r. 94/80;

- gli effetti del presente atto decorrono dalla data della comunicazione del provvedimento.

3) Di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione di cui alle dd.g.r. 30 luglio 1999, n. 44598 e 22 dicembre 1999, n. 47280.

4) Di disporre la comunicazione del presente atto all'azienda A.S. Mortara s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, all'ARPA Dipartimento di Pavia ed al comune di Pavia.

Il dirigente dell'unità organizzativa
gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030162)

(5.3.5)

D.d.u.o. 7 gennaio 2003 - n. 11

Preso d'atto della trasformazione societaria, tale per cui titolare dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Comune di Novate Milanese (MI) - via Vialba n. 78 di cui alla d.g.r. n. 7/10547 del 4 ottobre 2002, deve intendersi la Ditta Fisicompost s.r.l. con sede legale in Milano - via Stephenson n. 100

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis
Decreta

1. di prendere atto della trasformazione societaria tale per cui titolare dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 7/10547 del

4 ottobre 2002, deve intendersi la Ditta Fisicompost s.r.l. con sede legale in Milano - via Stephenson n. 100, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Comune di Novate Milanese (MI) - via Vialba n. 78;

2. di disporre che venga presentata agli uffici provinciali la garanzia finanziaria di cui alla d.g.r. n. 7/10547 del 4 ottobre 2002, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

3. di disporre la comunicazione del presente atto, a mezzo raccomandata a.r., alla Ditta Fisicompost s.r.l. con sede legale in Milano - via Stephenson n. 100, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al comune di Novate Milanese ed al comune di Milano;

4. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua approvazione e di confermare che l'efficacia della d.g.r. n. 7/10547/02 decorre dalla data di accettazione da parte della Provincia di Milano della fidejussione di cui al punto 2.

Il dirigente dell'unità organizzativa
gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030163)

(5.3.5)

D.d.u.o. 15 gennaio 2003 - n. 197

Ditta ECO-FIRE s.p.a. con sede legale in Milano - via Tintoretto n. 5. Archiviazione dell'istanza tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto sperimentale da ubicarsi in Comune di Pontevecchio (BS) ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante termocombustione di rifiuti speciali

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis
Decreta

1. di archiviare l'istanza presentata dalla Ditta ECO-FIRE s.p.a. con sede legale in Milano - via Tintoretto n. 5, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto sperimentale da ubicarsi in Comune di Pontevecchio (BS) ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante termocombustione di rifiuti speciali;

2. di estinguere il procedimento amministrativo relativo alla succitata istanza;

3. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura della Provincia di Brescia a cui è delegata l'attività di controllo ai sensi del d.lgs. 22/97;

4. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Pontevecchio ed all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Brescia.

Il dirigente dell'unità organizzativa
gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030164)

(5.3.5)

D.d.u.o. 15 gennaio 2003 - n. 198

Ditta Galeazzi Enzo di Galeazzi Giorgio & C. s.n.c. con sede legale in Roverbella (MN) - via Borgo Venezia n. 66. Presa d'atto della rinuncia alla richiesta di approvazione di varianti sostanziali all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Roverbella (MN) - Strada Capezzagna Storta, già autorizzato con d.g.r. n. 6/43835 del 24 giugno 1999

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis
Decreta

1. di prendere atto della rinuncia della Ditta Galeazzi Enzo di Galeazzi Giorgio & C. s.n.c., con sede legale in Roverbella (MN) - via Borgo Venezia n. 66, alla richiesta di approvazione di varianti sostanziali all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Roverbella (MN) - Strada Capezzagna Storta, già autorizzato con d.g.r. n. 6/43835 del 24 giugno 1999;

2. di estinguere il procedimento amministrativo e di archiviare la relativa istanza;

3. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura della Provincia di Mantova a cui è delegata l'attività di controllo ai sensi del d.lgs. 22/97;

4. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Mantova ed al comune di Roverbella.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030165)

(5.3.5)

D.d.u.o. 15 gennaio 2003 - n. 199

Ditta Fedeli F.lli s.n.c. di Fedeli Luigi e C. con sede legale in Monza (MI) - via Marconi n. 11. Archiviazione dell'istanza tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Monza (MI) - Viale Marconi n. 11 ed all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di archiviare l'istanza presentata dalla Ditta Fedeli F.lli s.n.c. di Fedeli Luigi e C., con sede legale in Monza (MI) - via Marconi n. 11, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Monza (MI) - Viale Marconi n. 11 ed all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili;

2. di estinguere il procedimento amministrativo relativo alla succitata istanza;

3. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura della Provincia di Milano a cui è delegata l'attività di controllo ai sensi del d.lgs. 22/97;

4. di far presente che la Ditta potrà riattivare il procedimento presso la Provincia di Milano, una volta acquisite le autorizzazioni propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 22/97;

5. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Monza.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030166)

(5.3.5)

D.d.u.o. 24 gennaio 2003 - n. 588

Rettifica per mero errore materiale del d.d.u.o. 10 dicembre 2002 n. 24829 avente per oggetto «Presenza d'atto della trasformazione societaria e variazione della sede legale tale per cui titolare dell'autorizzazione per la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, di cui alle dd.g.r. 30 luglio 1999, n. 44598 e 22 dicembre 1999, n. 47280 deve intendersi l'azienda A.S. Mortara s.p.a., con sede legale in Mortara, c.so Garibaldi 44»

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1) Di rettificare il d.d.u.o. 10 dicembre 2002 n. 24829 sostituendo l'indirizzo della sede legale dell'azienda

A.S. Mortara con c.so Garibaldi 44 - Mortara (PV) anziché c.so Garibaldi 44 - Pavia e al punto 4) con il comune di Mortara anziché Pavia come riportato nell'atto.

2) Di mantenere inalterate le condizioni e le prescrizioni previste dal d.d.u.o. sopracitato.

3) Di disporre la comunicazione del presente provvedimento

all'azienda A.S. Mortara SPA, contestualmente al d.d.u.o. n. 24829/2002, trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, all'ARPA Dipartimento di Pavia ed al comune di Mortara.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030167)

(5.3.5)

D.d.u.o. 24 gennaio 2003 - n. 590

Cogeme s.p.a. con sede legale in Rovato (BS) - via XXV Aprile n. 18. Archiviazione dell'istanza tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto a contenuto innovativo da ubicarsi in Comune di Rovato (BS) ed all'esercizio delle operazioni di recupero e valorizzazione energetica di rifiuti solidi urbani ed assimilabili

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di archiviare l'istanza presentata da Cogeme s.p.a. con sede legale in Rovato (BS) - via XXV Aprile n. 18, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto a contenuto innovativo da ubicarsi in Comune di Rovato (BS) ed all'esercizio delle operazioni di recupero e valorizzazione energetica di rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

2. di estinguere il procedimento amministrativo relativo alla succitata istanza;

3. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura della Provincia di Brescia a cui è delegata l'attività di controllo ai sensi del d.lgs. 22/97;

4. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Rovato, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Brescia ed alla Struttura V.I.A. dell'U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030168)

(5.3.5)

D.d.u.o. 20 marzo 2003 - n. 4814

Proroga dell'autorizzazione concessa con d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità 28 febbraio 2002, n. 2939 per il completamento del processo sperimentale «Enisolvex», attraverso prova industriale di trattamento «on site» dei suoli contaminati, nell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho/Però da parte della Società Ecotec

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di autorizzare la proroga richiesta, al fine di completare il processo sperimentale «Enisolvex», che la Società Ecotec sta testando attraverso prova industriale di trattamento «on site» dei suoli contaminati, nell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho/Però;

2. di far salvo quanto già decretato con il provvedimento del Direttore Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, 28 febbraio 2002, n. 2939;

3. di comunicare il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Rho e Pero, all'A.R.P.A. Lombardia e alla Società Eni s.p.a. - Divisione Refining & Marketing;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa:
Adriano Vignali

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20030169)

(4.7.0)

D.d.s. 13 marzo 2003 - n. 4252

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Aurora P.S.C. avente sede in Brescia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Aurora P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Brescia - via XXV Aprile 18, codice fiscale e partita IVA n. 02206240984 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 364, numero progressivo 727;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Aurora P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Brescia di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo Statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Aurora P.S.C. Cooperativa Sociale - via XXV Aprile 18, 25100 Brescia, alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030170)

(4.7.0)

D.d.s. 13 marzo 2003 - n. 4253

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Area avente sede in Bargahe (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Area Cooperativa Sociale, con sede in Bargahe (BS) - via I. Boschi 19, codice fiscale e partita IVA n. 02247300987 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 364, numero progressivo 728;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Area Cooperativa Sociale con sede in Bargahe (BS) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e

Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo Statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Area Cooperativa Sociale - via I. Boschi 19, 25070 Bargahe (BS), alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030171)

(4.7.0)

D.d.s. 19 marzo 2003 - n. 4611

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Formedianet avente sede in Edolo (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Formedianet Cooperativa Sociale, con sede in Edolo (BS) - via G. Sora 22/b, codice fiscale e partita IVA n. 02273540985 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 365, numero progressivo 729;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Formedianet Cooperativa Sociale con sede in Edolo (BS) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo Statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Formedianet Cooperativa Sociale - via G. Sora 22/b, 25048 Edolo (BS), alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030172)

(4.7.0)

D.d.s. 19 marzo 2003 - n. 4612

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Arcobaleno avente sede in Varese

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Arcobaleno Cooperativa Sociale, con sede in Varese - via S. D'Acquisto 3, codice fiscale e partita IVA n. 02726760123 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 365, numero progressivo 730;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annual-

mente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- 3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Arcobaleno Cooperativa Sociale con sede in Varese di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
- lo Statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- 4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Arcobaleno Cooperativa Sociale con sede in Varese di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi, entro il **mezzogiugno 2003** l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;
- 5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Arcobaleno Cooperativa Sociale – via S. D'Acquisto 3, 21100 Varese, alla Prefettura di Varese, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura:
Sergio Raffaele

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20030173)

(5.2.0)

D.d.u.o. 26 febbraio 2003 - n. 2698

d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Varese. Declassificazione a strada comunale dei tratti della S.P. n. 34 Solbiate Arno – Besnate denominata «Dei Visconti» dal km 2+645 al km 3+947 e della S.P. n. 26 Albizzate – Gallarate denominata «Dei Castelli dell'Arno» dal km 0+000 al km 1+181 in comune di Albizzate (VA). Classificazione a strade provinciali delle strade denominate via XXV Aprile e via De Gasperi in comune di Albizzate (VA)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a strade comunali dei tratti della S.P. n. 34 Solbiate Arno – Besnate denominata «Dei Visconti» dal km 2+645 al km 3+947 e della S.P. n. 26 Albizzate – Gallarate denominata «Dei Castelli dell'Arno» dal km 0+000 al km 1+181 in comune di Albizzate (VA) e la classificazione a strade provinciali delle strade denominate via XXV Aprile e via De Gasperi in comune di Albizzate (VA), come individuato con la deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 6 del 28 febbraio 2001.

Art. 2 – La Provincia di Varese e il comune di Albizzate dovranno prevedere nella rispettiva consegna dei tronchi stradali l'elenco delle opere strutturali presenti con la relativa documentazione tecnica di base e l'eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Varese e il comune di Albizzate dovranno fare nell'ambito della rispettiva consegna una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'unità organizzativa
viabilità: Marco Cesca

(BUR20030174)

(5.2.1)

D.d.u.o. 1 aprile 2003 - n. 5548

Riqualficazione linea ferroviaria FNME Saronno-Seregno. Approvazione tecnico-economica del progetto esecu-

tivo della passerella pedonale in comune di Cesano Maderno all'intersezione delle linee FNM Milano-Asso e Saronno-Seregno, redatto dalla Società Ferrovie Nord Milano – Divisione Ingegneria

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo per la realizzazione della passerella pedonale in comune di Cesano Maderno, redatto dalla Società Ferrovie Nord Milano – Divisione Ingegneria e depositato presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie, [il cui Elenco elaborati – Allegato 2 (*omissis*) – costituisce parte integrante del presente decreto] (1), per un importo totale di € 998.391,89 comprensivo di lavori, somme a disposizione e IVA sulle spese generali, come risultante dal quadro economico allegato [Allegato 3 (*omissis*) – che costituisce parte integrante del presente decreto] (1);

2. che l'importo totale di € 998.391,89 è al netto dell'IVA sui lavori sostenuta dalla società appaltante e dalla, stessa recuperabile mediante i meccanismi di detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 663/72 ovvero mediante richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 30 del medesimo d.P.R. 663/72 e al lordo dell'IVA sulle spese generali;

3. che l'importo per la realizzazione dell'opera, di cui al punto 2, è a valere sui fondi trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Lombardia in base all'«Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti» sottoscritto in data 12 novembre 2002, Allegato 3 – Scheda Intervento 10 (*omissis*) (1);

4. che FNME s.p.a., eseguita la gara d'appalto e sottoscritto il relativo contratto, faccia pervenire agli uffici della Regione Lombardia il quadro economico corretto a seguito dei risultati della gara stessa;

5. che la voce b2 «lavori, prestazioni e oneri attivazione – Personale FNME» del quadro economico allegato al presente decreto (*omissis*) (1), e che verrà precisamente quantificata a fine lavori, sarà oggetto delle opportune scritture nel bilancio di gestione della rete FNME s.p.a.;

6. che i tempi per l'inizio ed il completamento dei lavori sono fissati nel modo seguente:

- a. entro 12 mesi dalla data del presente decreto dovranno essere iniziati i lavori;
- b. entro 5 anni dalla data del presente decreto dovranno essere completate le opere;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il dirigente dell'u.o. infrastrutture
ferroviarie: Mario Piana

(1) Gli originali allegati al presente decreto e non presenti su questo Bollettino possono essere consultati presso la D.G. Infrastrutture e Mobilità – U.O. Infrastrutture Ferroviarie – via Taramelli 20 – 20124 Milano.

D.G. OO.PP., politiche per la casa e protezione civile

(BUR20030175)

(5.1.3)

Com.r. 31 marzo 2003 - n. 46

Incarichi di collaudo assegnati il 19 marzo 2003

- **ALER di Busto Arsizio**
Intervento r.e. loc. in v.le Lombardia/v. Cellini e v. D'Azeglio
Collaudatore: arch. Volpi Giorgio
- **Casa di Riposo «Città di Tirano»**
FRISL l.r. n. 33/91 Anziani – Mini alloggi protetti per anziani – Mini alloggi protetti per anziani
Collaudatore: arch. Pezzola Riccardo
- **Ospedale Fatebenefratelli e Oltalmico di Milano**
Corso d'opera e finale per ristrutturazione dell'edificio oftalmico
Collaudatore: ing. Taddia Cesare
- **ALER di Milano**
Corso d'opera e finale progetto R.U.I.S.A. trasformazione

- d'uso e risanamento conservativo di 4 immobili di v. Stadera
 Collaudatori: ing. Zavelani Rossi Adolfo
 ing. Zaretti Di Arpi Carlo Maria
- *Comune di Lainate (MI)*
 Corso d'opera e finale per costruzione R.S.A. per anziani non autosufficienti - 1° lotto
 Collaudatore: arch. Bessi Enzo
 - *Soc. La Nuova Palma s.r.l. di Milano*
 L.r. 33/91 FRISL Anziani - Costruzione C.D.I. in Milano
 Collaudatore: ing. Alderighi Giancarlo
 - *Comune di Ponteviso (BS)*
 L. n. 457/78 - Interv. r.e. loc. in via Cavalieri di Vittorio Veneto
 Collaudatore: ing. Zappa Luigi
 - *Casa di Riposo «Irene Rubini Falck» di Vobarno (BS)*
 Realizzazione di sette mini alloggi protetti FRISL l. 33/91
 Collaudatore: ing. Bandiera Alfonso
 - *R.S.A. «Santa Maria della Neve» di Pisogne (BS)*
 Ristrutturazione ed ampliamento per realizzazione RSA
 Collaudatore: ing. Tengattini Piergiorgio
 - *Soc. Elettrica in Morbegno (SO)*
 Impianto idroelettrico sul torrente Cavrucco in territorio del comune di Civo e Valmasino
 Collaudatore: ing. Dell'Andrino Massimo
 - *Casa di Riposo «S. Orsola» - Teglio (SO)*
 Mini alloggi protetti per anziani - FRISL l.r. 33/91 - Anziani
 Collaudatore: ing. Vitali Salvatore
 - *Soc. Carcano Antonio s.p.a. di Mandello del Lario*
 Impianto idroelettrico sul torr. Lesina in comune di Delebio (SO)
 Collaudatore: ing. Patriarca Gino

Il dirigente: Nicola Quaranta

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20030176)

Prov. altri Enti n. 16/1-Se.O. 2003

Ordinanza n. 158 del 5 febbraio 2003 emessa dal T.A.R. della Lombardia sez. staccata di Brescia sul ricorso proposto da Wind Telecomunicazioni s.p.a. c/o Comune di Berlingo (Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

su ricorso n. 502/2002 proposto da: Wind Telecomunicazioni s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio D. Gesmundo e Daniele Goffi ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniele Goffi, in Brescia, via Antiche Mura n. 6;

contro il Comune di Berlingo in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento del provvedimento n. 463 in data 21 marzo 2002, con il quale il Responsabile del Servizio del Comune di Berlingo invita la Soc. ricorrente a rilocalizzare l'area per l'installazione di impianto di stazione radio base;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato, quale relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002, il dott. Gianluca Morri;

Udito il difensore della parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La Soc. Wind Telecomunicazioni s.p.a., titolare di una licenza per la prestazione del servizio radiomobile pubblico, comunicava al Comune di Berlingo la necessità di realizzare, nel relativo territorio comunale, una stazione radio base in area idonea allo scopo di garantire la copertura del servizio di telefonia mobile.

A seguito di accertamenti istruttori il Responsabile del Servizio del Comune di Berlingo, con il provvedimento impugnato,

ha invitato la Soc. ricorrente a rilocalizzare il sito per l'installazione della stazione radio base, poiché quello originariamente proposto ricadeva entro la fascia di 75 metri di distanza da locali pubblici e, quindi, in area in cui, a norma dell'art. 4 comma 8 della l.r. Lombardia n. 11 dell'11 maggio 2001, come sostituito dall'art. 3 comma 12 lett. a) della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, è in ogni caso vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.

Contro il citato provvedimento proponeva ricorso, avanti questa Sezione, la Soc. Wind Telecomunicazioni s.p.a., sostenuto da un unico ed articolato motivo volto a censurare la normativa regionale sopra richiamata sotto diversi profili di illegittimità, per violazione degli artt. 3, 15, 21, 41, nonché, con riferimento alle leggi 31 luglio 1997, n. 249 e 22 febbraio 2001 n. 36, degli artt. 117 e 120 della Costituzione, chiedendo a questo giudice di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale.

DIRITTO

1. Va preliminarmente evidenziata la rilevanza della questione per la decisione dell'odierno ricorso, in quanto:

- a) il provvedimento impugnato, adottato in data 21 marzo 2001, si fonda sulla sola norma regionale, contenuta nell'art. 4 comma 8 della l.r. Lombardia n. 11 dell'11 maggio 2001, recante «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione», come sostituito dall'art. 3 comma 12 lett. a) della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, secondo cui: «È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze»;

- b) medio tempore è stata emanata la l.r. 10 giugno 2002 n. 12, che (art. 1) ha sospeso la disposizione in oggetto fino all'1 gennaio 2003, lasciando tuttavia fermo il divieto, senza però stabilire limiti di distanza, quando gli impianti per le telecomunicazioni sono installati in prossimità di edifici aventi destinazione c.d. protetta che ospitano soggetti minorenni;

- c) al momento dell'adozione del citato provvedimento non era ancora stato emanato il d.lgs. 4 settembre 2002 n. 198, il quale, pur applicandosi alle procedure in corso, non può trovare applicazione nei procedimenti amministrativi già conclusi con l'adozione di formali provvedimenti alla data della sua entrata in vigore, la cui legittimità deve essere accertata secondo la regola *tempus regit actum*; appare comunque dubbio, allo stato dell'attuale ripartizione di competenze legislative fra Stato e Regione, se la normativa statale sopravvenuta, più permissiva sotto il profilo urbanistico, possa prevalere immediatamente sulla pregressa legislazione regionale, maggiormente restrittiva per quanto riguarda gli aspetti di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001 n. 36;

- d) alla luce della normativa vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato il ricorso andrebbe, pertanto, respinto, atteso il limite inderogabile di 75 metri stabilito dalla l.r. sopra citata;

- e) assume quindi rilevanza la sollevata questione di legittimità costituzionale, in quanto l'eventuale caducazione del divieto di cui all'art. 8 comma 4 della l.r. Lombardia n. 11 del 2001, consentirebbe l'accoglimento dell'istanza avanzata dalla ricorrente e le statuizioni conseguenti l'impugnato diniego, poiché unico motivo opposto dal Comune di Berlingo.

2. Il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 8 comma 4 della l.r. Lombardia n. 11 del 2001, come sostituito dall'art. 3 comma 12 lett. a) della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, nella parte in cui vieta indiscriminatamente ed inderogabilmente l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.

3. In primo luogo si rileva che l'introduzione del citato divieto si pone in contrasto con la riserva, allo Stato, della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117 comma 2 lett. s), della Costituzione, con i principi della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute di cui al successivo comma 3, dello stesso art. 117, come novellato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, nonché con i principi fondamentali posti dalla legge n. 36 del 2001 recante «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

3.1 Quest'ultima fonte normativa, pone, quali obiettivi di qualità, «i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8». A sua volta il citato art. 8 comma 1 lett. a), demanda alla competenza delle Regioni, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: «l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5».

3.2 L'attribuzione di funzioni relative all'individuazione dei siti non attribuisce, tuttavia, alle regioni, il potere di introdurre divieti inderogabili e limiti di distanza da osservare indiscriminatamente in tutto il territorio regionale; inoltre non autorizza le stesse regioni a circoscrivere detto divieto in relazione a determinate destinazioni di zona che, fra l'altro, non compaiono nella legislazione statale di indirizzo quali prioritarie esigenze di tutela rispetto ad altre destinazioni d'uso non menzionate nella norma regionale in oggetto.

3.2 In sostanza il divieto introdotto dalla Regione Lombardia determinerebbe la mancata copertura di aree significative di territorio (come si dirà meglio di seguito), senza che ciò trovi fondamento nella superiore disciplina statale, sia con riferimento alle modalità di tutela degli aspetti ambientali e dell'ecosistema, in cui lo Stato gode di legislazione esclusiva, sia con riferimento alla tutela della salute, in cui allo Stato spetta comunque la determinazione dei principi fondamentali.

4. Appare, altresì, non manifestamente infondato il rilievo che il divieto posto dall'art. 8 comma 4 della l.r. Lombardia n. 11 del 2001, come sostituito dall'art. 3 comma 12 lett. a) della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, escluderebbe inderogabilmente la possibilità di installare stazioni radio base su ampie aree del territorio comunale, soprattutto dove è più intensa l'urbanizzazione e lo svolgimento della vita cittadina e lavorativa, con la conseguenza di rendere impossibile l'utilizzo del telefono cellulare, ormai divenuto strumento di comunicazione di massa, per tutte le esigenze della vita.

4.1 Attraverso la rete telefonica, composta da c.d. cellule base (o stazioni base), avviene la trasmissione di comunicazioni, informazioni, dati, notizie ed opinioni. Le relative infrastrutture garantiscono, di conseguenza, l'esercizio di diritti di libertà costituzionalmente garantiti, quali la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21), la libertà di comunicazione (art. 15), la libertà di svolgimento dell'iniziativa economica (art. 41) per quelle imprese che utilizzano essenzialmente la rete telefonica cellulare per lo svolgimento della loro attività nonché l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del

territorio nazionale e la libera circolazione di informazioni fra regioni (art. 120).

4.2 Non si tratta, quindi, di garantire la libertà di iniziativa economica per le sole imprese di gestione della telefonia mobile (aspetto comunque rilevante come si vedrà successivamente), ma di garantire quel rapporto di strumentalità fra le reti di telecomunicazioni e l'esercizio dei diritti fondamentali di libertà e di iniziativa economica di cui ai citati artt. 14, 21, 41 e 120 della Costituzione.

4.3 Resta comunque ferma l'esigenza di contemperare, attraverso una adeguata ponderazione di interessi costituzionalmente rilevanti, l'esercizio di tali diritti con l'esercizio di altri altrettanto meritevoli di tutela, quali la salute dei cittadini (art. 32). Tale equo bilanciamento non sembra presente nel divieto contenuto nell'art. 8 comma 4 della l.r. Lombardia n. 11 del 2001, come sostituito dall'art. 3 comma 12 lett. a) della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, stante la sua perentoria inderogabilità che non tiene adeguatamente e doverosamente conto delle singole realtà urbanizzate e dell'effettivo rischio per la salute provocato da impianti collocati a margine di determinate zone e non di altre. Ad esempio ci si può chiedere perché sarebbe più dannoso un impianto collocato a meno di 75 di distanza da un carcere o da un centro di accoglienza socio-assistenziale anziché da un centro residenziale. Sotto quest'ultimo profilo pare anche non manifestamente infondata la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4.4 Con riguardo a quanto sopra esposto riferisce la ricorrente, nei propri atti, che il divieto generalizzato ed inderogabile, porterebbe in determinate situazioni (es. grossi centri abitati come il comune di Milano) a privare di copertura quasi il 30% del territorio, con elevazione della percentuale al 64% nel centro cittadino in cui è maggiormente concentrata la presenza di zone interdette e, parallelamente, è più intensa la domanda del servizio e, di conseguenza, più vicine tra loro devono essere collocate le stazioni base.

5. Infine appare non manifestamente infondata la questione di violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, dei limiti sopra indicati, con riferimento alla libertà di iniziativa economica relativa all'oggetto dell'impresa ricorrente e alla disparità di trattamento che ne consegue rispetto agli impianti esistenti di imprese concorrenti, realizzati prima dell'entrata in vigore del divieto stabilito dalla citata legge regionale.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 15, 21, 41, 117 e 120 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 8 della l.r. Lombardia n. 11 dell'11 maggio 2001, come sostituito dall'art. 3 comma 12 lett. a) della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, nei sensi di cui in motivazione.

Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Lombardia nonché la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale della medesima Regione.

Così deciso in Brescia, il 17 dicembre 2002, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Francesco Mariuzzo - *presidente*

Rita Tricarico - *giudice*

Gianluca Morri - *giudice relat. est.*